

92.002

Rapporto sulla politica economica esterna 91/1 + 2

e

Messaggi concernenti accordi economici internazionali

del 15 gennaio 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Fondandoci sull'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), ci pregiamo presentarvi il seguente rapporto.

Vi proponiamo di prendere atto del presente rapporto e dei suoi allegati (n. 13.1-13.8) (art. 10 cpv. 1 della legge).

Simultaneamente, fondandoci sull'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge, vi sottoponiamo due messaggi concernenti accordi economici internazionali. Vi proponiamo di accettare il decreto federale relativo al Protocollo che proroga l'Accordo concernente il commercio internazionale dei tessili (allegato 14.1 con appendici), nonché il decreto federale sull'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (allegato 14.2 con appendici).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 gennaio 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Felber

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Il netto regresso della congiuntura riscontrato nei Paesi industrializzati nel corso del secondo semestre del 1990 ha ampiamente caratterizzato l'anno in esame. Parallelamente, si sono rafforzate le differenze congiunturali tra i principali Paesi e regioni. Ad una recessione a volte molto netta, segnatamente nei Paesi anglosassoni e scandinavi, il Giappone e la Germania hanno contrapposto una crescita sempre vigorosa. L'attività economica ha raggiunto il livello più basso nel primo semestre dell'anno, allorché alle conseguenze della politica monetaria restrittiva applicata per combattere l'inflazione si sono aggiunti gli effetti della crisi del Golfo. La crescita economica dei Paesi dell'OCSE, che raggiungeva ancora il 2,6 per cento nel 1990, è scesa all'1,1 per cento nel 1991.

Le forze di crescita nello spazio OCSE, rafforzatesi negli anni ottanta, riprenderanno vigore non appena saranno diminuiti gli effetti moderatori esercitati dalla politica monetaria. La diminuzione dei tassi d'inflazione, il regresso dei tassi d'interesse e la ritrovata fiducia dei consumatori avranno un'influenza positiva. La ripresa dovrebbe essere avvertita soprattutto nei Paesi finora toccati dalla recessione, mentre Giappone e Germania dovrebbero subire temporaneamente un rallentamento della crescita. Il miglioramento sarà dapprima appena avvertibile e si rafforzerà solo nel corso del secondo semestre. Gli esperti dell'OCSE ritengono in effetti che in media annua il tasso di crescita dei Paesi industrializzati dovrebbe raggiungere il 2,2 per cento.

Anche in Svizzera il regresso congiunturale è stato più forte del previsto. Complessivamente, l'attività economica ha subito un continuo calo tra la fine dell'autunno 1990 e la metà del 1991. I settori più colpiti sono stati l'edilizia e alcuni rami dell'industria d'esportazione. Lo sfruttamento delle capacità di produzione industriali è rimasto ben al di sotto dei record raggiunti gli anni precedenti. Il mercato del lavoro è stato caratterizzato da un leggero regresso dell'impiego e da un massiccio aumento della disoccupazione. Nel 1991 il prodotto interno lordo reale è risultato di circa $\frac{3}{4}$ per cento inferiore al risultato dell'anno precedente.

La lenta ripresa nei Paesi industrializzati e la stabilizzazione del corso del franco, che era risultato apprezzato nel 1990, formano un contesto propizio per una progressiva ripresa delle esportazioni svizzere. Tuttavia, il fatto che il nostro principale mercato di sbocco, la Germania, presenterà in un primo tempo un tasso di crescita economica nettamente più debole avrà un effetto moderatore. Anche la domanda di beni d'investimento, estremamente importante per la nostra industria d'esportazione, potrà profittare solo più tardi della ripresa economica a livello internazionale. Pertanto, la crescita delle nostre esportazioni rimarrà inferiore all'espansione del commercio mondiale, con un tasso del 2-3 per cento. Per quanto riguarda la domanda interna, non è previsto alcun impulso vigoroso di crescita. La crescita economica globale del nostro Paese non dovrebbe superare l'1 per cento nel 1992. La disoccupazione aumenterà all'inizio della fase di ripresa, seppure ad un ritmo meno elevato. Il rialzo

dei prezzi subirà solo un lieve regresso. È prevista una diminuzione del rincaro che raggiungerà in media il 4½ per cento, per poi scendere sotto il 4 per cento verso la fine dell'anno.

Le nostre relazioni con la CEE sono state caratterizzate dai negoziati sull'Accordo per l'istituzione dello Spazio economico europeo (SEE). Questi negoziati si sono aperti formalmente a Bruxelles il 20 giugno 1990 e si sono conclusi, sul piano politico, il 22 ottobre 1991 a Lussemburgo. I negoziati dovranno essere ripresi a causa di una perizia presentata a metà dicembre dalla Corte di giustizia delle CE e relativa alle disposizioni sulla giurisdizione dello SEE. L'Accordo sullo SEE assicura la partecipazione dei Paesi dell'AELS al mercato interno della CEE stabilendo la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. Inoltre, permette ai Paesi dell'AELS di partecipare ampiamente alle politiche ed ai programmi comunitari nei settori della ricerca e dello sviluppo, della formazione, della protezione dell'ambiente, della politica sociale, della protezione dei consumatori, del diritto societario e delle azioni intraprese a favore delle piccole e medie aziende.

Il 9 ottobre, la Svizzera e la CEE hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di formazione generale e professionale nell'ambito del programma ERASMUS istituito dalla Comunità. Questo accordo è entrato in vigore il 1° novembre.

I Paesi dell'AELS hanno inoltre intensificato le relazioni con gli Stati dell'Europa centrale ed orientale. Il 10 dicembre, hanno firmato a Ginevra varie dichiarazioni d'intenti per rafforzare la cooperazione con gli Stati baltici, la Bulgaria e la Romania. Lo stesso giorno hanno firmato anche un Accordo di libero scambio con la Turchia. Il 1° settembre, il Liechtenstein ha ottenuto lo statuto di membro a tutti gli effetti dell'AELS.

I negoziati condotti nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT sono entrati nella fase finale il mese di dicembre.

L'Accordo sullo SEE, come pure i risultati dei negoziati GATT dell'Uruguay-Round vi saranno presentati nel corso del 1992 in messaggi separati.

1 Riflessioni sulle condizioni quadro dell'economia svizzera

1.1 Diminuzione tendenziale dei vantaggi comparativi

La Svizzera ha complessivamente beneficiato di condizioni economiche e politiche molto favorevoli nel corso degli ultimi quarant'anni. A tale riguardo, il quarto di secolo che ha seguito la fine della Seconda guerra mondiale può essere definito senza esagerazione il «periodo aureo» del nostro Paese. In precedenza il contesto internazionale non era mai stato tanto favorevole allo sviluppo della nostra economia. Verso la metà degli anni settanta la recessione che ha seguito la crisi petrolifera ha interrotto per la prima volta il mito della crescita continua ed automatica. Solo negli anni ottanta, tuttavia, adeguamenti strutturali fondamentali a livello mondiale e la dinamica potenziata del processo d'integrazione europea hanno messo in rilievo le notevoli debolezze istituzionali del nostro Paese, rimettendo in causa le tradizionali strategie della politica economica svizzera. Sempre più numerosi sono i settori della nostra economia che deplorano la frenesia di regolamentazione presente sui tre livelli dello Stato, mentre istituti economici e organizzazioni internazionali mettono insistentemente in guardia contro i pericoli che minacciano la Svizzera e derivano da pluriennali lacune in materia di condizioni quadro.

Due anni or sono abbiamo attirato la vostra attenzione sulla diminuzione dei vantaggi comparativi dell'economia svizzera e sulle conseguenti sfide per la sua politica economica (vedi n. 1 del Rapporto 89/1 + 2). Da allora, il nostro Paese ha perso altri vantaggi rispetto all'estero; ognuna di queste perdite non è di per sé drammatica, ma il loro cumulo deve essere preso sul serio. La crescita reale dell'economia in Svizzera è inferiore a quella della maggior parte degli altri Paesi industrializzati; i tassi d'interesse, un tempo i più bassi, si sono allineati sui tassi internazionali; enormi deficit di bilancio inquietano gli enti pubblici e, in materia d'inflazione, il nostro Paese fa parte dell'ultimo terzo degli Stati dell'OCSE. La Svizzera, d'altronde, non è più il «Paese più ricco del mondo». Il reddito pro capite rimane certamente in valore nominale il più alto fra quelli dei Paesi dell'OCSE, ma il potere d'acquisto è inferiore a quello di parecchi di questi Stati. Ancora più inquietante è il fatto che un numero sempre più elevato di imprese svizzere trasferisca all'estero non solo la produzione ma anche i laboratori di ricerca e di sviluppo. Parallelamente, le aziende estere evitano sempre più la Svizzera. Il ripiego delle imprese su luoghi di ricerca e di lavoro all'estero risulta ancora più amaro perché provoca anche la dispersione spesso irrimediabile delle capacità innovatrici. La perdita di terreno subita dall'industria svizzera dei prodotti di alta tecnologia ne è la prova irrefutabile.

L'economia esterna della Svizzera gode certo ancora di alcuni atout specifici e continua a disporre di una serie di vantaggi comparativi tradizionali. Menzioniamo, ad esempio, la diversificazione dei suoi mercati d'esportazione, la specializzazione della produzione, una presenza all'estero di piccole e medie imprese che deriva da una lunga tradizione, la capacità di adeguarsi rapidamente alle modifiche della domanda. Varie condizioni quadro caratteristiche della no-

stra società e del nostro Stato, segnatamente la pace sociale, l'infrastruttura affidabile, la qualità della formazione professionale e la politica economica orientata verso la stabilità, hanno un ruolo non trascurabile nel successo delle nostre aziende sui mercati esteri. Questi vantaggi non saranno tuttavia più sufficienti per garantire la prosperità del nostro Paese e il livello di vita della sua popolazione. Proprio perché l'estero ha recuperato il ritardo nei settori summenzionati, la nostra economia avrà sempre maggiori difficoltà a sopravvivere nell'agguerrita concorrenza internazionale e a sopportare gli eccessivi costi di produzione legati ai cartelli, l'elevata protezione di cui gode la nostra agricoltura o il perfezionismo nel settore normativo.

1.2 Necessità di ristudiare le condizioni quadro

Dall'ultimo rapporto che il GATT ha dedicato alla politica economica esterna della Svizzera¹⁾ si desume che il nostro Paese, a causa di un'inadeguata politica del mercato interno, compromette seriamente le proprie possibilità di concretizzare i vantaggi ottenibili per mezzo della sua politica economica esterna liberale. Questo rapporto, tra l'altro, menziona che numerosi prodotti industriali d'oltremare sono venduti in Svizzera a prezzi molto più alti rispetto agli Stati vicini, membri della CEE. Questa situazione è paradossale nella misura in cui i dazi prelevati nel nostro Paese sono notevolmente più bassi, per cui il confronto dovrebbe essere a nostro favore.

È così evidenziato un certo *dualismo della politica economica svizzera*, che la caratterizza da lungo tempo. Grazie ad una politica economica esterna imposta sul libero scambio e sull'apertura del mercato, la Svizzera, nel corso degli ultimi decenni, si è creata un'immagine che pochi Paesi possono rivaleggiare. D'altra parte, finora le sono mancate le forze politiche che avrebbero permesso di applicare una politica economica interna altrettanto liberale e orientata verso la concorrenza. Le strutture cartellistiche del nostro mercato interno, che ricordano in molti casi l'antico sistema delle corporazioni, limitano la concorrenza in numerosi settori dell'economia e tengono lontano qualsiasi concorrenza estera. Inoltre, le attività dello Stato moderno in materia di regolamentazione non permettono di scorgere un chiaro orientamento della politica relativa alle condizioni quadro della nostra economia. In tal modo i crescenti interventi dello Stato, pur essendo spesso motivati da buone intenzioni, sono tuttavia discutibili dal punto di vista dell'economia di mercato ed hanno notevolmente contribuito alla quasi soppressione dei meccanismi del mercato in vari settori dell'economia.

Contrariamente alla Svizzera, in cui non si è notata nessuna apertura, all'estero negli ultimi anni vi è stata una presa di coscienza dell'importanza delle forze di mercato dapprima nell'ambito della politica economica esterna e quindi in quello della politica economica interna. Nel settore della politica economica esterna la Svizzera disponeva un tempo di un considerevole anticipo in materia

¹⁾ GATT, Mécanisme d'examen des politiques commerciales: Suisse, Ginevra, agosto 1991.

di liberalizzazione; questo vantaggio è stato praticamente annullato poiché l'estero ha recuperato il proprio ritardo, soprattutto grazie alla liberalizzazione del commercio nell'ambito del GATT e ai processi d'integrazione in corso in Europa e altrove. Inoltre, negli ultimi anni la maggior parte dei Paesi industrializzati (ma non solo essi) ha intrapreso un vero e proprio processo di «deregulation» e di liberalizzazione dell'economia interna, potenziando così la politica di concorrenza. Questi Stati hanno la convinzione che, in un contesto di concorrenza internazionale rafforzata dalla globalizzazione dei mercati e legata al progresso tecnico, solo chi rispetta anche all'interno il principio della concorrenza può affermarsi sul mercato internazionale.

Oggi la Svizzera ha bisogno urgentemente di una *politica di concorrenza* che permetta uno scioglimento rapido e integrale dei cartelli. Sempre secondo il rapporto del GATT già menzionato, circa due terzi delle oltre mille associazioni economiche svizzere devono essere considerate veri e propri cartelli, per cui il nostro Paese presenta una delle più forti concentrazioni cartellistiche a livello mondiale. Gli enti pubblici possono essere considerati corresponsabili di questa situazione, nella misura in cui sostengono le tendenze cartellistiche emanando una profusione di regolamenti e di norme, attribuendo concessioni monopolistiche e delegando a gruppi d'interesse ampie competenze di «autoregolamentazione». Il rapporto del GATT enumera una serie di rami nei quali la congiunzione formata dall'emanazione di norme e dall'instaurazione di cartelli ha praticamente escluso qualsiasi concorrenza dal mercato svizzero. Come conseguenza di questa situazione, in Svizzera i prezzi degli apparecchi elettrodomestici e da cucina sono del 15-45 per cento superiori a quelli medi praticati nella CEE¹⁾. Si ritiene inoltre che, grazie all'eliminazione delle importazioni parallele di autovetture derivante da intese cartellistiche rafforzate da pratiche ufficiali in materia di omologazione e d'immatricolazione delle automobili, gli importatori svizzeri realizzino un utile annuo supplementare di 500 milioni di franchi; il commercio di pezzi di ricambio d'automobili gode di una rendita cartellistica dello stesso ordine di grandezza²⁾. Esempi analoghi, che evidenziano prezzi eccessivi in seguito alla prassi cartellistica, possono essere citati anche per numerosi altri settori, segnatamente l'edilizia e i suoi rami ausiliari e il commercio al dettaglio.

Gli *appalti pubblici* sono un altro settore in cui il mancato rispetto del principio di libera concorrenza provoca considerevoli perdite economiche. Le strutture federalistiche del nostro Paese, che per molti sono intoccabili, contribuiscono ad aggravare il problema. L'assenza di qualsiasi concorrenza nell'attribuzione delle commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni causa agli enti pubblici un aumento complessivo dei costi valutato in diversi miliardi di franchi annui rispetto all'acquisto degli stessi beni e servizi alle condi-

¹⁾ GATT, op. cit., p. 154, con riferimento ad uno studio Eurostat.

²⁾ Scheidegger, E., *Integration und Anpassungsdruck durch Wettbewerb in der Schweiz: Sektorale Kosten eines Abseitsstehens*, in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, settembre 1990, p. 449 segg.; anche: Borner/Porter/Weder/Euright, *Internationale Wettbewerbsvorteile: Ein strategisches Konzept für die Schweiz*, Francoforte s. Meno 1991, p. 313.

zioni del mercato internazionale¹⁾. A livello federale, la costosa prassi che in passato avvantaggiava alcune imprese tramite le offerte d'appalto doveva consentire a certi rami dell'industria, considerati d'importanza nazionale, di continuare la loro attività. Questa forma di sovvenzione non ha tuttavia permesso di evitare la scomparsa dell'industria svizzera di produzione di autocarri né il ritardo fatto segnare dall'industria delle telecomunicazioni. La Svizzera si vanta di non praticare una politica industriale per mezzo di sussidi statali. La prassi summenzionata in materia di appalti pubblici, però, può provocare una distorsione delle strutture economiche e quindi effetti negativi per l'insieme dell'economia pubblica.

Inoltre, in diversi settori si sono constatati svariati interventi statali a livello nazionale e cantonale, che, incidendo sui meccanismi di mercato, potrebbero pregiudicare la competitività dell'economia svizzera in ambito internazionale. Si tratta di interventi settoriali intesi a conservare le strutture esistenti nonché di provvedimenti intersettoriali. Se, inizialmente, la maggior parte di questi interventi era giustificabile (p. es. protezione della salute, dei consumatori e dell'ambiente), con il passare del tempo essi si sono più volte trasformati in strumenti preponderantemente protezionistici. La politica agricola è un ottimo esempio dei costi provocati da un simile interventismo, anche se qui non è rimessa in discussione la protezione della nostra agricoltura – un'adeguata protezione dell'agricoltura è indispensabile anche per ragioni più generali – quanto piuttosto i metodi e l'intensità di tale protezionismo. Secondo uno studio dell'OCSE²⁾, il sostegno pubblico di cui gode la politica agricola svizzera costa annualmente circa 7 miliardi di franchi ai consumatori ed ai contribuenti del nostro Paese. Questi «sussidi» della Confederazione accordati sotto forma di elevatissimi prezzi al consumo e di sostegno alla produzione ammontavano nel 1990 a circa tre quarti del costo complessivo dei prodotti agricoli. Il protezionismo agricolo corrisponde ad un'imposta al consumo – tra l'altro particolarmente antisociale – in media del 55 per cento. Oggi ci si chiede ovunque se gli stessi obiettivi non potrebbero essere raggiunti con minori spese; questo interrogativo non si giustifica solo nell'ambito agricolo, ma deve essere posto anche in altri settori dipendenti dall'intervento statale.

Negligenze ed errori come quelli appena rilevati esistono in ogni economia. Possono essere spiegati, grazie alla «teoria economica della politica», con il fatto che gruppi di pressione ben organizzati sono in grado d'influenzare a loro favore il processo politico. L'entità della deviazione della Svizzera dalla retta via in materia di condizioni quadro dimostra chiaramente che in passato questo processo ha funzionato fin troppo bene nel nostro Paese. Gruppi che difendevano gli interessi di certi settori hanno potuto effettivamente imporsi a scapito

¹⁾ Uno studio svolto dal Centro di politica economica dell'Università di Basilea valuta i costi supplementari a 9 miliardi di franchi all'anno. Cfr. Scheidegger, E., *Das öffentliche Beschaffungswesen. Kosten eines schweizerischen Alleinganges ausserhalb der EG-Integration*, WWZ-Diskussionspapier, N. 9012, Basilea 1990.

²⁾ OCSE, *Politique, marchés et échanges agricoles; suivi et perspectives*, Parigi 1991.

di gruppi meno ben organizzati di contribuenti o di consumatori, ma anche a detrimento di altri settori economici. I vantaggi comparativi della Svizzera in materia di condizioni quadro ne hanno considerevolmente sofferto.

1.3 Elementi di un nuovo orientamento della politica economica

Le condizioni quadro interne dell'economia svizzera non si sono fondamentalmente deteriorate nel corso degli ultimi vent'anni. Tuttavia, paragonata a quella dell'estero, la situazione dell'economia svizzera è oggi meno favorevole sotto numerosi punti di vista. Da un lato, abbiamo perso vantaggi comparativi, sia perché abbiamo raggiunto il livello degli altri (tassi d'interesse, inflazione), sia perché gli altri ci hanno raggiunto (liberalizzazione dell'economia esterna). D'altro canto, numerosi Paesi hanno acquisito vantaggi comparativi nei nostri confronti (politica della concorrenza, deregolamentazione). Nel considerare il processo di raggiungimento e superamento della Svizzera da parte dell'estero, si può affermare che, non disponendo più di alcuni dei suoi precedenti vantaggi comparativi e confrontato ad una concorrenza internazionale sempre più forte, il nostro Paese non è più in grado di sostenere gli eccessivi costi di produzione dovuti alla mancata adesione al principio della concorrenza. È indispensabile che si affermi una nuova coscienza in materia di politica economica, basata su valori accettabili dal punto di vista dell'«Ordnungspolitik» - in particolare con il potenziamento della concorrenza in tutti i settori dell'economia nazionale.

Senza pretendere di essere esaustivi, passiamo in rassegna alcuni settori ai quali si potrebbero applicare provvedimenti relativamente a corto termine. Esiste un forte bisogno d'azione, indipendentemente dallo scenario che la Svizzera adotterà (via autonoma, SEE o adesione alla CEE), anche se dobbiamo precisare che l'adesione allo SEE comporterebbe in breve tempo decisivi progressi in alcuni dei settori menzionati.

- *Politica del mercato del lavoro*: la politica relativa agli stranieri, che svolge un ruolo importante nell'adeguamento strutturale, dovrebbe essere riconsiderata per assicurare un miglior funzionamento del mercato del lavoro. Il difetto principale dell'attuale politica non è minimamente contestato: lo statuto di stagionale provoca una diminuzione del profilo di qualificazione della manodopera estera. In tal modo, settori economici a basso valore aggiunto sono favoriti a scapito dell'immigrazione di lavoratori qualificati necessari in altri settori. Per meglio adeguare alla domanda l'offerta di lavoratori esteri si deve prevedere, tenendo conto di certe particolarità regionali, di elaborare un sistema unificato in materia di permessi di soggiorno.
- *Politica di concorrenza*: numerosi Stati che, finora, si opponevano ai cartelli unicamente se erano constatati abusi, hanno recentemente introdotto il principio del divieto, almeno su base selettiva (cartelli di prezzi, suddivisione dei mercati, intese relative agli appalti). Anche chi ritiene che non sia necessaria una nuova revisione della legge svizzera sui cartelli, già modificata nel 1986, non può contestare che un'efficace sorveglianza delle centinaia di cartelli esistenti in Svizzera richiede una migliore organizzazione e soprattutto un note-

vole rafforzamento del segretariato della Commissione dei cartelli. Inoltre, è indispensabile una stretta osservanza del principio della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, a tutti i livelli dello Stato.

- *Liberalizzazione/deregolamentazione*: per quanto riguarda i settori che producono costi economici elevati – soprattutto l'agricoltura, la salute, i trasporti, le telecomunicazioni – le misure puntuali da applicare dovrebbero dapprima tendere ad eliminare le più flagranti distorsioni della concorrenza e ad instaurare una maggiore trasparenza. Questo vale anche per le ingerenze non settoriali dello Stato che perturbano indebitamente i meccanismi del mercato, ad esempio nell'ambito del mercato fondiario o della protezione dell'ambiente. Sarebbe inoltre necessario indagare sistematicamente in merito alla fondatezza di numerosi interventi cantonali e comunali nei meccanismi economici.
- *Procedure amministrative*: gli investimenti industriali sono effettuati laddove possono essere realizzati rapidamente e senza complicazioni burocratiche. Le lungaggini ormai abituali in Svizzera, segnatamente nel settore edile, rappresentano un vero e proprio svantaggio rispetto all'estero. È dunque necessario semplificare considerevolmente le procedure d'autorizzazione, fra l'altro mediante riforme riguardanti le rispettive competenze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La concentrazione di competenze e la delega di alcuni compiti all'istanza amministrativa subordinata potrebbero contribuire ad aumentare l'efficienza in materia.
- *Finanze pubbliche*: anche se, sul piano federale, si è potuta conseguire una stabilizzazione della cosiddetta quota dello Stato – che per altro rappresenta soltanto un indicatore parziale dell'importanza degli interventi statali nel processo economico – i bilanci pubblici a livello nazionale, cantonale e comunale hanno complessivamente raggiunto una proporzione tale da far temere un indebolimento pericoloso della nostra economia. Riconsiderare le cose sotto questo aspetto è in ultima analisi anche una questione di credibilità dello Stato. Chi esige dalle imprese flessibilità e capacità di adeguarsi al cambiamento delle condizioni quadro non deve sottrarsi agli indispensabili adeguamenti strutturali. Inoltre, sarebbe necessario prevedere una riforma delle finanze federali in grado di dotare la Confederazione di un sistema fiscale moderno ed eurocompatibile.

Competitività all'esterno mediante una maggiore concorrenza all'interno: questa, riassumendo, è la parola d'ordine cui dovrà adeguarsi la nostra politica economica per i prossimi anni. I problemi d'adattamento saranno ovunque numerosi. Questa sfida non si rivolge ai singoli interessi, ma alla Svizzera intera in quanto luogo di lavoro e piazza finanziaria. Una sana politica economica è pertanto la condizione indispensabile per poter disporre dei mezzi necessari a conseguire gli obiettivi sociali, ecologici e sociologici che il nostro Stato si è prefisso. L'evoluzione del contesto internazionale ci spinge ad un'azione rapida e decisa; in caso contrario saremmo costretti ad effettuare riforme ormai inevitabili dopo un ulteriore peggioramento della nostra competitività. Le circostanze sarebbero allora molto più difficili e il prezzo da pagare ancora più alto.

2 Situazione economica attuale

2.1 Economia mondiale

(cfr. allegato 1, tavole 1-3 e grafici 1 e 2)

Il notevole deterioramento della congiuntura profilatosi nei Paesi industrializzati nella seconda metà del 1990 ha continuato a farsi sentire a lungo nell'anno in rassegna. L'attività economica ha raggiunto il minimo nella prima metà dell'anno, quando la crisi del Golfo è venuta a rinforzare le tendenze recessive, derivanti in primo luogo dalla politica monetaria restrittiva adottata dalle Banche centrali per combattere l'inflazione. Se nel 1990 la crescita economica dei Paesi OCSE era stata ancora del 2,6 per cento, nel primo semestre del 1991 era scesa ad un tasso destagionalizzato dell'1 per cento.

Il rallentamento generalizzato dell'attività economica ha accentuato le differenze della congiuntura nei Paesi e nelle regioni più importanti. Nel primo semestre del 1991 un terzo circa dei Paesi occidentali industrializzati, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, la Svezia e la Finlandia, hanno conosciuto una recessione più o meno forte, mentre il Giappone e la Repubblica federale di Germania hanno proseguito la loro marcata espansione. L'andamento congiunturale è stato largamente positivo in una serie di Paesi di minori dimensioni, che hanno beneficiato della spinta delle importazioni proveniente dall'economia della Germania sempre più sollecitata dalla riunificazione. Negli altri Paesi, come anche in Francia e in Italia, la crescita si è nettamente rallentata, rimanendo tuttavia nell'insieme positiva.

L'economia svizzera di esportazione, caratterizzata da una elevata proporzione di beni strumentali, ha risentito negativamente della riduzione della domanda globale di investimenti nella zona OCSE, oltre che degli investimenti dell'edilizia e delle imprese. La domanda di beni di consumo delle famiglie, invece, si è mantenuta su livelli relativamente buoni, salvo in quei Paesi che sono stati colpiti da una vera e propria recessione.

Nella prima metà dell'anno, e per la prima volta dal 1982, è leggermente regredita l'occupazione nella zona OCSE. In alcuni Paesi, tra cui il Canada, la Gran Bretagna e la Finlandia, si sono registrate riduzioni più marcate dell'occupazione. Poiché nel frattempo si è accelerata la crescita della popolazione attiva, il tasso di disoccupazione nei Paesi industrializzati è aumentato nell'arco di un anno di circa l'1 per cento ed ha raggiunto quasi il 7 per cento.

Già dall'inizio dell'anno è diminuita la pressione inflazionistica sotto l'effetto congiunto di una politica monetaria prudente, di prezzi in ribasso per il petrolio e le altre materie prime e di un andamento dei salari nuovamente moderato dal venir meno delle tensioni sul mercato del lavoro. Tuttavia l'aumento dei prezzi al consumo ha subito solo un leggero rallentamento attestandosi intorno al 4,5 per cento, a causa di diversi fattori tra cui determinanti sono stati l'aumento delle imposte indirette in diversi Paesi e la ripercussione sui prezzi, ritardata nel tempo, di precedenti aumenti di costo.

Dopo un notevole rallentamento nel secondo semestre del 1990, il volume del commercio mondiale ha conosciuto una leggera accelerazione della crescita nella prima metà nell'anno e sembra abbia raggiunto nella seconda metà del-

l'anno un ritmo del 4-5 per cento. Nonostante la diminuzione delle importazioni dei Paesi in recessione, il commercio tra i Paesi industrializzati ha continuato orientato alla crescita. Ciò è dovuto in primo luogo alle conseguenze della riunificazione tedesca che hanno continuato ad avere un effetto trainante in termini di aumento delle importazioni di cui hanno beneficiato in particolare l'Austria, la Svizzera, gli altri Paesi limitrofi della Comunità Europea e la Spagna, ma anche grandi Paesi industrializzati, quali gli Stati Uniti, il Giappone e l'Italia. La crescita delle esportazioni dei Paesi industrializzati è stata stimolata da una domanda relativamente sostenuta dei Paesi asiatici e dei Paesi del Golfo in ricostruzione, mentre sono fortemente calate le importazioni dell'Unione Sovietica e di altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Nella prima metà del 1991, la pronunciata riduzione dei prezzi del petrolio e la persistenza di prezzi bassi delle altre materie prime hanno ampiamente compensato il peggioramento in termini reali della ragione di scambio («terms of trade») dei Paesi industrializzati, prodottosi nel secondo semestre del 1990. Il segno tangibile di questo fenomeno è stata la riduzione di circa 20 miliardi di dollari del deficit delle partite correnti dei Paesi OCSE tra i due semestri in esame, a fronte di un corrispondente peggioramento nelle bilance dei Paesi OPEC. La crescita vigorosa della domanda interna e l'indebolimento della posizione competitiva dovuta a un tasso di inflazione relativamente elevato hanno ridotto i surplus nei conti con l'estero dei Paesi asiatici emergenti. Hanno invece perso importanza le misure di riduzione del debito che avevano prodotto nel secondo semestre del 1990 un miglioramento nella bilancia delle partite correnti dei Paesi africani in via di sviluppo.

Le differenze congiunturali e i trasferimenti effettuati per finanziare la guerra del Golfo hanno prodotto modifiche sostanziali, anche se a volte solo temporanee, nei conti con l'estero dei grandi Paesi industrializzati. La bilancia americana delle partite correnti che da molti anni è pesantemente in deficit ha registrato addirittura un surplus nella prima metà dell'anno. I costi della riunificazione hanno fatto scivolare nel disavanzo la bilancia corrente della Germania.

Nella prima metà dell'anno, l'andamento delle divise è stato caratterizzato da una notevole sopravvalutazione del dollaro e da una persistente debolezza del marco tedesco. A partire da luglio, il dollaro ha perso di nuovo terreno soprattutto nei confronti dello yen e in misura minore del marco tedesco e delle altre monete europee; queste variazioni del tasso di cambio, tuttavia, sono rimaste di dimensioni limitate.

La situazione economica dei Paesi al di fuori della zona occidentale è stata caratterizzata da un'estrema diversità. I Paesi dell'Europa centrale e orientale hanno dovuto sopportare pesanti contraccolpi derivanti contemporaneamente dalle difficoltà della riconversione ad un sistema di economia di mercato e dalle ripercussioni del crollo del sistema commerciale del COMECON. Secondo l'OCSE l'attività economica in questa regione dovrebbe essere diminuita di almeno un 10 per cento. Dal 1990 la situazione delle restanti regioni dell'economia mondiale si distingue nell'insieme piuttosto positivamente rispetto a quella dell'anno precedente. I Paesi emergenti del sud-est asiatico sono stati relativamente poco colpiti dalla situazione economica dei Paesi industrializzati. Le

economie di diversi Paesi latinoamericani hanno continuato a segnare progressi, mentre non è sicuramente migliorata di molto la situazione dei Paesi africani, per effetto tra l'altro del persistere di prezzi bassi sui mercati mondiali delle loro materie prime. Eppure le operazioni bilaterali e multilaterali di riduzione del debito sembrano gradualmente ridurre i vincoli esteri di questi Paesi e le strategie di aggiustamento ispirate alla logica di mercato cominciano a dare i primi frutti.

Incerte sono le prospettive dell'andamento congiunturale e soprattutto era ancora incerto, alla fine dell'anno, il momento in cui si sarebbe disegnata chiaramente una ripresa nei Paesi occidentali industrializzati. I primi segni della ripresa sono stati avvertiti in America del nord. Dopo una crescita per la prima volta nettamente positiva dell'economia americana nel terzo trimestre, in seguito sono però prevalse di nuovo le tendenze al ristagno. La ripresa dell'economia pubblica che continua ad essere il più importante fattore per l'economia mondiale trova un ostacolo non indifferente nel persistere di difficoltà sul mercato finanziario; vengono ad aggiungersi una prudenza nel concedere crediti degli istituti bancari poco stimolante per la congiuntura e il pesante indebitamento dell'economia americana, che interessa contemporaneamente molte imprese, le famiglie e il bilancio pubblico. La situazione in Europa appare ancora meno chiara. Se dovesse perdurare per ancora qualche tempo la tendenza generalizzata di freno al consumo e all'investimento, si aggraverebbe ulteriormente la situazione sul mercato del lavoro con effetti negativi sulle probabilità di una rapida ripresa dell'attività economica.

In generale si può dire che la mancanza di sincronia negli sviluppi della congiuntura internazionale si rivela oramai un handicap: mentre fino alla metà dell'anno la vivacità della congiuntura in Germania e in Giappone aveva contribuito a attenuare la recessione globale, il raffreddamento della congiuntura verificatosi nel frattempo in questi due Paesi frena ora la ripresa delle regioni che continuano a trovarsi in una situazione di ristagno o recessione.

La lotta all'inflazione, coronata generalmente da successo, ha effetti positivi. Nella maggior parte dei Paesi, ad eccezione della RFG, si può contare su un calo dei tassi di inflazione nel 1992. I tassi di interesse a lungo e a breve termine diminuiscono, anche se ad un ritmo inferiore al tasso di inflazione. Questa non è la meno importante delle conseguenze derivanti dalla scarsità mondiale di capitali, che impedisce un calo più accentuato dei tassi a lungo termine. Tuttavia i tassi di inflazione più bassi, la riduzione già avvenuta dei tassi di interesse, la ritrovata fiducia dei consumatori e il bisogno insoddisfatto di sostituzione di beni in numerosi settori - in particolare quello automobilistico - potrebbero dare nuovo impulso al consumo privato, che fungerebbe da motore della ripresa.

La politica economica non è in grado di sostenere attivamente la ripresa. Dopo l'allentamento della politica monetaria verificatosi sino alla fine di ottobre, le banche centrali non dispongono più di un ulteriore margine di manovra. Nel 1992, la politica fiscale, dal canto suo, potrebbe trovarsi in molti Paesi sempre più di fronte alla necessità non più procrastinabile di un risanamento del bilancio pubblico.

In questa situazione l'OCSE prevede che dalla metà del 1992 il miglioramento della congiuntura subisca un'accelerazione nei Paesi attualmente in recessione e che nel frattempo, dopo una flessione temporanea, riprenda vigore l'attività economica in Giappone e nella RFG. Nel corso di quest'anno, l'attività economica dovrebbe progressivamente accelerarsi anche negli altri Paesi. Nella seconda metà dell'anno le economie dei Paesi occidentali industrializzati dovrebbero ritrovare un tasso di crescita del 2,5 per cento circa, accompagnato da una decisa riduzione delle disparità tra i singoli Paesi e regioni. Di conseguenza ci si deve attendere ad una sensibile accelerazione della crescita del commercio mondiale.

Le prospettive per l'economia svizzera di esportazione rimangono temporaneamente al di sotto della media: da una parte, le previsioni di crescita della zona di sbocco per le nostre esportazioni in Europa centrale e occidentale restano per il momento ancora moderate; d'altra parte, alcuni indizi lasciano supporre che la prossima ripresa non sarà più sospinta dagli investimenti nella misura usuale.

2.2 L'economia esterna svizzera (cfr. allegato 1, tavole 4-5 e grafici 3-6)

Dopo una fase di crescita ininterrotta dal 1983, la flessione della congiuntura in Svizzera è stata più forte del previsto. Dal tardo autunno 1990 fino alla metà dell'anno scorso l'attività economica ha subito un calo continuo. Anche nella seconda metà dell'anno l'economia è rimasta nel tratto inferiore dell'onda congiunturale. Nel 1991, il prodotto interno lordo reale dovrebbe risultare inferiore di quasi lo 0,75 per cento rispetto al risultato dell'anno precedente.

Le ragioni principali di questo regresso sono in primo luogo le conseguenze attese di una politica monetaria restrittiva praticata per più di due anni allo scopo di lottare contro l'inflazione elevata, che ha fatto salire i tassi di interesse, ha rafforzato di nuovo il franco a partire dalla metà del 1989 e ha frenato la domanda interna, e in secondo luogo la domanda ridotta di esportazioni in un contesto internazionale di recessione.

I più colpiti da questo andamento sfavorevole della congiuntura sono stati i settori orientati fortemente verso il mercato interno e al contempo sensibili ai tassi di interesse in misura superiore alla media. È il caso in particolare dell'edilizia, che ha potuto contare in misura apprezzabile solo sui lavori di manutenzione e ristrutturazione. In misura minore si sono ridotti gli investimenti edili del settore industriale e artigianale e gli investimenti in infrastruttura delle imprese. Non è ancora chiaro se si tratti solo di una pausa dopo una fase protrattasi per diversi anni di dinamismo superiore alla media oppure se ad essa venga ad aggiungersi una tendenza più fondamentale di freno agli investimenti da parte degli imprenditori nella prospettiva soprattutto della incerta posizione della Svizzera nella futura Europa integrata.

L'attività edilizia dei poteri pubblici e le spese di consumo delle famiglie hanno sostenuto la congiuntura. La dinamica di consumo ha interessato piuttosto unilateralmente il settore dei servizi, mentre è nettamente diminuito il consumo di beni durevoli, quali le automobili e l'arredamento.

Le esportazioni si sono mantenute su livelli globalmente piuttosto positivi, anche se i diversi comparti dell'economia di esportazione non sono rimasti al riparo dalle tendenze recessive, tradottosi in un calo degli ordinativi e delle riserve di lavoro. Nei primi dieci mesi le esportazioni di merci sono risultate inferiori in volume dell'1,6 per cento al livello del periodo corrispondente precedente, ma superiori in valore dell'1,1 per cento. Invece il miglioramento dei prezzi all'esportazione, del 2,7 per cento «soltanto» se confrontato all'aumento massiccio dei costi, fa desumere un sensibile peggioramento della redditività delle esportazioni.

L'andamento in valore delle esportazioni si è mantenuto relativamente stabile e equilibrato nei principali rami economici, se si eccettuano i due casi estremi: l'abbigliamento, con una netta espansione delle esportazioni, simile all'anno passato, da un lato e il tessile, con una diminuzione prolungata delle esportazioni, dall'altro. Le vendite di orologi hanno retto sorprendentemente bene, dopo anni di successi superiori alla media: nella seconda metà dell'anno sono riuscite a compensare interamente i rovesci subiti nei primi mesi.

Si è riusciti ad evitare un calo più netto delle esportazioni, grazie alla domanda sostenuta della Repubblica federale di Germania. Mentre le esportazioni verso la RFG sono cresciute in valore dell'8,7 per cento nei primi dieci mesi dell'anno, portando così al 25 per cento circa la quota della RFG sul totale del nostro export, le vendite a destinazione di tutti gli altri Paesi si sono ridotte dell'1,3 per cento. Questi dati tuttavia non danno un'immagine completa dell'effetto globale dell'unificazione tedesca sulle nostre esportazioni, poiché bisogna imputare allo stimolo dell'economia tedesca anche i risultati positivi registrati nel commercio con la Spagna e con i piccoli Paesi confinanti con la Germania. Le vendite a destinazione dei Paesi extraeuropei riflettono le divergenze nell'andamento congiunturale di questi Paesi: mentre le esportazioni verso il Giappone nella seconda metà dell'anno sono risultate leggermente inferiori al livello dell'anno precedente, le vendite agli Stati Uniti sono costantemente migliorate durante il corso dell'anno.

Il calo delle esportazioni è risultato globalmente più netto sui mercati al di fuori della zona occidentale. Le riduzioni si sono verificate soprattutto nelle vendite, in precedenza molto dinamiche, a destinazione di alcuni Paesi emergenti del Sud-est asiatico. L'andamento delle esportazioni verso i Paesi dell'Europa centrale e orientale è stato caratterizzato da un'estrema diversità. Mentre le vendite alla Polonia e all'Ungheria sono cresciute a tassi elevati a due cifre, le esportazioni verso l'Unione Sovietica si sono quasi dimezzate.

Il turismo non è riuscito a raggiungere i risultati positivi del 1990. Nei primi dieci mesi dell'anno i pernottamenti in albergo di turisti stranieri sono calati in ragione del 4 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, attestandosi nondimeno su un livello leggermente superiore (+1,5%) alla media degli ultimi cinque anni. La riduzione è dovuta essenzialmente al crollo dei pernottamenti di turisti americani (-39%) a causa della guerra del Golfo che non è stato compensato dall'interesse fortunatamente cresciuto dei turisti tedeschi che costituiscono il gruppo di gran lunga più importante (+8%).

Il rallentamento della congiuntura interna e il modesto andamento della industria di esportazione, con la corrispondente riduzione delle importazioni, hanno provocato un calo dell'1,8 per cento del volume di import nei primi dieci mesi dell'anno. A seguito di una prolungata tendenza al rialzo a contare dall'inizio dell'estate, i prezzi delle importazioni, nella media dei primi dieci mesi, hanno raggiunto quasi il livello dell'anno precedente.

La bilancia commerciale ha continuato a mostrare una tendenza al rialzo a seguito del dinamismo del volume delle esportazioni e di un persistente miglioramento della ragione di scambio reale. Nonostante l'acquisto di aerei per 1,07 miliardi di franchi, il deficit rilevante per l'andamento della congiuntura (senza il commercio di metalli, pietre preziose e semipreziose, ecc.) è diminuito del 27 per cento scendendo a 6299 milioni di franchi nei primi dieci mesi dell'anno. Le variazioni negli scambi di servizi e nei redditi da lavoro e da capitale si sono ampiamente equilibrate reciprocamente. A fronte di entrate nette chiaramente inferiori alla voce turismo, vi è stato un aumento del saldo positivo per le altre transazioni dei servizi, mentre i redditi netti da capitale nuovamente in aumento sono stati compensati da redditi da lavoro più elevati versati all'estero. Anche se le uscite a titolo di trasferimento unilaterale hanno dato di nuovo luogo ad un saldo attivo più elevato, il surplus della bilancia corrente è salito dai 12 miliardi di franchi del 1990 ai verosimili 13 miliardi nel 1991.

Una ripresa inizialmente esitante della congiuntura estera, che tuttavia dovrebbe consolidarsi durante il 1992, costituisce il quadro di riferimento esterno per le prospettive della nostra economia. Il corso reale del franco in sensibile aumento dal 1990 dovrebbe largamente stabilizzarsi con effetti positivi per le nostre imprese. Eppure la crescita reale delle esportazioni, attestandosi intorno al 3 per cento, dovrebbe rimanere inferiore all'espansione del volume del commercio mondiale; in effetti l'attività economica del nostro mercato di sbocco nell'Europa centro-orientale, in particolare nella RFG, dovrebbe registrare un'espansione temporaneamente inferiore alla media, e, d'altro canto, la domanda mondiale di beni strumentali avrebbe tendenza ad essere piuttosto in ritardo rispetto alla congiuntura.

Tuttavia la ripresa dell'economia svizzera dipenderà in primo luogo dalle esportazioni. Non vi saranno altri stimoli alla crescita provenienti dalla domanda interna, se non un leggero incremento del consumo privato che rimarrà peraltro fortemente limitato dal reddito reale disponibile delle famiglie, appena in crescita. Ciò è valido soprattutto per gli investimenti. Il calo degli investimenti edilizi si farà ancora sentire nell'edilizia abitativa. Data l'ampiezza delle capacità esistenti, gli investimenti edilizi del settore industriale e artigianale e gli investimenti in infrastruttura delle imprese registreranno solo una lenta ripresa.

La crescita globale non dovrebbe superare di molto l'1 per cento nel 1992. La disoccupazione aumenterà nella fase di ripresa, anche se ad un ritmo inferiore fino a raggiungere probabilmente il massimo in estate, senza contare gli effetti stagionali.

Nonostante la politica restrittiva della Banca nazionale e il calo della pressione della domanda, i prezzi dovrebbero diminuire solo lentamente. Gli ostacoli che

si frappongono ad una rapida riduzione del tasso di inflazione in Svizzera sono una serie di aumenti già annunciati dei prezzi amministrati e delle tariffe pubbliche e il ricarico sui prezzi dei precedenti aumenti di costi, che non è stato ancora attuato per intero. In media, nel 1992 l'aumento dei prezzi al consumo non dovrebbe essere inferiore al 4 per cento.

3 La cooperazione nell'Europa occidentale

3.1 I negoziati sullo Spazio economico europeo

I negoziati relativi al trattato sulla creazione di uno Spazio economico europeo (SEE) sono cominciati il 20 giugno 1990 a Bruxelles e si sono conclusi, a livello politico, il 22 ottobre 1991 a Lussemburgo. Il 13 agosto, la Commissione delle CE ha pregato la Corte di giustizia delle CE di fornirle un parere sulla compatibilità delle disposizioni del trattato SEE relative alla giurisdizione SEE (cfr. n. 3.126) con il Trattato di Roma ed ha deciso di attendere questo parere prima di procedere alla parafatura. A metà dicembre, la Corte di giustizia ha presentato il suo parere. Essa dichiara che le disposizioni istituzionali concernenti la giurisdizione SEE sono incompatibili con il Trattato di Roma. Sarà dunque necessario riprendere i negoziati su questo punto.

I risultati del negoziato vi verranno sottoposti per approvazione in un messaggio speciale nel corso del 1992. Di conseguenza, qui di seguito ci limitiamo a un'esposizione sommaria.

3.11 Le fasi del negoziato

Il Gruppo di negoziato responsabile della conduzione generale delle trattative si è appoggiato su cinque gruppi di negoziatori. Questi gruppi erano incaricati di trattare le questioni inerenti alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali e delle persone, le politiche orizzontali e d'accompagnamento e, da ultimo, le questioni giuridiche e istituzionali. Una volta al mese i capi di negoziato dei Paesi della CE e dell'AELS hanno allestito un bilancio e stabilito un piano per la prosecuzione dei lavori. I problemi che non era stato possibile risolvere a livello dei gruppi di negoziatori sono stati trattati a quest'ultimo livello.

Allo scopo di infondere un nuovo impulso ai negoziati, i ministri dei Paesi dell'AELS, nei giorni 1° e 2 marzo, hanno sottoposto a verifica la loro posizione comune e, il 13 marzo, si sono incontrati con i loro omologhi dei Paesi della CE a Bruxelles. A conclusione dell'incontro, hanno convenuto una dichiarazione congiunta che traccia un bilancio intermedio dei negoziati e fissa gli elementi fondamentali dell'istituzione dello SEE (cfr. allegato n. 13.2).

Allo scopo di avvicinare le rispettive posizioni, i ministri degli Stati membri della CE e dell'AELS, e i rappresentanti della Commissione della CE, si sono nuovamente incontrati il 18 giugno a Lussemburgo. Le questioni in sospeso erano però ancora troppe per poter concludere i negoziati. I ministri dei Paesi dell'AELS si sono nuovamente riuniti a Salisburgo il 24 giugno, ribadendo, du-

rante un incontro con il presidente del Consiglio dei ministri della CE J. Poos e il vicepresidente della Commissione della CE F. Andriessen, il loro appoggio politico al trattato sullo SEE (cfr. allegato n. 13.4).

Verso la fine del mese di luglio è stata sottoposta una bozza di trattato ai ministri degli esteri degli Stati membri della CE, i quali hanno discusso a livello ministeriale i punti ancora in sospeso con il presidente del Consiglio dell'AELS P. Salolainen e con i capi di negoziato dei Paesi dell'AELS. Il negoziato si è però arenato sul fascicolo relativo alla pesca e ha dovuto essere aggiornato.

I negoziati hanno finalmente potuto essere conclusi nel corso di un incontro parallelo dei ministri degli Stati membri della CE e dell'AELS, tenutosi nei giorni 21 e 22 ottobre, durante il quale sono state trovate le soluzioni alle questioni ancora in sospeso, segnatamente nel settore della pesca e del fondo di coesione. In pari tempo, per la precisione il 21 ottobre, sono stati conclusi positivamente a livello politico i negoziati bilaterali sul transito tra la CE, da un lato, e la Svizzera e l'Austria dall'altro. Di conseguenza, nulla più ostacolava la conclusione dei negoziati sullo SEE.

3.12 Risultati dei negoziati

Il trattato relativo allo SEE apre le porte alla partecipazione dei Paesi dell'AELS al mercato unico europeo della CE del 1993 con l'attuazione della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, nonché con una più larga partecipazione alle azioni e ai programmi della CE nel campo delle politiche orizzontali e di accompagnamento. Sotto il profilo istituzionale, verranno creati un Consiglio dello SEE a livello ministeriale, una Commissione comune, una Corte dello SEE (tuttora in discussione), un organo parlamentare misto e un organo consultivo.

3.121 Libera circolazione delle merci

Grazie allo smantellamento degli *ostacoli non tariffari al commercio*, ai prodotti svizzeri è assicurato l'accesso al mercato della CE. In importanti settori alla Svizzera è concesso di mantenere i livelli di protezione acquisiti nei campi dell'ambiente e della salute. Soprattutto per alcuni prodotti e sostanze soggetti a regolamentazione più rigorosa di quella della CE (sostanze dannose allo strato di ozono, amianto, cadmio ecc.) alla Svizzera sono state riconosciute deroghe non limitate nel tempo, che resteranno in vigore finché la CE non si sarà dotata di un analogo livello di protezione. Per i veicoli a motore, si è convenuta una regolamentazione transitoria di due anni, durante la quale l'importazione di veicoli a motore di tutte le categorie potrà essere subordinata all'osservanza delle prescrizioni svizzere in materia di gas di scarico e inquinamento fonico. Spirato questo periodo, le prescrizioni svizzere e della CE saranno in pratica equivalenti. Nei settori della legislazione sui veleni e delle prescrizioni antifoniche per i motocicli il nostro livello di protezione si troverà invece diminuito. Non si è potuta ottenere una parità di trattamento con gli Stati della CE nemmeno per quanto riguarda il diritto di sviluppare ulteriormente il livello di protezione.

In *campo doganale* sono previsti miglioramenti delle regole d'origine e una collaborazione più intensa (assistenza amministrativa reciproca) tra le autorità doganali degli Stati membri dell'AELS e della CE. Poiché non si mirava a un'unione doganale, e quindi i Paesi dell'AELS non potranno beneficiare dei vantaggi degli accordi preferenziali tra la CE e determinati Paesi terzi, la CE ha segnatamente rifiutato la parità di trattamento doganale richiesta per gli articoli d'abbigliamento esportati transitoriamente in Paesi non membri dello SEE per la lavorazione con materiali provenienti dalla CE o dall'AELS e successivamente reimportati nella CE.

Il *settore agricolo* rimane fondamentalmente escluso dal trattato sullo SEE. Tuttavia, nell'ambito dei negoziati è stato concluso un accordo agricolo bilaterale, per cui la Svizzera e la CE si accordano reciprocamente talune concessioni doganali nel commercio di determinati prodotti agricoli (formaggio, piante da vaso e fiori da taglio). Una clausola evolutiva contenuta nel trattato sullo SEE stabilisce che ogni due anni si proceda a una verifica del commercio agricolo allo scopo di una maggior liberalizzazione nel rispetto, comunque, delle politiche agricole nazionali. Inoltre, un'eventuale successiva liberalizzazione dev'essere nell'interesse reciproco delle Parti contraenti. Indipendentemente dal sopraccitato accordo agricolo, la Svizzera, nel senso di un contributo alla coesione, ha concesso autonomamente riduzioni tariffarie doganali per 23 prodotti (taluni prodotti ortofrutticoli, noci, vini dolci) provenienti dai Paesi della CE meno sviluppati, senza per questo violare il regime d'importazione non tariffario (sistema trifase). Da ultimo, il trattato sullo SEE prevede di riprendere in larga misura le norme della CE in materia di protezione degli animali e delle piante.

3.122 Libera circolazione dei servizi e dei capitali

Con il trattato sullo SEE viene a crearsi un sistema di libero scambio dei servizi comprendente la libera prestazione di servizi al di là delle frontiere, il diritto di domicilio non discriminatorio per le aziende e la libera circolazione dei capitali. Nella fattispecie, assumono particolare rilievo i settori seguenti.

Nel *settore finanziario* (banche, assicurazioni, transazioni in titoli di credito ecc.), il trattato SEE prevede la possibilità della libera costituzione di succursali e la libera prestazione di servizi al di là delle frontiere, il che presuppone un'armonizzazione delle varie legislazioni in materia di sorveglianza e una collaborazione tra le autorità nazionali preposte alla vigilanza. Anche le banche e le assicurazioni di Paesi terzi che si stabiliscono in Svizzera avranno accesso all'intero mercato SEE.

Nel *settore dei trasporti* la liberalizzazione del traffico aereo della CE verrà estesa anche agli Stati dell'AELS. Per quanto riguarda tariffe, capacità, accesso al mercato e regole di concorrenza, oltre che ad altre misure di armonizzazione (assegnazione di nicchie orarie), le compagnie aeree elvetiche potranno disporre delle stesse condizioni delle compagnie comunitarie. Verranno aboliti anche i contingenti e le altre restrizioni applicate al traffico stradale, cosicché i trasportatori svizzeri avranno accesso a tutto il mercato dello SEE. Per quanto attiene alla normativa sul traffico pesante, la Svizzera mantiene il limite delle 28 tonnellate.

I servizi di telecomunicazione saranno liberalizzati grazie all'armonizzazione delle norme tecniche e al libero accesso alle reti per gli offerenti privati di servizi nel campo delle telecomunicazioni (ad eccezione dei servizi telefonici). Per quanto concerne gli *audiovisivi*, il trattato sullo SEE prevede la libera prestazione di servizi televisivi al di là delle frontiere. In questi due settori verranno elaborati programmi di collaborazione per rafforzare la competitività dell'offerta europea.

Per quanto riguarda la *circolazione dei capitali*, le restrizioni ancora vigenti tra gli Stati dello SEE verranno abolite il 1° gennaio 1993. La Svizzera potrà mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni limitative in materia di investimenti immobiliari e di investimenti diretti a titolo professionale nel commercio immobiliare previste dalla Lex Friedrich. Nel frattempo potrebbero rivelarsi necessarie alcune misure di politica fondiaria, proprietaria e edilizia. Qualora, sul mercato immobiliare, sorgessero problemi di rilievo a livello settoriale o regionale, la Svizzera potrà invocare la clausola di salvaguardia del trattato sullo SEE.

3.123 Libera circolazione delle persone

Dopo un periodo transitorio di cinque anni, il trattato prevede la *libera circolazione e il diritto di domicilio* per i lavoratori dipendenti e indipendenti. Sussiste altresì la possibilità di invocare la suddetta clausola di salvaguardia, soprattutto nel caso in cui si producano squilibri di natura demografica, sociale o economica. Durante il periodo transitorio, le discriminazioni nei confronti dei cittadini dello SEE (impiego, alloggio, salario) dovranno essere progressivamente abolite e il sistema del contingentamento, per quanto riguarda i cittadini dello SEE, dovrà essere abrogato il 1° gennaio 1998.

Con la libera circolazione, andranno di pari passo il riconoscimento dei diplomi e il coordinamento mirante alla compatibilità delle regole dei Paesi dello SEE nell'ambito della sicurezza sociale. Nel settore delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI alla Svizzera è stato accordato un periodo transitorio triennale per consentirle di sostituire il sistema.

3.124 Normativa sulla concorrenza e altre regole comuni

Per garantire le stesse condizioni di partenza ai concorrenti sul mercato, il trattato sullo SEE prevede *regole di concorrenza* applicabili immediatamente ai soggetti economici, riprese in larga misura dal diritto sulla concorrenza vigente nella CE. Dando seguito a una richiesta della CE, l'AEELS istituirà nel campo della concorrenza un proprio organo di sorveglianza indipendente che, in pratica, disporrà delle stesse competenze della Commissione della CE. In particolare, il trattato sullo SEE regola nella fattispecie le competenze negoziali degli organi di sorveglianza - a causa dell'intreccio dei campi d'applicazione delle normative sulla concorrenza della CE e dell'AEELS si è dovuto procedere al varo di regole particolari relative all'attribuzione dei casi - e la collaborazione tra questi organi. Alla Svizzera è stato riconosciuto il diritto di partecipare alle

commissioni della CE su questioni relative alle fusioni e ai cartelli, benché senza diritto di voto. Fino all'entrata in vigore della normativa sulla concorrenza, per le imprese vale un termine di transizione generale di sei mesi.

Nel campo delle *commesse pubbliche* e delle commesse dei settori acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni, le imprese svizzere avranno accesso indiscriminato al mercato in tutto lo SEE sia per le forniture di merci sia per le costruzioni. La creazione di possibilità di ricorso legale è volta a garantire che l'autorità deliberante si attenga alle disposizioni di liberalizzazione.

Con il trattato sullo SEE vengono armonizzate disposizioni fondamentali dei *diritti immateriali*, premessa essenziale per la creazione di un mercato comune dei beni e dei servizi. Le armonizzazioni concernono i settori marchi, semiconduttori e programmi per elaboratori (tre direttive CE). Con la ripresa del principio dell'esaurimento regionale, a partire dall'entrata in vigore del trattato (nel campo dei brevetti un anno più tardi) le importazioni parallele non potranno più essere impedito. Ciò alimenterà la concorrenza. Agli Stati dell'AELS è data facoltà di partecipare a futuri sistemi di protezione comunitari (come il marchio e il brevetto comunitari). In generale, il trattato sullo SEE comporterà anche un miglioramento della protezione della proprietà intellettuale negli Stati settentrionali.

3.125 Politiche orizzontali e d'accompagnamento

Le cosiddette *politiche orizzontali* stanno in stretta connessione con le quattro libertà, per cui è necessaria un'armonizzazione giuridica raggiunta mediante la ripresa del patrimonio giuridico della CE che comporterà globalmente evidenti miglioramenti generali.

Nel campo della *politica sociale* le armonizzazioni giuridiche verranno effettuate in relazione alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro (16 direttive), alla parità fra uomo e donna, nonché al diritto del lavoro (cinque, risp. tre direttive). Le disposizioni in materia di *protezione dell'ambiente* (34 direttive) riguardano specialmente la protezione delle acque e dell'aria, la biotecnologia e i rifiuti. Queste prescrizioni minime non riguardano però i prodotti, bensì i processi produttivi e gli impianti.

Nel campo del *diritto delle società*, verrà creato per le imprese un quadro unitario di rilievo per la certezza del diritto e della concorrenza regionale. Gli adeguamenti nella contabilità (bilancio, conto d'esercizio, consolidamento) e nelle qualifiche dei revisori produrranno una maggior trasparenza a tutto vantaggio degli azionisti, dei creditori e del personale. La ripresa del diritto CE (nove direttive e un'ordinanza) avverrà alla scadenza di un termine di transizione generale di tre anni.

Ricadono inoltre sotto le politiche orizzontali la *protezione dei consumatori* (sette direttive CE) e la *collaborazione statistica* (27 direttive e ordinanze CE).

Per quanto attiene alle *politiche d'accompagnamento*, non si tratta di riprendere il diritto CE, ma di rafforzare ed estendere la collaborazione sulla base di programmi e di altre attività CE. Il fulcro è costituito dalla ricerca e dallo

sviluppo, settori ai quali la Svizzera, a partire dall'entrata in vigore del trattato sullo SEE, parteciperà a pieno titolo con 13 programmi specifici nell'ambito del programma quadro della CE. La partecipazione completa alla maggior parte dei programmi di educazione della CE avverrà a partire dal 1995. Tra gli altri settori di collaborazione, vanno annoverati i servizi nel campo dell'informazione, le attività a favore delle piccole e medie imprese, il turismo, i programmi nel settore dei media e la protezione della popolazione.

3.126 Questioni giuridiche e istituzionali

Il trattato sullo SEE è un contratto associativo di tipo particolare, tramite il quale la Svizzera e i suoi partner dell'AELS assumono il diritto comunitario determinato in comune e mirante all'attuazione di un mercato unico e partecipano al suo sviluppo nell'ambito di una procedura di informazione e di consultazione. Agli organi istituiti a questo scopo è affidata tanto l'amministrazione quanto lo sviluppo del trattato.

La Commissione della CE associa gli esperti dei Paesi dell'AELS all'elaborazione di progetti normativi pertinenti allo SEE, prima che il Consiglio dei ministri o la Commissione della CE varino una disposizione di legge rilevante in ambito SEE. Per poter essere recepito nello SEE, il nuovo diritto CE dev'essere stato approvato di comune accordo, come diritto contrattuale, da tutte le Parti contraenti nell'ambito della Commissione congiunta composta di rappresentanti della Commissione della CE e dei Paesi dell'AELS. Qualora la Commissione congiunta non giungesse a un'intesa, vanno intavolate trattative; se queste ultime dovessero fallire, il campo in questione viene sospeso, a meno che la Commissione congiunta non prenda una decisione contraria. Le Parti contraenti non cedono alcuna competenza legislativa agli organi dello SEE; le decisioni che ricadono nella sfera delle competenze dei parlamenti dei Paesi dell'AELS, nel caso della Svizzera eventualmente del popolo, prima di entrare in vigore devono essere approvate secondo la procedura prevista dal diritto nazionale delle singole Parti contraenti. Oltre allo sviluppo del diritto contrattuale, la Commissione congiunta è responsabile dell'amministrazione del trattato. Per contro, il *Consiglio SEE*, composto di rappresentanti delle Parti contraenti a livello ministeriale, infonde nuovi impulsi di carattere politico; definisce gli orientamenti generali dello SEE e adotta le decisioni politiche intese a modificare l'accordo.

Quale altra istituzione dello SEE andrebbe ricordata la *Corte SEE*, messa però in discussione dal parere della Corte di giustizia delle CE (cfr. n. 3.1). Secondo il testo dell'ottobre 1991, la Corte SEE sarebbe formata da cinque giudici comunitari e da tre dell'AELS, questi ultimi scelti in base al principio di rotazione tra sette giudici designati dai singoli Paesi dell'AELS. La Corte si occuperebbe principalmente del componimento dei dissidi tra le Parti contraenti. Una Corte SEE di prima istanza giudicherebbe i ricorsi contro le autorità di sorveglianza dell'AELS nel campo del diritto sulla concorrenza. Contro le sue decisioni, ci si potrebbe appellare alla Corte di giustizia dello SEE. Altri organismi sono la Commissione parlamentare congiunta e la Commissione consultiva dello SEE,

nella quale siedono i parlamentari, rispettivamente i rappresentanti degli interlocutori sociali delle Parti contraenti, che hanno il diritto di esprimersi tramite rapporti e risoluzioni. Da ultimo, dovrà essere istituita un'autorità di sorveglianza AELS che vigilerà sull'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte dei Paesi dell'AELS.

3.2 Relazioni economiche tra la Svizzera e la CE

3.21 Commissioni miste Svizzera-CEE-CECA

Le Commissioni miste Svizzera-CEE e Svizzera-CECA si sono riunite il 22 febbraio a Bruxelles. Per quanto concerne l'accordo di libero scambio con la CEE, entrambe le Parti hanno constatato ancora una volta che lo stesso funziona a soddisfazione generale. Non hanno ancora per contro trovato valida soluzione taluni problemi bilaterali, segnatamente in merito al traffico di finissaggio passivo dei tessuti, per la cui regolamentazione la Svizzera preme da anni.

Nell'ambito della discussione in seno alla Commissione mista Svizzera-CECA si è constatato che, a causa degli sconvolgimenti geopolitici (guerra del Golfo, Europa orientale) e dell'incerto clima congiunturale, la crescita della produzione europea di acciaio si è rallentata.

3.22 Questioni doganali e regole d'origine

Conformemente ai termini contrattuali, l'accordo del 21 novembre 1990 tra la Svizzera e la CEE sull'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (RU 1991 1490) è entrato in vigore il 1° luglio 1991.

La Commissione mista CEE-AELS incaricata dell'esecuzione della procedura di transito comune ha promulgato il 19 settembre la decisione n. 1/91 che avrà quale conseguenza un adeguamento dell'accordo del 20 maggio 1987 sulla procedura di transito comune (RS 0.631.242.04) entro il 1° gennaio 1993. A partire da questa data, la procedura di transito interna alla comunità, la procedura di transito tra la CE e gli Stati dell'AELS e quella tra gli Stati dell'AELS saranno compatibili.

3.23 Ostacoli tecnici agli scambi commerciali

L'armonizzazione internazionale delle prescrizioni tecniche riveste un ruolo chiave per lo smantellamento degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali. Com'è noto, nel settore delle prescrizioni tecniche la CE applica il principio del riconoscimento reciproco delle prescrizioni dei singoli Stati (il cosiddetto principio «Cassis de Dijon»). Nel caso in cui gli obiettivi delle prescrizioni legali dei singoli Stati divergessero, la CE promulga direttive di armonizzazione in cui si rimanda alle prescrizioni tecniche delle organizzazioni europee di normalizzazione CEN, CENELEC e ETSI. Di queste organizzazioni di normalizzazione fanno parte tanto gli Stati della CE quanto quelli dell'AELS. Ciò conferisce alla Svizzera la possibilità di fungere da interlocutrice di pari diritto in seno agli

organismi europei di normalizzazione e di esercitare una certa influenza nella definizione della normalizzazione europea. In veste di membro, è però anche tenuta a inserire tutte le norme europee nel proprio repertorio di norme e ad abrogare tutte quelle nazionali che risultassero in contraddizione a livello contenutistico. Questa politica di armonizzazione è nell'interesse dell'economia svizzera, alla quale viene così facilitato l'accesso al mercato degli altri Paesi europei.

Al fine di aumentare l'efficienza delle tre organizzazioni europee di normalizzazione, all'inizio dell'anno la Commissione della CE ha pubblicato il cosiddetto Libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea. Le misure ivi proposte per l'elaborazione delle norme tecniche necessarie in previsione del compimento del mercato comune europeo hanno suscitato vivo interesse nell'economia e presso le autorità. Il parere delle cerchie svizzere interessate è stato portato a conoscenza della Commissione della CE.

Nel quadro dell'accordo tra gli Stati dell'AELS sul riconoscimento reciproco dei risultati dei collaudi e degli attestati di conformità (cosiddetta Convenzione di Tampere; RU 1990 1704), la Svizzera si è impegnata a riconoscere i certificati di prova e gli attestati di conformità rilasciati dagli altri Stati dell'AELS senza ripetizione dell'esame. Affinché anche gli esportatori elvetici possano usufruire dei vantaggi giuridici offerti da questo accordo, è necessario disporre di un sistema svizzero di accreditamento. Con l'entrata in vigore il 1° novembre 1991 dell'ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento (RS 941.291; RU 1991 2317), sono state create le premesse necessarie. Fondamento di questo sistema sono le norme armonizzate a livello europeo della serie EN 45000. Gli enti di verifica, taratura, prova, controllo e certificazione che rispondono alle norme potranno in futuro farsi accreditare come organizzazioni specializzate riconosciute, cosicché le prove e i collaudi di conformità da esse eseguiti saranno vincolanti anche per gli altri Stati dell'AELS. Poiché le stesse norme valgono sostanzialmente anche nella CE, questo passo verso l'armonizzazione rappresenta una tappa importante anche verso la liberalizzazione del commercio transfrontaliero in Europa.

Nel contempo, la Convenzione di Tampere costituisce la base per la stipulazione di accordi settoriali per determinati gruppi di prodotti tra gli Stati dell'AELS e per un avvicinamento alla CE in questo campo. Prossimamente Finlandia, Austria e Svizzera firmeranno un primo accordo settoriale nel quadro di questa Convenzione. Sulla scorta dell'articolo 5 della medesima e dell'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento, l'Ufficio federale dell'economia esterna è autorizzato a concludere accordi del genere. In virtù di questo accordo, gli Stati contraenti sono tenuti ad autorizzare sul loro territorio nazionale la circolazione e l'uso dei risultati delle prove e dei certificati di conformità accertati o rilasciati dagli organi competenti degli altri Stati contraenti, senza ripetizione della prova. Per il momento non è prevista la stipulazione di altri accordi settoriali, poiché l'entrata in vigore del trattato sullo SEE comporterebbe automaticamente il riconoscimento reciproco in questo campo.

3.24 Accordo sull'assicurazione diretta Svizzera-CE

L'«Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita», firmato il 10 ottobre 1989, è stato approvato il 10 giugno dal Parlamento europeo e il 26 giugno dal Consiglio dei ministri della CEE. Pertanto, esso risulta definitivamente ratificato a livello CE.

Da parte svizzera la procedura d'approvazione è stata avviata con il messaggio del 14 agosto 1991 relativo all'accordo Svizzera-CE e alla legge sull'assicurazione contro i danni (LADa) (FF 1991 IV 1). La LADa recepisce l'accordo nel diritto svizzero. Sarebbe auspicabile che l'accordo possa entrare in vigore ancora prima del trattato sullo Spazio economico europeo, vale a dire prima del 1° gennaio 1993. È vero che anche il trattato sullo SEE regola il campo delle assicurazioni e prevede uno sviluppo giuridico. Tuttavia, nel caso in cui nel corso dello sviluppo prospettato non fosse raggiunta un'intesa tra i Paesi dell'AELS e della CE, ne potrebbe derivare una parziale sospensione del trattato sullo SEE. In questo caso, l'accordo sulle assicurazioni risulterebbe vantaggioso servendo per così dire da «rete di sicurezza».

3.3 Rapporti fra la Svizzera e la CE in altri settori

3.31 Traffico di transito

I negoziati formali sui trasporti, proposti dalla CE e iniziati nel 1989, sono proseguiti e si sono conclusi nel 1991 in sei serie di negoziati. I problemi principali sono stati le deroghe chieste con insistenza dalla CE a proposito del limite delle 28 tonnellate e il collegamento, chiesto dalla CE, con le trattative sullo SEE.

In giugno la situazione di stallo è stata superata grazie all'offerta svizzera di consentire un numero ridotto di deroghe, a condizione che la CE riconosca il principio del limite delle 28 tonnellate. Sono rimasti in sospeso il numero delle eccezioni, le condizioni di deroga, determinati aspetti fiscali e la durata contrattuale.

Grazie a intensi contatti ministeriali e al trattamento rapido da parte delle Camere federali del progetto sulla nuova ferrovia transalpina in ottobre è stata aperta una breccia. La chiave risolutiva è stato un approccio qualitativo che prevede deroghe al limite delle 28 tonnellate per 50 viaggi quotidiani nelle due direzioni, a condizione che le capacità del traffico combinato risultino esaurite, che vengano trasportate merci deperibili o altri carichi urgenti e che l'immatricolazione dell'autocarro non risalga a più di due anni.

In occasione della giornata dei ministri dei trasporti del Consiglio CE del 21 ottobre, è stato approvato a livello politico l'accordo CE-Svizzera per il transito delle merci su strada e ferrovia (e l'accordo CE-Austria). Si è così eliminato un ostacolo rilevante per la conclusione delle trattative sullo SEE. Il 3 dicembre 1991 ha avuto luogo a Bruxelles la parafatura. Dopo la firma, il trattato vi sarà sottoposto per ratifica all'inizio del 1992.

Gli elementi più importanti dell'accordo riguardano i seguenti punti:

- misure coordinate delle Parti contraenti per la promozione del traffico ferroviario e del traffico intermodale (infrastruttura, esercizio, misure accompagnatorie, tariffe);
- determinate facilitazioni per il traffico stradale;
- protezione dell'ambiente: le Parti contraenti mirano a un elevato livello di protezione in relazione a gas di scarico, particelle e rumore, e si consultano regolarmente;
- esame dell'opportunità di adottare misure fiscali coordinate e, in una seconda fase, di includere i costi esterni. Si tiene conto dei costi specifici delle regioni alpine;
- intenzione di concedere il reciproco accesso al mercato;
- nessuna misura unilaterale di discriminazione del transito;
- durata: 12 anni.

3.32 Cooperazione Svizzera-CE nel settore della ricerca

La Commissione di ricerca Svizzera-CE si è riunita il 19 aprile a Bruxelles per la sua quinta seduta ordinaria. Successivamente, si è riunita anche la Commissione mista Svizzera-Euratom che da tredici anni sorveglia la cooperazione, regolata da trattato internazionale, nei campi della fusione termonucleare e della fisica del plasma.

Un'ampia partecipazione al terzo programma quadro per la ricerca della CE è assicurata a partire dal 1° gennaio 1993 dal trattato negoziato sullo SEE. Si tratterà ora di concretare la piena e parificata partecipazione nei vari organismi direttivi del programma. Il 29 novembre, i rappresentanti del settore della ricerca dei Paesi dell'AELS si sono incontrati a Bruxelles con la Commissione del CREST (Comité de la recherche scientifique et technique) - un organo consultivo composto di rappresentanti della politica della ricerca e della scienza di tutti gli Stati della CE - per conferire sulle future modalità di cooperazione in seno a questa commissione.

3.33 Formazione

La partecipazione, avviata nel 1990, al programma CE COMETT (collaborazione università-economia nel settore tecnologico) ha potuto essere notevolmente migliorata nel corso del 1991. Inoltre, il 9 ottobre, è stato firmato un accordo di cooperazione tra la Svizzera e la CE nell'ambito del programma CE ERASMUS (mobilità degli studenti), accordo entrato in vigore il 1° novembre. Gli istituti scolastici superiori svizzeri, gli studenti e i professori potranno partecipare al programma fin dall'inizio dell'anno accademico 1992/1993. Gli altri sei Paesi dell'AELS hanno sottoscritto analoghi accordi bilaterali con la CE.

Per assicurare una partecipazione ottimale della Svizzera al programma ERASMUS, è stato istituito un ufficio «ERASMUS-Svizzera». Le università svizzere si impegnano affinché fin dal primo anno si realizzi una partecipazione qualitativamente e quantitativamente notevole.

Il trattato sullo SEE contiene disposizioni che prevedono, alla sua entrata in vigore, la partecipazione dei Paesi dell'AELS ai programmi COMETT ed ERASMUS alle condizioni valide per gli Stati membri della CE.

3.34 Protezione dell'ambiente

La partecipazione della Svizzera e degli altri Paesi dell'AELS all'Agenzia europea dell'ambiente, decisa da tempo, non ha ancora potuto essere attuata, poiché gli Stati membri della CE non hanno ancora trovato nessun accordo in merito alla sede di questa nuova istituzione. Per contro, sono state avviate le operazioni preliminari comuni, segnatamente nel campo del resoconto ambientale coordinato.

Nel mese di marzo, si sono riuniti a Salisburgo i funzionari di alto rango degli Stati della CE e dell'AELS, nonché della Commissione della CE. Essi hanno promosso diversi incontri e seminari in cui sono stati affrontati soprattutto temi inerenti ai cambiamenti del clima, agli strumenti economici e fiscali, all'etichettatura ecologica e all'UNCED 1992. Un'altra tappa importante è stata la conferenza «Ambiente per l'Europa» tenutasi a fine giugno a Praga, che ha riunito tutti gli Stati europei e la Commissione della CE oltre che agli USA, al Canada e al Giappone. Inoltre, erano rappresentate 20 organizzazioni internazionali. La conferenza ha permesso di far compiere un importante passo in avanti per una politica dell'ambiente coerente a livello europeo. La prossima conferenza avrà luogo presumibilmente nel 1993 in Svizzera.

3.35 Piccole e medie aziende: Business Cooperation Network e Euro-Info-Centre

Il 7 marzo è stato firmato un memorandum tra la Svizzera e la Commissione della CE in virtù del quale il *Business Cooperation Network (BC-NET)* viene esteso alla Svizzera. Parallelamente, anche gli altri Stati dell'AELS sono diventati membri di questa rete. Il BC-NET è una rete informatica messa a disposizione dalla CE per il promovimento della cooperazione e dell'associazione specialmente tra piccole e medie aziende (PMA) delle varie regioni della comunità e degli Stati terzi partecipanti. Questa rete mette in collegamento fra di loro diverse centinaia di consulenti aziendali. Sulla base di offerte e di domande di cooperazione informatizzate, essa consente una ricerca rapida e confidenziale di partner commerciali in tutti i campi dell'imprenditoria. L'accesso alla rete avviene in Svizzera attraverso i due centri di contatto nazionali USEC (Ufficio svizzero per l'espansione commerciale) e Info-Chambres (Associazione delle camere di commercio della Svizzera latina, Losanna).

Inoltre si sono avuti colloqui sia bilaterali sia, unitamente ai Paesi dell'AELS, con la Commissione della CE miranti alla partecipazione della Svizzera e degli altri Paesi dell'AELS al sistema dell'*Euro-Info-Centre (EIC, già Euro-guides)*. Gli oltre duecento EIC collegati tra di loro e con la Commissione della CE nello spazio comunitario si dedicano all'informazione delle imprese, in particolare delle PMA, in merito a misure, regolazioni e attività rilevanti a

livello comunitario e dei singoli Stati membri. L'allacciamento degli Stati dell'AELS alla rete EIC mediante l'istituzione di cosiddetti centri di corrispondenza dovrebbe avvenire nel 1992.

3.4 Associazione europea di libero scambio (AELS)

3.41 Consiglio e commissioni permanenti dell'AELS

Il Consiglio dell'AELS si è riunito sette volte a livello ministeriale. Fino a ottobre, la sua attività principale concerneva le trattative sullo SEE con la CE (cfr. n. 3.11).

Il 23/24 maggio, i capi di governo e i ministri dei Paesi dell'AELS si sono incontrati a Vienna. In quell'occasione, hanno accolto la domanda di adesione all'AELS del Principato del Liechtenstein. Hanno per altro convenuto una dichiarazione (cfr. allegato n. 13.3), in cui sottolineano l'importanza che attribuiscono alla conclusione di un trattato sullo SEE e di futuri accordi di libero scambio con diversi Stati dell'Europa Centrale e dell'Est. Nel seguito della riunione di Vienna, i capi di governo e i ministri hanno incontrato J. Santer, primo ministro del Lussemburgo e H. Christophersen, vicepresidente della Commissione della CEE.

Il 21/22 ottobre si è svolto a Lussemburgo un incontro ministeriale parallelo AELS/CE che ha portato alla conclusione delle trattative sullo SE a livello politico. In margine a quell'incontro, i ministri dei Paesi dell'AELS hanno discusso sulle relazioni dei Paesi dell'AELS con Paesi terzi, nonché su questioni organizzative interne all'AELS attinenti alla messa in vigore del trattato sullo SEE.

Nel quadro della seconda seduta ordinaria del Consiglio dell'AELS a livello ministeriale, svoltasi il 10/11 dicembre a Ginevra, i ministri hanno sottoscritto accordi di libero scambio con la Turchia e dichiarazioni di cooperazione con la Bulgaria, la Romania e gli Stati baltici (cfr. allegato n. 13.5). Inoltre, ha avuto luogo un altro scambio di opinioni sulle misure da adottare nel periodo transitorio tra la firma del trattato sullo SEE e la sua entrata in vigore.

Le commissioni permanenti dell'AELS (Commissione economica, Commissione degli esperti commerciali, Commissione degli esperti dell'origine e delle dogane) hanno concentrato il loro lavoro sui negoziati SEE.

Dopo la sua riunione semestrale in maggio, la Commissione consultiva, composta dai rappresentanti delle parti sociali, ha incontrato i ministri dei Paesi dell'AELS per tracciare assieme un bilancio sui negoziati SEE. La Commissione parlamentare dell'AELS si è incontrata tre volte con il Consiglio dell'AELS a livello ministeriale per analizzare lo stato dei lavori sullo SEE. Entrambe le commissioni si sono inoltre incontrate con quelle omologhe della CE.

3.42 Relazioni dell'AELS con gli Stati dell'Europa Centrale e Orientale

È unanimemente riconosciuta la necessità di includere gli Stati dell'Europa Centrale e Orientale nel processo di integrazione dell'Europa Occidentale. La

Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, che presentano i maggiori progressi a livello di riforme, hanno dichiarato di mirare a lunga scadenza all'adesione alla CE. A breve scadenza, questi Paesi ricercano un'unione con la CE tramite accordi d'associazione e, in pari tempo, con i Paesi dell'AELS mediante accordi di libero scambio. La base per la cooperazione con i Paesi dell'AELS è stata gettata nelle Dichiarazioni di Göteborg del 13 giugno 1990 (cfr. allegato 4 al Rapporto 90/1 + 2).

I negoziati su questi accordi richiedono più tempo del previsto. Uno dei maggiori problemi è costituito dal fatto che i Paesi dell'Europa Centrale desiderano un libero accesso immediato ai mercati dell'Europa Occidentale, ma hanno difficoltà ad assumere gli obblighi derivanti da un accordo di libero scambio. I Paesi dell'AELS sono disposti a concedere, al pari della CE, una riduzione asimmetrica dei dazi, vale a dire a smantellare subito i loro dazi, mentre ai Paesi dell'Europa Centrale sarebbe concesso un periodo transitorio fino a 10 anni. Oltre a ciò, però, i Paesi dell'Europa Centrale pretendono anche periodi transitori per l'applicazione di regole che assicurino la concorrenza e, per di più, clausole di protezione unilaterali di ampia portata, allo scopo di poter adottare misure a favore dei rami economici che si trovano in fase di costituzione o di ristrutturazione. I negoziati si complicano viepiù anche per il fatto che la posizione dei partner dell'Europa Centrale varia a dipendenza dello sviluppo politico ed economico interno.

L'esame delle questioni relative ai prodotti agricoli pone particolari problemi. Specialmente la Polonia, ma anche l'Ungheria, cerca di ottenere concessioni in questo campo che scavalcano le possibilità della maggior parte degli Stati dell'AELS.

Nel corso dell'anno, i Paesi dell'AELS hanno intensificato i loro rapporti anche con altri Stati ex socialisti. In occasione della giornata dei ministri dell'AELS del 10/11 dicembre a Ginevra, sono state firmate dichiarazioni d'intenti per una maggiore cooperazione con i tre *Stati baltici*, con la *Bulgaria* e con la *Romania*.

3.43 Relazioni degli Stati dell'AELS con altri Paesi terzi

I negoziati tra la *Turchia* e gli Stati dell'AELS in vista della conclusione di un accordo di libero scambio hanno potuto essere conclusi il 17 ottobre con la para-fatura. La firma è avvenuta in occasione della Conferenza dei ministri dell'AELS del 10/11 dicembre. L'accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 1992. Mentre l'accordo multilaterale copre i beni industriali e artigianali, il pesce e altri prodotti del mare, oltre che le derrate agricole trasformate, i prodotti agricoli sono oggetto di accordi bilaterali. Vi sottoponiamo qui per approvazione questi accordi (vedi n. 14.2 con appendici).

In occasione della conferenza del 1° marzo, i ministri dell'AELS hanno deciso di intavolare negoziati con *Israele* per un accordo di libero scambio. Nelle tornate contrattuali che hanno già avuto luogo, le Parti sono riuscite a elaborare posizioni concordanti in relazione a diversi punti contrattuali. Con questo accordo si vuole raggiungere la parità di trattamento sul mercato israeliano delle

merci provenienti dagli Stati dell'AELS e di quelle della CE e degli USA. L'attuale discriminazione dei Paesi dell'AELS risale ad accordi di libero scambio stipulati da Israele con questi partner nel 1975, rispettivamente nel 1985. Un'altra discriminazione deriva dal nuovo regime commerciale messo in vigore da Israele il 1° settembre che comporta la tariffazione delle restrizioni quantitative (dazi doganali fino al 75% del valore della merce). Contrariamente alla CE e agli USA, gli Stati dell'AELS vengono colpiti in pieno da questa misura. La proposta di Israele di emarginare dalla tariffazione gli Stati dell'AELS mediante un accordo di moratoria comune da notificare presso il GATT è stata respinta da questi ultimi con riferimento all' indesiderato precedente che ne risulterebbe. I dazi collegati con la tariffazione israeliana verranno quindi eliminati soltanto con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio, presumibilmente il 1° luglio 1992, nel quadro di una riduzione dei dazi simmetrica e immediata.

Nel quadro dell'esame delle condizioni per la creazione graduale di una zona di libero scambio deciso nel 1990 dalla Commissione mista AELS-*Jugoslavia*, in febbraio ha avuto luogo un primo e finora unico scambio di opinioni. In considerazione della guerra civile jugoslava, il Consiglio dell'AELS ha deciso in data 14 novembre la sospensione di tutte le attività nel settore della cooperazione economica previste dalla Dichiarazione di Bergen del giugno 1983, il congelamento del Fondo AELS di sviluppo per la Jugoslavia creato nell'aprile del 1990, ma mai messo in vigore, e l'interruzione dei colloqui esplorativi sulla creazione di una zona di libero scambio.

3.5 EUREKA

In occasione della nona Conferenza ministeriale, svoltasi il 19 giugno all'Aia, è stato possibile comunicare la riuscita di 121 nuovi progetti che dovrebbero liberare un volume d'investimenti totale stimato a oltre 1,75 miliardi di franchi. Aziende e istituti di ricerca svizzeri partecipano a otto di questi nuovi progetti nonché, in qualità di nuovi partner, a due progetti in corso. Per cinque di questi progetti sono attualmente impegnati unicamente mezzi finanziari privati, mentre per cinque altri gli istituti di ricerca partecipanti sono sostenuti dal credito della Confederazione per il finanziamento della cooperazione tecnica in Europa 1988-91, come pure dai fondi pubblici propri degli istituti.

La Svizzera partecipa così a più di 50 progetti EUREKA sui 470 in corso nei settori della tecnologia ambientale, della tecnica energetica, della microelettronica, della ricerca sui materiali, dei trasporti, dell'informatica e, in special modo, della lavorazione automatica.

3.6 Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)

La Svizzera ha partecipato alle seguenti nuove azioni COST: tecniche di riduzione della ridondanza per la codificazione di segnali video in sistemi multimediali (COST 211-ter), modellizzazione e misurazione di componenti fotoniche

di tecnologia avanzata per la telecomunicazione (COST 240), protezione delle acque freatiche nella regione carsica (COST 65), malattie e disturbi nei vivai (COST 813), sviluppo di colture per le regioni umide e fredde in Europa (COST 814), chemioterapia per la lotta antiparassitaria (COST 815), integrazione di satelliti con reti terrestri (COST 226), ricerca nel campo dei grandi contenitori (COST 315), conseguenze economiche globali del collegamento fisso sotto la Manica (COST 317), ricerca nel campo della meccanica del legno (COST 508), controllo del comportamento semirigido di strutture impiegate nella costruzione in sottosuolo (COST C1).

Il 21 novembre ha avuto luogo a Vienna la conferenza dei ministri COST, la prima dalla sua fondazione nel 1971. In questa occasione, sono stati accolti quali nuovi membri l'Islanda, la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Ungheria.

3.7 Attività informative

Attività informative sull'integrazione europea sono state organizzate a destinazione del Parlamento, dell'amministrazione federale, dei Cantoni («euro-delegati»), dei media, delle cerchie specializzate, dei partiti politici e del grande pubblico. Nella fattispecie, sono stati impiegati mezzi di informazione atti a trasmettere al pubblico conoscenze di base sulle questioni dell'integrazione europea. L'opuscolo «La via svizzera per l'avvenire europeo» è apparso in quattro lingue ed è stato stampato in 200 000 copie. Per manifestazioni informative sono disponibili uno stand d'esposizione e un film video. Inoltre, sono stati allestiti in gran numero fogli informativi e altro materiale divulgativo. Questa offerta è stata integrata con una vivace attività di conferenze. Dalla nostra dichiarazione di adesione al trattato sullo SEE, l'attività informativa e l'assistenza alla stampa hanno visto un nuovo incremento; in particolare, sono richieste informazioni sostanziali sullo SEE.

La collaborazione con gli «euro-delegati» cantonali e con diversi altri organismi d'informazione è stata istituzionalizzata. Un seminario dei media per la stampa è servito a presentare alcuni aspetti particolari del trattato sullo SEE. Nei confronti del Parlamento si è cercato di mantenere un flusso costante di informazioni in merito agli avvenimenti dell'integrazione europea e soprattutto in relazione allo SEE.

In vista del dibattito parlamentare sullo SEE e della discussione a livello di grande pubblico, si intende intensificare un'altra volta l'attività di informazione. Tra i gruppi mirati vi saranno in via prioritaria il Parlamento, i partiti politici e i gruppi d'interesse.

4 Cooperazione economica con l'Europa centrale e orientale

4.1 Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/UNO)

Durante l'anno in esame, la sfera di attività e i metodi della Commissione economica per l'Europa dell'ONU (ECE/UNO) sono stati oggetto di una nuova

definizione che dovrebbe consentire all'organizzazione di far fronte ai nuovi compiti in modo più rapido e efficiente.

I problemi del processo di riconversione dei Paesi dell'Europa centro-orientale e il loro inserimento nel sistema di divisione internazionale del lavoro costituiscono i punti focali da prendere in considerazione nella definizione dei nuovi, prioritari settori di lavoro della Commissione. Bisogna annoverare tra questi la protezione dell'ambiente, i trasporti e in particolare la messa a punto di metodi affidabili di rilevazione statistica. Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, si pone l'accento sull'ulteriore perfezionamento della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, mentre nell'ambito dei trasporti si mettono allo studio nuove trasversali in una Europa che non è più contraddistinta dall'antagonismo Est-Ovest. In questo contesto assume fondamentale importanza il ruolo della Conferenza europea di statistica che collabora attivamente con altre organizzazioni internazionali e sovranazionali operanti in questo campo. Costituiscono inoltre nuovi campi di intervento l'analisi economica e i procedimenti computerizzati che facilitano gli scambi commerciali internazionali. Quest'ultimo compito acquista importanza anche in relazione con l'apertura degli scambi commerciali tra i Paesi dell'Europa centro-orientale e gli Stati membri della CE e dell'AELS.

4.2 OCSE

L'OCSE ha esteso la collaborazione con i Paesi impegnati in un processo di riforma dell'Europa centro-orientale. Il Centro per l'intensificazione della collaborazione creato appositamente per questi Stati comprende un'ampia gamma di settori di attività quali gli investimenti, la concorrenza, la fiscalità, il settore bancario e finanziario, il mercato del lavoro, l'istruzione e l'energia. Nel frattempo, questa collaborazione è stata estesa ai Paesi baltici e all'Albania.

La firma di un «trattato di partenariato» tra l'OCSE e l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia in occasione dell'incontro ministeriale del 4 e 5 giugno ha posto nuove sfide per l'organizzazione. I programmi ivi previsti sono stati approntati allo scopo di facilitare la transizione di questi Paesi verso l'economia di mercato e di aiutarli a soddisfare le condizioni indispensabili ad una successiva adesione all'OCSE. Essi prevedono l'ammissione di questi Paesi come osservatori alle riunioni dei singoli comitati e gruppi di lavoro. Si è condotto uno studio completo sull'economia ungherese e cecoslovacca, analogo a quelli che l'OCSE elabora regolarmente per i propri membri. Sono in corso studi simili per la Polonia. Inoltre l'OCSE appoggia con la sua competenza specifica la cooperazione tecnica con le repubbliche dell'ex URSS.

Il Comitato per il commercio dell'OCSE e il suo gruppo di lavoro hanno concentrato i loro sforzi sulla promozione e l'estensione di relazioni commerciali tra i Paesi dell'OCSE e gli stati dell'Europa centro-orientale. Su questo argomento si è svolto a Berlino anche un seminario ampiamente articolato; sarà tra breve ultimato uno studio sulle «Barriere commerciali tra l'Est e l'Ovest».

4.3 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

Il 15 aprile, alla presenza dei rappresentanti di 41 Paesi e organizzazioni membri (tra cui 7 Paesi riceventi) è stata inaugurata a Londra la BERS. Nel corso dell'anno sono diventati membri anche l'Albania e i tre Paesi baltici Estonia, Lettonia e Lituania. La BERS ha elaborato programmi strategici per cinque Paesi. Finora sono stati concessi otto crediti per un valore di 190 milioni di dollari. In settembre è stato lanciato un primo prestito di 500 milioni di Ecu, che è stato interamente sottoscritto in breve tempo.

4.4 G-24

Tutti i Paesi dell'OCSE contribuiscono al finanziamento di programmi per i Paesi dell'Europa centro-orientale e coordinano i loro sforzi nel cosiddetto G-24, presieduto dalla Commissione CE. Nell'ambito del G-24 si scambiano e si valutano i risultati delle definizioni dei bisogni di aiuti. Inoltre si scambiano informazioni sulle misure di sostegno adottate dai singoli Paesi, dalla CE e dalle istituzioni internazionali, riuscendo così ad evitare doppioni ed a colmare lacune. L'organo supremo del G-24 è la Conferenza dei ministri che, nella riunione dell'11 novembre, ha incluso l'Albania e i tre Stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, tra i Paesi abilitati a ricevere gli aiuti del G-24. A causa del persistere del conflitto in Jugoslavia, si è sospeso l'aiuto a questo Paese balcanico, che non rispetta più l'esigenza di attuare riforme politiche ed economiche. I ministri hanno sottolineato con forza l'importanza del commercio per il successo dei programmi di riforma. Hanno però constatato che la transizione ha raggiunto una fase critica: ciò li induce a potenziare i programmi di aiuto e a differenziarli secondo i bisogni dei singoli Paesi. I Paesi del G-24 hanno messo a disposizione 32 miliardi di dollari per il periodo che va dall'inizio del 1990 alla metà del 1991; la quota della Svizzera, di 862 milioni di dollari, rappresenta l'1,1 per cento. Per lo stesso periodo sono stati messi a disposizione altri 13 miliardi di dollari, di cui 8 dal FMI, quasi 5 dalla Banca mondiale e in misura ancora minore dalla BERS. I fondi stanziati dai membri del G-24 sono destinati per il 20 per cento al finanziamento di progetti e alla cooperazione tecnica, per un terzo costituiscono garanzie di credito e per un 15 per cento sono previsti per il finanziamento di squilibri della bilancia dei pagamenti. Fondi destinati a questo scopo sono stati messi a disposizione di tutti i Paesi partecipanti al G-24 da prima di novembre. Questa facilitazione di finanziamento straordinaria, come pure i fondi forniti dal FMI e dalla Banca mondiale, dovrebbero consentire di colmare quei deficit di bilancia dei pagamenti che derivano in particolare dalla crisi economica e dal crollo del COMECON. La Svizzera ha partecipato a questo dispositivo sulla base del decreto sulla collaborazione alle misure monetarie internazionali del 20 marzo 1975 (RS 941.13). Per i casi urgenti, il finanziamento di squilibri della bilancia dei pagamenti dovrebbe valere anche per il 1992. I funzionari dirigenti incaricati della preparazione e dell'esecuzione delle decisioni dei ministri si sono riuniti il 13 giugno e il 30 ottobre. Nell'ambito dei gruppi di esperti si discutono regolarmente i bisogni e le misure di aiuto in diversi settori quali la formazione, l'ener-

gia, gli investimenti, l'agricoltura, la protezione dell'ambiente e, più recentemente, le questioni doganali.

4.5 Carta energetica europea

Nel mese di giugno, tutti i Paesi europei nonché quelli extra-europei membri del G-24 (USA, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda) sono stati invitati dalla Comunità europea a partecipare ai negoziati relativi alla Carta energetica europea. In occasione della Conferenza dei ministri svoltasi all'Aia il 16/17 dicembre, tale Carta, alla cui elaborazione la Svizzera ha cooperato attivamente, è stata firmata dai Paesi partecipanti ed adottata in forma di dichiarazione politica d'intenti. Gli scopi e i principi della Carta saranno verosimilmente recepiti in un trattato di base che conterrà disposizioni di obbligatorietà generale in materia di politica energetica, commerciale ed economica. Accordi specifici concreteranno poi i settori di cooperazione previsti (efficienza energetica, sicurezza nucleare, idrocarburi, elettricità ecc.). I negoziati tra gli Stati firmatari continueranno nel 1992.

Con la Carta s'intende instaurare a livello europeo e mondiale una collaborazione duratura nel settore energetico. L'obiettivo immediato è di promuovere la ricostruzione e la ristrutturazione dell'economia energetica nei Paesi dell'Europa centrale e orientale. Grazie alla creazione di un efficiente mercato energetico paneuropeo e all'instaurazione di un clima d'investimenti sicuro si istituiranno condizioni favorevoli per incentivare l'impiego di mezzi privati, indispensabile per il conseguimento di questo obiettivo. La Carta si prefigge per altro di migliorare gli impianti nucleari nell'Europa centrale e orientale.

4.6 Finanziamento di provvedimenti economici per l'Europa centrale e orientale

È proseguita la collaborazione avviata nella primavera del 1990 (cfr. Messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e i corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato, FF 1990 I 109) e si è continuato a porre l'accento sulla Polonia. Con il trattato dell'agosto 1990, la Svizzera ha accordato a questo Paese un aiuto finanziario di 160 milioni di franchi, di cui 100 milioni a garanzia di crediti e 60 milioni a titolo di dono. Sono stati già interamente sollecitati i fondi per la garanzia di crediti che consentono all'esportatore e alla sua banca di offrire all'acquirente polacco un finanziamento creditizio nonostante l'elevato indebitamento e la situazione di rischio della Polonia. L'aiuto a titolo di dono ha permesso finora l'approvazione di sette progetti per un valore di 28 milioni di franchi nei settori della sanità, dell'ambiente-energia, delle comunicazioni (trasporti/telecomunicazioni) e della distribuzione di prodotti agricoli. Due di questi progetti sono terminati, mentre gli altri cinque si trovano in fase di realizzazione. La Svizzera ha accettato in via di principio altri sette progetti per un valore di 18 milioni di franchi, ma per la loro definitiva approvazione mancano ancora i risultati delle verifiche degli esperti. È da notare che, onde evitare distorsioni sul mercato, gli ac-

quirenti finali pagano almeno una parte del controvalore dell'esportazione in divisa nazionale versandolo presso un fondo per disoccupati.

È stata avviata recentemente la collaborazione con l'Ungheria e la Cecoslovacchia nel settore della protezione dell'ambiente. In Ungheria si pone l'accento sull'eliminazione di rifiuti altamente tossici, in Cecoslovacchia viene ad aggiungersi un progetto forestale. Anche in questo caso i fondi corrispondenti sono versati a titolo di dono.

L'Ufficio svizzero di espansione commerciale (USEC, cfr. n. 11.3) è stato incaricato di condurre un programma di aiuto alle esportazioni dei Paesi dell'Europa centro-orientale verso la Svizzera. È stato affidato all'ufficio dell'UNIDO di Zurigo (cfr. n. 7.25) il mandato di creare un centro di informazione per le questioni relative agli investimenti nei Paesi dell'Europa centro-orientale, allo scopo di riunire partner desiderosi di investire. Per stabilire i contatti necessari, l'ufficio dell'UNIDO ha ora assunto un rappresentante dell'ufficio investimenti polacco e uno del corrispondente ufficio ungherese.

È in fase di elaborazione un accordo con la BERS per l'istituzione di un fondo di consulenza destinato a finanziare la preparazione di progetti.

Il 23 settembre vi abbiamo presentato il messaggio concernente il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale e le corrispondenti misure urgenti, FF 1991 IV 473); i fondi sollecitati per un valore di 800 milioni di franchi consentiranno di proseguire la collaborazione con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia e di estenderla anche agli altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.

5 Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE)

5.1 Cenni generali

Il 4 e 5 giugno, il Consiglio dell'OCSE si è riunito a livello ministeriale sotto la presidenza dei Paesi Bassi (cfr. allegato, n. 13.6). La riunione, come più in generale tutti i lavori dell'OCSE, è stata caratterizzata dalla progressiva globalizzazione dell'economia. Due le preoccupazioni principali: l'identificazione e la soluzione di problemi strutturali e la determinazione delle modalità di collaborazione con gli Stati non membri.

I diversi provvedimenti necessari per l'aggiustamento strutturale nei Paesi OCSE sono strettamente interconnessi. Bisogna considerare integrati tra di loro l'economia (commercio, agricoltura, sviluppo rurale, tecnologia, concorrenza e questioni finanziarie), il sociale (politica del mercato del lavoro e sviluppo delle risorse umane, politica sociale, movimenti migratori, sviluppo urbano), l'ambiente e la gestione del settore pubblico: ciò rende necessario un coordinamento delle attività a livello nazionale e internazionale.

Sono sempre più numerosi i Paesi non membri dell'OCSE che attuano fondamentali riforme economiche o che si troveranno, a causa del loro sviluppo economico, in condizione di svolgere un ruolo più attivo nell'economia mondiale. Negli ultimi anni, l'OCSE ha avviato un intenso dialogo proprio con questi

Paesi. La collaborazione con Paesi non membri di qualsiasi regione e livello di sviluppo può assumere una gamma di forme diverse, tra le quali conviene scegliere in modo pragmatico. In alcuni casi la collaborazione conduce prima o poi ad una adesione, nella misura in cui i Paesi interessati aderiscono a valori comuni, hanno caratteristiche analoghe a quelle dei Paesi dell'OCSE e sono in grado di osservare le regole e la disciplina dell'organizzazione. I 24 Paesi membri dell'OCSE hanno concluso accordi di partenariato con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia allo scopo di promuovere il processo di riforma in questi tre Paesi e di accelerarne l'inserimento nel sistema economico internazionale (cfr. n. 4.2).

Le linee generali della politica economica e commerciale definite alla riunione ministeriale dell'OCSE sono state confermate a Londra al vertice economico mondiale dei sette Paesi più industrializzati.

5.2 Principali rami di attività dell'OCSE

5.21 Politica economica

5.211 Orientamento generale della politica economica

Data la predominanza di una congiuntura sfavorevole, la politica monetaria dovrebbe continuare a mirare alla stabilità dei prezzi come obiettivo a medio termine. La prospettiva che i tassi di interessi reali rimangano elevati ha riportato al centro dell'interesse la necessità di una sana politica fiscale. Diversi i fattori che rafforzano efficacemente la spinta al risanamento dei bilanci pubblici: i costi elevati di una lotta all'inflazione affidata esclusivamente alla politica monetaria, un aumento rapido del fabbisogno di capitali a livello mondiale per il finanziamento dei più urgenti obiettivi di sviluppo, la ricostruzione della regione del Golfo, la riconversione e l'ammodernamento delle economie dell'Europa centro-orientale, la realizzazione di pressanti progetti di protezione dell'ambiente, i costi relativi al progressivo invecchiamento della popolazione e il fatto che una grossa quota del volume di credito disponibile sia assorbito dai deficit di bilancio dello Stato.

Il rafforzamento della cooperazione economica internazionale richiede un modo più efficace di affrontare i problemi strutturali del momento e l'elaborazione di strategie di politica economica più coerenti. Le misure nell'ambito della promozione dell'innovazione tecnologica, della politica di concorrenza e della protezione dell'ambiente dovrebbe contribuire ad un migliore adattamento e ad una maggiore competitività delle economie dei Paesi membri. Così facendo si rinsaldano i presupposti per una ulteriore liberalizzazione delle relazioni economiche internazionali. Per lottare contro l'aumento della disoccupazione si punta su provvedimenti di promozione della formazione di base e della formazione continua e in ultima analisi sulla flessibilità del mercato del lavoro.

5.212 Esame della situazione economica svizzera

In settembre, l'OCSE ha pubblicato il rapporto annuale sulla situazione economica della Svizzera: esso identifica il principale problema di politica economica

nella persistenza di un'inflazione elevata, che si è mantenuta, nell'anno in rassegna, su livelli ben superiori alla media dei Paesi CE. Gli esperti dell'organizzazione hanno individuato la ragione del ritardo degli effetti della politica monetaria, a loro avviso molto pronunciato, nel permanere di alcune rigidità di mercato quali la stretta relazione tra salari e indice dei prezzi al consumo o il rapporto definito per legge tra tasso ipotecario e andamento delle pigioni.

Per quanto riguarda il quadro generale e normativo, l'OCSE approva i progressi realizzati nella riduzione degli accordi cartellari soprattutto nel settore dei servizi. Considera un passo nella giusta direzione anche il nuovo orientamento della politica agricola che mira a garantire un reddito adeguato in agricoltura attraverso pagamenti diretti non connessi al livello di produzione. Gli autori osservano che ulteriori progressi nell'eliminazione di pratiche cartellari e la creazione di un moderno sistema fiscale rafforzerebbero la capacità di adattamento e l'efficienza dell'economia svizzera, consentendole di stare al passo con l'accelerazione dell'integrazione europea.

In un'inchiesta sulla questione della riforma del sistema sanitario, sono stati accolti in modo globalmente positivo gli sforzi tendenti a modificare l'assicurazione malattia. Sono valutati come un passo significativo verso un sistema di assicurazione malattia più giusto e efficiente i «Principi per una revisione delle assicurazioni malattia», da noi approvati nell'agosto 1989, e le proposte della Commissione Schoch. Per quanto concerne in particolare il sistema ospedaliero, gli esperti dell'organizzazione reputano indispensabile un coordinamento più stretto a livello confederale e intercantonale al fine di pervenire ad un migliore controllo dei costi e ad un impiego più efficiente delle risorse.

5.22 Politica commerciale

I lavori dell'organizzazione nell'ambito della politica commerciale sono stati dedicati alle questioni oggetto di trattativa nell'Uruguay-Round e si sono rivolti ai problemi commerciali degli anni '90. I ministri hanno rinnovato il loro rifiuto per tentativi tendenti al dirigismo, all'unilateralismo, al bilateralismo e al settorialismo. Si dovrà prestare in futuro maggiore attenzione alle nuove dimensioni della politica commerciale, cioè alle questioni poste dalla crescente globalizzazione dell'economia mondiale e alla sempre più stretta interconnessione tra politica commerciale e politiche della concorrenza, degli investimenti, della tecnologia, dell'innovazione e dell'ambiente. Diventano sempre più centrali per l'organizzazione le tensioni tra l'integrazione regionale e la liberalizzazione planetaria del sistema commerciale multilaterale. Al riguardo è necessario migliorare la comprensione di questi problemi, far convergere gli approcci commerciali alla loro soluzione e sperimentare nuove regole evitando al contempo conflitti con altri obiettivi politici.

5.23 Cooperazione allo sviluppo

In occasione della riunione ministeriale dell'OCSE sull'ambiente e lo sviluppo, cui la Svizzera era rappresentata dai capi del DFI e del DFAE, i Paesi occiden-

tali industrializzati hanno dichiarato la propria volontà di contribuire al successo della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo (UN-CED), che avrà luogo nel 1992 a Rio de Janeiro. È necessario al riguardo che gli Stati tengano in maggior conto i propri propositi in materia ambientale e che abbiano l'intenzione di assistere i Paesi in via di sviluppo impegnati verso uno sviluppo duraturo e rispettoso dell'ambiente. I Paesi in via di sviluppo, dal canto loro, debbono contribuire al controllo dei problemi globali dell'ambiente quali le modifiche del clima e la riduzione delle varietà delle specie.

Il *Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC)* ha terminato l'elaborazione di direttive per la cooperazione tecnica, la valutazione di programmi di sviluppo e il programma di aiuti per gli anni '90. Con tali disposizioni si dovrebbe riuscire a migliorare la cooperazione allo sviluppo e ad unificare le procedure di aiuto allo sviluppo dei Paesi donatori. Il DAC ha trattato di nuovo la questione della misura in cui si debbano coinvolgere strati più ampi della popolazione nel processo di sviluppo e come si possa meglio sostenere il settore privato nei Paesi in via di sviluppo. Esso ritiene che, al di là di una forma di governo democratico, siano necessarie in primo luogo profonde riforme dei sistemi economico e amministrativo. Reputa inoltre che sia importante legare la concessione di mezzi di aiuto allo sviluppo al principio di un buon governo («good governance») nei Paesi in via di sviluppo, che comporta tra l'altro spese militari più limitate e lotta alla corruzione.

Per quanto riguarda le trasformazioni in Europa centro-orientale, è stata espressa la preoccupazione che gli scarsi mezzi finanziari siano dirottati in direzione degli ex Paesi socialisti europei, sebbene i destinatari tradizionali continuino ad averne urgente bisogno. I ministri responsabili hanno invece affermato la loro volontà di opporsi a questa tendenza. Hanno però contestualmente sottolineato che gli stessi Paesi in via di sviluppo sono tenuti a mobilitare sempre più capitali propri attraverso riforme orientate al mercato e a creare i presupposti per un impiego efficiente del capitale straniero. In questo contesto sono importanti la promozione del settore privato e il miglioramento del quadro normativo per gli investimenti privati esteri.

I Paesi partecipanti all'*accordo di credito alle esportazioni* hanno varato un pacchetto di misure per ridurre le distorsioni commerciali causate dai finanziamenti delle esportazioni con aiuti pubblici e crediti di aiuto vincolati (cfr. n. 11.2).

5.24 Politica ambientale

Alla riunione ministeriale del Comitato OCSE sull'ambiente del 30 e 31 gennaio i ministri dell'ambiente hanno varato diverse decisioni che hanno per oggetto l'impiego di strumenti dell'economia di mercato nella politica dell'ambiente, la misura dei costi per l'utilizzazione delle risorse e gli indicatori della qualità dell'ambiente. Il Comitato ha inoltre deciso di condurre studi per Paese sulle condizioni dell'ambiente e sulle politiche ambientali.

5.25 Politica della scienza e della tecnologia

Il Consiglio dell'OCSE ha preso atto della conclusione del Programma Tecnologia e Economia (TEP); ha sottolineato la stretta relazione esistente tra scienza e tecnologia ed ha rilevato l'importanza del contributo fornito dalla tecnologia al benessere e alla crescita. È stato consigliato ai governi di creare un ambiente favorevole allo sviluppo e alla diffusione della tecnologia, adottando una politica economica orientata al mercato e approntando infrastrutture efficienti, e di coordinare gli sforzi al riguardo sul piano nazionale e internazionale. In questo contesto è degno di nota il rapporto sul significato economico della normalizzazione nell'ambito della tecnologia dell'informazione, pubblicato dal Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e della comunicazione (ICCP). Questo rapporto studia gli effetti economici della normalizzazione nei campi delle tecnologie informatiche e della comunicazione e giunge alla conclusione che la normalizzazione acquista sempre maggiore importanza a livello nazionale e internazionale per le imprese e per il progresso dello sviluppo tecnologico. Il rapporto illustra in modo convincente la responsabilità dei governi nel campo della normalizzazione.

5.3 Agenzia internazionale dell'energia (IEA)

Il Consiglio di direzione della Agenzia Internazionale dell'Energia si è riunito a livello ministeriale il 3 giugno a Parigi sotto la presidenza del capo del DFEP. Per la prima volta vi hanno preso parte anche la Finlandia e la Francia, nuovi membri dell'IEA: aderiscono così all'IEA 23 Paesi sui 24 membri dell'OCSE e tutti i Paesi CE.

Gli avvenimenti e le novità, prodottisi dall'ultima riunione del consiglio di direzione nel maggio 1989 e che influenzano l'attuale situazione energetica sono la crisi del Golfo, i mutamenti in Europa centro-orientale, la crescente importanza delle interrelazioni tra energia e ambiente, un consumo energetico in continua rapida crescita in molti Paesi non membri dell'IEA e la maggior importanza di questi ultimi sui mercati energetici. Durante la crisi del Golfo, i Paesi membri hanno dimostrato efficacemente la propria volontà di un'azione concertata per l'approvvigionamento di crisi. Poiché continua ad aumentare la dipendenza dei Paesi OCSE dalle importazioni di petrolio e in particolare dal Medio Oriente, i Paesi membri dell'IEA debbono adottare disposizioni complementari per ridurre la propria vulnerabilità nei confronti delle interruzioni degli approvvigionamenti petroliferi.

Per assicurare in futuro gli approvvigionamenti energetici, debbono essere sfruttate tutte le possibilità economicamente e ecologicamente ragionevoli di promozione della produzione di energia e trovare soluzione i problemi dei siti dove vengono localizzati i nuovi impianti energetici. Bisogna diversificare ancora di più le fonti di acquisto. È necessario intensificare gli sforzi per introdurre nuove tecnologie, risparmiare l'energia disponibile e sfruttarla razionalmente. Un contributo importante in questa direzione può essere fornito dallo sviluppo di mercati competitivi e dalla liberalizzazione del commercio.

Tenendo conto del fatto che, già al giorno d'oggi i Paesi al di fuori dell'ambito OCSE consumano metà dell'energia mondiale, i ministri intendono sviluppare i rapporti dell'IEA con questi Paesi e aiutarli nello sviluppo e nell'eventuale ristrutturazione dei loro sistemi energetici. Inoltre, per promuovere la comprensione reciproca e migliorare la trasparenza del mercato, debbono essere ulteriormente approfonditi le relazioni e i contatti con i Paesi produttori di petrolio.

Secondo i ministri, è necessario un intervento per risolvere i problemi ambientali di natura energetica per quanto riguarda sia le emissioni di gas che producono l'effetto serra sia le materie nocive convenzionali. Non si tratta solo di cercare soluzioni non eccessivamente costose, ma anche di elaborare concezioni per l'armonizzazione di strategie che tengano contemporaneamente conto della molteplicità dei problemi ambientali, della diversificazione dell'approvvigionamento energetico e della sua sicurezza, di una crescita economica duratura e di un libero commercio internazionale dei prodotti energetici.

6 Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)

6.1 In genere

Le attività del GATT si sono incentrate sulla ripresa dei negoziati dell'Uruguay-Round, dopo il fallimento della conferenza ministeriale di Bruxelles (3-7 dicembre 1990), che avrebbe dovuto sfociare nella conclusione dell'ottavo accordo sul commercio internazionale. Altri punti importanti sono stati i negoziati sull'adesione di nuovi membri (n. 6.48), la continuazione dell'esame della politica commerciale di singoli Stati parte (fra cui anche la Svizzera) e la ripresa delle attività del GATT nel settore commercio-ambiente. Il regime d'importazioni agricole della Svizzera si è trovato nuovamente sul banco di prova del GATT (n. 6.44).

6.2 Negoziati commerciali multilaterali (Uruguay-Round)

Dopo il fallimento della conferenza ministeriale di Bruxelles, i negoziati sono ripresi in marzo. Soprattutto nei settori dell'accesso al mercato, dell'agricoltura e dei servizi, i lavori sono progrediti ad un punto tale da rendere prevedibile una conclusione dei negoziati dell'Uruguay-Round. Un incontro trilaterale tra il presidente della Commissione della CE (Delors), il presidente del Consiglio della CE (Lubbers) e il presidente degli Stati Uniti (Bush) ha permesso un avvicinamento delle posizioni in merito alla controversia agricola che oppone gli USA alla CE e che ha bloccato i negoziati dall'estate 1990. Dopo una razionalizzazione delle strutture dei negoziati (sette gruppi di negoziati invece di quindici: accesso al mercato, tessili, agricoltura, regole fondamentali della politica commerciale multilaterale, proprietà intellettuale, servizi e istituzioni) i negoziati si sono decisamente intensificati a partire dal mese di ottobre. Il 29 novembre, il presidente del Comitato dei negoziati commerciali ha pertanto potuto constatare che in tutti i settori esistevano basi di negoziato, compresi quelli

in cui tali basi mancavano ancora (agricoltura, antidumping, provvedimenti concernenti gli investimenti relativi al commercio e clausole di salvaguardia per i Paesi in sviluppo in caso di difficoltà inerenti alla loro bilancia dei pagamenti). Un disegno di atto finale, al quale sono stati allegati i risultati provvisori dei negoziati, è stato presentato il 20 dicembre.

La descrizione che segue si riferisce allo stato dei negoziati al momento della redazione del presente rapporto. Vi sottoporremo i risultati finali dei negoziati in uno specifico messaggio nel corso del 1992.

6.3 I singoli settori dei negoziati

Le basi per i singoli negoziati sono state la dichiarazione ministeriale di Punta del Este sull'Uruguay-Round (cfr. allegato 2 al rapporto 86/2) e i risultati di Montreal (cfr. n. 63 del rapporto 88/1+2), Ginevra (cfr. n. 63 del rapporto 89/1+2) e Bruxelles (cfr. n. 62 del rapporto 90/1+2).

6.31 Accesso al mercato

I negoziati su dazi, misure non tariffarie, prodotti tropicali e materie prime sono stati raggruppati e sono proseguiti in un unico gruppo di negoziati dedicato all'accesso al mercato. Al fine di raggiungere una riduzione dei dazi di circa 30 per cento, conformemente agli obiettivi fissati a Montreal alla fine del 1988, gli interlocutori si sono adoperati per pervenire ad una riduzione generale dei dazi in base a 60 offerte tariffarie. Nel contempo, si è tentato, in settori particolari, di consolidare i dazi ad un tasso armonizzato ridotto, o addirittura di eliminarli del tutto nei principali Paesi esportatori. Questo approccio corrisponde ad una richiesta americana, sostenuta da Giappone e Canada, che dovrebbe permettere agli Stati Uniti di ampliare l'appoggio politico interno necessario all'accettazione del pacchetto globale dell'Uruguay-Round.

Sono stati inoltre aperti negoziati nel settore dell'acciaio, al fine di raggiungere non soltanto una riduzione dei dazi, ma soprattutto un rafforzamento delle regole di sovvenzionamento. Questo negoziato deve permettere l'abolizione degli accordi bilaterali di «restrizione volontaria» e la reintegrazione di questo sensibile settore nel GATT.

6.32 Tessili

Il 1° ottobre l'accordo sui tessili a fibre multiple (cfr. allegato, n. 14.1) è stato prorogato per altri 17 mesi. I negoziati nel settore dei tessili sono proseguiti indipendentemente da questo accordo.

6.33 Agricoltura

I negoziati si sono concentrati sui tre settori del sostegno interno, dell'accesso al mercato e delle sovvenzioni all'esportazione. Essi dovrebbero permettere di

firmare, conformemente alle direttive di negoziato decise nel 1989, le regole applicabili al commercio dei prodotti agricoli (vedi allegato 3 del rapporto 1989/1 + 2). Il 22 novembre è stato possibile presentare un primo documento base per i negoziati. Il seguito dei negoziati è stato caratterizzato da numerosi contatti informali tra la CE e gli USA, che sono i principali partecipanti. In seguito agli accordi stipulati tra CE e USA, le proposte attualmente più significative sono:

Nell'ambito del *sostegno interno* occorre definire in modo esaustivo le misure di sovvenzionamento, che non sono considerate lesive del commercio e che non sono pertanto soggette ad un obbligo di riduzione. Devono rientrare in questa categoria in particolare i pagamenti diretti, per permettere di compensare il costo delle funzioni non commerciali dell'agricoltura. Questo risultato corrisponde ad uno degli obiettivi della Svizzera in questi negoziati. Le misure che non rientrano in questa categoria dovrebbero invece essere ridotte.

Nell'ambito dell'*accesso al mercato* si prevede di trasformare in dazi tutte le misure non tariffali alla frontiera (tariffazione). In questo modo dovrebbero essere eliminati tutti gli ostacoli non tariffari nel settore agricolo. Tale trasformazione del sistema non creerà di per sé possibilità supplementari di accesso al mercato per i prodotti agricoli. È pertanto grazie ad impegni vertenti su una riduzione della salvaguardia alla frontiera che questo obiettivo deve essere raggiunto. Dovrebbero inoltre essere garantite le attuali possibilità d'accesso al mercato. Resta salvo il ricorso ad una clausola di salvaguardia specifica per l'agricoltura.

Per quanto concerne le *sovvenzioni all'esportazione*, occorre determinare quali prestazioni e misure di sussidio alle esportazioni dovranno essere ridotte, come pure le modalità di tale riduzione (impegno per le quantità esportate che beneficino di sovvenzioni pubbliche o riduzione delle prestazioni finanziarie). La base dei negoziati non contiene alcun dato numerico riguardo la riduzione del sostegno interno, della salvaguardia alla frontiera e delle sovvenzioni all'esportazione, né alcuna precisazione in merito agli anni di base e alla durata del periodo transitorio.

Il testo di base per i negoziati ha dato adito a opposizioni da parte di Canada, Messico, Giappone, Corea, Israele, Egitto, Nigeria, Tunisia e Svizzera, principalmente in virtù della tariffazione generale che esso prevede. Queste Parti contraenti tentano di ottenere eccezioni per alcuni prodotti sensibili (p. es. latte, carne, riso o mais), un più lungo periodo transitorio e una certa flessibilità nelle modalità di tariffazione. Il DFEP ha ribadito con fermezza la posizione della Svizzera in un comunicato stampa del 25 novembre.

6.34 Regole

Nell'ambito delle regole (clausole di salvaguardia, sovvenzioni, articoli del GATT, accordi del Tokyo-Round), 30 Parti contraenti, medie e piccole, hanno, su iniziativa della Svizzera, domandato agli Stati Uniti e alla CE di attribuire alla chiarificazione e al miglioramento delle regole la medesima importanza degli altri settori dei negoziati. Dal canto loro, i negoziati sulle regole

hanno permesso di elaborare nuove basi di negoziato per il codice antidumping e per la clausola di salvaguardia per i Paesi in sviluppo in caso di difficoltà inerenti alla loro bilancia dei pagamenti.

Per quanto concerne il codice antidumping del 1979, emergono per lo meno alcuni miglioramenti puntuali. I concetti saranno chiarificati e le procedure applicabili alle inchieste in caso di antidumping rafforzate. In questo modo, il ricorso abusivo a misure antidumping per fini protezionistici sarà frenato, per cui ne risulterà una maggiore sicurezza giuridica. Si dovranno inoltre introdurre disposizioni per impedire che le vigenti misure antidumping siano eluse. Infine, la base di negoziato prevede un metodo uniforme di calcolo dei margini di dumping.

Nell'ambito dei negoziati vertenti sull'interpretazione di alcuni articoli del GATT (vedi n. 6.36 del rapporto 90/1 + 2), l'articolo XVIII (misure di salvaguardia della bilancia dei pagamenti) ha presentato le maggiori difficoltà. La nuova base di negoziato autorizza tuttavia i Paesi in sviluppo a mantenere misure di protezione delle loro bilance dei pagamenti, fissando nel contempo le condizioni in cui esse saranno applicabili. Occorrerà adottare prioritariamente provvedimenti sui prezzi onde minimizzare i danni alla concorrenza; restrizioni quantitative devono essere autorizzate soltanto a titolo eccezionale. La nuova interpretazione dell'articolo XVIII comporta infine impegni destinati a favorire una migliore trasparenza e una riduzione delle misure normative di salvaguardia.

6.35 Aspetti commerciali della proprietà intellettuale

Nell'ambito della proprietà intellettuale (vedi n. 63.10 del rapporto 90/1 + 2), la soluzione dei problemi ancora in sospeso dipende dal risultato dei negoziati sull'agricoltura e sui tessili. Gli sconvolgimenti in corso nei Paesi d'Europa centrale ed orientale, come pure le riforme economiche iniziate in numerosi Paesi in sviluppo hanno aumentato l'interesse per una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale; vi sono dunque buone opportunità di giungere ad un accordo sulla proprietà intellettuale nell'ambito del sistema del commercio multilaterale.

6.36 Investimenti relativi al commercio

Conformemente alla nuova base di negoziato, le misure che ledono maggiormente la concorrenza, in particolare quelle contrarie agli articoli III (trattamento nazionale) e XI (divieto di restrizioni quantitative), devono essere proibite. Sono particolarmente interessate le disposizioni che favoriscono un sostegno locale della produzione. Altre misure (p. es. la percentuale minima delle esportazioni) non dovrebbero essere proibite a priori ma, se del caso, si dovrebbe esaminarne gli effetti sul commercio. Occorre infine garantire alle Parti contraenti il diritto di ricorrere alla procedura di composizione delle controversie del GATT.

6.37 Servizi (vedi n. 9)

6.4 Attività regolari del GATT

I lavori negli organi tradizionali del GATT, per quanto indipendenti dall'esito dell'Uruguay-Round, sono proseguiti in tutti i settori con immutata intensità. Le riforme di politica economica introdotte in numerosi Paesi in sviluppo e nell'Europa centrale ed orientale hanno avuto ripercussioni anche sul GATT. Alcuni importanti partner commerciali, come la Repubblica di Corea e il Brasile, hanno soppresso le loro misure di limitazione delle importazioni destinate a proteggere la bilancia dei pagamenti. Per Ungheria, Polonia e Romania è stato necessario un nuovo accordo concernente le loro condizioni d'adesione. La Cecoslovacchia ha domandato alle Parti contraenti di tollerare dazi più elevati per garantire il passaggio ad un'economia di mercato.

6.41 Questioni doganali

Dall'entrata in vigore del Sistema Armonizzato (SA) il 1° gennaio 1988, 77 delle complessive 103 Parti contraenti hanno adottato la nomenclatura doganale del SA. Oltre alle 18 Parti contraenti (CE = una Parte contraente) che avevano emendato entro il novembre 1990 i loro legami doganali col GATT, altre 14 Parti hanno armonizzato nel corso del 1991 le loro liste di concessioni con il SA.

Il 17 giugno, basandosi sull'articolo 11 della legge sulla tariffa doganale (RS 632.10), abbiamo deciso di adeguare entro il 1° gennaio 1992 la tariffa doganale svizzera alla nomenclatura riveduta del SA. I singoli adeguamenti concernono soltanto la nomenclatura doganale e non provocano alcun cambiamento dell'onere doganale. Essi rendono però necessario un adeguamento della lista delle concessioni doganali depositata al GATT dalla Svizzera (Lista LIX-Svizzera). Il 25 settembre è stata notificata al GATT la relativa lista di modificazioni; conformemente alla procedura del GATT, essa entrerà in vigore se entro 90 giorni dalla data della notifica non sarà sollevata nessuna obiezione da parte degli altri contraenti del GATT.

6.42 Appalti pubblici

I negoziati sulla revisione dell'accordo GATT sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.42) (cfr. n. 642 del rapporto 90/1+2) si sono intensificati verso la fine dell'anno e dovrebbero potersi concludere contemporaneamente all'Uruguay-Round. Il 4 ottobre 1990 la Svizzera aveva già presentato un'offerta di negoziati nella quale dichiarava di essere disposta ad estendere la liberalizzazione degli appalti pubblici, prevista nell'ambito dello SEE (cfr. n. 3.124), alle Parti contraenti di detto accordo. Inoltre, i 13 membri dell'accordo hanno iniziato negoziati d'adesione con la Corea.

6.43 Esame della politica commerciale delle Parti contraenti

Il Consiglio del GATT ha esaminato la politica commerciale delle seguenti Parti contraenti: Argentina, Cile, CE (compresi gli Stati membri), Finlandia, Ghana, Indonesia, Nigeria, Norvegia, Austria, Svizzera, Singapore, Thailandia, Ungheria e USA. Per gli Stati Uniti era già il secondo esame dopo l'introduzione di quest'attività nel 1989. Questi controlli forniscono una panoramica sugli scopi e strumenti generali della politica commerciale delle singole Parti contraenti. Permettono di analizzare gli effetti dell'applicazione di questi strumenti (dazi, limitazioni quantitative, licenze, dazi anti dumping e dazi destinati al conguaglio delle sovvenzioni, regolamentazioni sull'origine, ecc.) e di chiarire aspetti settoriali delle politiche commerciali (come la politica agricola, il regime d'importazione di tessuti, le misure «facoltative» di limitazione delle esportazioni).

Nell'esame della Svizzera, effettuato sulla base di un rapporto del segretario del GATT e di un rapporto nazionale redatto dalla Svizzera, è stato sottolineato in particolare la decrescente forza innovatrice dell'industria svizzera, la carenza di concorrenza quale conseguenza dell'esistenza di numerosi cartelli e organizzazioni analoghe, come pure l'orientamento protezionistico della politica agraria Svizzera. È stato pertanto espresso il timore che le competenze locali e cantonali nei settori degli appalti pubblici, delle sovvenzioni e delle norme siano troppo poco trasparenti e provochino un irrigidimento dei meccanismi commerciali. I partner commerciali extraeuropei hanno espresso la loro preoccupazione di vedere in futuro un progressivo ritiro della Svizzera dal mercato europeo. La Svizzera è riuscita a confutare alcuni di questi punti. Per quanto concerne la politica commerciale in se stessa, le conclusioni dell'esame sono complessivamente positive. Sono state tuttavia notate in particolare le sempre minori possibilità d'importare beni agricoli da parte del mercato svizzero. Il prossimo esame della politica commerciale svizzera avverrà nel 1995.

6.44 Esame delle restrizioni quantitative imposte dalla Svizzera sull'importazione di prodotti agricoli

Conformemente al protocollo d'adesione della Svizzera al GATT, le Parti contraenti sono tenute ogni tre anni a verificare se la Svizzera applichi in maniera conforme alle disposizioni del protocollo le restrizioni quantitative che è autorizzata a mantenere ai sensi della sua legislazione agricola (cfr. n. 644, 645 e 646 dei rapporti 88, 89 e 90).

La settima verifica concernente gli anni 1984-1986 ha potuto concludersi soltanto nel 1990. Nel mese di maggio il gruppo di lavoro incaricato della verifica per l'ottavo periodo (1987-1989) ha iniziato la sua attività. Sono emersi problemi soprattutto in merito al sistema d'accettazione (obblighi per gli importatori di accettare prodotti svizzeri in una certa proporzione rispetto a quelli importati) e al sistema delle tre fasi, che permette di fissare quantità variabili di importazioni a seconda della variazione stagionale della produzione indigena. La nuova verifica potrà essere ultimata soltanto nel 1992.

6.45 Codice dell'aviazione civile

Le divergenze tra gli Stati Uniti e la CE in merito alla ricerca e allo sviluppo nell'industria degli Airbus hanno posto al centro dei lavori della corrispondente commissione la questione relativa all'applicazione delle disposizioni di sovvenzionamento del codice dell'aviazione civile (RS 0.632.231.8). La CE ha presentato proposte per un nuovo accordo sulle pertinenti disposizioni, mentre gli Stati Uniti chiedono nel caso concreto una condanna della CE conformemente alla procedura di composizione delle controversie prevista dal codice delle sovvenzioni. Il caso Airbus, peraltro non ancora concluso, evidenzia ancora una volta la necessità di una chiarificazione delle regole del GATT. La soluzione di questo caso dovrebbe apportare un contributo essenziale per determinare fino a che punto uno Stato possa sostenere la produzione di beni d'alta tecnologia mediante contributi finanziari, senza compromettere eccessivamente il commercio.

6.46 Funzionamento della procedura di composizione delle controversie

Le procedure di composizione delle controversie, come figurano nell'accordo generale e nei codici del Tokyo-Round (in particolare quelli su appalti pubblici, sovvenzioni e antidumping) sono state attivamente applicate. A questo proposito destano preoccupazione due tendenze. Da un lato, facendo valere l'esito ancora incerto dell'Uruguay-Round, le raccomandazioni formulate dalle istanze di conciliazione non sono applicate a livello nazionale. D'altro lato, singole Parti contraenti cercano di includere casi già conclusi nelle regole di composizione delle controversie fissate nell'accordo generale. Ne risulta che soltanto una maggiore uniformità delle procedure di composizione, come prevista nell'Uruguay-Round, permetterà di arginare la diffusione di questa prassi.

Degna di menzione è la procedura di composizione delle vertenze aperta dal Messico contro gli USA, poiché evidenzia l'insufficienza delle disposizioni del GATT in materia di protezione ambientale. Queste ultime non permettono agli USA di limitare le importazioni di tonno facendo valere l'ignominia, sotto il profilo della protezione delle specie, dei metodi di pesca praticati dal Messico che minacciano anche l'esistenza dei delfini. Conformemente alle norme del GATT, ogni Stato ha il diritto di emanare sul proprio territorio norme per la protezione di specie animali e di risorse naturali. Non è però consentito imporre ad un altro Stato, mediante provvedimenti di politica commerciale (qui americani), determinate condizioni di produzione o metodi di pesca. Sarebbe pertanto auspicabile riuscire a disciplinare simili situazioni in seno al GATT mediante l'elaborazione di nuove norme.

6.47 Esportazione di prodotti proibiti nel Paese d'origine

Parallelamente all'Uruguay-Round sono in corso negoziati che dovrebbero portare ad una maggiore trasparenza in materia di proibizioni nazionali di beni

che minacciano l'esistenza dell'essere umano, degli animali, delle piante e dell'ambiente o che possono minacciare la sicurezza. L'esportazione di simili prodotti costituisce una minaccia soprattutto per i Paesi in sviluppo qualora i locali servizi non conoscano i moventi dei relativi divieti in vigore nei Paesi industrializzati. Con questo tipo d'attività il GATT intende completare gli sforzi di altre organizzazioni internazionali e fornire un contributo all'eliminazione dei rischi in questo delicato settore.

6.48 Procedure d'adesione al GATT

Con l'adesione di Macao, El Salvador e Guatemala, il GATT comprende ormai 103 Parti contraenti. Al momento della loro adesione, il Guatemala e El Salvador hanno riconosciuto anche alla Svizzera concessioni doganali.

Sono tuttora in corso i negoziati d'adesione con Algeria, Bulgaria, Repubblica popolare cinese, Honduras, Mongolia, Nepal, Panama e Paraguay. Per quanto concerne Polonia, Ungheria e Romania, le precedenti condizioni d'adesione dovranno essere adeguate al loro nuovo sistema economico.

6.49 Programmi di formazione

La Svizzera, che sostiene regolarmente la formazione di funzionari provenienti da Paesi in sviluppo, ha per la prima volta finanziato un corso speciale di due mesi per diplomatici commerciali dell'Europa centrale ed orientale. I programmi di formazione si prefiggono di familiarizzare i partecipanti con i principi degli accordi multilaterali che reggono il sistema commerciale mondiale.

6.410 Commercio e ambiente

La sempre maggiore consapevolezza dell'interdipendenza tra politica commerciale e politica dell'ambiente (cfr. n. 6.46) ha riattivato nel GATT un gruppo di lavoro, rimasto inoperante dal 1971. L'8 ottobre il Consiglio del GATT ha incaricato detto gruppo di lavoro di esaminare gli aspetti che nella politica ambientale sono rilevanti per il commercio, come pure i loro effetti. Questa nuova attività del GATT risale ad un'iniziativa svizzera all'AELS, difesa dal capo del DFEP alla conferenza ministeriale di Bruxelles nel dicembre 1990.

7 Collaborazione con i Paesi in via di sviluppo

7.1 Collaborazione multilaterale

7.11 CNUCES

L'avvicinarsi dell'ottava Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (febbraio 1992) ha pressoché escluso spunti innovativi. Il Consiglio della CNUCES si è occupato essenzialmente del tema riguardante il protezionismo e l'adeguamento delle strutture, come pure di questioni concernenti il fi-

nanziamiento dello sviluppo (indebitamento). Le risoluzioni adottate confermano il consenso raggiunto nel 1987 circa le linee fondamentali della collaborazione economica internazionale.

La CNUCES si trova attualmente in una crisi d'identità. Il suo influsso sull'impostazione delle relazioni tra i Paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati è scemato. La fine del bipolarismo, un ampio consenso nelle concezioni economiche fondamentali e il disinnescamento delle tensioni ideologiche rendono necessaria una ridefinizione dei compiti della CNUCES e la riforma dei suoi metodi di lavoro, affinché questa organizzazione possa ulteriormente svolgere un utile ruolo nel mutato quadro economico mondiale. Sarà questo il compito principale della CNUCES VIII, che si terrà nel mese di febbraio in Colombia.

7.12 ONUSI

L'organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) deve ulteriormente far fronte a notevoli problemi finanziari riconducibili alla mora nei pagamenti di alcuni Stati membri e ad una carente disciplina budgetaria. Da parte loro, questi problemi - analogamente a quanto avviene per la CNUCES - sono per lo più sintomi di una crisi interna, connessi con la messa in dubbio degli obiettivi di questa organizzazione in seguito al nuovo quadro economico mondiale. Nella conferenza generale tenutasi alla fine di novembre, la delegazione svizzera si è adoperata in particolare per concentrare i programmi e i metodi di lavoro dell'ONUSI sull'effettivo mandato di questa organizzazione, ossia la mediazione efficiente di «know-how» e di capitale per l'industrializzazione dei Paesi in via di sviluppo. I partecipanti hanno adottato una raccomandazione presentata dalla Svizzera che chiede una maggior razionalizzazione del sistema di lavoro della conferenza. Non è però stato possibile raggiungere una riforma dell'organizzazione a livello di direzione.

7.13 Fondo monetario internazionale e Banca mondiale

All'*assemblea annuale* delle Istituzioni di Bretton Woods (Fondo monetario internazionale e gruppo della Banca mondiale) tenutasi a Bangkok, si è situata in primo piano l'evoluzione nell'Unione Sovietica. Dopo gli eventi del mese di agosto, a questo Paese è stato riconosciuto un particolare statuto di associazione, che gli permette di far capo, a breve termine, ad aiuti tecnici delle due istituzioni. Considerato però che in Unione Sovietica le riforme sono ancora latenti, non si sono decise concrete misure di aiuto internazionale. Il tempo di eventuali appoggi finanziari sotto forma di aiuti alla bilancia dei pagamenti è stato ritenuto in generale prematuro. È pure rimasta in sospeso la questione del consolidamento dei debiti. Vi è tuttavia una forte disponibilità degli Stati industrializzati ad assistere l'Unione e le singole Repubbliche nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme attraverso aiuti tecnici, per i quali sono già state approntate ingenti somme sia a livello bilaterale sia a livello multilaterale.

Le discussioni in seno al *Comitato di sviluppo*, al quale la Svizzera partecipa con lo statuto di osservatore, sono state caratterizzate dalle ripercussioni eco-

nomiche della crisi del Golfo e dalle modificazioni nelle relazioni Est-Ovest. Molti Paesi in via di sviluppo temono che la mobilitazione delle risorse finanziarie internazionali per promuovere il loro sviluppo economico sia minacciata in seguito al maggior impegno dei Paesi donatori nell'Europa centrale e dell'Est. Le nazioni industrializzate ritengono poco probabile questo pericolo nella misura in cui gli stessi Paesi in via di sviluppo creino le necessarie condizioni per un efficace risanamento della propria economia. A questo proposito tutti i partecipanti hanno richiamato l'attenzione sull'importanza prioritaria che assume, per il miglioramento delle relazioni del commercio mondiale e soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, la conclusione positiva dell'Uruguay-Round del GATT. In merito alle priorità della politica di sviluppo internazionale si è formato un ampio consenso. La lotta contro la povertà e la necessità di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente non sono possibili senza una sana base macroeconomica. Per la prima volta sono state incluse nelle priorità della collaborazione allo sviluppo sia un'attività governativa che si impegni a favore di questi obiettivi sia la diminuzione delle spese per gli armamenti nei Paesi in via di sviluppo. Considerata l'ulteriore stabilizzazione della situazione finanziaria nei Paesi in via di sviluppo, la questione dell'indebitamento è per contro passata in secondo piano. È però indiscusso che sono inevitabili ulteriori condoni dei debiti per i Paesi in via di sviluppo più poveri, ragion per cui aumenta la pressione sui creditori pubblici rappresentati nel Club di Parigi di concedere ai Paesi più poveri condizioni migliori di quelle accordate finora.

Il nuovo *presidente del gruppo della Banca mondiale*, l'americano Lewis T. Preston, si è posto come obiettivo di migliorare l'efficienza amministrativa della Banca mondiale. Immediatamente dopo la sua entrata in funzione, il livello superiore del management è stato razionalizzato dal profilo gerarchico e le competenze per l'Europa riorganizzate.

In seguito all'accesso della Banca mondiale al mercato svizzero dei capitali e considerate le prestazioni della Svizzera all'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), per le imprese svizzere vi sono buone prospettive di ottenere *ordinazioni dalla Banca mondiale*. Infatti, nel corso dell'esercizio contabile conclusosi il 30 giugno, ditte svizzere hanno potuto fornire beni e servizi per un valore di 254 milioni di dollari nell'ambito di progetti finanziari con mezzi della Banca mondiale; da quando esiste la banca, ad imprese svizzere sono state affidate commesse per 4126 milioni di dollari. Lo statuto speciale di cui gode la Svizzera nel campo degli acquisti della Banca mondiale è stato tuttavia riconosciuto soltanto in modo informale, sicché questo potrebbe anche nuovamente esserle negato.

Nel quadro della partecipazione svizzera alle *ampliate facilità di adeguamento strutturale*, rappresentanti dell'Amministrazione federale delle finanze, della Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, nonché dell'Ufficio federale dell'economia esterna si sono consultati a due riprese con il Fondo monetario internazionale. In tale circostanza ha potuto essere approfondito il dialogo sugli effetti esercitati da programmi d'adeguamento sui Paesi maggiormente coinvolti nella collaborazione svizzera allo sviluppo (cfr. n. 13.7).

La Svizzera partecipa con oltre 30 milioni di DSP alla *linea di credito globale* per la protezione dell'ambiente amministrata dalla Banca mondiale. Questo importo è stato prelevato dal credito accordato nell'ambito del 700° della Confederazione, di cui 300 milioni verranno utilizzati per finanziare programmi di protezione ambientale e progetti di importanza globale nei Paesi in via di sviluppo, come pure per cofinanziare progetti pilota in campi ambientali di importanza globale (modificazioni climatiche, distruzione dello strato d'ozono, estinzione di varie specie, inquinamento marino).

Degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito dell'*IDA-9* (380 mio di fr. ripartiti su tre anni), 130 milioni di franchi sono stati impiegati come aiuto alla bilancia dei pagamenti e come sostegno finanziario nel quadro della collaborazione tecnica. Oltre la metà dell'importo torna a profitto del programma della Banca mondiale a favore dei Paesi subsahariani più poveri ed altamente indebitati.

7.14 Organizzazioni per le materie prime

Astrazione fatta per poche eccezioni (p. es. frumento, mais, riso), la maggior parte delle materie prime agricole (caffè, cacao, zucchero, cotone, legno tropicale) hanno subito ulteriori diminuzioni di prezzo; i prezzi hanno raggiunto talvolta valori minimi assoluti e la borsa ha registrato flessioni anche per la maggior parte dei minerali e dei metalli.

Per il rinnovo degli *Accordi internazionali sul cacao (1986), caffè (1983) e zucchero (1987)* sono stati avviati negoziati. Per quanto riguarda lo zucchero, le ambizioni si sono limitate ad un accordo amministrativo, mentre nei successivi accordi per il cacao e il caffè dovrebbero venir inserite anche disposizioni riguardanti interventi sul mercato. Le prospettive al riguardo sono piuttosto cattive, in particolare per il cacao dove depositi di compensazione colmi, notevoli ritardi nei pagamenti e il disinteresse di importanti partecipanti al mercato (Malesia, Indonesia, USA) rendono difficile un'intesa. Gli accordi sullo *zucchero e il caffè* sono stati prorogati fino al 1992, rispettivamente al 1993. Il 12 aprile è entrato provvisoriamente in vigore per la Svizzera l'*Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati* (RU 1991 1930).

L'*Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali* è stato prorogato fino al 1994. L'obiettivo di questo accordo è il mantenimento di una durevole base di produzione per il commercio con legname tropicale. Con quasi 5 milioni di franchi di contributi volontari (1988-90) la Svizzera è il secondo finanziatore dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali. Le attività finanziate con questi fondi forniscono importanti conoscenze per una pratica forestale rispettosa delle risorse e una preziosa base per il dialogo tra Paesi importatori ed esportatori, che è indispensabile per effettuare le necessarie modificazioni nella pratica forestale dei Paesi produttori.

L'unico Accordo sulle materie prime con disposizioni orientative del mercato è l'*Accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale*, il quale funziona in modo soddisfacente. Esso consente di contenere le fluttuazioni di prezzo entro un ventaglio prestabilito, ma adattabile automaticamente.

7.15 Finanziamento di sviluppi multilaterali

Come conseguenza dell'esame intermedio dell'impiego dei mezzi del quarto aumento di capitale, la *Banca africana di sviluppo* ha attuato miglioramenti istituzionali nel campo dell'elaborazione di progetti. Le trattative per la sesta ricostituzione del *Fondo africano di sviluppo* (FAD-VI) hanno offerto la possibilità di intervenire sul miglioramento dell'attività della banca nel campo operativo e amministrativo. L'assegnazione dei mezzi messi a disposizione dal Fondo a condizioni di favore si orienterà maggiormente sulle prestazioni politico-economiche e sulle riforme istituzionali dei Paesi beneficiari. I crediti da assegnare dovrebbero contribuire maggiormente a lenire la povertà e i progetti dovrebbero essere impostati ancor meglio sulla compatibilità ambientale. La Svizzera si è impegnata ad assumere una quota del 3,4 per cento del FAD-VI e a versare tra il 1992 e il 1994 un contributo di 151,4 milioni di franchi.

In seguito alle ripercussioni della guerra del Golfo, la *Banca asiatica di sviluppo* ha dovuto impegnarsi dapprima in programmi a breve scadenza nei Paesi maggiormente colpiti. In collaborazione con la Asian Finance and Investment Corporation, costituitasi sulla base di capitali privati, ha partecipato alla creazione di attività nel settore privato nei Paesi in via di sviluppo della regione. La sesta ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo (ADF-VI) si è protratta da un lato in seguito alla scemata importanza attribuita all'Asia nella ripartizione delle scarse risorse pubbliche e, dall'altro, alla riservatezza mostrata dagli Stati Uniti, attraverso condizioni di dilazionamento, nei confronti dell'accesso della Cina e dell'India a queste risorse a condizioni preferenziali. Il contributo della Svizzera all'ADF-VI sarà pari alla quota finora versata, che è dell'1,23 per cento.

La *Banca interamericana di sviluppo* (IDB) ha già notevolmente ampliato i suoi prestiti nell'ambito del settimo aumento di capitale (1990-1993). Non è però pressoché possibile che, nei prossimi anni, l'espansione creditizia della Banca possa continuare nella stessa misura senza un aumento di capitale.

La *Compagnia americana d'investimento* (IIC) ha ripreso interamente la sua attività a favore del settore privato. La sua esigua dotazione di capitale potrebbe però quanto prima intralciare un ulteriore sviluppo, sicché potrebbe rivelarsi necessario, parallelamente all'aumento di capitale presso la IDB, un aumento di capitale anche per la IIC.

La costituzione del *Fondo d'investimento multilaterale* (MIF) - parte dell'«Initiative for the Americans» proposta dal presidente degli Stati Uniti Bush - che dovrebbe essere amministrato operazionalmente dalla IDB, ha subito notevoli ritardi nonostante gli intensi sforzi delle autorità amministrative degli Stati Uniti, in seguito a importanti riserve espresse dagli Europei. La Svizzera nutre il timore che il nuovo Fondo potrebbe condurre a doppioni con organizzazioni già esistenti.

7.2 Finanziamento di provvedimenti economici e di politica commerciale nell'ambito della collaborazione allo sviluppo

7.21 Finanziamenti misti

Nel periodo in rassegna sono entrati in vigore accordi di finanziamento misto stipulati con sei Paesi: Cina (importo totale: 110 mio di fr.), Costa d'Avorio (34 mio di fr.), Egitto (60 mio di fr.), India (100 mio di fr.), Indonesia (112 mio di fr.) e Zimbabwe (50 mio di fr.). La quota della Confederazione in questi finanziamenti misti ammonta complessivamente a 200,5 milioni di franchi. I finanziamenti misti a favore della Costa d'Avorio e dell'Egitto hanno potuto essere conclusi soltanto grazie alla possibilità di riassicurazione date dalla garanzia contro i rischi dell'esportazione (GRE) (fino ad un importo globale di 100 mio di fr.), possibilità che è stata introdotta nell'ambito del quarto credito quadro. Questo strumento di garanzia consente alla Confederazione di indennizzare la GRE per le perdite che dovesse subire in questi Paesi che, a causa dei rischi troppo elevati (indebitamento), sono normalmente esclusi dalla GRE, ma per i quali la Confederazione intende concedere finanziamenti misti per motivi inerenti alla politica di sviluppo. L'accresciuto ricorso ai finanziamenti misti è riconducibile al miglioramento delle condizioni cui vengono concessi, come anche all'aumentato bisogno di finanziamento da parte di numerosi Paesi in via di sviluppo. Questi Paesi non sarebbero in grado, a causa della loro scarsa affidabilità, di procurarsi sui mercati internazionali dei capitali le divise supplementari di cui hanno bisogno.

Abbiamo deciso di convertire in dono la partecipazione della Confederazione a precedenti finanziamenti misti, originariamente concessi sotto forma di mutui infruttiferi a tredici Paesi e ad un'organizzazione regionale per lo sviluppo (Egitto, Honduras, India, Giordania, Camerun, Kenya, Colombia, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia, Zimbabwe e Banca per lo sviluppo dell'Africa occidentale). Con questa conversione, il cui importo si aggira sui 295 milioni di franchi, la Confederazione intende, da un lato, pervenire ad una parità di trattamento fra i vecchi e i nuovi finanziamenti misti, le cui condizioni sono state considerevolmente migliorate negli anni scorsi e, dall'altro, portare avanti quei provvedimenti che dovrebbero alleggerire gli oneri d'indebitamento di Paesi in via di sviluppo fortemente indebitati (v. n. 7.22). La conversione delle quote pubbliche, dapprima prevista soltanto per Paesi con i quali la Svizzera aveva concluso accordi di conversione di debiti, è stata estesa ai Paesi duramente colpiti dalla guerra del Golfo nonché ai Paesi inclusi nel programma speciale della Banca mondiale per l'assistenza all'Africa subsahariana (SPA).

Dal 1977, la Svizzera ha concluso 34 accordi di finanziamento misto a favore di venti Paesi e di una banca regionale di sviluppo per un importo di circa 1960 milioni di franchi, di cui 760 milioni a carico della Confederazione. Circa 1316 milioni di questa somma globale sono già stati impegnati in vari progetti.

Gli Stati partecipanti all'accordo dell'OCSE relativo ai crediti all'esportazione hanno emanato nel frattempo una serie di provvedimenti sulle norme intese a limitare l'utilizzazione di finanziamenti misti (v. n. 11.2).

7.22 Aiuti alla bilancia dei pagamenti

Aiuti alla bilancia dei pagamenti sono stati convenuti con la Bolivia, il Mozambico, il Nicaragua e il Rwanda per un importo complessivo di 40 milioni di franchi. La Bolivia ha ricevuto, a titolo di cofinanziamento con l'IDA, un contributo di 10 milioni di franchi per il suo programma di adattamento strutturale. Con un aiuto bilaterale (8 mio di fr.) alla bilancia dei pagamenti del Mozambico sono state finanziate esportazioni di pezzi di ricambio in settori prioritari. L'aiuto al Nicaragua si compone di un cofinanziamento (8 mio di fr.) con l'IDA nel quadro del programma di ricostituzione economica e di un sostegno bilaterale (4 mio di fr.) per il finanziamento di importazioni importanti. Al Rwanda è stato accordato - in forma di un cofinanziamento con l'IDA - un contributo di 10 milioni di franchi per il programma d'adeguamento strutturale di questo Paese. Con l'Uganda sono in corso trattative in merito alla concessione di un aiuto alla bilancia dei pagamenti.

7.23 Sdebitamento

Nell'ambito delle misure di sdebitamento sono stati tradotti in pratica diversi progetti a livello internazionale e nazionale.

Nel campo del *riacquisto di crediti commerciali al prezzo di mercato* sono state finanziate due campagne internazionali di sdebitamento a favore del Mozambico e della Nigeria ed è stato accordato un contributo alle facilitazioni di sdebitamento dell'IDA. Nel caso del Mozambico e della Nigeria si trattava di progetti sovvenzionati da singoli Paesi e dall'IDA, che prevedevano il riacquisto di crediti ad un prezzo pari al 18, rispettivamente 10 per cento del valore nominale. Il contributo della Svizzera ammontava complessivamente a 10,7 milioni di franchi. Grazie al sostegno internazionale, si è potuto praticamente saldare l'intero debito (126 mio di fr.) che la Nigeria aveva nei confronti delle banche commerciali. A causa della loro complessità, le campagne di sdebitamento in favore del Mozambico non si sono ancora concluse. La Svizzera ha inoltre fornito un contributo a fondo perso di 20 milioni di franchi alle facilitazioni di sdebitamento dell'IDA. Questo contributo è destinato al finanziamento di una serie di future campagne di sdebitamento nei Paesi in sviluppo più poveri e fortemente indebitati, nei quali - come nel caso della Nigeria e del Mozambico - la maggior parte dei debiti bancari dovrebbe, grazie anche all'aiuto di altri donatori, essere riacquistata a prezzi favorevoli o condonata.

Nel quadro del *finanziamento di arretrati accumulatisi nei confronti di istituti finanziari internazionali* sono state condotte due campagne internazionali di sdebitamento a favore del Nicaragua e del Perù. La Svizzera ha partecipato, con un importo complessivo di circa 25 milioni di franchi, al pagamento degli arretrati (2,6 miliardi di \$) accumulatisi nei riguardi della Banca mondiale e della Banca interamericana per lo sviluppo. Questi provvedimenti, sostenuti anche da altri Stati industrializzati, dovrebbero facilitare la ricostruzione economica di questi Paesi e consentire loro di riprendere interamente le relazioni economiche internazionali.

Nell'ambito delle *misure complementari alle facilitazioni svizzere di sdebitamento* sono stati concessi al Ghana nuovi fondi, per un importo di 15 milioni di franchi, in forma di aiuto alla bilancia dei pagamenti, utilizzati quale cofinanziamento di un programma dell'IDA per la riforma del settore finanziario. Con questo aiuto s'intende mettere in evidenza che la Svizzera è sostanzialmente disposta ad aiutare anche quei Paesi in sviluppo che, grazie ad un'accorta politica d'indebitamento e ad ingenti sforzi, non si trovano di fronte a problemi insolubili in questo campo e possono soddisfare il loro servizio dei debiti.

Parallelamente alle campagne internazionali, la Confederazione ha effettuato, in collaborazione con l'Ufficio di gestione della GRE e con l'Associazione svizzera dei banchieri, un'analisi dei debiti contratti in Svizzera dai Paesi in via di sviluppo. Con i diversi gruppi di creditori sono state intavolate trattative in merito al riacquisto, al prezzo di mercato, dei debiti di taluni di questi Paesi; tali trattative dovrebbero concludersi all'inizio del 1992.

La Confederazione ha stipulato con la Comunità di lavoro degli enti assistenziali svizzeri (Swissaid, Sacrificio quaresimale, Pane per i fratelli, Helvetas, Caritas ed HEKS) contratti di cooperazione per la formazione e, in contropartita, l'impiego di fondi locali. Per «fondi locali» s'intendono le prestazioni dei Paesi debitori intese a finanziare in valuta locale progetti di sviluppo, prestazioni che la Svizzera può porre come condizione nelle campagne di sdebitamento. Inoltre, la Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo e l'aiuto umanitario ha costituito un sottogruppo incaricato di consigliare l'amministrazione in materia di indebitamento.

7.24 Materie prime

A sei Paesi africani (Etiopia, Gambia, Repubblica centrafricana, Sudan, Tanzania e Togo), nonché ad Haiti sono stati accordati complessivamente 21,1 milioni di franchi per la compensazione delle perdite subite dai Paesi in sviluppo più poveri sugli introiti delle esportazioni di materie prime. Unitamente alle tre precedenti serie di pagamenti si sono così potute compensare tutte le principali perdite dei Paesi meno sviluppati intervenute fra il 1986 e il 1990. Detti importi vengono impiegati di regola per gli adattamenti strutturali del settore in questione.

7.25 Promozione del commercio

Nell'ambito della promozione multilaterale del commercio sono stati versati al Centro internazionale del commercio CNUCES/GATT 4,5 milioni di franchi per sostenere gli sforzi intesi ad incentivare le esportazioni dei Paesi in sviluppo e per consentire uno svolgimento razionale delle loro importazioni. Sono stati finanziati 13 progetti, di cui due in nuovi settori, e precisamente uno in quello della produzione di pezzi di ricambio per automobili e l'altro nel campo d'attività degli specialisti in informatica e degli ingegneri consulenti.

La Confederazione continua a finanziare il servizio preposto alla promozione delle importazioni a favore dei Paesi in sviluppo dell'OSEC, la cui sede è a Losanna. Questo servizio consiglia gli importatori svizzeri nonché le società d'esportazione dei Paesi in sviluppo in merito alle possibilità di concludere affari. Anche i Paesi in sviluppo possono trarre vantaggi dalla sua attività. Alcuni Paesi (Ecuador, India, Kenya e Filippine) hanno così potuto profittare dei suoi consigli nell'ambito di programmi specifici, quali partecipazione a fiere e messa a disposizione di consulenti. Nel 1991, un esperto indipendente ha proceduto ad un esame approfondito dei risultati ottenuti da questo ufficio e ha consigliato di mantenere il servizio e al tempo stesso di razionalizzare e meglio coordinare le sue attività.

7.26 Promozione degli investimenti privati a favore dell'industrializzazione

I mandati per i due principali progetti, che sosteniamo finanziariamente nel campo della promozione degli investimenti, sono stati prorogati di altri cinque anni. Il primo progetto concerne l'ufficio dell'ONUSI a Zurigo (ONUSI/IPS) per la promozione degli investimenti svizzeri nei Paesi in sviluppo. Dalla metà del 1990, questo ufficio esegue parimenti relative misure promozionali a favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale (finanziate con contributi prelevati sui crediti d'aiuto all'Europa dell'Est). Con il secondo progetto sosteniamo le attività del servizio per la promozione tecnologica («Technology for the people»), con sede a Ginevra, il cui compito consiste nel procurare ai Paesi asiatici tecnologia particolarmente adatta ai Paesi in sviluppo e prodotta da piccole e medie aziende svizzere.

8 Investimenti internazionali e questioni imprenditoriali

8.1 Comitato dell'OCSE per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali

Al termine di laboriosi negoziati il Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale è riuscito ad ultimare formalmente l'esame della dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali del 1976. Questa dichiarazione si riferisce da una parte ai principi (il codice di comportamento) per le imprese multinazionali e dall'altra a due raccomandazioni agli Stati membri, una sul trattamento nazionale delle imprese sotto controllo estero e l'altra sugli incentivi e gli ostacoli agli investimenti.

L'obiettivo prioritario di questo esame era di migliorare il contenuto dell'attuale *Raccomandazione sul trattamento nazionale*, convertendola al tempo stesso in uno strumento giuridicamente vincolante. Per il momento non è stato possibile raggiungere il secondo obiettivo. Si è riusciti però a precisare la raccomandazione in due punti. In primo luogo si fa divieto agli Stati di introdurre nuove eccezioni al trattamento nazionale («standstill»); in secondo luogo si chiede loro di eliminare progressivamente le eccezioni attualmente esistenti («rollback»). Sono state riformate inoltre, per migliorarne l'efficacia, le pre-

scrizioni relative alle procedure di notifica, consultazione e esame Paese per Paese. Soprattutto è previsto di controllare sistematicamente il rispetto delle disposizioni «rollback» attraverso un esame Paese per Paese.

Poiché il *codice di comportamento per le imprese multinazionali* ha dato buoni risultati pratici, non si imponevano modifiche fondamentali. La principale innovazione riguarda l'aggiunta di un capitolo con raccomandazioni sul comportamento ambientale delle multinazionali. La raccomandazione sugli incentivi e gli ostacoli agli investimenti non subisce modifiche.

Dopo un'approfondita discussione sulle direttive concordate nel 1984 per evitare e risolvere i problemi delle multinazionali che risultassero da esigenze giuridiche nazionali in contraddizione tra loro, è prevalsa l'opinione che non ci fosse bisogno di precisazioni o integrazioni. Considerata però la loro importanza sul piano della politica degli investimenti, sono state integrate nella dichiarazione menzionata in introduzione; esse si situano così sullo stesso piano del principio del trattamento nazionale e del codice di comportamento per le imprese multinazionali.

Tra le attività correnti del Comitato un avvenimento principale è stato il simposio indetto allo scopo di diffondere la conoscenza del codice di comportamento delle imprese multinazionali in ambienti economici e governativi. Durante i due giorni di lavoro i rappresentanti dei governi, delle imprese e dei sindacati hanno illustrato, ciascuno dal proprio punto di vista, il ruolo di queste raccomandazioni ed hanno tratto un bilancio globalmente positivo del loro rispetto nella pratica corrente. Invitando rappresentanti della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, del Messico e della Corea del Sud, l'OCSE ha sottolineato inoltre la propria disponibilità a coinvolgere di più questi Paesi anche nelle proprie attività relative alla politica degli investimenti.

Infine il Comitato ha esaminato l'idoneità degli strumenti e delle misure nella lotta contro i pagamenti non autorizzati (la prassi della corruzione) nelle transazioni commerciali internazionali. Si è parlato sia di regole con carattere di raccomandazione, per esempio di principi rivolti agli Stati, sia di accordi vincolanti sul piano giuridico come trattati bilaterali, decisioni del Consiglio dell'OCSE o una convenzione multilaterale. Anche se nel corso delle discussioni si sono ravvicinati i punti di vista degli esperti sulla fattibilità e sulla efficacia delle proposte di soluzione allo studio, permangono a livello politico profonde divergenze di opinione sulla prosecuzione dei lavori.

8.2 Commissione dell'ONU per le società transnazionali

8.21 Congresso annuale

I Paesi in via di sviluppo hanno espresso la propria preoccupazione per il minacciato riorientamento dei flussi di investimento in direzione dei Paesi dell'Europa centro-orientale, adducendo che questa tendenza torna ampiamente a scapito di regioni del Terzo Mondo comunque svantaggiate sul piano degli investimenti. Anche come reazione a questi timori, i Paesi in via di sviluppo si sono mostrati maggiormente disponibili a rendere il clima economico più fa-

vorevole agli investimenti attraverso modifiche del quadro normativo nazionale. Sebbene i trasferimenti di capitale verso l'Est non siano ancora molto importanti, si sta profilando un'aspra concorrenza tra i Paesi dell'Europa centro-orientale e i Paesi del Terzo Mondo per attirare gli investitori stranieri. A questa competizione per la localizzazione degli investimenti partecipano peraltro in modo deciso anche i Paesi industrializzati che vorrebbero potenziare la loro attuale supremazia sia come Paesi ospitanti sia come Paesi di origine degli investimenti. Si è per il resto rivelata fruttuosa per le discussioni della commissione la maggiore sollecitazione di esperti provenienti dal mondo economico e scientifico; in particolare, le loro prese di posizione orientate ai problemi concreti hanno permesso di riportare sul terreno della realtà economica le dispute a volte un po' teoriche.

Nel dibattito su ambiente e società transnazionali è stata rivolta maggiore attenzione allo sviluppo, al trasferimento e all'utilizzazione di tecnologie nocive per l'ambiente. Per garantire un approfondimento futuro di questo tipo di problemi che rifletta preoccupazioni pragmatiche, si è invitato il Centro dell'ONU per le società transnazionali ad una più stretta collaborazione con i rappresentanti delle società transnazionali e gli organi competenti a livello nazionale e internazionale. Non è ancora molto avanzata l'elaborazione del contributo che il Centro dell'ONU è stato incaricato di fornire in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) che si terrà in Brasile nel 1992. La Commissione è già riuscita ad indicare le prime grandi linee, ma dato lo stato di avanzamento dei lavori preparatori non è stato possibile trarre conclusioni concrete. Tenendo conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni in sospeso, la Commissione si riunirà in sessione speciale all'inizio del 1992.

Il Centro per le società transnazionali, che è l'organo esecutivo della Commissione, ha sviluppato ulteriormente e in modo soddisfacente la propria attività di consulenza. La Svizzera, che da molti anni insieme ad altri Paesi industrializzati contribuisce a finanziare il servizio di consulenza, approva in particolare i progetti che poggiano sul principio dell'aiuto all'autopromozione e della concessione di aiuti ai Paesi in via di sviluppo più poveri.

8.22 Codice di comportamento per società transnazionali

Diverse consultazioni formali e informali non hanno lasciato intravedere nessuna possibilità di trovare in un lasso di tempo prevedibile compromessi soddisfacenti per tutti sulle questioni ancora in sospeso. Per questa ragione il presidente della quarantacinquesima Assemblea generale dell'ONU, sotto il cui patrocinio sono state condotte queste consultazioni, ha proposto in occasione della quarantaseiesima Assemblea generale di sospendere le trattative fino a metà del 1992. Vi è così la possibilità di attendere prima l'esito di diverse Conferenze internazionali (l'Uruguay-Round del GATT, l'UNCTAD VIII, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo) e di riprendere le trattative per un codice di comportamento adeguato ai tempi solo quando si profileranno possibilità di successo.

8.3 Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA)

Dopo una lunga fase preparatoria costitutiva, l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) fondata nel 1988 ha assunto ora la propria attività a pieno ritmo. Alla luce delle prime esperienze compiute con una ventina e più di progetti assicurati, le strutture operative sono state inoltre meglio adeguate alla molteplicità dei bisogni. In questo modo si dovrebbe garantire un disbrigo razionale delle numerose pratiche che testimoniano dell'evidente interesse dell'economia privata per i servizi della MIGA. Nel frattempo hanno aderito alla MIGA circa 110 Stati firmatari.

8.4 Comitato dell'UNCTAD per i trasferimenti di tecnologia

Il Comitato, che si riunisce regolarmente ogni due anni, serve ai Paesi membri come ambito appropriato per la discussione di questioni attuali e di sviluppi imminenti relativi ai trasferimenti internazionali di tecnologia. Durante la sessione dell'anno in rassegna si è messo l'accento sulla fondata preoccupazione dei Paesi in via di sviluppo di essere tagliati fuori dal progresso tecnologico con grave pregiudizio per le loro prospettive economiche. Per contrastare questo pericoloso sviluppo, sono state studiate numerose misure sul piano nazionale e internazionale. È promettente per il futuro che un numero crescente di Paesi in via di sviluppo approvino approcci ispirati all'economia di mercato. I Paesi del Terzo Mondo hanno prevalentemente riconosciuto che condizioni stabili e prevedibili sono un presupposto per un regolare trasferimento di tecnologia e la progressiva costruzione di una loro base tecnologica. Al convegno si è manifestata inoltre un'ampia concordanza sulla necessità di rafforzare la cooperazione internazionale, non da ultimo proprio tra i Paesi in via di sviluppo, con lo scopo soprattutto di intensificare la collaborazione a livello imprenditoriale, che riveste un ruolo chiave. Le biotecnologie sono state un altro importante asse di discussione: si è in particolare approfondita la questione del possibile contributo dei moderni procedimenti biotecnologici al miglioramento della situazione alimentare nei Paesi del Terzo Mondo.

In margine alla sessione, il presidente dell'Assemblea generale dell'ONU ha condotto consultazioni sul nuovo orientamento delle trattative relative al codice internazionale di comportamento per il trasferimento di tecnologia. Senza ombra di dubbio, la concezione del progetto di codice elaborato negli anni settanta non risponde più alle condizioni fondamentalmente nuove del trasferimento di tecnologia. Per questo, nelle discussioni informali si è trattato in primo luogo di esaminare approcci maggiormente ispirati all'economia di mercato. In particolare debbono essere valutate coerentemente alla luce di criteri di concorrenza le pratiche commerciali restrittive relative ai trasferimenti di tecnologia. Anche se i Paesi in via di sviluppo si allineassero in larga misura sulle posizioni dei Paesi industrializzati, considerazioni di natura politica impedirebbero in ultima analisi un consenso generale. È altamente probabile che l'Assemblea generale dell'ONU decida di continuare le consultazioni.

8.5 Pratiche commerciali limitative della concorrenza

A causa della crescente internazionalizzazione dell'attività economica e della stretta interconnessione fra politica della concorrenza e altre politiche, diventa sempre più difficile la lotta delle autorità preposte alla tutela della concorrenza contro le pratiche commerciali limitative della concorrenza. Tenendo conto di queste tendenze, il Comitato OCSE della concorrenza ha riorientato le proprie attività. Da una parte, si intendono analizzare accuratamente i rapporti tra la politica della concorrenza e le altre politiche quali quelle del commercio, dell'ambiente, della ricerca e dell'industria; dall'altra, si vuole esaminare in che modo sia possibile raggiungere una migliore convergenza delle politiche della concorrenza tra i Paesi OCSE, presupposto di una più ampia collaborazione internazionale in questo campo. Si dovrebbero acquisire cognizioni di base al riguardo con uno studio sulle possibilità di migliorare in ambito OCSE l'armonizzazione del trattamento procedurale degli accordi internazionali di integrazione tra imprese.

Le discussioni del Comitato della concorrenza sulle leggi nazionali al riguardo hanno mostrato una netta propensione dei Paesi europei a passare dalla lotta all'abuso al principio del divieto e, conseguentemente, per giudicare i cartelli, ad una più coerente osservanza dei criteri di concorrenza al posto di considerazioni di politica economica. Si è notata inoltre una tendenza ad una maggiore indipendenza delle autorità sui cartelli rispetto alle istanze politiche e ad un aumento delle penalità nelle procedure attinenti al diritto dei cartelli, in particolare per quanto riguarda i cartelli classici.

Diversi Stati dell'Europa centro-orientale, ma anche Paesi che non aderiscono all'OCSE, traggono vantaggio dalle molteplici attività del Segretariato OCSE sulla concorrenza. La privatizzazione e l'attuazione di una politica efficace della concorrenza sono stati temi privilegiati di seminari e discussioni. I Paesi che non aderiscono all'OCSE dovrebbero essere anche in futuro strettamente associati alle attività relative alle politiche della concorrenza.

9 Servizi

Nell'ambito dei negoziati SEE e con il volgersi al termine dei negoziati sui servizi nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT, gli sforzi miranti a liberalizzare sul piano internazionale il commercio dei servizi hanno permesso di registrare nuovi progressi. Parimenti, è stata portata a termine anche la revisione dei codici di liberalizzazione OCSE.

Il trattato sullo SEE consente la creazione di un mercato integrato comprendente i diciannove Stati della CE e dell'AELS. In concreto, ciò significa libera prestazione di servizi al di là delle frontiere nonché diritto di domicilio delle imprese in tutti i Paesi dello SEE alle stesse condizioni delle corrispondenti imprese indigene. Per i dettagli, vedi n. 3.122.

Le trattative sul commercio dei servizi nell'ambito dell'Uruguay-Round del GATT, proseguite a ritmo intenso fin dalla conferenza dei ministri di Bruxelles della fine 1990, mirano all'elaborazione di un Accordo generale sul commercio

dei servizi (General Agreement on Trade in Services = GATS) imperniato sui seguenti tre pilastri:

- *obblighi di carattere generale*, fra cui gli obblighi concernenti la clausola della nazione più favorita (parità di trattamento dei fornitori esteri tra di loro), la trasparenza delle misure di regolazione, il riconoscimento degli standard e delle qualifiche, il traffico dei pagamenti nonché le condizioni per la concessione di deroghe e il riconoscimento di spazi economici integrati (zone di libero scambio/unioni doganali). Queste regole valgono per tutti i servizi dell'economia privata, indipendentemente dall'esistenza di impegni specifici in merito all'accesso al mercato;
- *allegati settoriali* che permettono di tener conto delle esigenze specifiche di determinati rami dei servizi come per esempio i servizi finanziari (fra cui la riserva della sorveglianza del mercato finanziario) e delle telecomunicazioni (tutela dell'accesso e dell'uso concernente i servizi di rete) ovvero di precisare i parametri relativi alla dimora temporanea delle persone fisiche per la prestazione di servizi;
- *obblighi specifici* concernenti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale, definiti in modo tale da ammettere restrizioni quantitative e deroghe nel trattamento nazionale soltanto nella misura in cui vengono menzionate riserve negli elenchi dei Paesi. Questo modo di procedere consente ai singoli Stati membri del GATS di procedere a un'apertura del mercato conforme alle possibilità individuali.

Gli obblighi specifici concernenti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale saranno negoziati a livello bilaterale nella fase finale dell'Uruguay-Round e quindi registrati negli elenchi individuali dei Paesi, cosicché le concessioni verranno consolidate, ossia accordate a tutte le Parti contraenti. Al momento attuale sono state presentate le offerte di concessioni per l'accesso al mercato nel settore dei servizi da parte di circa 50 Paesi, fra cui anche la Svizzera.

Con il GATS vengono fissate per la prima volta a livello mondiale le condizioni quadro per il commercio dei servizi in tutte le sue forme (prestazione di servizi al di là delle frontiere, stabilimento di ditte, traffico transfrontaliero di fornitori e consumatori di servizi). Grazie al metodo della liberalizzazione su misura in base agli elenchi nazionali di consolidamento viene posto il fondamento per una progressiva apertura del mercato nell'ambito di futuri negoziati.

La Commissione per i movimenti di capitale e le transazioni invisibili (CMIT), a cui compete l'applicazione e lo sviluppo dei codici di liberalizzazione dell'OCSE, ha potuto registrare, nell'ambito dei lavori in corso (fra cui l'esame dei Paesi), nuovi progressi di liberalizzazione in merito a numerosi Paesi membri, specialmente nel campo dei movimenti di capitale. In considerazione del forte aumento degli investimenti diretti al di là delle frontiere, è stato elaborato un rapporto sulle politiche di investimento e sugli ostacoli all'investimento negli Stati dell'OCSE; tali ostacoli dovranno essere in futuro esaminati con maggior attenzione.

Con la formulazione delle riserve dei Paesi agli obblighi considerevolmente allargati dei codici nel campo finanziario (l'intero movimento di capitali, norme più restrittive in relazione al diritto di domicilio, servizi bancari e finanziari al

di là delle frontiere) è stato possibile portare a compimento la revisione dei codici in campo finanziario. Nel settore audiovisivo, per contro, i lavori hanno subito un certo ritardo. Assieme alla Commissione sulle assicurazioni, il CMIT ha esaminato inoltre l'opportunità di rivedere i codici nel settore delle assicurazioni sulla base di standard minimi armonizzati.

Nel mese di ottobre, la Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, con la riserva di poter impedire la diffusione di programmi televisivi stranieri contenenti pubblicità per bevande alcoliche. Per quanto concerne l'introduzione di nuove norme di trasmissione nel campo televisivo (televisione ad alta risoluzione/«HDTV»), la Svizzera ha assunto una posizione di apertura nei confronti della Commissione CE, a condizione che la norma europea sia affidabile dal punto di vista tecnico ed economico e non possa essere interpretata come misura protezionistica. La Svizzera si è espressa contro l'obbligo della norma D2-MAC per le imprese televisive CE.

Nel campo dei trasporti terrestri, l'avvenimento di maggior rilievo è stata la conclusione dei negoziati sul transito con la CE (cfr. n. 3.31). Oltre a questo trattato, il nostro Collegio ha firmato l'Accordo europeo sulle linee di traffico internazionali importanti e i relativi impianti per i trasporti combinati (AGTC). Questo accordo è stato elaborato nell'ambito della Commissione economica europea delle Nazioni Unite di Ginevra (ECE/ONU) nell'intento di promuovere il traffico internazionale intermodale.

Per quel che riguarda il traffico aereo, è di particolare rilievo la dichiarazione politica comune in allegato all'accordo sul transito. Qualora il trattato sullo SEE non venisse perfezionato, la CE e la Svizzera si impegnano a creare un mercato comune del traffico aereo sulla base del patrimonio comunitario.

L'azione di demolizione decisa in comune nel 1989 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno e dalla CE (cfr. n. 9 del rapporto 90/1 + 2) ha portato a una considerevole riduzione della sovraccapacità, anche se l'obiettivo quantitativo non è stato del tutto raggiunto. L'azione può essere considerata un successo, visto che ha portato a un miglioramento dei redditi, segnatamente nel settore delle navi cisterna. Per mezzo della limitazione dell'accesso al mercato per i nuovi battelli, integrata nell'azione di demolizione, si vuole impedire che il successo delle misure venga immediatamente messo a repentaglio da un'ondata di nuove costruzioni.

La collaborazione europea nel campo del turismo è stata caratterizzata dallo sviluppo economico nei Paesi dell'Europa Centrale e dell'Est. Ci si è concentrati sulla formazione e l'aggiornamento di quadri, sulla creazione di enti turistici e sulla consulenza nella stesura di progetti di legge nel campo del turismo.

10 Relazioni bilaterali

10.1 Europa occidentale

Lo scambio bilaterale di opinioni con i governi dei Paesi della CE e dell'AELS non ha certo perso d'importanza in seguito alle trattative per lo SEE. Esso

serve a favorire la comprensione per le posizioni reciproche e a migliorare lo stato delle informazioni in merito all'atteggiamento dei vari attori nei negoziati multilaterali. A livello del capo del DFEP e del segretario di Stato per l'economia esterna sono stati curati i contatti bilaterali specialmente con gli interlocutori degli Stati dell'AELS, con i rappresentanti dei Paesi in procinto di assumere la presidenza semestrale della CE (Paesi Bassi, Portogallo) nonché con membri di governo dei nostri principali partner commerciali nella CE (Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna).

Fra gli eventi economici nei singoli Paesi dell'Europa occidentale sono spiccati nuovamente gli sviluppi nella Repubblica federale di Germania. Se nell'anno precedente tali eventi erano ancora caratterizzati dalla riunificazione dei due Stati tedeschi, avvenuta il 3 ottobre 1990, nell'anno in rassegna si è manifestata per intero la portata delle conseguenze economiche risultanti dal processo di trasformazione da un'economia già organizzata come economia pianificata in un'economia sociale di mercato. Nelle relazioni bilaterali con la Germania la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale ha potuto profittare di cifre di esportazione più elevate, con conseguente riduzione del tradizionale saldo negativo della loro bilancia commerciale. Nel settore degli investimenti è stato osservato un considerevole numero di ditte estere, in particolare anche svizzere, che hanno effettuato investimenti nei nuovi «Länder» federali.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi soltanto pochi accordi economici con Paesi dell'Europa occidentale. Siccome sono di minor importanza, verranno inclusi nell'elenco dei cosiddetti accordi di importanza irrilevante, da approvare unitamente al rapporto di gestione. Fra questi va menzionata la firma del protocollo aggiuntivo al trattato d'amicizia, di commercio e di domicilio con la Danimarca (RU 1991 2224). In tal modo, in rispondenza a una istanza CE, le relazioni contrattuali bilaterali sono state adeguate alle attuali norme del GATT e dell'Accordo di libero scambio con la CE ed è stata istituzionalizzata una commissione bilaterale per la discussione delle questioni economiche di reciproco interesse.

Nell'ambito dei colloqui bilaterali con i rappresentanti governativi degli Stati della CE è stato menzionato anche il problema del tempo di protezione brevettuale di medicinali, sottoposto a continua erosione in seguito all'onerosa procedura di sviluppo e di ammissione. Riveste pertanto grande importanza la proposta della commissione CE per un certificato di protezione integrativo in favore dei medicinali.

10.2 Europa Centrale e dell'Est

La crisi economica si è aggravata in tutti gli Stati dell'Europa Centrale e dell'Est, seppur in misura variabile. La contrazione della produzione industriale si è accelerata e il numero dei disoccupati è aumentato drasticamente. Oltre agli effetti restrittivi dei programmi di stabilizzazione, si annoverano quali cause della crisi la liberalizzazione dei prezzi nonché, soprattutto, il crollo dello scambio di merci all'interno dell'ex Consiglio di reciproca assistenza economica (COMECON). Soltanto la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Ungheria hanno po-

tuto aumentare le loro esportazioni verso gli Stati industrializzati dell'Europa occidentale; tuttavia, questo incremento non è stato sufficiente per pareggiare le perdite conseguenti alla contrazione del traffico commerciale interno al COMECON. Il debito lordo di tutti questi Paesi, URSS compresa, è ancora aumentato e si aggira attorno ai 170 miliardi di dollari.

L'integrazione nella rete di relazioni europea e dell'economia mondiale, alla quale mirano gli ex Stati socialisti, consente lo sviluppo di nuove forme di contatti reciproci a tutti i livelli. Opportunità in questo senso si sono avute specialmente in margine a negoziati AELS e giornate OCSE. Inoltre, sono stati allacciati altri contatti in occasione di manifestazioni organizzate da privati.

La visita del ministro ungherese per le relazioni economiche con l'estero, Béla Kadar, il 5 marzo, ha dato il via a numerosi incontri con il capo del DFEP. Durante lo scambio di opinioni sono state sondate le prospettive e le difficoltà della riforma economica ungherese. Il 30 aprile, in occasione di una visita di lavoro ufficiale del presidente ungherese Arpad Göncz, i colloqui con una delegazione del Consiglio federale si sono concentrati sui problemi in relazione alla creazione di uno spazio di libero scambio tra l'AELS e l'Ungheria.

Il Forum dell'economia mondiale di Davos ha offerto al capo del DFEP l'opportunità di colloqui con diversi esponenti governativi, in particolare con i presidenti del consiglio dei ministri Jan Bielecki (Polonia), Dimitar Popov (Bulgaria), Petre Roman (Romania) e il presidente dell'Ucraina, Leonid Kravtshuk. Oltre a questioni di natura interstatale, sono state discusse soprattutto questioni relative alle trasformazioni delle rispettive economie nazionali. Tutti gli interlocutori hanno posto l'accento sulla irreversibilità del processo di trasformazione politico ed economico in atto.

In occasione del Forum di Crans-Montana nel mese di giugno, il capo del DFEP ha ricevuto il primo viceprimoministro e ministro dell'economia dell'Unione Sovietica, Vladimir Cerbacov, il quale, in considerazione delle forze disgreganti in Unione Sovietica, ha sostenuto l'urgenza di una rapida integrazione dell'economia sovietica nella rete di relazioni dell'economia mondiale.

Dal 7 all'11 ottobre, una missione economica diretta dal capo del DFEP ha compiuto un viaggio in *Cecoslovacchia* e in *Ungheria*. Oltre ai rappresentanti della Confederazione, facevano parte della delegazione rappresentanti di punta dell'industria e delle banche svizzere, che hanno così avuto occasione di discutere al massimo livello le possibilità e i problemi della collaborazione e degli investimenti. Questa forma di contatti è stata attuata per la prima volta e con successo negli ex Stati socialisti. A Praga, il capo del DFEP è stato ricevuto dal presidente Vaclav Havel, dal primo ministro Marian Calfa, dal ministro delle finanze Vaclav Klaus, dal ministro dell'economia Vladimir Dlouhy e dal ministro della pianificazione strategica Pavel Hoffmann. Nell'ambito di questi colloqui, la controparte ha espresso la ferma intenzione di puntare coerentemente verso gli obiettivi della riforma e di realizzare il più presto possibile la convenzione economica. A Budapest, il capo del DFEP ha condotto, tra l'altro, colloqui con il presidente ungherese Arpad Göncz, nonché con il primo ministro Josef Antall e i ministri Béla Kadar (rapporti economici internazionali), Elmer Gergatz (agricoltura), Mihaly Kupa (finanze) e Peter-Akos Bod (com-

mercio e industria). Oltre agli sviluppi nella politica interna ed economica, sono stati trattati i passi da compiere per la stabilizzazione dell'economia, per la lotta contro il rincaro e per il promovimento della privatizzazione.

Nell'ambito del Club di Parigi hanno avuto luogo trattative per la conversione dei debiti con la *Bulgaria* e la *Polonia*. I debiti della Bulgaria nei confronti della Svizzera ammontano a 75 milioni di franchi, quelli della Polonia a 676 milioni di franchi. Accordi bilaterali di conversione dei debiti saranno prossimamente oggetto di negoziati.

In seguito al riconoscimento diplomatico dei tre Stati baltici *Estonia*, *Lettonia* e *Lituania*, una delegazione dell'Ufficio federale dell'economia esterna si è recata dal 30 settembre al 5 ottobre nelle tre capitali. In tutt'e tre gli Stati sono stati raggiunti e parafati accordi sulla protezione degli investimenti.

Il 28 ottobre è stato firmato un accordo bilaterale sulla protezione degli investimenti tra la Svizzera e la *Repubblica di Bulgaria* da parte del capo del DFEP e del ministro delle finanze bulgaro Ivan Kostov. Così, negli Stati dell'Europa Centrale e dell'Est, la Svizzera dispone ora di accordi sulla protezione degli investimenti con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Unione Sovietica. Le trattative in proposito con la Romania sono ancora in corso. Inoltre, sono da menzionare gli accordi sulla doppia imposizione della Svizzera con l'Unione Sovietica e l'Ungheria. Un accordo del genere è stato firmato il 2 settembre con la *Polonia* e il 28 ottobre con la *Bulgaria*. Le trattative con la Cecoslovacchia sono ancora in corso.

I governi svizzero e dell'URSS avevano l'intenzione di regolare i considerevoli debiti di compratori sovietici nei confronti degli esportatori svizzeri mediante un accordo di rimborso di negoziazioni in contanti di dubbia esazione o giunte a scadenza con la copertura GRE per beni capitali. La Banca sovietica per l'economia esterna (Vneshekonombank) si sarebbe impegnata a pagare tutti i debiti menzionati nell'accordo (compresi gli interessi di mora maturati) entro un termine da uno a otto anni e mezzo. In merito al debito residuo dell'ex Unione Sovietica, a fine dicembre sono state però intraprese trattative più generali in seno al Club di Parigi, sicché la conclusione del suddetto accordo bilaterale è stata per il momento rinviata.

10.3 Europa del Sud-Est

La situazione economica in *Jugoslavia* è drasticamente peggiorata. La cruenta guerra civile ha privato il Paese anche di una politica economica unitaria. Le conseguenze si riflettono in tutti i dati di riferimento dell'economia jugoslava. Le prospettive per il futuro appaiono fosche, anche in caso di una rapida risoluzione pacifica del conflitto, per il fatto che risultano colpite in modo particolare le repubbliche federate economicamente più forti. In seguito ai disordini bellici, la collaborazione economica bilaterale tra la Svizzera e la Jugoslavia è stata congelata. Il nostro Collegio ha preso i primi provvedimenti per sostenere le misure decise dalla CE in novembre nei confronti della Jugoslavia e per impedire eventuali transazioni che eludano le dette misure tramite la Svizzera. Siamo per altro disposti a prendere provvedimenti d'aiuto in favore di quelle

repubbliche jugoslave che si impegnano a porre termine pacificamente alla guerra civile.

Lo sviluppo economico in *Turchia* è stato caratterizzato in modo determinante dalle conseguenze della guerra del Golfo. Il venir meno dell'importante mercato iracheno, l'aumento del prezzo del greggio e il calo delle entrate turistiche hanno colpito direttamente l'economia turca. Nel primo semestre è stata registrata una diminuzione del prodotto nazionale lordo rispetto al risultato dell'anno precedente. La situazione si è di nuovo stabilizzata negli ultimi mesi. Tuttavia, l'inflazione è sempre in aumento e supera il 70 per cento rispetto all'anno scorso. La guerra del Golfo ha lasciato il segno anche sullo sviluppo finora positivo delle relazioni commerciali tra la Svizzera e la Turchia. Mentre per le importazioni dalla Turchia si registra un lieve calo, a livello di esportazioni il regresso supera il 10 per cento.

In *Albania* il nuovo governo di coalizione lotta contro una situazione economica disperata, segnata da scioperi e da considerevoli difficoltà di approvvigionamento nei settori dell'alimentazione e dei medicinali. Gli appelli urgenti di soccorso rivolti dal governo albanese alla comunità degli Stati e alle organizzazioni internazionali hanno incontrato un'eco positiva, talché sono stati offerti considerevoli soccorsi immediati. Tuttavia, l'Albania, in considerazione del suo basso livello di sviluppo, avrà bisogno di parecchi anni ancora per potersi dotare delle strutture di un'economia di mercato. Le prime misure di privatizzazione e di liberalizzazione sono già state varate. Nel mese di giugno, l'Albania è stata ammessa, quale 35° membro, alla CSCE. In agosto, i rappresentanti dell'Ufficio federale dell'economia estera hanno potuto parafare a Tirana un accordo sulla protezione degli investimenti e hanno partecipato, in settembre, a una missione esplorativa del Dipartimento federale degli affari esteri. Nell'ambito delle misure immediate di soccorso, la Svizzera ha inviato in Albania alimenti e medicinali. Infine, l'Albania è stata accolta nell'elenco dei Paesi privilegiati dallo schema delle preferenze doganali della Svizzera.

10.4 America del Nord

Il commercio estero svizzero con l'America del Nord si è in larga misura ripreso dalla battuta d'arresto registrata l'anno scorso. A dire il vero, il totale delle esportazioni della Svizzera verso quest'area economica risultava appena dello 0,8 per cento superiore al livello dell'anno precedente. Tuttavia, se si fa astrazione del commercio con pietre preziose e ornamentali, oggetti d'arte e antichità, che falsa l'immagine, le esportazioni hanno di nuovo superato del 4 per cento il risultato dello stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda le importazioni dall'area dell'America del Nord, si registra perfino un aumento del 26,6 per cento, incremento che va però attribuito esclusivamente al forte aumento delle importazioni di aeroplani dagli USA.

Gli Stati Uniti hanno rinunciato in larga misura all'applicazione di provvedimenti commerciali unilaterali per far prevalere i propri interessi nel caso di conflitti commerciali bilaterali, dimostrando così la disponibilità a non ostacolare i negoziati in corso dell'Uruguay-Round. Tuttavia, non può essere ignorato il

fatto che recentemente si stiano riaffermando tendenze opposte in seno al Congresso USA, tant'è vero che sono stati presentati diversi progetti di legge propugnanti il «disciplinamento» dell'estero nell'ambito della politica commerciale.

Attualmente, non sussistono problemi seri in relazione ai rapporti commerciali svizzero-americani. In effetti, la Svizzera occupa un posto piuttosto insignificante nel rapporto annuo dell'amministrazione USA sui limiti commerciali esteri («National Trade Estimate Report»). Nel più recente rapporto annuo è stato lasciato cadere anche il vecchio rimprovero americano per cui le aziende elettriche cantonali e comunali non rispetterebbero le specifiche prescrizioni GATT nell'ambito dei bandi di concorso per l'acquisto di materiale ad altissima tensione («heavy electrical equipment»). Le altre rimostranze già formulate in precedenza riguardano i contingenti per l'importazione di film, le imposizioni sull'importazione di cioccolata e prodotti contenenti cioccolata e l'applicazione dei contingenti d'importazione per il cosiddetto «US-Style Beef». Anche il pregiudizio delle esportazioni svizzere negli USA può attualmente essere definito relativamente di poco conto. A questo proposito, possono essere menzionate le pratiche di acquisto restrittive del ministero della difesa per le macchine utensili, i cuscinetti a sfera e i cuscinetti a rotolamento, nonché delle aziende elettriche degli Stati federali per il materiale ad altissima tensione. Il 21 maggio sono entrate in vigore le nuove norme che consentono l'inclusione della Svizzera nella procedura di licenza generale per l'esportazione di beni di alta tecnologia di importanza strategica. In tal modo è stata concretata l'intesa raggiunta alla fine del 1990 sull'accesso non discriminatorio dell'industria svizzera all'alta tecnologia americana.

Secondo un recente studio del ministero del commercio USA, gli investimenti esteri negli Stati Uniti negli anni Ottanta hanno dato un contributo positivo all'economia nazionale americana. Per contro, all'interno del Congresso importanti forze sono dell'avviso che gli USA siano minacciati da un inforestierimento dei rami economici tecnologicamente d'avanguardia e che pertanto le misure legali per la limitazione degli investimenti stranieri diretti debbano essere inasprite. L'elenco delle iniziative a questo proposito è lungo e comprende, oltre a nuovi controlli e vincoli concernenti obblighi d'informazione e questioni fiscali, soprattutto nuove condizioni per il rilevamento e la fusione di ditte e «joint venture» a cui partecipano imprese straniere. Mentre il presidente degli Stati Uniti, sulla scorta delle norme vigenti («Exon Florio»), può bloccare il rilevamento di ditte americane da parte di stranieri ove fosse messa a repentaglio la sicurezza nazionale (cosa che finora ha fatto in un solo caso), a livello di Congresso sono in corso iniziative per estendere i criteri di limitazione, includendovi per esempio «la sicurezza economica» e la «tutela della propria base tecnologica». I rappresentanti svizzeri hanno ripetutamente espresso la loro preoccupazione per la crescente politicizzazione delle discussioni sugli investimenti stranieri diretti negli USA e seguono con attenzione gli sviluppi in questo campo, poiché la Svizzera presenta tradizionalmente, oltre a stretti rapporti commerciali, un intenso intreccio di investimenti con gli USA.

La Svizzera segue con particolare attenzione le discussioni sulla riforma bancaria in corso negli USA, visto che essa concerne anche gli affari delle banche

straniere attive negli USA. In seguito a diversi interventi degli istituti bancari direttamente coinvolti e di diverse ambasciate (fra cui quella svizzera) presso le autorità competenti e grazie all'appoggio del «Federal Reserve Board», il trattamento discriminatorio delle banche straniere previsto dal progetto di legge originario è stato corretto. Il testo varato nel frattempo dal Congresso non contiene più però diverse riforme fondamentali inizialmente prospettate per il sistema bancario americano. Non è da escludere che in seguito ai più recenti scandali bancari (BCCI) il Congresso assuma di nuovo una posizione più rigida nei confronti delle banche straniere che operano negli USA e che quindi aumenti il pericolo di restrizioni discriminatorie.

In maggio hanno avuto luogo a Washington consultazioni sullo sviluppo futuro dei rapporti reciproci nel settore del traffico aereo. La Svizzera ha proposto agli USA una revisione dell'accordo sul traffico aereo attualmente in vigore, nel senso di una massima liberalizzazione («open sky regime»). Benché le reazioni degli USA in merito siano state molto prudenti, i colloqui circa un ampliamento delle possibilità del diritto dei trasporti proseguono.

Per contro, i negoziati per la revisione dell'accordo sull'imposta sul reddito, del 1951, sono stati bloccati a causa di divergenze sostanziali, fra l'altro per quanto concerne l'assistenza amministrativa. Nel frattempo, tuttavia, la delegazione americana ha segnalato la disponibilità alla ripresa dei negoziati interrotti dagli USA nell'autunno 1990.

Il 26 giugno, dopo un nuovo riesame, ci siamo espressi per l'acquisto dell'aereo da combattimento americano F/A-18, confermando così la decisione già presa nell'autunno del 1988. Il programma di compensazione collegato al piano d'acquisto offrirà all'industria svizzera possibilità commerciali.

10.5 America Latina e Caraibi

Il nuovo orientamento a partire dal 1990 della maggior parte delle economie dell'America Latina si manifesta in una più pronunciata apertura di diversi Paesi alla concorrenza internazionale. La riduzione dei dazi d'importazione, le misure di liberalizzazione per gli investimenti esteri e un corso restrittivo nel campo della politica monetaria e della politica finanziaria dovrebbero consentire di superare il periodo degli anni Ottanta caratterizzato da inflazione, recessione e indebitamento eccessivo. Si registrano progressi anche nella ripresa di processi di integrazione subregionali che aprono la strada a una zona di libero scambio continentale. Con una crescita economica che si situa tra il 2,5 e il 4 per cento, per la prima volta dopo quattro anni si registra un aumento del reddito pro capite. Salvo alcune eccezioni, l'inflazione in America Latina è chiaramente diminuita. Al risultato economico complessivamente positivo della regione fa però riscontro lo sviluppo negativo nel Brasile e in Perù.

Nel settore dell'economia esterna, si prevede un aumento del deficit della bilancia dei pagamenti correnti. Questo risultato è ascrivibile principalmente al commercio estero, settore in cui a un incremento delle importazioni del 20 per cento fa riscontro un aumento delle esportazioni del 2 per cento soltanto. Il deficit viene coperto per la maggior parte tramite investimenti stranieri diretti, conse-

guenza del clima più favorevole per gli investimenti, e tramite il riflusso di capitali.

Nei primi dieci mesi, le esportazioni svizzere sono ammontate a 1962 milioni di franchi e le importazioni a 1669 milioni di franchi. Con quasi tutti i partner commerciali più importanti è stato possibile aumentare il volume di scambio rispetto all'anno precedente. Unica eccezione è stato il Brasile. Per contro, è stato possibile aumentare le esportazioni verso la Colombia (+ 38%), il Venezuela (+ 28%) e l'Argentina (+ 13%). Ciononostante, il Brasile (691 mio di fr.), il Messico (444 mio di fr.) e l'Argentina (283 mio di fr.) rimangono i nostri partner commerciali più importanti della regione. Le principali merci d'esportazione svizzere sono i prodotti chimici (774 mio di fr.), le macchine (529 mio di fr.), i prodotti farmaceutici (153 mio di fr.) e gli orologi (125 mio di fr.).

Nel mese di febbraio, il presidente ecuadoregno Rodrigo Borja è stato ricevuto dal presidente della Confederazione e dai capi del DFEP e del DFAE per una visita di lavoro. In questa occasione è stata firmata una dichiarazione d'intenti per la collaborazione nel settore dei crediti misti. In aprile, il ministro degli esteri dell'*Argentina*, Guido di Tella, ha soggiornato in visita ufficiale nel nostro Paese. Nella circostanza, il capo del DFEP ha firmato un accordo sulla protezione degli investimenti, un accordo bilaterale di conversione dei debiti (249 mio di fr.) nonché una dichiarazione d'intenti per la prossima stipulazione di un accordo di doppia imposizione. In relazione alla partecipazione della Svizzera al gruppo di sostegno per il Perù, in agosto il ministro dell'economia e delle finanze *peruviano* Carlos Boloña ha effettuato una visita di lavoro a Berna. In occasione della visita ufficiale del ministro degli esteri *cileno*, Enrique Silva Cimma, in novembre è stato firmato un accordo sulla protezione degli investimenti.

Alla fine di maggio, il capo del DFEP si è recato in *Messico* dove sono stati portati a termine i negoziati iniziati l'anno precedente concernenti una convenzione quadro per una maggiore collaborazione tra i due Paesi in diversi settori. Alla fine di novembre, il delegato agli accordi commerciali ha intrapreso una missione in *Perù*, *Bolivia* e *Nicaragua*. In tale occasione, sono stati firmati vari accordi nei campi della conversione dei debiti (Perù: 175 mio di fr.), degli aiuti alla bilancia dei pagamenti (Perù: 15 mio di fr.; Bolivia: 10 mio. di fr.) e della protezione degli investimenti (Perù).

Altri accordi di conversione dei debiti sono stati firmati con l'*Honduras* (55 mio di fr.) e la *Bolivia* (16 mio di fr.), mentre le trattative sul quarto accordo di conversione dei debiti con l'*Argentina* continuano sulla base degli accordi presi nel quadro del Club di Parigi. Sono tuttora in corso i negoziati sulla conclusione di un accordo di protezione degli investimenti con il *Paraguay* e il *Venezuela*. Il trattato di commercio con *Cuba* risalente al 1954 è stato prorogato di un altro anno (RU 1991 916).

Alla fine di ottobre, la Svizzera ha ottenuto lo statuto di osservatore nell'Associazione latino-americana per l'integrazione (ALADI). Oltre a tre Stati dell'Europa meridionale, storicamente legati all'America Latina, la Svizzera è il quarto Stato extraregionale a cui viene concesso tale statuto.

Il commercio con i Paesi *asiatici e dell'Oceania* ha presentato un andamento regressivo. Mentre nelle importazioni si sono registrate flessioni inferiori alla media, poiché alle minori importazioni dall'Arabia Saudita e da Singapore si è contrapposto un forte aumento degli acquisti nella Repubblica popolare di Cina, le esportazioni sono diminuite in misura superiore alla media. Le diminuzioni più accentuate riguardano soprattutto le forniture a Israele, Singapore, India, Taiwan e Giappone, diminuzioni dovute in gran parte alle conseguenze della guerra del Golfo. La notevole crescita delle esportazioni verso i Paesi dell'ASEAN Thailandia, Malaysia e Indonesia nonché verso la Repubblica popolare di Cina non ha potuto compensare neppure lontanamente queste perdite e la cessazione delle esportazioni verso l'Iraq.

Le relazioni con l'*Iraq* sottostanno tuttora alle sanzioni decretate in seguito all'invasione del Kuwait nell'agosto del 1990. Per contro, le sanzioni contro il *Kuwait* sono state revocate dopo la sua liberazione nel mese di marzo (cfr. n. 11.1). Da allora, diverse ditte svizzere hanno ripreso le esportazioni verso questo paese. Si tratta soprattutto di imprese ivi impegnate già prima dell'invasione.

Per la seconda volta, l'*Arabia Saudita* è stata l'ospite d'onore al Comptoir Svizzero di Losanna, fatto che rispecchia l'importanza assunta da questo Paese in qualità di più importante partner economico della Svizzera nel Medio Oriente. In questa circostanza una delegazione economica dell'Arabia Saudita, diretta dal ministro del commercio Suleiman Al-Sulaim, si è incontrata con il capo del DFEP per uno scambio di opinioni. Entrambe le Parti hanno espresso il desiderio di sviluppare i rapporti reciproci, mentre la delegazione saudita ha rilevato ancora una volta l'importanza di progetti di cooperazione sotto forma di progetti di «joint venture». Le ditte svizzere sono state sollecitate ad assumere impegni in progetti loro confacenti nel settore dell'industria e dei servizi.

L'economia di *Israele* è stata caratterizzata dalle dolorose conseguenze della guerra del Golfo e dalla massiccia immigrazione di ebrei sovietici. L'evoluzione negativa della crescita economica nel primo semestre ha potuto essere compensata da una forte ripresa, segnatamente nel settore dell'edilizia. Per il 1991, si può calcolare una crescita attorno all'8 per cento, con un aumento del tasso d'inflazione del 23 per cento circa e un tasso di disoccupazione del 12 per cento. In occasione di un congresso per l'energia solare organizzato dall'Ufficio federale dell'energia in collaborazione con la Camera di commercio Svizzera-Israele, si sono incontrati a Berna oltre 70 esperti svizzeri e israeliani per uno scambio di esperienze nel campo di questa energia alternativa. In novembre, sotto la guida del delegato agli accordi commerciali, una delegazione di esponenti dell'economia svizzera si è recata in visita in Israele. Oltre a questioni relative ai negoziati in corso per un accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELE e Israele (vedi n. 3.43) sono stati affrontati temi bilaterali, soprattutto in relazione a una più intensa collaborazione nei campi dell'industria, della protezione dell'ambiente nonché della ricerca e dello sviluppo.

La visita ufficiale del capo del DFAE in *India* ha dato al delegato agli accordi commerciali la possibilità di condurre colloqui con alti funzionari del ministero

del commercio, che sono serviti in particolare alla preparazione della prevista sesta giornata della Commissione economica mista. Inoltre, è stata affrontata anche la questione delle profonde riforme economiche atte a promuovere l'apertura dell'economia indiana. È stato concluso un accordo su un secondo finanziamento misto di 100 milioni di franchi.

L'undicesima riunione della Commissione economica mista Svizzera - Repubblica popolare di Cina ha avuto luogo a Pechino. Sullo sfondo del rapido miglioramento della situazione economica esterna della Repubblica popolare di Cina e del nuovo piano quinquennale (1991-95) sono state affrontate le prospettive del commercio e della cooperazione economica. La delegazione svizzera, di cui facevano parte anche rappresentanti dell'economia privata, ha fatto presente che la trasparenza e la razionalità delle condizioni economiche quadro costituiscono le premesse inderogabili per un impegno a lungo termine delle ditte svizzere in Cina. Altri argomenti trattati sono stati l'andamento dei due finanziamenti misti concessi in precedenza alla Cina, i problemi specifici di ditte commerciali svizzere nei loro rapporti con i partner cinesi e i negoziati di adesione della Cina al GATT, che vengono condotti sotto presidenza svizzera. In margine alla giornata, è stato firmato l'accordo concernente un terzo finanziamento misto di 110 milioni di franchi.

Con l'*Indonesia* è stato concordato un secondo finanziamento misto di 111 milioni di franchi.

Un quarto consolidamento dei debiti *filippini* si è rivelato inevitabile. Un accordo in questo senso, che comprende le scadenze tra il 1° luglio 1991 e il 31 dicembre 1992 per un ammontare di 12 milioni di franchi, è in fase di negoziato. Una delegazione composta di rappresentanti dell'amministrazione e del commercio d'importazione ha tenuto a Manila un seminario per esportatori filippini. In tal modo, è stato esaudito un desiderio espresso dalla presidente Aquino in occasione della sua visita nel 1988. La delegazione ha colto l'occasione per affrontare con il ministro del commercio e dell'industria e con il presidente della commissione senatoriale competente per il commercio con l'estero questioni concernenti la promozione del commercio e la possibile stipulazione di accordi economici bilaterali.

In tutti i Paesi emergenti dell'*area asiatico-pacifica* si riscontra un grande interesse per una maggiore collaborazione, il trasferimento di tecnologie e di know-how nonché di «joint-venture» con imprese svizzere. Una serie di visite ha perseguito lo scopo di sostenere lo sviluppo della presenza dell'economia svizzera in questa regione.

All'inizio di aprile, una delegazione economica mista, diretta dal capo del DFEP e costituita di rappresentanti di alto rango dei diversi settori dell'economia e dell'amministrazione, ha visitato la Repubblica di *Corea* e *Singapore*. Si è trattato della prima missione di questo genere nell'area asiatica. Lo scopo principe era un'intensificazione delle relazioni economiche con questi Paesi che negli ultimi dieci anni avevano presentato i tassi di crescita più elevati e fanno oggi parte delle 16 nazioni più importanti del commercio mondiale. Inoltre, si è però potuto anche discutere al massimo livello di problemi bilaterali di scottante attualità. Per alcuni si è poi trovata una soluzione; per altri, si è rinviato all'ambito dei negoziati dell'Uruguay-Round.

In occasione di una visita ufficiale in *Giappone* e a *Hong-Kong* nel mese di ottobre, il delegato agli accordi commerciali ha discusso alcuni problemi d'accesso ai mercati cui vanno incontro i prodotti d'esportazione svizzeri specialmente a causa dei dazi elevati e di determinate misure non tariffarie. Anche qui è stata prospettata una soluzione nell'ambito dell'*Uruguay-Round*.

A *Hong-Kong* la Svizzera è intervenuta a favore di una riconsiderazione della prevista tassa per lo smaltimento dei rifiuti sui prodotti chimici che verrebbe a gravare maggiormente sui fornitori esteri. Le nuove norme introdotte a Hong-Kong in gennaio concernenti l'indicazione di origine degli orologi hanno indotto la Svizzera a mettere in cantiere un inasprimento dei propri criteri d'origine per gli orologi.

10.7 Africa

I processi di democratizzazione avviati in Africa hanno comportato in diversi Stati modificazioni sostanziali nei rapporti di potere. Il perdurare delle difficoltà economiche, tuttavia, mette in forse il consolidamento di questi cambiamenti. È pertanto importante che le riforme economiche avviate da tempo e che comportano per grandi parti della popolazione dolorosi problemi di adeguamento diano presto risultati concreti. In queste condizioni, la comunità internazionale è chiamata a sostenere con rinnovato vigore gli sforzi di questi Stati e della loro popolazione. Se questi sforzi dovessero fallire, la tendenza alla marginalizzazione del continente africano si rafforzerà ancora di più.

Accordi bilaterali di conversione dei debiti sono stati conclusi con la *Repubblica del Congo* (7,1 mio di fr.), il *Madagascar* (1 mio di fr.), la *Nigeria* (51,1 mio di fr.), la *Zambia* (12,1 mio di fr.), il *Senegal* (7,5 mio di fr.), il *Togo* (33 mio di fr.) e la *Repubblica Centrafricana* (2 mio di fr.). Altri accordi di conversione dei debiti sono previsti con l'*Egitto*, la *Costa d'Avorio*, il *Gabon*, il *Cameroon* e la *Tanzania*. L'accordo sulla protezione degli investimenti stipulato con il *Marocco* nel 1985 è ora definitivamente entrato in vigore. Altri accordi sulla protezione degli investimenti sono stati conclusi con il *Ghana* e la *Repubblica del Capo Verde*. In ottobre, una missione economica diretta dal delegato agli accordi commerciali si è recata nel Ghana dove, oltre all'accordo sulla protezione degli investimenti, è stato firmato anche un accordo sull'aiuto alla bilancia dei pagamenti. Inoltre, sono stati allacciati preziosi contatti tra operatori commerciali svizzeri e ghanesi.

Con l'*Egitto*, la *Costa d'Avorio* e lo *Zimbabwe* sono stati stipulati accordi di credito misto relativi a 144 milioni di franchi complessivi. La quota della Confederazione è stata concessa sotto forma di dono. Anche per precedenti crediti misti, le quote della Confederazione sono state convertite in dono. Il *Mozambico* (8 mio di fr.) e il *Rwanda* (10 mio di fr.) hanno beneficiato di aiuti alla bilancia dei pagamenti. Inoltre, la Svizzera ha partecipato nell'ambito di interventi multilaterali sotto la direzione della Banca mondiale ad azioni di sdebitamento a favore del *Niger* e del *Mozambico*. Quale misura complementare allo sdebitamento, il *Ghana* ha ottenuto 15 milioni di franchi quale aiuto alla bilancia dei pagamenti.

Per raggiungere un'eccedenza nel conto economico sufficiente per il finanziamento dei deflussi di capitale, il *Sudafrica* è costretto a perseguire una politica economica restrittiva (contenimento della domanda interna). Da circa due anni, il Paese si trova così in una fase recessiva con un elevato tasso di disoccupazione. In seguito alle riforme politiche avviate dal governo sudafricano, si è instaurato un processo di progressiva soppressione delle sanzioni economiche e di altro tipo nei confronti di questo Paese. D'accordo con le autorità federali, in data 10 luglio la Banca nazionale svizzera ha abrogato il plafond per l'esportazione svizzera di capitali verso il Sudafrica. Questo sviluppo dovrebbe comportare un certo alleggerimento della politica economica dalle costrizioni dell'economia esterna. Tuttavia, esso rimarrà modesto finché perdurerà l'incertezza sul futuro politico del Paese e sul suo corso economico.

11 Politica economica esterna autonoma

11.1 Misure economiche nei confronti dell'Iraq

Le misure economiche decise dalla Svizzera in sintonia con la comunità internazionale in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq continuano a essere applicate. Con la liberazione del Kuwait alla fine di febbraio è però venuto meno il pericolo di un favoreggiamento dell'Iraq tramite il commercio con il Kuwait. È quindi stato possibile revocare l'ordinanza del 7 agosto 1990 (RS 946.206) nei confronti dello Stato del Kuwait, mediante modificazione dell'11 marzo (RU 1991 784). Siccome non è da escludere che in seguito all'occupazione del Kuwait persone non autorizzate siano entrate in possesso di documenti che potrebbero portare a pretese di garanzia abusive, è stato contemporaneamente vietato fino a nuovo avviso il pagamento di tali garanzie a tutela del diritto degli aventi diritto di fatto, rispettivamente degli esportatori svizzeri.

In seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 15 agosto, che permettono all'Iraq l'esportazione controllata di petrolio e di prodotti petrolchimici limitata inizialmente per un periodo di sei mesi per consentirgli l'acquisto di beni di importanza vitale e l'alimentazione del fondo di indennizzo istituito dall'ONU, la precitata ordinanza è stata di nuovo modificata in data 16 ottobre (RU 1991 2210), poiché non prevedeva alcuna eccezione per il commercio con merci irachene.

Dall'introduzione dell'embargo, il DFEP ha accordato autorizzazioni d'esportazione eccezionali per un valore di 39 milioni di franchi. Di questi, 25 milioni di franchi concernono medicinali, 7 milioni di franchi alimenti e 7 milioni di franchi altri beni essenziali per il settore civile. Entro la fine di ottobre sono state effettivamente esportate merci per 7,8 milioni di franchi.

Il meccanismo di compensazione per l'indennizzo dei danni direttamente conseguenti all'invasione irachena nel Kuwait non è ancora operativo. Non appena l'ONU avrà definito inequivocabilmente i criteri di rivendicazione, gli aventi diritto presumibili verranno invitati a presentare le loro pretese.

11.2 GRE e GRI, finanziamento delle esportazioni e consolidamento dei debiti

Per il bilancio e i conti della GRE e della GRI, rimandiamo al nostro rapporto di gestione del 1991 (cfr. DFEP, 2^a parte, B).

Dopo due anni di intensi negoziati gli Stati partecipanti all'*Arrangiamento sui crediti per l'esportazione* (Paesi dell'OCSE senza la Turchia e l'Islanda) hanno approvato un pacchetto di misure di ampia portata per la riduzione delle distorsioni del mercato tramite finanziamenti delle esportazioni sostenuti dallo Stato e crediti ausiliari vincolati. Un mandato in tal senso era stato loro ripetutamente conferito dalle Conferenze dei ministri dell'OCSE e dai Capi dei governi del G-7. In base a queste risoluzioni le possibilità di sovvenzione degli interessi nel settore dei crediti per l'esportazione sostenuti mediante garanzie pubbliche e crediti diretti vengono in massima parte eliminate. In specie, si vuole ottenere la certezza che per le garanzie pubbliche contro i rischi all'esportazione vengano rimosse perlomeno a lunga scadenza tasse a copertura dei costi. Inoltre, vanno esclusi i crediti ausiliari vincolati (e parzialmente non vincolati) a sostegno di progetti che possono ottenere un finanziamento commerciale e che sono finanziariamente vitali con un finanziamento a condizioni di mercato e con strutture interne di prezzo conformi al mercato. Previo scambio di informazioni e tramite reciproche notificazioni e consultazioni si intende verificare che queste premesse risultino soddisfatte. Sono esclusi da queste misure i Paesi in via di sviluppo più poveri, nonché i crediti con un'elevata quota di dono o inferiori a 2 milioni di DSP. In futuro, ai Paesi in via di sviluppo più ricchi non dovranno più essere accordati questi crediti ausiliari. Con lo smantellamento delle sovvenzioni nel settore dei crediti per l'esportazione sostenuti dallo Stato viene eliminato un pregiudizio alla concorrenza al quale finora erano esposti gli esportatori svizzeri rispetto alle offerte da Paesi a alto interesse. La limitazione delle possibilità di utilizzazione per crediti ausiliari vincolati e parzialmente non vincolati richiederà un riorientamento dei crediti misti nel quadro della nostra cooperazione allo sviluppo nel campo della politica economica e commerciale.

Nel Club di Parigi, organo di trattative per la *conversione di debiti* risultanti dai crediti pubblici e da quelli garantiti dallo Stato, sono stati trattati 16 accordi multilaterali di conversione con altrettanti Paesi debitori. La Svizzera partecipa in 11 casi. Per la prima volta sono stati concessi a due Paesi sgravi del 50 per cento su tutti i crediti in essere da vecchi contratti. La Polonia ha così potuto dimezzare il suo debito estero in crediti pubblici e crediti garantiti dallo Stato, ammontante in origine a 29,8 miliardi di dollari; per l'Egitto, la medesima riduzione riguarda un debito estero in origine di 21,1 miliardi di dollari. Con due Paesi in via di sviluppo a basso reddito e fortemente indebitati sono state convenute conversioni alle cosiddette condizioni di Toronto (cfr. n. 11.1 del rapporto 88/1 + 2) che rispetto alle condizioni di mercato usuali comprendono anche concessioni finanziarie. Sei Paesi in via di sviluppo fortemente indebitati del gruppo di Paesi a medio reddito potranno beneficiare di periodi di carenza e di rimborso più lunghi. Infine, i Paesi creditori hanno convenuto di accordare altre facilitazioni a livello delle condizioni di conversione del de-

bito ai Paesi in via di sviluppo a basso reddito e fortemente indebitati. Le facilitazioni già concesse alla Polonia e all'Egitto nel servizio del vecchio debito viene estesa a questa categoria di Paesi. Le minori entrate derivanti da queste nuove misure decise a livello multilaterale, che interessano anche la Svizzera, vanno, come nel caso della Polonia e dell'Egitto, a carico della GRE per la parte garantita delle pretese e a carico degli esportatori e delle banche per lo scoperto non garantito.

11.3 Promovimento delle esportazioni: misure adottate dall'USEC e dalla Confederazione

Oltre alla legislazione sulla GRE e sulla GRI, il promovimento ufficiale svizzero delle esportazioni è orientato principalmente all'USEC (Ufficio svizzero per l'espansione commerciale). Sono altresì inclusi i servizi commerciali delle nostre ambasciate e dei consolati generali, che collaborano strettamente con l'USEC, i quali a loro volta possono, se del caso, far capo alle camere di commercio svizzere all'estero. Nella fattispecie, la Svizzera parte dal principio che il promovimento delle esportazioni sia in primo luogo compito dell'economia e delle singole imprese, i cui sforzi vengono appoggiati dallo Stato unicamente tramite misure d'accompagnamento.

Formalmente, l'USEC è un'associazione privata; tuttavia, essa assume compiti che all'estero competono generalmente a organi pubblici che offrono le loro prestazioni a titolo gratuito o per una tariffa simbolica. L'USEC, per contro, non è in condizione di poter rinunciare a un'ampia copertura delle proprie prestazioni, giacché l'aiuto finanziario della Confederazione, con cui vengono indennizzati i compiti economici collettivi (1990-94: fino a 10 mio di fr. all'anno), non può superare il 45 per cento delle spese complessive. Pertanto, nella sua tariffazione, essa si trova in una situazione di tensione tra la necessità di realizzare un reddito e le aspettative degli esportatori di poter beneficiare di buone prestazioni a condizioni paragonabili a quelle dei loro concorrenti esteri.

In relazione all'indispensabile informatizzazione, negli anni 1988 e 1989 l'USEC ha dovuto far fronte a difficoltà finanziarie che hanno portato a riporti di perdite di circa 2 milioni di franchi sugli anni seguenti. Nonostante il massiccio rincaro degli anni 1990 e 1991, alla fine dell'anno si son potuti estinguere questi riporti di perdite. Inoltre, il Comitato direttivo dell'USEC ha deciso di prendere tutte le misure necessarie per assicurare il pareggio finanziario anche durante gli anni 1992-1994. Con gli adeguamenti della struttura organizzativa già messi in atto e l'introduzione di un sistema moderno di contabilità e riporto sono stati compiuti importanti passi in questo senso. In considerazione del disavanzo col quale si è dovuto iniziare nel 1990 il periodo quinquennale in corso e tenuto conto del rincaro tuttora elevato e dell'aiuto finanziario invariato da parte della Confederazione, il pareggio dei conti non potrà essere raggiunto senza ricorrere a misure incisive a livello di personale e nell'offerta di prestazioni di servizio.

Nel 1991, l'USEC ha organizzato complessivamente per imprese di esportazione svizzere all'estero 27 partecipazioni a fiere. Circa 500 espositori hanno

fatto ricorso a questo servizio. Su incarico della Commissione di coordinamento, l'USEC ha partecipato in particolare anche alla progettazione e alla realizzazione di numerose manifestazioni all'estero nell'ambito dei festeggiamenti per il 700° della Confederazione. Ha per esempio assunto la direzione del progetto dell'Aktion Partnerland Schweiz alla maggiore fiera industriale del mondo a Hannover, dov'è stata montata anche la tenda di Botta. Altre manifestazioni del giubileo sono state organizzate dall'USEC nell'ambito della «Canadian National Exhibition» a Toronto e della Fiera Internazionale di Marsiglia.

Il servizio d'indicazione di ditte, marche e prodotti dell'USEC ha registrato, con circa 12 000 richieste dall'estero, una nuova punta massima. Inoltre, sono state pubblicate e portate a conoscenza degli esportatori svizzeri interessati 3200 possibilità di negoziazioni nonché 5500 concorsi internazionali. Sono stati ricevuti circa 300 mandati per la mediazione di partner commerciali e sono state fornite oltre 500 informazioni sul mercato. I 18 seminari e «workshop» organizzati allo scopo di informare sulle caratteristiche e sulle prospettive di mercati esteri selezionati hanno riunito circa 800 partecipanti. Inoltre, l'USEC ha organizzato in modo decentralizzato presso le camere di commercio cantonali e gli uffici per il promovimento economico otto giornate di consulenza sull'esportazione. Sono stati organizzati 33 colloqui aziendali con la partecipazione di assistenti commerciali di ambasciate e consolati svizzeri. Inoltre, si è dato avvio a incontri con ambasciatori svizzeri; alle tre manifestazioni di questo tipo finora organizzate, con relazione introduttiva e successiva discussione su Cina, Vietnam e Kuwait, hanno partecipato tra i 30 e i 50 rappresentanti di ditte.

L'interesse delle ditte a informazioni in merito a regolamenti e prescrizioni della Comunità europea è sempre in forte crescita. Sette dei seminari organizzati erano dedicati a temi relativi alla CE e hanno registrato una partecipazione complessiva di 365 persone. Su incarico dell'Ufficio per le pubblicazioni CE a Lussemburgo, l'USEC ne diffonde gli stampati in Svizzera. Nel 1991, l'USEC ha effettuato circa 3000 spedizioni. In seguito alle trasformazioni in atto a livello mondiale, nell'ultimo anno e mezzo è notevolmente aumentata anche l'esigenza di informazioni sull'Europa Centrale e dell'Est da parte dell'economia.

Il servizio pubblicazioni dell'USEC ha edito in tutto 23 pubblicazioni su 18 temi diversi con una tiratura totale di 460 000 copie. Nelle pubblicazioni diffuse all'estero sono state presentate circa 170 opportunità commerciali con ditte svizzere. Inoltre, sono stati redatti contributi sulla Svizzera e sulla sua economia per 20 numeri speciali o supplementi speciali di pubblicazioni estere.

Nel quadro dei mandati attribuiti dalla Confederazione, l'USEC ha proseguito i programmi di promovimento del commercio a favore dei Paesi in via di sviluppo e dell'Europa Centrale e dell'Est.

La legge federale del 1989 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale stipula anche crediti speciali per azioni di promovimento delle esportazioni delle camere svizzere per il commercio con l'estero e di gruppi privati di autosoccorso (come p. es. Swisscom, Swissrail). Questi crediti ammontano per il periodo 1990-1994 a 1 milione di franchi ciascuno. Una commissione per l'esame dei progetti composta di rappresentanti dell'UFEE,

dell'USEC e dell'economia valuta le proposte di progetti che ne derivano. In primo luogo, si tratta di progetti inerenti ad azioni comuni a fiere all'estero e materiale pubblicitario, nonché, nel caso delle camere di commercio, anche di promozione dell'immagine della Svizzera. Il contributo della Confederazione copre di solito soltanto un terzo dei costi complessivi.

11.4 Altre misure (tariffazione dell'importazione di vino rosso in barili)

Con la modificazione dello Statuto del vino (Ordinanza concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli, RS 916.140), il sistema di importazione del vino rosso in botti è soggetto a una nuova regolamentazione a partire dal 1° gennaio 1992. In considerazione dei negoziati in corso nel quadro del GATT (Uruguay-Round), è prevista una graduale apertura del mercato viticolo. Il raggiungimento di questo risultato è previsto tramite una trasformazione del limite quantitativo delle importazioni in dazi (tariffazione), rispettivamente attraverso corrispondenti supplementi di dazio. Con il prelevamento di supplementi di dazio vengono a formarsi dazi protettivi che successivamente dovranno essere ridotti entro un limite di tempo ancora da negoziare ed entro una misura ancora incerta. L'accesso al mercato per i quantitativi attuali (1,6 mio hl) deve però essere garantito all'attuale dazio all'importazione. I quantitativi eccedenti saranno soggetti a un supplemento di dazio (procedura di contingente doganale).

Questa modificazione del sistema comporta l'abolizione dei contingenti attribuiti ai singoli importatori. L'importazione di vino rosso in botti, di qualsiasi provenienza, è possibile in quantità illimitata durante tutto l'anno, mediante una licenza generale per ogni persona o ditta che adempia alle condizioni e ai vincoli secondo lo statuto del vino. Non appena il volume dell'importazione supera 1,6 milioni di ettolitri, oltre all'attuale dazio d'entrata (a seconda del tasso di alcool fr. 26, risp. fr. 34 di dazio per 100 kg lordi più fr. 8 di sopraddazio), viene riscosso un supplemento di dazio di 70 franchi all'ettolitro (procedura di contingente doganale). Il rapporto fra supplemento e imposizione di base corrisponde all'incirca a quello per le eccedenze di vino rosso in bottiglia (fr. 50 dazio, fr. 100 supplemento di dazio per 100 kg lordi). La quantità di vino che può essere importata oltre al contingente doganale (1,6 mio hl) e contro pagamento di un supplemento di dazio non è quindi più limitata.

Allo scopo di consentire agli importatori di essere costantemente in grado di informarsi sullo stato del quantitativo importato esente da supplemento di dazio, i dati a esso inerenti verranno pubblicati periodicamente sul Foglio svizzero di commercio.

Questo passo in direzione di un'apertura del mercato avviene in conformità alla decisione popolare del 1° aprile 1990 in merito a un nuovo decreto federale sulla viticoltura.

12 **Adeguamento di accordi internazionali in seguito all'adozione del Sistema armonizzato internazionale**

Il decreto federale del 9 ottobre 1986 (RS 632.102) ci dà la competenza di approvare modificazioni di accordi internazionali in seguito alla trasposizione nel diritto nazionale della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Vi abbiamo regolarmente informati sulle diverse modificazioni da noi approvate (cfr. n. 12 dei rapporti 87-90).

Con riferimento all'articolo 12^{bis} dell'Accordo di libero scambio con la CEE (RS 0.632.401), il Comitato misto Svizzera-CEE ha deciso di effettuare mediante una procedura scritta gli adeguamenti ancora in sospeso nell'ambito del libero scambio con la Comunità. Queste modificazioni si riferiscono ad alcuni articoli dell'Accordo (art. 2 cpv. 4, 3, 7 cpv. 2, 14 cpv. 1), ai suoi allegati nonché ai protocolli n. 2 (prodotti agricoli trasformati) e n. 5 (riserve obbligatorie in Svizzera). Gli accordi conclusi con la CEE a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo sono pure stati adeguati al Sistema armonizzato (Protocollo aggiuntivo del 14 luglio 1986 e vari scambi di lettere; RS 0.632.401.81). Infine, gli scambi di lettere del 1981 concernenti l'agricoltura (RS 0.632.290.15) sono stati adeguati alla nomenclatura doganale. Di conseguenza, sono state realizzate tutte le modificazioni rese necessarie dall'introduzione del sistema armonizzato per quanto riguarda gli accordi conclusi nell'ambito della zona di libero scambio europea.

Parte I: Allegati 13.1-13.8

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sui provvedimenti economici esterni (per prenderne atto)

**Tavole e grafici
sull'evoluzione economica internazionale
degli scambi commerciali e sull'evoluzione
del commercio esterno della Svizzera**

Tavole

- Tavola 1:* Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali
- Tavola 2:* Evoluzione dei tassi di cambio nominali del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1990 e nel 1991
- Tavola 3:* Evoluzione dei tassi di cambio reali del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1990 e 1991
- Tavola 4:* Evoluzione del commercio esterno della Svizzera nel 1991
- Tavola 5:* Sviluppo regionale del commercio esterno svizzero nel 1991 (gennaio-novembre)

Grafici:

- Grafico 1:* Prospettive economiche internazionali 1992
- Grafico 2:* Indici dei tassi di cambio reali del franco svizzero
- Grafico 3:* Commercio esterno nel 1991 secondo il tipo di merci
- Grafico 4:* Commercio esterno nel 1991 secondo i Paesi
- Grafico 5:* La bilancia corrente della Svizzera nel 1990
- Grafico 6:* Interdipendenza economica globale

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali

Evoluzione del prodotto nazionale lordo in termini reali, dei prezzi al consumo, del volume delle importazioni e delle esportazioni nonché della bilancia delle partite correnti nella zona OCSE, nel 1989, 1990, 1991 e 1992 (variazioni in % rispetto all'anno precedente)

Tavola 1

	Totale dei 7 principali Paesi del- l'OCSE ¹⁾ %	Totale degli altri Paesi del- l'OCSE %	Totale dei Paesi della CEE %	Totale dei Paesi dell'OCSE %
<i>Prodotto nazionale lordo in termini reali</i>				
- 1990	2,6	2,9	2,9	2,6
- 1991	1,1	1,0	1,4	1,1
- 1992	2,2	1,9	2,1	2,2
<i>Indice dei prezzi al consumo</i>				
- 1990	4,1	7,8	4,4	4,7
- 1991	3,9	7,6	4,6	4,5
- 1992	3,4	6,6	4,2	3,8
<i>Volume degli scambi commerciali</i>				
Volume delle importazioni:				
- 1990	4,8	5,7	6,2	5,0
- 1991	3,6	2,0	5,0	3,1
- 1992	6,2	3,8	5,5	5,6
Volume delle esportazioni:				
- 1990	5,0	5,4	3,9	5,1
- 1991	2,0	3,8	1,3	2,5
- 1992	5,5	4,7	4,9	5,3
<i>Bilancia delle partite correnti, in miliardi di dollari</i>				
- 1989	-58,0	-23,1	6,5	-81,1
- 1990	-80,2	-21,5	-8,2	-101,6
- 1991	-7,0	-8,0	-56,0	-15,0
- 1992	-48,0	0,0	-53,0	-48,0

Fonte: Prospettive economiche dell'OCSE, n. 50, Parigi, dicembre 1991.

¹⁾ Canada, Stati Uniti d'America, Giappone, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia, Regno Unito.

Evoluzione dei tassi di cambio nominali del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1990 e nel 1991

Tavola 2

Paesi	Quota nelle esportazioni svizzere nel 1990 in %	Tasso di cambio medio			Rivalutazione o svalutazione (—) nominale del franco svizzero, in %, nel dicembre 1991 rispetto al	
		dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1989	dicembre 1990
Germania	23,3	90,0137	85,4967	88,5605	1,6	-3,5
Francia	10,1	26,3411	25,1739	25,9100	1,7	-2,8
Italia	9,5	0,1212	0,1134	0,1171	3,5	-3,2
USA	7,4	1,5679	1,2776	1,3877	13,0	-7,9
Regno Unito	5,4	2,5006	2,4617	2,5289	-1,1	-2,7
Giappone	4,2	1,0908	0,9565	1,0825	0,8	-11,6
Austria	4,0	12,7837	12,1533	12,5771	1,6	-3,4
Paesi Bassi	2,9	79,7574	75,7800	78,5825	1,5	-3,6
Belgio	2,2	4,2797	4,1300	4,2989	-0,4	-3,9
Spagna	2,2	1,3920	1,3378	1,3866	0,4	-3,5
Svezia	1,7	24,9105	22,7300	24,2065	2,9	-6,1
Danimarca	1,2	23,1658	22,1917	22,7495	1,8	-2,5
Canada	0,9	1,3491	1,1007	1,2123	11,3	-9,2
Portogallo	0,8	1,0257	0,9649	0,9969	2,9	-3,2
Norvegia	0,6	23,3805	21,7994	22,4815	4,0	-3,0
Totale 15 Paesi	76,4					
Rivalutazione o svalutazione (—) nominale media del franco svizzero, in per cento, ponderata con le quote dei singoli Paesi nelle esportazioni svizzere					2,8	-4,3

Evoluzione dei tassi di cambio reali ¹⁾ del franco svizzero rispetto alle monete di 15 importanti partner commerciali industrializzati della Svizzera nel 1990 e 1991

Tavola 3

Paesi	Quota nelle esportazioni svizzere nel 1990 in %	Indice ²⁾ medio			Rivalutazione o svalutazione (—) reale del franco svizzero, in %, nel dicembre 1991 rispetto al	
		dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1989	dicembre 1990
Germania	23,3	112,6	121,5	117,7	4,5	-3,1
Francia	10,1	105,7	112,8	110,7	4,7	-1,9
Italia	9,5	84,3	89,3	84,8	0,6	-5,0
USA	7,4	101,5	123,7	115,2	13,5	-6,9
Regno Unito	5,4	94,3	92,2	89,5	-5,0	-2,9
Giappone	4,2	88,4	102,2	90,5	2,4	-11,4
Austria	4,0	101,6	108,8	107,7	6,0	-1,0
Paesi Bassi	2,9	118,2	127,7	121,7	2,9	-4,7
Belgio	2,2	123,4	130,1	126,8	2,7	-2,5
Spagna	2,2	81,2	83,5	78,7	-3,0	-5,7
Svezia	1,7	109,2	113,7	102,0	-6,6	-10,3
Danimarca	1,2	101,8	109,9	108,8	6,9	-1,0
Canada	0,9	98,8	121,6	111,3	12,6	-8,5
Portogallo	0,8	103,7	102,1	94,6	-8,7	-7,3
Norvegia	0,6	102,1	110,5	108,0	5,8	-2,2
Totale 15 Paesi	76,4					
Rivalutazione o svalutazione (—) reale media del franco svizzero in %, ponderata con le quote dei singoli Paesi nelle esportazioni svizzere					3,6	-4,2

¹⁾ Corretti secondo l'indice dei prezzi al consumo.

²⁾ Base: novembre 1977 = 100.

Evoluzione del commercio esterno della Svizzera nel 1991¹⁾

[gennaio-novembre]

Tavola 4

	Valore in milioni di franchi	Variazione in % rispetto all'anno precedente		
		Volume	Medie/prezzi	Valore nominale
<i>Esportazioni complessive</i>	75 346,2	-1,6	2,6	0,9
Derrate alimentari e tabacco	2 159,6	4,1	0,1	4,2
Tessili e abbigliamento	4 321,6	-4,7	-2,3	-6,8
Prodotti chimici	17 718,0	0,2	2,4	2,6
Metalli e manufatti metallici	6 992,6	2,6	-3,0	-0,5
Macchine, apparecchi e elettronica	22 883,3	-5,5	4,3	-1,5
Strumenti di precisione	4 408,6	-1,2	4,7	3,5
Orologeria	6 259,9	-1,7	2,4	0,6
<i>Importazioni complessive</i>	81 532,9	-1,9	-0,1	-2,0
Agricoltura e silvicoltura	7 379,0	0,1	-0,8	-0,8
Vettori energetici	3 867,3	0,5	0,2	0,7
Tessili, abbigliamento, calzature ..	8 240,3	2,2	-2,0	0,1
Prodotti chimici	9 870,9	-2,3	2,3	0,0
Metalli e manufatti metallici	7 504,3	-8,3	-2,9	-10,9
Macchine, apparecchi e elettronica	17 206,6	-6,5	0,9	-5,6
Veicoli	10 200,8	3,7	2,9	6,8
<i>Bilancia commerciale</i>	-6 186,7			
[Anno precedente	- 8 536,5]			

¹⁾ Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d'arte e d'antichità.

Sviluppo regionale del commercio estero svizzero nel 1991 [gennaio-novembre]¹⁾

Tavola 5

	Esportazioni			Importazioni			Saldo bilancia commerciale in mio fr.
	Valore delle esportazioni	Modificazioni rispetto anno precedente	Quota esportazioni globali sviz- zere	Valore delle importazioni	Modificazioni rispetto anno precedente	Quota importazioni globali sviz- zere	
	in mio fr.	in %	in %	in mio fr.	in %	in %	
Paesi dell'OCSE, totale	60 828,9	1,4	80,7	75 101,9	-2,6	92,1	-14 273,0
- CE	44 810,7	2,5	59,5	58 891,6	-4,6	72,2	-14 080,9
Germania	18 990,6	8,3	25,2	28 364,3	-5,4	34,8	-9 373,7
Francia	7 377,9	-1,3	9,8	9 220,9	-4,0	11,3	-1 843,0
Italia	6 863,1	-3,0	9,1	8 698,0	-6,7	10,7	-1 834,9
Gran Bretagna	3 728,7	-8,6	4,9	3 546,7	0,8	4,4	182,0
Paesi Bassi	2 181,6	0,0	2,9	3 542,1	-1,5	4,3	-1 360,5
Belgio	1 702,9	2,7	2,3	2 648,9	-7,6	3,2	-946,0
Danimarca	890,9	2,1	1,2	863,7	0,8	1,1	27,2
Spagna	1 850,9	10,2	2,5	1 079,8	2,5	1,3	771,1
- AEELS	5 157,1	-3,2	6,8	6 047,6	-5,3	7,4	-890,5
Austria	3 047,2	2,7	4,0	3 365,9	-4,4	4,1	-318,7
Svezia	1 155,1	-11,7	1,5	1 609,0	-4,4	2,0	-453,9
Norvegia	431,6	1,2	0,6	413,6	-14,5	0,5	18,0
Finlandia	495,8	-17,8	0,7	594,4	-2,8	0,7	-98,6
- OCSE non europei	10 238,6	0,6	13,6	9 957,8	13,6	12,2	280,8
USA	5 814,0	4,5	7,7	5 716,9	28,8	7,0	97,1
Giappone	3 035,9	-4,2	4,0	3 804,3	-2,9	4,7	-768,4
Canada	652,9	-0,6	0,9	303,6	9,7	0,4	349,3
Australia	604,4	-3,2	0,8	77,7	-8,7	0,1	526,7


	Esportazioni			Importazioni			Saldo bilancia commerciale in mio fr.
	Valore delle esportazioni in mio fr.	Modificazioni rispetto anno precedente in %	Quota esportazioni globali svizzere in %	Valore delle importazioni in mio fr.	Modificazioni rispetto anno precedente in %	Quota importazioni globali svizzere in %	
Paesi non membri dell'OCSE	14 517,3	-1,1	19,3	6 431,0	5,2	7,9	8 086,3
- Paesi dell'OPEP	2 562,2	3,7	3,4	870,6	8,8	1,1	1 691,6
Arabia Saudita	766,1	1,7	1,0	192,5	-23,1	0,2	573,7
Iran	392,8	-0,8	0,5	54,7	-9,3	0,1	338,1
Algeria	114,3	-3,7	0,2	14,3	-35,3	0,0	100,1
- Paesi non produttori di petrolio ..	9 317,2	-0,2	12,4	4 061,9	0,4	5,0	5 255,3
Jugoslavia	373,5	-26,2	0,5	165,1	-10,5	0,2	208,4
Hong Kong	1 871,3	-0,3	2,5	635,0	-10,2	0,8	1 286,3
Singapore	718,4	-10,9	1,0	142,5	-27,4	0,2	575,9
Taiwan	563,2	-6,6	0,7	577,6	14,0	0,7	-14,4
Corea del Sud	604,4	6,6	0,8	409,0	3,5	0,5	195,4
Brasile	465,0	-2,3	0,6	276,5	-8,7	0,3	188,5
- Paesi con economia pianificata ...	2 187,4	-8,4	2,9	1 358,3	23,3	1,7	829,1
Unione Sovietica	555,1	-39,1	0,7	222,3	2,2	0,3	332,8
Polonia	371,3	41,6	0,5	109,8	6,3	0,1	261,5
Cecoslovacchia	301,0	1,2	0,4	157,5	3,4	0,2	143,5
Ungheria	387,7	11,3	0,5	193,4	-1,8	0,2	194,3
Cina	430,6	20,3	0,6	637,8	64,7	0,8	-207,2
Esp./Imp./Saldo, totali	75 346,2	0,9	100,0	81 532,9	-2,0	100,0	-6 186,7

¹⁾ Escluse le transazioni con metalli e pietre preziose, nonché oggetti d'arte e d'antichità.

Prospettive economiche internazionali 1992


Crescita economica e rincaro nei diversi Paesi e regioni, in percentuale

Grafico 1



Indice dei tassi di cambio reali del franco svizzero


Evoluzione dei tassi di cambio reali del franco svizzero
rispetto alle monete più importanti, 1985-1991



Commercio estero nel 1991¹⁾

secondo la natura delle merci
(Quote in % delle importazioni e delle esportazioni globali)

Grafico 3




Fonte: Direzione generale delle dogane

1) gennaio-novembre

Commercio esterno nel 1991 ¹⁾

secondo i Paesi
(Quote in % delle importazioni e delle esportazioni globali)


Grafico 4



Bilancia corrente della Svizzera nel 1990

(Saldo delle principali componenti in miliardi di franchi)


Grafico 5



Interdipendenza economica globale

Esportazioni e importazioni di beni e di servizi
(in % del prodotto interno lordo nominale)

Grafico 6



**Dichiarazione comune
in occasione della Riunione ministeriale della CE,
dei suoi Stati membri e dei Paesi dell'AELS
svoltasi il 13 maggio 1991 a Bruxelles**

1. I ministri degli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee, da un lato, e i ministri degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e del Liechtenstein, d'altro lato, si sono riuniti a Bruxelles il 13 maggio 1991.

2. La riunione è stata presieduta, per la Comunità, da Jacques Poss, ministro lussemburghese degli Affari esteri e presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, e, per i Paesi dell'AELS, da Wolfgang Schüssel, ministro austriaco degli affari economici e presidente del Consiglio dell'AELS. La Commissione delle Comunità europee è stata rappresentata dal vice-presidente Frans Andriessen; Georg Reich, segretario generale dell'AELS vi ha pure partecipato.

2^{bis}. I ministri hanno reiterato il loro impegno di portare a termine, prima dell'estate, i negoziati riguardanti un accordo globale sullo SEE, basato su principi egualitari e capace di garantire l'interesse reciproco più ampio possibile alle Parti interessate, nonché il carattere globale ed equilibrato della loro cooperazione.

3. Uditi i rapporti presentanti oralmente dalle due Parti sullo stato attuale dei negoziati, i partecipanti hanno constatato con soddisfazione i considerevoli progressi realizzati a partire dall'ultima riunione comune del dicembre 1990.

4. Hanno rilevato che un accordo era stato raggiunto su diverse componenti importanti dell'accordo sullo SEE ed hanno concluso che anche sui punti ancora pendenti era ormai possibile prospettare una soluzione. Dopo aver ricordato che un eventuale accordo finale è subordinato ad una soluzione accettabile per entrambe le Parti su tutti i problemi in negoziato, tanto materiali che istituzionali, nonché ad un equilibrio generale dei vantaggi, dei diritti e degli obblighi, essi hanno incoraggiato i negoziatori a proseguire attivamente i loro lavori per la ricerca di soluzioni ai problemi ancora pendenti.

5. Riguardo ai problemi evocati nella dichiarazione comune del 19 dicembre, essi hanno constatato la seguente evoluzione.

6. Sono stati constatati con soddisfazione i progressi realizzati nel formulare soluzioni valide per il funzionamento di un sistema atto a garantire l'uguaglianza delle condizioni di concorrenza nell'ambito dello SEE, ivi compreso l'ambito riguardante gli aiuti pubblici. Si è pure constatata una convergenza

¹⁾ Dal testo originale inglese.

sugli elementi essenziali che definiscono i ruoli rispettivi e le modalità di cooperazione tra la Commissione delle Comunità europee e la struttura indipendente dell'AELS (alla quale sarebbero affidate competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione). Sono poi stati incoraggiati i negoziatori a concludere celermente le trattative, in particolare riguardo all'adozione di criteri dettagliati per l'attribuzione dei diversi affari alle due Parti e definire il ruolo dei meccanismi giurisdizionali.

7. I partecipanti hanno accolto favorevolmente le soluzioni pragmatiche trovate, considerandole idonee a garantire un elevato livello di protezione negli ambiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente, con la libera circolazione delle merci. In tal modo si può garantire che l'essenziale dell'acquisito comunitario sarà applicato integralmente dai Paesi dell'AELS a partire dal 1° gennaio 1993. In taluni altri ambiti, la libera circolazione all'interno dello SEE sarà garantita a partire dal 1° gennaio 1993, in base all'acquisito comunitario, anche se le legislazioni nazionali dei Paesi dell'AELS potranno essere mantenute per un periodo transitorio. Riguardo ai veicoli a motore, le Parti si sono accordate per una libera circolazione a partire dal 1° gennaio 1995, in base all'acquisito comunitario. I Paesi dell'AELS potranno tuttavia mantenere la loro legislazione nazionale fintanto che siano introdotte le nuove disposizioni comunitarie, esaminate conformemente alle procedure previste nell'accordo. Per taluni prodotti (in particolare i concimi contenenti cadmio, i CFC e gli alogeni) si è stabilito di prevedere un periodo transitorio di durata indeterminata, attuando una revisione nel 1995.

Prima del termine dei negoziati, restano da trovare soluzioni per i settori seguenti: sostanze pericolose, sostanze e preparati chimici, pesticidi. I partecipanti hanno quindi incoraggiato i negoziatori a proseguire i lavori in questi ambiti.

8. Riguardo agli altri problemi relativi alle merci, i partecipanti hanno constatato i progressi considerevoli attuati nell'ambito dei mercati pubblici, della responsabilità in materia di prodotti, delle prove, dei certificati e del marchio comunitario, della proprietà intellettuale. L'accordo comprenderà un certo numero di elementi atti a rafforzare la cooperazione in materia doganale, nell'intento di migliorare e semplificare le regole d'origine. Altri miglioramenti saranno perseguiti nell'ambito dell'accordo.

9. Inoltre, sensibili progressi sono stati constatati nel settore dell'acciaio, che le due Parti hanno convenuto di includere nell'accordo sullo SEE, per quanto le disposizioni degli accordi bilaterali di libero scambio per i prodotti CECA che resteranno in vigore, non siano applicabili. Ulteriori progressi sono stati realizzati nell'ambito dell'energia, per il quale le Parti hanno convenuto di riutilizzare l'acquisito comunitario. I lavori riguardanti l'acquisito comunitario dovranno essere perseguiti anche per quanto concerne i disposti relativi alle difficoltà d'approvvigionamento.

10. I partecipanti hanno pure constatato con soddisfazione il raggiungimento di un accordo nel settore della libera circolazione di capitali e servizi; l'acquisito comunitario relativo sarà introdotto dai Paesi dell'AELS a partire dal 1° gennaio 1993 eccezion fatta per taluni elementi subordinati a periodi transitori.

Inoltre, nell'ambito del movimento di capitali, i Paesi dell'AELS interessati applicheranno la loro legislazione attuale in modo più liberale nel periodo transitorio. I lavori dovranno invece essere proseguiti riguardo alle direttive comunitarie sulla radiodiffusione e la televisione. I partecipanti hanno per il resto salutato positivamente il raggiungimento di un accordo sulle grandi linee di cooperazione in materia di politica economica e monetaria.

11. Essi hanno preso atto dei progressi realizzati nel campo dei trasporti, elemento determinante nell'ambito dello SEE, tanto riguardo alla libera circolazione delle merci che dei servizi. Hanno concluso che si dovrà trovare una soluzione globale anche nell'ambito dei trasporti. Pertanto hanno insistito affinché i negoziatori concludano entro breve le trattative bilaterali in corso sui problemi relativi al transito, considerando gli interessi particolari di talune regioni periferiche dello SEE.

12. Gli sforzi dovranno essere proseguiti nell'ambito della libera circolazione delle persone.

13. I partecipanti hanno pure constatato il raggiungimento di un accordo in un certo numero di ambiti orizzontali nei quali l'acquisito comunitario sarà ripreso dai Paesi dell'AELS (diritto delle società, politica sociale e politica ambientale). Periodi transitori non superiori a 2 anni saranno applicabili in taluni casi.

I partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione constatando che le Parti hanno deciso di rafforzare e allargare la cooperazione anche oltre le quattro libertà (politiche d'accompagnamento), nell'ambito delle azioni comunitarie avviate in settori quali la ricerca e lo sviluppo, ivi compresi i servizi d'informazione, l'ambiente, l'insegnamento, la formazione e la gioventù, la politica sociale, la protezione dei consumatori, le piccole e medie aziende, il turismo e il settore audiovisivo, per quanto tali materie non siano già disciplinate in altri capitoli dell'accordo. È pure stata constatata l'esistenza di una grande convergenza di vedute sugli elementi che dovrebbero figurare nell'accordo SEE, in modo da offrire una base giuridica per una cooperazione dinamica in tutti i settori.

I partecipanti hanno poi incoraggiato i negoziatori a proseguire i lavori riguardanti i problemi pendenti per i quali si prevede un accordo.

14. Sono stati constatati i progressi realizzati in ambito agricolo. I partecipanti hanno confermato la loro determinazione a voler raggiungere nello SEE un alto livello di liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli, nell'ambito delle loro politiche agricole rispettive. Una clausola evolutiva sarà inclusa nell'accordo SEE. Per il resto, i Paesi dell'AELS sopprimeranno o ridurranno a partire dal 1° gennaio 1993, i diritti d'importazione su una lunga serie di prodotti particolarmente importanti per le regioni meno sviluppate della Comunità. Attenzione particolare sarà pure concessa all'obiettivo della soppressione degli impedimenti agli scambi dovuti a disciplinamenti veterinari e fitosanitari. In quest'ultimo ambito, i Paesi dell'AELS intendono utilizzare per quanto possibile l'acquisito comunitario. Per il resto, provvedimenti concreti saranno introdotti a partire dal 1° gennaio 1993 sotto forma di accordi reciproci bilaterali

tra la Comunità e i Paesi dell'AELS nell'ambito dell'accordo sullo SEE. Da ultimo, le condizioni di scambio saranno facilitate per i prodotti agricoli trasformati. Si è pattuito che ora bisognerebbe proseguire attivamente i negoziati su tutti questi punti, al fine di una sollecita conclusione, considerata l'importanza del settore agricolo quale elemento d'equilibrio nell'accordo, come pure nella prospettiva di una riduzione delle disparità sociali ed economiche tra le regioni.

15. Ricordata l'importanza che tutti loro assegnano all'inclusione del settore della pesca nell'accordo SEE, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di intensificare al più presto gli sforzi negoziali, in modo da raggiungere una soluzione capace di conciliare al meglio gli interessi delle due Parti prima della fine dei negoziati.

In ambito di pesca, i ministri attirano l'attenzione sul punto 4 della presente dichiarazione, secondo il quale un accordo finale è subordinato ad una soluzione accettabile per le due Parti su tutti i problemi in negoziato; un equilibrio generale dei vantaggi, dei diritti e degli obblighi figura infatti tra gli obiettivi da raggiungere per ognuna delle Parti.

16. È pure necessario proseguire senza indugio i lavori riguardanti i mezzi che permetteranno di realizzare l'importante obiettivo della riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni. Tale obiettivo è ritenuto essenziale per garantire un equilibrio soddisfacente nell'accordo SEE. I partecipanti hanno rilevato che la Comunità chiede la creazione di un meccanismo finanziario capace di facilitare gli sforzi intrapresi per raggiungere l'obiettivo anzidetto e che i Paesi dell'AELS sono disposti ad esaminarne la creazione. Bisogna dunque studiarne le modalità concrete di realizzazione.

17. Riguardo ai problemi giuridici ed istituzionali, i partecipanti hanno riaffermato i principi già esposti nella dichiarazione comune del 19 dicembre 1990. Considerano opportuno raggiungere soluzioni istituzionali capaci di garantire un massimo di omogeneità giuridica nell'ambito dello Spazio economico europeo, senza compromettere l'autonomia decisionale delle Parti contraenti, il processo d'integrazione delle Comunità europee e la specificità del diritto comunitario. In questa ottica, hanno analizzato in particolare i seguenti punti:

18. È stata constatata la necessità di prevedere nell'accordo una clausola generale di salvaguardia attivabile in caso di difficoltà economiche, sociali e/o ecologiche gravi, di natura settoriale o regionale. Le Parti contraenti potranno formulare, mediante dichiarazioni unilaterali, ulteriori precisazioni di dettaglio sull'applicazione eventuale di questa clausola generale. La Conferenza diplomatica ne prenderebbe atto. I partecipanti hanno poi confermato le precisazioni eseguite al riguardo nella dichiarazione comune del 19 dicembre 1990.

19. Per garantire un massimo di omogeneità giuridica nei problemi riguardanti lo Spazio economico europeo, i partecipanti hanno pure sottolineato quanto fosse importante sviluppare un sistema continuo di informazione e di consultazione durante il processo legislativo comunitario, garantendo contemporaneamente la maggior partecipazione possibile di esperti dell'AELS, nei diversi ambiti interessati, durante la fase preparatoria di progetti di provvedimenti da sottoporsi in seguito ai comitati da parte della Commissione. Al riguardo, hanno

poi rilevato che la Commissione si rivolgerà ai Paesi dell'AELS nello stesso modo ch'essa si rivolge agli esperti degli Stati membri per l'elaborazione delle sue proposte. Hanno poi aggiunto che soluzioni pragmatiche potranno essere negoziate per taluni problemi specifici e, riguardo ai comitati incaricati di esaminare le politiche d'accompagnamento, lo statuto dei Paesi dell'AELS in tali comitati terrà conto al meglio di una loro eventuale partecipazione finanziaria ai progetti in discussione¹⁾.

20. Memori che le decisioni a livello dello Spazio economico europeo avvengono con il consenso della Comunità e dei Paesi dell'AELS, espresso con voto singolo, i partecipanti hanno ammesso che dovendo sorgere difficoltà serie e importanti in ambiti che nei Paesi dell'AELS sono di competenza del legislatore, tali difficoltà dovrebbero essere esaminate dal Comitato misto al quale competerebbe innanzitutto la ricerca di una soluzione accettabile per le Parti, tale da salvaguardare l'accordo nella sua integralità senza pregiudicare le possibilità di un ricorso ulteriore, qualora necessario, alla clausola di salvaguardia generale e ad eventuali misure adeguate di riequilibrio.

21. I partecipanti hanno insistito sulla necessità di disporre, nell'ambito dello Spazio economico europeo, di un sistema di sorveglianza efficace costituito dalla commissione, da un meccanismo dell'AELS operante in modo analogo, nonché di un meccanismo giurisdizionale indipendente.

22. Riguardo al meccanismo giurisdizionale indipendente, sono sembrati opportuni i seguenti principi:

- Nomina di 7 giudici provenienti dagli Stati dell'AELS.
- Creazione di una Corte indipendente dello SEE composta di 5 giudici della Corte di giustizia della Comunità europea e di 3 dei 7 giudici dell'AELS, le cui funzioni dovrebbero essere integrate nella Corte di giustizia della Comunità e che sarebbero competenti per:
 - la composizione di controversie (ivi compreso, se necessario, l'interpretazione delle regole dello SEE), su richiesta dell'organo misto o delle Parti contraenti;
 - il contenzioso tra l'organo di sorveglianza dell'AELS e uno Stato membro di tale organizzazione;
 - i ricorsi interposti da aziende o Stati contro decisioni della struttura dell'AELS in materia di concorrenza (ivi compresi gli aiuti statali).
- Rafforzamento dell'omogeneità giuridica in seno allo SEE, mediante possibilità d'intervento degli Stati membri dell'AELS presso la Corte di giustizia delle Comunità europee e mediante una procedura ispirata da quella prevista dalla Convenzione di Lugano.

23. I partecipanti hanno rilevato che gli Stati membri dell'AELS sono pronti ad introdurre nelle loro rispettive legislazioni interne disposti secondo i quali le regole dell'Accordo che istituisce uno Spazio economico europeo prevalgano in caso di conflitto eventuale tra tali norme e altri disposti del loro rispettivo ordinamento interno.

¹⁾ La Commissione trasmetterà una nota all'AELS, per illustrare le modalità d'applicazione relative a questo punto.

Dichiarazione dei Capi di governo e dei Ministri dei Paesi dell'AELS, fatta a Vienna il 24 maggio 1991

1. Ci siamo riuniti a Vienna il 24 maggio 1991 sotto la presidenza di Franz Vranitzky, cancelliere federale della Repubblica austriaca.
2. Ci rallegriamo che il Principato del Liechtenstein divenga tra breve membro ad ogni effetto della nostra Associazione, in seguito alla decisione adottata due giorni orsono dal Consiglio dell'AELS, riunito a livello ministeriale, di accettare la domanda d'adesione di tale Paese.
3. Abbiamo valutato il ruolo dei Paesi dell'AELS nel costituirsi della nuova architettura europea; in questo contesto allargato, caratterizzato da relazioni più strette tra la CE e i Paesi dell'AELS, dall'integrazione continua della Comunità europea e dalle riforme d'ordine politico ed economico nell'Europa centrale ed orientale, abbiamo consacrato attenzione particolare alla fase finale dei nostri negoziati con la CE riguardo al trattato istitutivo dello Spazio economico europeo (SEE). Ci siamo inoltre occupati delle relazioni tra i Paesi dell'AELS e i Paesi terzi, in particolare quelli dell'Europa centrale e orientale.
4. Insistiamo sull'importanza fondamentale che rappresenta per tutti i nostri Paesi l'istituzione di un accordo globale sullo SEE, che possa servire da base a una cooperazione dinamica e rafforzata con la Comunità europea; un accordo basato sul principio dell'uguaglianza, che dovrebbe garantire il mutuo interesse più ampio possibile alle Parti interessate, nonché il carattere globale ed equilibrato della loro cooperazione. Lo stesso non ostacolerebbe in alcun modo l'adesione alla CE dei Paesi interessati dell'AELS.
5. Accogliamo con soddisfazione gli importanti risultati raggiunti dalla riunione ministeriale tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i Paesi dell'AELS il 13 maggio a Bruxelles. La dichiarazione comune adottata in tale occasione contiene, oltre ai risultati dell'incontro ministeriale congiunto del dicembre 1990, soluzioni alla maggior parte, ma non a tutti i problemi di fondo. Siamo tuttavia persuasi che sia possibile trovare idonee soluzioni anche ai problemi pendenti. Sottolineamo il mutuo accordo raggiunto in occasione dell'ultima riunione ministeriale congiunta, secondo il quale l'accordo finale sul trattato SEE sarà subordinato a una soluzione mutualmente accettabile di tutti i problemi in negoziato, tanto materiali che istituzionali, nonché ad un equilibrio generale dei vantaggi, dei diritti e degli obblighi.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

6. Rispetto al problema irrisolto del pesce, ricordiamo la nostra posizione, basata sull'idea che il trattato debba garantire il libero accesso ai mercati del pesce e degli altri prodotti marittimi. Una soluzione soddisfacente per i Paesi dell'AELS in questa materia figura tra i presupposti del trattato istitutivo dello SEE. Tale problema è indissociabile dalla necessità di ottenere un equilibrio generale dei vantaggi per tutte le Parti contraenti dell'accordo. Ribadiamo nuovamente che non può esistere un nesso tra accesso ai mercati e accesso alle risorse.

7. Siamo persuasi che la conclusione dei negoziati sullo SEE nei termini patuiti sia a nostra portata. Siamo fermamente intenzionati a parafare l'accordo in occasione della riunione dei ministri dei Paesi dell'AELS e dei rappresentanti della Comunità europea, prevista, su invito del Governo federale austriaco, il 24 e 25 giugno a Salzburgo. Siamo inoltre favorevoli all'iniziativa della presidenza della Comunità europea di convocare una riunione ministeriale congiunta supplementare alla metà di giugno.

8. Abbiamo preso atto con soddisfazione che il Comitato dei parlamentari dei Paesi dell'AELS e il Comitato consultivo sostengono i nostri sforzi; ribadiamo inoltre la necessità che questi due organi possano partecipare effettivamente al futuro SEE e siamo lieti che gli stessi abbiano presentato proposte a tal fine. Inoltre, prendiamo atto dell'importanza assegnata all'elaborazione di una dimensione sociale nello SEE.

9. Ricordiamo nuovamente che lo SEE sarà una componente importante della nuova architettura europea. Gli accordi di libero scambio previsti, attualmente negoziati mediante Dichiarazioni congiunte firmate nel giugno 1990 a Göteborg tra i Paesi dell'AELS e l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia, costituiranno, unitamente agli accordi d'associazione che la CE negozia con gli stessi Paesi, un altro tassello significativo di tale architettura. Gli accordi di libero scambio completeranno altre iniziative dei Paesi dell'AELS per sostenere il processo di trasformazione in Europa centrale e orientale. Vediamo con soddisfazione i progressi svolti da tali negoziati e ci prefiggiamo di portarli a buon esito nel corso dell'anno, affinché possano entrare in vigore nel 1992.

10. Memori della nostra stretta cooperazione di lunga data con la Jugoslavia, abbiamo passato in rassegna, non senza inquietudine, la situazione che va imponendosi attualmente in questo Paese. Ci auguriamo che la Jugoslavia possa risolvere i problemi interni attraverso il negoziato e il dialogo tra le Parti interessate.

11. Abbiamo preso atto delle proposte concrete formulate dalla Bulgaria e dalla Romania al fine di creare legami più stretti con i Paesi dell'AELS e prevediamo di avviare trattative nel corso dell'autunno per definire le modalità più adeguate di cooperazione con questi due Paesi.

12. Vediamo con simpatia i progressi realizzati nei negoziati di libero scambio con la Turchia e auspichiamo una loro rapida conclusione affinché l'accordo possa entrare in vigore nel 1992. Abbiamo preso atto con soddisfazione dell'imminenza di negoziati con lo Stato d'Israele, volti all'adozione di un accordo di libero scambio con clausole appropriate e che, parallelamente, sono

allo studio le possibilità di avviare trattative con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG).

13. Insistiamo sull'importanza di un esito positivo dell'Uruguay-Round del GATT, in vista di un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. Confermiamo il nostro impegno per l'ottenimento di risultati sostanziali in tutti gli ambiti negoziati, auspicando una loro conclusione entro la fine del 1991.

Comunicato sulla riunione tra i Ministri degli Stati membri dell'AELS e i rappresentanti delle Comunità europee svoltasi a Salzburgo il 25 giugno 1991

1. I ministri degli Stati membri dell'AELS e le Comunità europee rappresentate da Jacques Poos, ministro degli Affari esteri del Lussemburgo, presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, e Frans Andriessen, vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, si sono riuniti a Salzburgo il 25 giugno 1991. Georg Reich, segretario generale dell'AELS, ha pure partecipato alla riunione.

2. Essi hanno riconosciuto che l'Accordo SEE aprirà una nuova fase delle relazioni AELS-CE e sarà una componente importante della nuova architettura europea. L'Accordo SEE creerà un mercato unico in seno al quale 380 milioni di europei beneficeranno della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, basata sulla non discriminazione e l'uguaglianza di trattamento delle persone e degli operatori economici. L'Accordo SEE permetterà inoltre di rafforzare e allargare la cooperazione nelle politiche orizzontali e d'accompagnamento, in ambiti quali l'ambiente, l'insegnamento, la formazione e la gioventù, la politica sociale, la ricerca e lo sviluppo, ivi compresi i servizi d'informazione, la protezione dei consumatori, le piccole e medie aziende, il turismo e i problemi audiovisivi.

3. Memori dei risultati già ottenuti in occasione delle riunioni ministeriali congiunte AELS-CE dei 19 dicembre 1990, 14 maggio 1991 e 19 giugno 1991, i ministri hanno esaminato la situazione attuale dei negoziati ed hanno rilevato che la maggior parte dei problemi di fondo, dei problemi giuridici e costituzionali riguardanti lo SEE sono stati risolti. Hanno constatato con soddisfazione i progressi realizzati nel frattempo dai negoziatori ed hanno preso atto che su taluni problemi tuttora pendenti le posizioni rispettive convergono, mentre su altri è necessario proseguire i lavori.

4. Hanno chiesto con insistenza ai negoziatori di continuare attivamente i lavori ed hanno riaffermato il loro impegno comune di concludere i negoziati prima della vacanze estive, per garantire una firma dell'Accordo SEE nel corso dell'autunno e la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1993.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Comunicato stampa della riunione ministeriale del Consiglio dell'AELS dell'11 e 12 dicembre 1991

1. I ministri dei Paesi dell'AELS si sono riuniti a Ginevra il 10 e 11 dicembre 1991, sotto la presidenza di Pertti Salolainen, ministro finlandese del commercio estero.

2. I ministri hanno ricordato la conclusione dei negoziati istitutivi dello Spazio economico europeo (SEE), il 21 e 22 ottobre, a Lussemburgo. Lo SEE segna l'inizio di un'era nuova e stimolante nelle relazioni tra i Paesi dell'AELS e la Comunità europea. Con il suo carattere globale e dinamico, l'accordo offre possibilità e vantaggi di grande significato ai 19 Stati dell'AELS e della CE, nonché ai loro cittadini.

3. Lo SEE permetterà a tutti i Paesi dell'AELS di partecipare sin dall'inizio al mercato unico. La libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché l'intensificarsi e l'allargarsi della cooperazione nelle politiche orizzontali e d'accompagnamento non porteranno soltanto un contributo positivo allo sviluppo economico e sociale, alla protezione dell'ambiente e alla prosperità, ma faciliteranno anche i contatti tra europei e conseguentemente, promuoveranno l'identità europea.

4. I ministri auspicano che la procedura di chiarificazione attualmente in corso nella Comunità su taluni aspetti giuridici dell'Accordo SEE possa terminare entro breve, affinché l'accordo stipulato dai ministri a Lussemburgo possa essere firmato rapidamente ed entrare in vigore il 1° gennaio 1993.

5. I ministri sono persuasi che, una volta firmato l'Accordo SEE, le Parti interessate faranno il possibile affinché il processo di ratificazione sia concluso in tempo utile per permettere l'entrata in vigore simultanea dell'accordo e la realizzazione del mercato unico della CE. Essi hanno insistito sull'importanza di operare affinché le strutture necessarie siano pronte per l'attuazione completa dello SEE a quel momento.

6. I ministri hanno ricevuto un rapporto del Gruppo di pianificazione ad alto livello sugli arrangiamenti amministrativi tra Paesi dell'AELS per la preparazione del trattato SEE ed hanno preso atto degli accordi raggiunti. In particolare, essi hanno deciso di costituire un comitato preparatorio per l'istituzione dell'Autorità di sorveglianza dell'AELS, nonché di un comitato permanente interinario dell'AELS.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

7. I ministri hanno accolto con soddisfazione gli accordi storici sull'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica raggiunti dal Consiglio europeo a Maastricht. I ministri ritengono decisivi i risultati raggiunti per lo sviluppo continuo di una cooperazione europea più stretta e tali da consolidare le relazioni tra la CE e gli Stati dell'AELS in base all'Accordo SEE.

8. I ministri hanno evidenziato il significato politico dello SEE in quanto elemento importante della costruzione della nuova Europa, ricordando il suo effetto sinergico sull'integrazione delle nuove democrazie dell'Europa centrale e orientale, in un contesto europeo allargato.

9. I ministri hanno riconosciuto il ruolo svolto dai Paesi dell'AELS già attualmente, in quanto elemento dinamico d'integrazione europea e di promozione del principio di libero scambio. In tale ambito, hanno preso atto che numerosi Paesi terzi sono interessati ad avviare o intensificare la cooperazione con i Paesi dell'AELS e istituire nuovi legami con l'associazione.

10. I ministri hanno espresso la loro soddisfazione riguardo alla firma, il 10 dicembre, dell'accordo di libero scambio stipulato tra i Paesi dell'AELS e la Turchia. Tale strumento porrà le relazioni commerciali tra le Parti su una base preferenziale identica a quella esistente tra la Turchia e la CE. L'accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 1992.

11. I ministri hanno rilevato che progressi sostanziali sono stati raggiunti nei negoziati degli accordi di libero scambio con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia; hanno insistito affinché tali negoziati possano concludersi rapidamente onde garantire l'entrata in vigore degli accordi per il primo semestre 1992. I ministri ritengono che tali strumenti contribuiranno, unitamente agli accordi d'associazione che la CE ha stipulato con gli stessi Paesi, a consolidare in modo significativo il processo di trasformazione in atto in tali Paesi, verso economie di mercato, facilitandone l'integrazione in un sistema di libero scambio europeo allargato.

12. I ministri hanno visto con soddisfazione il ripristino dell'indipendenza delle Repubbliche d'Estonia, di Lettonia e di Lituania, nonché la firma della Dichiarazione comune di cooperazione tra i Paesi dell'AELS e questi tre Stati, il 10 dicembre.

13. I ministri hanno pure accolto con soddisfazione la firma, il 10 dicembre, delle Dichiarazioni comuni di cooperazione con la Bulgaria e la Romania.

14. Le attività propuguate da tutte queste Dichiarazioni completeranno gli sforzi assistenziali prodigati individualmente dai Paesi dell'AELS, tanto in forma bilaterale che nell'ambito del Gruppo dei 24; esse contribuiranno inoltre a facilitare l'evoluzione di tali Paesi verso un'economia di mercato e la loro integrazione nell'economia europea e mondiale.

15. I ministri hanno inoltre ricordato la decisione del Consiglio dell'AELS di sospendere la cooperazione con la Jugoslavia. Ritengono che il conflitto in corso in tale Paese sia una tragedia per la popolazione civile. Le Convenzioni di Ginevra e i rispettivi Protocolli aggiuntivi devono essere rispettati e le ostilità devono cessare immediatamente. La distruzione di un retaggio culturale comune, in particolare a Dubrovnik, deve cessare immediatamente.

I ministri incaricano il Consiglio a livello dei rappresentanti permanenti di esaminare senza indugio i provvedimenti concreti più idonei per sostenere le Parti intenzionate a raggiungere una soluzione politica e pacifica globale del conflitto.

16. I ministri hanno insistito sulla necessità di istituire condizioni commerciali favorevoli e senza distorsioni tra i Paesi dell'AELS e Israele. Hanno rilevato in particolare la necessità di raggiungere una conclusione rapida dei negoziati di libero scambio affinché i Paesi dell'AELS possano ottenere la stessa posizione concorrenziale che i loro principali partners commerciali nei confronti d'Israele.

17. I ministri hanno espresso il loro costante interesse nell'esaminare le possibilità di un negoziato sul libero scambio con gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) ed hanno constatato con soddisfazione che nuovi contatti sono previsti per il gennaio 1992.

18. I ministri si sono riuniti con il Comitato di parlamentari dei Paesi dell'AELS ed hanno preso atto dei rapporti sulle disposizioni del Comitato, decise d'intesa con il suo omologo del Parlamento europeo, riguardo a una cooperazione futura in seno al Comitato parlamentare misto dello SEE. Hanno accolto favorevolmente l'intensificarsi della cooperazione tra parlamentari dell'AELS e membri dei Parlamenti ungherese, polacco e cecoslovacco.

19. I ministri hanno accolto favorevolmente le decisioni adottate dal Comitato consultivo dell'AELS e dal Comitato economico e sociale delle CE, volte a definire la loro cooperazione futura nell'ambito del Comitato consultivo dello SEE. Hanno pure preso atto delle proposte di cooperazione formulate dal Comitato consultivo dell'AELS nei confronti dei suoi omologhi e dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi dei Paesi baltici.

20. I ministri hanno riaffermato il loro impegno per una conclusione positiva del ciclo d'Uruguay, entro la fine di quest'anno. Essi hanno confermato il loro appoggio incondizionato alla creazione di regole commerciali internazionali eque e senza ambiguità. Il risultato, a portata di mano, è definito globale e sostanziale; un'occasione da non perdere per definire il quadro globale destinato a disciplinare la cooperazione commerciale ed economica per il prossimo secolo.

21. I ministri hanno rilevato con soddisfazione che in seguito all'iniziativa dei Paesi dell'AELS è stato deciso in seno al GATT un impegno attivo per l'esame e l'approfondimento dei problemi riguardanti «il commercio e l'ambiente».

22. La prossima riunione ministeriale dell'AELS si svolgerà a Reykjavik, il 20 e 21 maggio 1992.

Comunicato stampa della Conferenza ministeriale dell'OCSE del 4/5 giugno 1991 a Parigi

1. Il Consiglio dell'OCSE si è riunito il 4 e 5 giugno 1991 a livello ministeriale. La riunione era presieduta dal Vice-Primo Ministro degli Affari Esteri e Ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, Signor Wim Kok e dal Ministro degli Affari economici, Signor K. Andriessen, dei Paesi Bassi. Vice-presidenti erano l'Onorevole Douglas Hurd MP, Segretario di Stato agli Affari esteri e agli affari del Commonwealth, l'Onorevole Norman Lamont MP, Cancelliere dello Scacchiere e l'Onorevole Peter Lilley MP, Segretario al Commercio estero e all'industria del Regno Unito.

2. Nel momento in cui si producono cambiamenti maggiori sulla scena politica internazionale, i Ministri riaffermano gli orientamenti indefettibili e gli obiettivi fondamentali della politica economica e sociale dei Paesi membri dell'OCSE. Essi sottolineano di conseguenza alcuni dei grandi compiti ai quali sarà consacrato un risoluto sforzo :

- a) Un crescente riconoscimento viene attribuito, nel mondo intero, ai valori essenziali comuni ai paesi dell'OCSE -- democrazia pluralista, rispetto dei diritti dell'uomo ed economia di mercato. Questa evoluzione puo' avere un'influenza progressiva favorevole sulla vita politica, sociale ed economica dei popoli di numerosi paesi al di fuori dell'area OCSE. I Ministri annunciano la determinazione dei loro rispettivi paesi ad intensificare le relazioni economiche con i paesi non membri sensibili a questi valori fondamentali. Essi si rallegrano, in questo senso, dell'avvio del programma 'Parteners per la transizione', con la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovena e l'Ungheria.
- b) In un mondo sempre più interdipendente, è compito particolare dei paesi dell'OCSE di creare e mantenere un clima economico mondiale favorevole, tanto più che molti di questi paesi presentano un elevato tasso di disoccupazione che suscita un'inquietudine generale. I Ministri sottolineano che il loro obiettivo, dopo il recente rallentamento, è di ritrovare la via di una espansione sostenuta nella stabilità dei prezzi. Forti di un coordinamento sempre più stretto, le politiche economiche continueranno ad appoggiarsi su misure macro-economiche e strutturali complementari. Sul piano macro-

¹⁾ Dal testo originale inglese.

economico, bisognerà sostenere la crescita economica e appoggiare la crescita badando nel contempo alla stabilità dei prezzi. Sul piano strutturale, è indispensabile adoperarsi attivamente ad accrescere il potenziale sul versante dell'offerta e della flessibilità, per permettere una crescita più forte e duratura e livelli occupazionali più elevati. Questa crescita nella stabilità dei prezzi a livello dei paesi dell'OCSE è essenziale per il mondo intero, non solo perché stimola ovunque l'attività economica ma anche perché rende possibile la mobilitazione di un accresciuto risparmio in favore dell'investimento, esso stesso garante della crescita economica futura.

- c) Un sistema libero e aperto nel campo dell'interscambio, degli investimenti e dei movimenti di capitali è di cruciale importanza. E' della massima priorità sia per la riforma strutturale che per la cooperazione economica internazionale, trovare senza indugi un accordo affinché i negoziati commerciali d'Uruguay sbocchino su risultati sostanziali nel maggior numero possibile di aree. A fronte della crescente globalizzazione dell'attività economica, verrà così' compiuto un gran passo verso la definizione e la realizzazione delle nuove norme e discipline indispensabili al buon funzionamento dell'economia mondiale, nell'interesse di tutti. I Ministri riaffermano a questo proposito la loro determinazione a combattere il protezionismo in tutte le sue forme.
- d) Il progresso tecnologico, causa e conseguenza sia dell'intensificata concorrenza che della globalizzazione, contribuisce in vasta misura alla crescita economica. L'adattamento al cambiamento tecnologico esige un permanente processo di aggiustamento dell'insieme dell'economia e della società. Se le imprese e gli individui sono i principali attori di tale processo, i governi hanno anch'essi una importante missione : é loro compito particolare di assicurare la coerenza e la convergenza delle azioni in modo da facilitare l'adattamento alle nuove tecnologie su scala nazionale ed evitare i rischi di tensioni su scala internazionale.
- e) E' indispensabile che tanto livello di paese che di individui, nessuno venga lasciato in disparte della crescita economica. I Ministri insistono sulla necessità per i paesi dell'OCSE e i paesi emergenti di formulare, in ambito economico, ambientale, degli affari sociali e della tecnologia, politiche coerenti e sinergiche che concorrano ad uno sviluppo duraturo su vasta scala. Essi riaffermano la loro volontà di intensificare la cooperazione con i paesi emergenti.

I Ministri considerano che, per varietà e complementarità di competenze, l'OCSE può svolgere un ruolo particolarmente utile nell'adempimento di questi compiti.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

3. La crescita economica nell'area OCSE ha subito, l'anno passato, un netto rallentamento : la produzione è perfino diminuita, in alcuni casi, e la disoccupazione è nuovamente in aumento. In alcuni paesi, si è dovuto metter qualche freno alla domanda per evitare il surriscaldamento e ridurre i disavanzi troppo elevati della

bilancia corrente. Un tale intervento sulla domanda e la stretta imposta alla politica monetaria hanno concorso ad attenuare le tensioni inflazionistiche soggiacenti. La flessione della domanda si è temporaneamente accentuata per effetto del sensibile rincaro del petrolio e della netta degradazione del clima di fiducia causata dalla crisi e la guerra del Golfo. In alcuni paesi e in certi settori economici, gli effetti negativi potrebbero farsi sentire più a lungo.

4. Anche se non si può ignorare il rischio di una flessione prolungata dell'attività, particolarmente dovuta alla persistenza di elevati tassi reali d'interesse e al rallentamento dell'investimento in numerosi paesi, l'attività nell'area dell'OCSE dovrebbe raddrizzarsi, secondo le previsioni, nei prossimi mesi grazie ad un certo numero di fattori :

- la riduzione delle incertezze che ha contrassegnato la fine della guerra del Golfo, suscitando in alcuni paesi un ripristino del clima di fiducia ;
- il ritorno dei prezzi del petrolio ai livelli antecedenti la crisi ;
- il sensibile calo dei tassi di interesse in alcuni paesi ;
- la notevole riduzione dei grandi squilibri esterni che costituivano una minaccia per le prospettive ;
- il proseguimento della crescita in Giappone e in Germania (dove l'unificazione continua ad avere una forte influenza sulla domanda).

ORIENTAMENTI DI POLITICA MACRO-ECONOMICA

5. I principali imperativi di medio periodo della politica macro-economica restano immutati. E' importante che giudiziose politiche monetarie e fiscali creino le condizioni necessarie a un calo dei tassi reali d'interesse e ad una ripresa economica mondiale sostenuta nella stabilità dei prezzi. Ciò contribuirà ad una riduzione globale della disoccupazione nei paesi dell'OCSE. La politica monetaria continuerà dunque a rispondere ad esigenze di vigilanza e prudenza, soprattutto nei paesi dove l'inflazione permane preoccupante. I progressi compiuti da numerosi paesi nella lotta all'inflazione apportano un certo margine di manovra per fare scendere i tassi d'interesse.

6. La persistenza di elevati tassi reali d'interesse ed il disavanzo totale della bilancia corrente dell'area dell'OCSE fanno pensare che il risparmio sia insufficiente per far fronte al fabbisogno d'investimento. Peraltro, tenuto conto del fabbisogno d'investimento dei paesi emergenti e di quelli dell'Europa centrale ed orientale, è quanto mai imperativo che i paesi dell'OCSE riducano globalmente i loro prelievi sul risparmio proseguendo nel contempo, e tra loro, la riduzione degli eccessivi squilibri dei pagamenti correnti.

7. La politica fiscale è anch'essa importante, a questo proposito, ed i suoi obiettivi continueranno ad essere fissati in un contesto di medio periodo. Le misure tese a ridurre i persistenti disavanzi di bilancio e/o a correggere le distorsioni di natura fiscale

e normativa (comprese quelle che gravano sui risparmi del settore privato) possono permettere di accrescere il livello globale del risparmio e dell'investimento e migliorare lo stanziamento delle risorse. I vincoli che potrebbero apparire in alcuni settori delle spese pubbliche saranno attenuati da una migliore gestione ed una migliore ripartizione delle risorse, in particolare dei guadagni di produttività in alcuni servizi pubblici e dalla ricerca di voci di spesa da sottomettere, in modo più efficace ed equo, alla concorrenza.

8. I Ministri esprimono soddisfazione per le misure annunciate dagli Stati Uniti e dagli altri paesi toccati dal disavanzo di bilancio per riassorbire questo squilibrio nel quadro di piani di medio periodo e riconoscono che potrebbero essere necessari sforzi anche in altri paesi per accrescere il risparmio del settore pubblico. Essi notano la particolare natura dell'attuale disavanzo di bilancio attualmente registrato dalla Germania a seguito dell'unificazione nonché le decisioni già prese dal Governo tedesco per ridurlo nel medio periodo. Essi sottolineano l'importanza di una piena attuazione dei piani di riduzione del disavanzo di bilancio.

9. La ripresa creerà occupazione, ma un calo duraturo della disoccupazione nel medio periodo esigerà appropriate politiche strutturali, particolarmente per ciò che attiene alla soppressione delle rigidità sul mercato del lavoro e al miglioramento dell'insegnamento e della formazione.

10. E' indispensabile che la politica economica sia credibile, che le politiche e gli obiettivi vengano enunciati con chiarezza e che sia assicurata la loro compatibilità su scala internazionale. Resta primordiale rafforzare ulteriormente la cooperazione economica internazionale. Una stretta cooperazione concorre a fornire un buon clima economico a livello mondiale. Grazie alla vasta gamma delle sue attività e all'estesa area geografica da essa coperta, l'OCSE può svolgere un utile ruolo in questo senso. Il proseguimento della cooperazione in materia di tassi di cambio contribuirà a una maggiore stabilità dei mercati valutari e, dunque, ad un miglior funzionamento del sistema monetario internazionale.

PRIORITA' STRUTTURALI IN UN CONTESTO MONDIALE

11. A fronte di un processo di globalizzazione sempre più marcato e alla rapidità del progresso tecnologico, la flessibilità e l'adattabilità dell'economia appaiono più importanti che mai. Solo un'economia perfettamente adattabile consentirà di trarre pienamente profitto dall'espansione del commercio internazionale. Di conseguenza, i Ministri sottolineano il ruolo maggiore che le politiche strutturali devono svolgere nel miglioramento del potenziale di produzione, indispensabile ad una crescita più rapida e più duratura accompagnata da un elevato livello occupazionale e da prezzi stabili e che consenta un miglioramento del livello di vita. Queste politiche, strettamente connesse tra loro, coprono l'insieme delle aree economiche e sociali. In ognuna di queste aree, esse si basano sia su misure definite e attuate a livello nazionale che su diverse forme di cooperazione internazionale, compresi gli impegni giuridicamente vincolanti.

12. I Ministri considerano che, oltre al suo ruolo nella cooperazione macro-economica, l'OCSE sia particolarmente ben situata per contribuire alla valutazione dei problemi strutturali e delle soluzioni che questi richiedono, soprattutto perché dispone di una vasta gamma di competenze e che la struttura del suo segretariato e dei suoi comitati le permette di trattare questioni pertinenti a settori tradizionalmente compartimentati. Essi sottolineano inoltre il ruolo importante già svolto dal programma di sorveglianza strutturale dell'OCSE. L'Organizzazione serve da sede a un mutuo esame a livello multilaterale, stimolatore del processo di riforma strutturale e promotore dell'adozione di approcci operativi in questo ambito. Al riguardo, i Ministri accolgono favorevolmente le proposte del Comitato di politica economica tese a rendere più efficace la sorveglianza strutturale. Essi chiedono all'Organizzazione di ampliare ed approfondire i propri lavori sulle questioni strutturali e, ove necessario :

- di interessarsi alle interrelazioni dei vari argomenti ;
- di studiare i mezzi più efficaci, per tenerne conto nel processo di elaborazione delle politiche ;
- di esaminare, nei settori al di fuori dei negoziati internazionali in corso, la possibilità di attuazione di dispositivi operativi.

13. I Ministri definiscono, dai paragrafi 14 a 42, le aree ampiamente interdipendenti alle quali i lavori strutturali dell'Organizzazione dovrebbero interessarsi : questioni economiche (scambi, agricoltura, sviluppo rurale, tecnologia, concorrenza, affari finanziari) ; questioni sociali (politiche del mercato del lavoro e valorizzazione delle risorse umane, politica sociale, migrazioni, affari urbani) ; ambiente ; gestione del settore pubblico ; energia.

QUESTIONI ECONOMICHE

a. Scambi

14. I Negoziati dell'Uruguay si collocano al primissimo rango delle priorità economiche internazionali. La riuscita di tali negoziati, che rafforzerà ulteriormente il sistema commerciale multilaterale e aperto, resta una condizione indispensabile per il proseguimento dell'espansione dell'interscambio mondiale e dell'economia mondiale e renderebbe più facile il processo di riforma strutturale. I Ministri convengono dunque che tali negoziati debbano giungere il più rapidamente possibile, di preferenza prima della fine dell'anno, a sostanziali risultati nel maggior numero di aree coperte. Essi riconoscono che per giungere a questo obiettivo, devono essere prese da tutti i partecipanti, senza indugi, le decisioni politiche necessarie per sormontare le principali divergenze, che il ritmo dei negoziati si acceleri su tutti i fronti e che decisivi progressi siano realizzati entro la fine dell'estate. I Ministri prendono nota del rapporto del Comitato Scambi e sottoscrivono alle sue conclusioni. Essi sono determinati a sfruttare i progressi già compiuti per giungere ad un accordo ampio, sostanziale ed equilibrato a livello mondiale, nonché ad un ulteriore consolidamento istituzionale del sistema del GATT. Essi si dichiarano risolti ad attenersi ai loro obblighi di *status quo* e a non compromettere le opportunità di successo con azioni commerciali contrarie alle regole del GATT, agli obiettivi dell'Uruguay Round e ai progressi già compiuti.

15. In questo senso, essi ribadiscono la loro ferma opposizione alle tendenze d'organizzazione dell'interscambio, all'unilateralismo, al bilateralismo e al settorialismo. Le controversie commerciali bilaterali dovrebbero essere composte compatibilmente con le norme e procedure del GATT. I Ministri sottolineano che l'Uruguay Round non deve essere un pretesto per differire gli sforzi messi autonomamente in atto in favore di un aggiustamento strutturale in ambito commerciale. Il miglioramento dell'accesso ai mercati e il consolidamento del sistema commerciale forniti dai Negoziati favoriranno una maggiore integrazione di un numero sempre maggiore di paesi nel sistema economico e commerciale mondiale.

16. L'integrazione regionale è un altro importante aspetto dell'evoluzione delle relazioni commerciali. Essa può stimolare il processo di liberalizzazione multilaterale e non dovrebbe contravvenire né agli obblighi internazionali né all'obiettivo di mantenimento e consolidamento del sistema commerciale multilaterale. I Ministri invitano l'Organizzazione a continuare a seguire l'evoluzione in questo campo.

17. Situandosi oltre l'Uruguay Round, nella prospettiva dei problemi commerciali degli anni '90, i Ministri sottolineano la necessità di una riflessione sulle nuove dimensioni della politica commerciale. Ciò è valido per tutta una serie di problemi che derivano dalla crescente globalizzazione dell'economia mondiale e dalle interrelazioni sempre più strette tra politica commerciale e politiche nell'ambito della concorrenza, dell'investimento, della tecnologia e dell'innovazione, e dell'ambiente. La crescente internazionalizzazione dell'attività economica ha fatto apparire settori nei quali le esistenti "regole del gioco" sono in ritardo nei confronti delle esigenze degli agenti privati e dei poteri pubblici. Appare necessario una migliore comprensione dei problemi in causa e, se necessario, assicurare la convergenza degli approcci e esaminare nuove regole. Molti problemi, che tradizionalmente erano di dominio quasi esclusivo della politica interna, hanno assunto una dimensione internazionale, influenzando con ciò la formulazione delle politiche in materia di scambi e d'investimenti. Ed è per questo che la consapevolezza dei nuovi aspetti della politica commerciale negli anni '90 dovrà essere accompagnata da sforzi tesi ad evitare incompatibilità con altri settori.

b. Agricoltura

18. Riforma agricola. I Ministri riconoscono l'estrema limitatezza dei progressi ottenuti nella riforma agricola dal momento in cui ne hanno definito gli orientamenti nel corso delle loro riunioni del 1987 e 1988, particolarmente per ciò che attiene al progressivo orientamento da parte del mercato della produzione e degli scambi agricoli. I Ministri prendono nota del rapporto "Monitoraggio e prospettive 1991" preparato dai Comitati dell'Agricoltura e Scambi, approvandone le conclusioni. Il sostegno all'agricoltura, misurato dalle equivalenti sovvenzioni alla produzione (ESP), è aumentato nel 1990, dopo le diminuzioni del 1988 e 1989. Secondo le stime del Segretariato dell'OCSE, i trasferimenti a carico dei contribuenti e dei consumatori hanno quasi raggiunto, nel 1990, i 300 miliardi di dollari, livello leggermente superiore a quello record, espresso in dollari, del 1987. Eccedenze strutturali sono ricomparse nella maggioranza dei prodotti dell'area OCSE, confermando così che il temporaneo riequilibrio dei mercati osservato nel 1988 e nel 1989 rifletteva essenzialmente la siccità o l'incidenza degli sforzi di controllo dell'offerta. I prezzi mondiali sono caduti nel 1990

nei confronti dell'anno precedente ; si é osservato un forte progresso dell'aiuto alle esportazioni e le tensioni commerciali non si sono indebolite. In mancanza di un miglioramento delle politiche, le conseguenze economiche e di bilancio, nonché le tensioni commerciali, andranno probabilmente aggravandosi e le prospettive economiche dei paesi tributari delle esportazioni agricole, ivi compresi i paesi emergenti, rischiano di esserne colpite.

19. Conformemente ai principi di riforma definiti nel 1987 e 1988, i Ministri confermano la loro volontà di procedere, in particolare nell'ambito dell'Uruguay Round, a riduzioni progressive e sostanziali del sostegno e della protezione accordati all'agricoltura, conformemente all'approccio quadro delineato nell'Esame di medio percorso. A questo fine, i partecipanti hanno concordato di condurre negoziati al fine di giungere a impegni specifici vincolanti in ognuna delle seguenti aree : il sostegno interno, l'accesso ai mercati e la concorrenza all'esportazione ; nonché pervenire ad un accordo sulle questioni sanitarie e fito-sanitarie. Sarà tenuto conto delle preoccupazioni non commerciali dei partecipanti. Per contribuire all'aggiustamento, si possono ipotizzare misure specifiche quali, ad esempio, alcune forme di pagamenti diretti per il sostegno dei redditi o restrizioni quantitative autonome dell'offerta. Tuttavia, dette misure non devono introdurre nuove distorsioni economiche sui mercati internazionali. La riforma agricola dovrebbe, nella misura del possibile, fare progredire simultaneamente la liberalizzazione degli scambi e gli obiettivi ambientali. In questo senso, bisognerebbe fare in modo di giungere ad una più stretta integrazione della politica agricola e la politica ambientale in modo da assicurare un miglior rispetto dell'ambiente nelle attività agricole.

20. I Ministri invitano l'Organizzazione a continuare a sostenere il processo di riforma agricola adoperandosi a : seguire l'attuazione della riforma, basandosi cioè su strumenti quantitativi e criteri qualitativi ; migliorare la propria capacità di valutare le prospettive a medio termine dei mercati ; misurare l'incidenza sulla produzione e gli scambi di diversi scenari di riduzione del sostegno e della protezione ; analizzare alcuni aspetti del processo di riforma, quali il sostegno diretto ai redditi e l'aggiustamento strutturale, nonché i loro effetti sui redditi, le condizioni sociali ed ecologiche e sull'efficienza economica, riconoscendo nel contempo che in alcuni paesi l'agricoltura riveste un carattere multifunzionale ; definire politiche che consentano di realizzare la riforma agricola e assicurare nel contempo la protezione ambientale, e che possano facilitare un'efficace azione nell'ottica dello sviluppo rurale ; infine, valutare e sostenere le possibili soluzioni per massimizzare gli effetti positivi della riforma sui paesi non membri e aiutare questi ultimi ad orientarsi verso un sistema agricolo maggiormente basato sul mercato, senza trascurare gli interessi dei paesi emergenti importatori di derrate alimentari.

c. Sviluppo rurale

21. I Ministri esprimono inquietudine per il ritardo economico di numerose regioni rurali. Essi riconoscono che il patrimonio ecologico, sociale, ricreativo e culturale nelle zone rurali è di grande rilevanza per l'insieme della società e stimano che politiche dinamiche di sviluppo possano facilitare l'aggiustamento strutturale in ambiente rurale. La concezione e l'attuazione di tali politiche, tese al duplice obiettivo economico e d'interesse generale, sono compiti complessi che implicano l'intervento di diversi

ministeri su scala nazionale e la partecipazione delle autorità a livello regionale e locale e del settore privato. La politica agricola nata dalla riforma ha un importante ruolo da svolgere, così come le politiche in altre aree, con l'obiettivo di determinare le diverse possibilità di sviluppo delle regioni rurali. I Ministri confidano che il Programma di sviluppo rurale recentemente fissato possa privilegiare un approccio multisettoriale e interdisciplinare alla politica di sviluppo rurale; essi attendono con interesse il rapporto e le raccomandazioni su questo programma che saranno presentati nel 1992.

d. Tecnologia

22. I Ministri prendono nota dei rapporti sul Programma Tecnologia/Economia (TEP) e considerano che i risultati di questo esercizio mettano chiaramente in risalto, da un lato, le strette interrelazioni esistenti tra diverse questioni in aree quali la scienza e la tecnologia, la valorizzazione delle risorse umane, la gestione ambientale delle aziende, gli scambi, l'investimento e la concorrenza, insieme di elementi che contribuiranno negli anni '90 alla competitività e ad una buona tenuta economica a livello nazionale e, dall'altro, la necessità di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali in queste aree e assicurarne la coerenza. I Ministri sottolineano il contributo apportato dalla tecnologia alla crescita e al benessere, nei paesi dell'OCSE e in quelli non membri. Essi insistono sul ruolo centrale delle aziende nel processo tecnologico, e mettono in risalto il rilevante ruolo dei governi nella creazione di un clima economico e sociale favorevole allo pieno svolgimento di questo processo sul piano nazionale e internazionale. Essi incoraggiano l'Organizzazione a proseguire attivamente il suo compito di monitoraggio degli aspetti strutturali e commerciali dei problemi legati alla tecnologia, in particolare per quanto riguarda le tecnologie della comunicazione. Soddisfatti del rapporto del Gruppo *ad hoc* del Consiglio sul Programma Tecnologia/Economia, essi sottoscrivono alla dichiarazione allegata al presente Comunicato.

e. Concorrenza

23. Politica della concorrenza. Con l'accresciuta internazionalizzazione dell'attività economica è emersa una situazione in cui le esistenti "regole del gioco", così come definite dalle politiche nazionali o regionali in materia di concorrenza, potrebbero venire completate utilmente. I Ministri chiedono all'Organizzazione di continuare i propri lavori sulla dimensione internazionale delle politiche della concorrenza e sulle loro interazioni in altri settori di politiche quali gli scambi e l'industria. Essi notano che i recenti lavori realizzati all'Organizzazione sul diritto e la politica della concorrenza forniscono la base per una maggiore convergenza delle politiche nonché progressi verso l'attualizzazione ed il rafforzamento delle norme e disposizioni esistenti per la cooperazione internazionale in questo dominio (soprattutto relativamente a principi e procedure). Essi invitano i competenti comitati a studiare attivamente questi problemi e, in particolare, a determinare in quale misura le regole commerciali possano efficacemente partecipare alla concorrenza internazionale.

24. Sovvenzioni all'industria. I Ministri riaffermano che le sovvenzioni all'industria hanno generalmente ostacolato l'aggiustamento strutturale più di quanto non l'abbiano favorito, indotto o perpetuato rigidità e distorsioni, in particolare negli scambi, ed accentuato le pressioni sulla spesa pubblica. Essi restano decisamente del parere

che si debba fare del tutto per eliminare, o sottoporre a una disciplina rafforzata, le sovvenzioni che hanno per effetto di falsare gli scambi. Essi notano con soddisfazione i progressi compiuti dall'Organizzazione verso una maggiore trasparenza in questo campo, che faciliterà a livello internazionale la comprensione collettiva degli effetti economici indotti dalle sovvenzioni all'industria. Essi invitano l'Organizzazione a procedere ad un monitoraggio sistematico di queste sovvenzioni e si impegnano a fare in modo che i rispettivi governi forniscano le informazioni necessarie all'aggiornamento e al miglioramento della base dati comparabili su scala internazionale, compilata sotto gli auspici del Comitato Industria. I governi dei paesi dell'OCSE intensificheranno gli sforzi collettivi per accrescere la trasparenza, in particolare tramite una procedura di mutuo esame e tenuto conto dell'andamento dell'Uruguay Round, e per migliorare la disciplina in materia di sovvenzioni all'industria. Questi lavori potrebbero giungere, a termine, alla definizione di linee direttive dell'OCSE, convenuti di comune accordo.

25. Costruzione navale. I Ministri si rallegrano dei progressi compiuti dal Gruppo di lavoro del Consiglio dell'OCSE sulla costruzione navale nella definizione di un disegno di accordo relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e riparazione navale mercantili. Essi sono soddisfatti nel constatare che tutte le parti sono fermamente risolte a concludere un accordo equilibrato, i cui principali elementi stanno delineandosi, e ribadiscono la necessità di conservare l'impulso del negoziato per presentare un disegno d'accordo entro luglio 1991 e di risolvere non appena possibile le vertenze politiche che sussistono. Essi notano con soddisfazione la piena partecipazione della Repubblica di Corea al negoziato.

26. Crediti all'esportazione. I Ministri restano persuasi della necessità di un accordo equilibrato per ridurre sensibilmente, grazie a una maggiore disciplina e trasparenza, le distorsioni degli scambi e dell'assistenza che risultano dall'utilizzo dei crediti all'esportazione sovvenzionati e da crediti d'aiuto legato. esprimono inquietudine sul fatto che il pacchetto di misure adottate nel 1987 non sembra ancora aver ridotto le distorsioni degli scambi e dell'aiuto generate dalle sovvenzioni ai crediti all'esportazione e ai crediti d'aiuto. Essi accolgono quindi con soddisfazione i rapporti dei Presidenti dei competenti organi dell'OCSE e i progressi compiuti per quanto riguarda i principali elementi di un futuro accordo. Essi esprimono, a questo proposito, la loro volontà di superare gli ultimi ostacoli in modo da giungere ad un accordo, nei mesi a venire, e comunque prima della fine del corrente anno. Essi esprimono soddisfazione per l'accordo intervenuto nell'ambito del Gruppo del Comitato Scambi sui crediti all'esportazione per studiare i sistemi e le strutture di premi in materia di crediti all'esportazione e attendono con interesse un rapporto su questi lavori.

f. Affari finanziari

27. Mercati finanziari e investimento diretto estero. E' nei settori che incidono sui flussi di capitali e sull'investimento diretto estero che la riforma strutturale ha compiuto i più sensibili progressi, e questi hanno avuto profonde ripercussioni sulle posizioni esterne dei Paesi membri. Resta comunque necessario adoperarsi a consolidare e ampliare le acquisizioni della liberalizzazione, particolarmente per ciò che attiene all'investimento diretto estero, tenuto conto della recente attuazione di politiche e pratiche che, per alcuni versi, fanno ostacolo alla tendenza alla liberalizzazione. I Ministri hanno di conseguenza approvato il rapporto sulla Revisione della Dichiarazione

e delle Decisioni del 1976 sull'investimento internazionale e le imprese multinazionali. Essi hanno accolto con soddisfazione il rafforzamento della Dichiarazione con l'aggiunta di una sezione sulla cooperazione tesa ad evitare che obblighi contraddittori siano imposti alle imprese multinazionali, l'introduzione, nei Principi Direttivi destinati alle imprese multinazionali, di un nuovo capitolo sulla protezione dell'ambiente. Essi notano i progressi realizzati verso un rafforzamento dello strumento relativo al Trattamento nazionale ispirato ai principi dello *status quo*, della non discriminazione, della trasparenza e della progressiva liberalizzazione delle misure esistenti, e convengono di rafforzare le procedure per l'attuazione degli impegni di massima esistenti per la notifica, l'esame e un quadro multilaterale per la composizione delle vertenze che potrebbero sorgere. Essi si dichiarano anche decisi a rafforzare ulteriormente la disciplina internazionale nel campo dell'investimento diretto estero ed a ampliarne la portata.

28. I Codici di liberalizzazione dell'OCSE hanno giocato, e giocano tuttora, un importante ruolo nella libera circolazione dei capitali tra i paesi e hanno concorso al mantenimento di un regime di libertà per le operazioni invisibili correnti. I Ministri si felicitano della prossima entrata in vigore di nuove e importanti misure di liberalizzazione dei servizi bancari e finanziari, pattuite nel maggio 1989. I governi dei paesi dell'OCSE restano fortemente impegnati a portare avanti il processo di liberalizzazione nel campo degli investimenti e dei servizi. Progressi sono già osservati nei settori del turismo, dell'audiovisivo e dell'assicurazione nonché in quello dei servizi bancari e finanziari. Bisogna perseguire gli sforzi tesi a promuovere la liberalizzazione con un ulteriore rafforzamento dei Codici e degli strumenti relativi all'investimento.

29. Alcuni segmenti dei mercati finanziari si sono trovati in difficoltà negli anni recenti. I Ministri notano il recente annuncio di riforme tese a modernizzare il contesto normativo e prudenziale dei mercati finanziari negli Stati Uniti, il cui obiettivo generale è l'intensificazione della concorrenza e il miglioramento dell'efficienza. Essi si felicitano dell'intenzione delle autorità statunitensi di portare avanti queste riforme conformemente ai principi dei Codici di liberalizzazione dell'OCSE e invitano i competenti comitati dell'OCSE a seguire da vicino le evoluzioni internazionali nel settore finanziario, per contribuire all'informazione dei Paesi membri ed incoraggiare ulteriormente la liberalizzazione e la cooperazione tra organismi nazionali di disciplina.

30. I Ministri accolgono con soddisfazione il sensibile rafforzamento della cooperazione internazionale, in particolare tra i paesi dell'OCSE e altri partecipanti al Gruppo di azione finanziaria, al fine di lottare contro l'utilizzazione del sistema finanziario internazionale nel riciclaggio dei capitali provenienti da attività criminali, ovvero il traffico di droga e attività connesse. Essi convengono di sviluppare ulteriormente questa cooperazione e invitano l'Organizzazione ad assicurare i servizi di segretariato necessari a questo Gruppo.

QUESTIONI SOCIALI

31. Malgrado i considerevoli progressi economici realizzati dai paesi dell'OCSE, alcuni problemi di società restano preoccupanti, in particolare la disoccupazione di lunga durata, l'ineguaglianza delle opportunità, l'emarginazione, la persistente dipendenza dai redditi da trasferimento e l'evoluzione demografica. Il progresso

economico e il progresso sociale sono complementari. Essi richiedono un'azione concertata di lungo periodo in un complesso insieme di settori. Si tratterà, in particolare, di sviluppare le necessarie competenze per trarre pieno profitto dalle nuove tecnologie e dalle possibilità che esse offrono e di adoperarsi a reinserire sul mercato del lavoro coloro i quali ne sono stati esclusi e attuare politiche per porre rimedio ai problemi urbani, sempre più acuti, e rivitalizzare le zone rurali depresse. Per un buon esito dell'aggiustamento delle nostre economie e delle nostre società, bisognerà raddoppiare gli sforzi per migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e facilitare lo sviluppo della loro carriera nell'arco della loro vita professionale. Questi obiettivi richiederanno che si faccia più spazio a politiche "attive" integrate che a programmi passivi di garanzie di risorse che spesso scoraggiano la partecipazione. I Ministri insistono affinché l'OCSE intensifichi i suoi lavori nei settori trattati nei seguenti paragrafi.

a. Politiche del mercato del lavoro e valorizzazione delle risorse umane

32. I Ministri sottoscrivono alle principali conclusioni della riunione del Comitato Educazione a livello ministeriale del Novembre 1990 che mettono in risalto i seguenti aspetti : (i) un'educazione e una formazione di qualità sono indispensabili per consentire ad ognuno d'acquisire una vasta gamma di competenze ; (ii) l'accesso all'educazione, la gestione, il finanziamento e il partenariato sono importanti per il buon funzionamento dei sistemi educativi ; (iii) per promuovere l'educazione permanente, l'insegnamento deve essere integrato dalla formazione e riqualificazione, specialmente per gli adulti. I Ministri, preoccupati per l'elevato tasso di disoccupazione in numerosi paesi, sono favorevoli ad attive politiche occupazionali atte a favorire il cambiamento strutturale, assicurando ad esempio la formazione dei disoccupati e dei lavoratori il cui posto di lavoro sia minacciato. La politica del mercato del lavoro e la politica sociale dovranno anche apportare sostegno alle persone mai entrate sul mercato del lavoro o che ne sono uscite, in particolare a coloro che sono divenuti tributari dei redditi da trasferimento. Politiche siffatte del mercato del lavoro, l'azione sociale, l'insegnamento e la formazione fanno parte di un approccio globale alla valorizzazione delle risorse umane e contribuiranno a affrontare una delle maggiori sfide dei prossimi dieci anni : fare in modo che i mercati del lavoro e la popolazione attiva si adattino con flessibilità e efficacia ai sempre più marcati cambiamenti economici e sociali. Questo approccio includerà altresì le iniziative locali e la creazione di imprese nonché la ricerca di un massimo di coerenza nell'elaborazione e l'attuazione delle politiche tra i vari livelli dell'amministrazione e i differenti programmi e istituzioni. Le politiche e i programmi saranno coordinati e messi a punto in collaborazione con gli industriali, i sindacati e gli enti locali.

b. Politica sociale

33. La politica sociale dovrà rispondere agli interrogativi posti da un insieme di problemi che ostacolano la coesione sociale nei paesi dell'OCSE. Nuovi orientamenti si profilano nel senso di misure sociali basate sul partenariato che fanno intervenire le iniziative individuali, i poteri pubblici, le associazioni volontarie e comunitarie e le imprese del settore privato. L'obiettivo è di adattare maggiormente i programmi sociali alle esigenze individuali, incoraggiare la partecipazione di tutti alla vita sociale e di accrescere l'efficacia delle prestazioni sociali per porre rimedio alla persistente

dipendenza nei confronti dei redditi da trasferimento e controllare la crescita delle spese dei sistemi sanitari e pensionistici. I poteri pubblici sosterranno le evoluzioni in questi settori con il rafforzamento dell'integrazione e del coordinamento dei mezzi d'azione. I Ministri invitano l'Organizzazione ad avviare lavori che consentano di circoscrivere meglio questi problemi e di definire le strategie più adeguate in materia di politica sociale.

c. Migrazioni

34. Nel riconoscere che l'immigrazione ha apportato, e può ancora apportare se le circostanze lo consentono, un prezioso contributo allo sviluppo economico e sociale dei paesi dell'OCSE, i Ministri notano la preoccupazione generalizzata per l'accentuarsi delle pressioni migratorie nel mondo intero sotto l'effetto di alcuni fattori politici, sociali ed economici che richiedono uno studio più approfondito. Essi invitano l'Organizzazione, con riferimento ai risultati della Conferenza internazionale sulle migrazioni (Roma 13-15 marzo), e in cooperazione ove necessario con i governi interessati ed altri organismi internazionali, ad intensificare i suoi lavori per valutare e comparare i flussi migratori e i loro andamenti; a determinare le cause e le conseguenze economiche e sociali delle migrazioni nei paesi d'accoglienza e nei paesi di origine, ove l'insufficienza di possibilità di sviluppo contribuisce alle pressioni migratorie; a valutare le misure possibili nei confronti dei paesi d'emigrazione e scambiare informazioni sulle politiche e pratiche nazionali. Nei suoi lavori su tale argomento, l'OCSE terrà conto dell'importanza dei fattori umanitari e degli accordi internazionali applicabili.

d. Affari urbani

35. I problemi delle aree urbane quali lo squilibrio tra l'offerta e la domanda d'infrastrutture, le difficoltà del traffico, la penuria di alloggi adeguati, il degrado delle condizioni di vita e la povertà vanno via via aggravandosi. I Ministri invitano l'OCSE a evidenziare soluzioni commisurate all'entità di questi problemi e che tengano conto di elementi quali la situazione di bilancio ed economica di ogni paese.

AMBIENTE

36. I Ministri esprimono soddisfazione per i risultati della riunione dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'OCSE, tenutasi al mese di gennaio 1991, che apportano un grande contributo all'andamento del processo d'elaborazione di politiche in materia ambientale. A fronte dell'entità dei problemi ambientali a livello nazionale e regionale e della sfida senza precedenti sollevata dai problemi ambientali a livello mondiale, essi convengono che, per gli anni '90, la strategia dei paesi dell'OCSE deve mirare all'integrazione delle decisioni economiche ed ambientali, al miglioramento dei loro risultati dal punto di vista ambientale ed al rafforzamento della cooperazione internazionale. I Ministri stimano che l'Organizzazione debba esaminare in modo più sistematico la misura in cui le azioni dei paesi dell'OCSE siano conformi ai rispettivi obiettivi ambientali nazionali e ai loro impegni internazionali e si rallegrano che i Ministri dell'Ambiente abbiano preso l'iniziativa di dare il via ad esami delle politiche ambientali dei Paesi membri. I Ministri riconoscono inoltre che, tenuto conto del rispettivo livello di sviluppo, i paesi dell'OCSE sono particolarmente tenuti a cooperare con i paesi

d'altre regioni per assicurare uno sviluppo duraturo.

37. I Ministri esprimono la loro soddisfazione per l'orientamento e l'impulso dati dai Ministri dell'ambiente al consolidamento dell'integrazione delle politiche economiche e delle politiche ambientali, elemento chiave di uno sviluppo duraturo. Essi sottoscrivono ai principi enunciati per progredire su questa via : le politiche in campo economico e ambientale non possono essere elaborate e messe in atto in modo isolato ; le considerazioni ambientali devono essere sistematicamente richiamate nell'elaborazione delle politiche economiche ; un'analisi economica razionale dei costi e dei vantaggi, abbinata ad una valutazione scientifica dei relativi rischi, compresi quelli legati all'inquinazione, permette una determinazione ottimale delle priorità tra obiettivi ambientali ; la compatibilità tra politica ambientale e politiche economiche settoriali deve essere una preoccupazione basilare per i poteri decisionali. I Ministri auspicano che sia tenuto maggior conto delle considerazioni ambientali in tutti i settori dell'economia e che l'OCSE porti avanti i suoi lavori d'analisi delle diverse interrelazioni. Essi convengono che una vera e propria integrazione delle politiche implica un approfondimento del dialogo con tutti i settori della società e dell'economia, e una loro accentuata partecipazione, per poter attuare gli obiettivi ambientali in modo efficace ed efficiente e evitare le misure conflittuali in settori quali l'agricoltura, la gestione delle zone costiere, l'energia ed i trasporti e, a livello più generale, il commercio estero e l'investimento. I Ministri danno inoltre il loro sostegno alla realizzazione di lavori supplementari sulle "linee direttive" dell'OCSE per assistere i Paesi membri nell'impiego più esteso e più efficace degli strumenti economici.

38. A fronte dei problemi e dei rischi che minacciano l'ambiente a livello mondiale negli anni '90, la cooperazione internazionale è indispensabile per un'azione efficace. Numerosi problemi quali il cambiamento climatico, la conservazione delle risorse biologiche marine e terrestri, l'impoverimento della fascia ozonica, il disboscamento, la desertificazione e la perdita di diversità biologica sottolineano l'entità dell'interdipendenza mondiale, che si tratti delle cause del degrado ambientale o delle ripercussioni di alcune misure economiche o ambientali. Questa stessa interdipendenza consente peraltro nuove forme di cooperazione internazionale, tra i paesi dell'OCSE ma anche con i paesi non membri. Uno dei più rilevanti elementi di questa cooperazione internazionale consiste nel favorire la finalizzazione e il trasferimento di tecnologie legate all'ambiente. In questo senso, i Ministri sono soddisfatti della istituzione del Fondo per l'ambiente mondiale e confidano che questo programma e le attività di altri organismi in questo campo possano contribuire al miglioramento dell'ambiente mondiale. I Ministri considerano ugualmente che l'OCSE puo' dare un rilevante contributo alla promozione della cooperazione internazionale e ideare soluzioni. Essi sono soddisfatti dei lavori dell'OCSE/IEA sugli inventari d'emissioni, gli strumenti d'azione e l'analisi economica delle opzioni possibili con il loro utile contributo ai negoziati sul cambiamento climatico.

39. La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, che si terrà nel 1992, cade al momento giusto per rafforzare la cooperazione internazionale. La riunione dovrebbe fornire l'occasione di riaffermare la determinazione della comunità internazionale di gestire in modo razionale l'ambiente e di ottenere un consenso sugli obiettivi e le priorità per gli anni '90 e oltre, al fine di definire di comune accordo degli impegni su misure concrete. I Ministri sostengono senza riserve il contributo previsto

dall'OCSE, tra cui l'organizzazione nel 1991 di una riunione dei Ministri dello sviluppo e dell'ambiente per esaminare le misure atte a garantire la compatibilità e la complementarità delle politiche di sviluppo e delle politiche ambientali. Essi convergono che i governi dei paesi dell'OCSE debbano affrontare, con rinnovati impegni e adeguate risorse, i problemi urgenti rappresentati dallo stanziamento delle risorse e dal trasferimento delle tecnologie necessarie al miglioramento dell'ambiente nei paesi emergenti. I Ministri sottolineano il ruolo che potrebbe svolgere il Fondo per l'ambiente mondiale in veste di meccanismo incaricato di dare un'assistenza supplementare ai paesi emergenti nell'ambito dei negoziati in corso sull'ambiente mondiale.

40. Scambi e ambiente. I Ministri hanno accolto con soddisfazione il rapporto congiunto sui problemi connessi agli scambi e all'ambiente, redatto dal Comitato Scambi e dal Comitato Ambiente. Questo rapporto identifica le principali interrelazioni tra queste importanti aree dell'azione governativa e suggerisce alcune riflessioni sui campi nei quali l'analisi dovrebbe venire approfondita. I Ministri sottoscrivono alle osservazioni preliminari presentate da questi due Comitati su un programma di lavoro che farà da quadro a nuove analisi e che potrebbe condurre all'elaborazione, ad uno stadio ulteriore, di linee direttive sui mezzi per proteggere l'ambiente e preservare il sistema multilaterale aperto. I Ministri invitano l'Organizzazione a proseguire questi lavori e chiedono che un rapporto d'attività, su tutti gli elementi messi in rilievo, sia presentato alla riunione del 1992 del Consiglio ministeriale, senza tralasciare i possibili contributi alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e l'ambiente del Giugno 1992.

GESTIONE DEL SETTORE PUBBLICO

41. A fronte delle crescenti pressioni che gravano sulla spesa pubblica e degli interrogativi circa l'efficacia dell'azione del settore pubblico nei confronti dei propri obiettivi, i governi dei paesi dell'OCSE riesaminano attualmente l'organizzazione e la gestione di questo settore per accrescere in particolare l'efficienza dell'economia, migliorare la gestione delle risorse umane, rafforzare lo spirito di responsabilità negli operatori pubblici e assicurare al pubblico servizi di migliorata qualità. Essi preconizzano modi di finanziamento e prestazioni di beni e servizi pubblici dotati di un miglior rapporto costo/efficacia. Ciò potrebbe avvenire con una diversa ripartizione delle responsabilità tra il pubblico settore ed il settore privato, ad un più ampio ricorso ai meccanismi di mercato o, per esempio nel settore dell'insegnamento e della politica sociale, a formule che associno settore pubblico e settore privato ed iniziativa individuale. In altri casi, potrebbe essere necessario un ripensamento delle modalità dell'azione dei poteri pubblici preservando la specificità delle rispettive missioni. I Ministri riconoscono altresì che, data la crescente interdisciplinarietà delle questioni trattate dall'OCSE, sono necessari nuovi approcci alla gestione del settore pubblico e al coordinamento tra le istanze del settore pubblico dei Paesi membri.

ENERGIA

42. La crisi del Golfo ed il probabile aumento, negli anni a venire, della dipendenza dell'area OCSE dalle importazioni di petrolio provenienti dal Medio Oriente sottolineano l'importanza per i governi di continuare a fornire sforzi per ridurre la vulnerabilità dei

loro paesi nei confronti delle interruzioni negli approvvigionamenti petroliferi. Come concordato dai Ministri dell'Energia, la sicurezza energetica sarà ulteriormente rafforzata da un insieme di misure e di politiche volte in particolare a consolidare e a collaudare regolarmente i meccanismi d'intervento in caso di emergenza, ad assicurare approvvigionamenti diversificati sia dal punto di vista dei combustibili che da quello delle fonti di approvvigionamento, a sfruttare tutte le possibilità redditizie ed accettabili dal punto di vista ambientale, per favorire la produzione d'energia nel mondo intero, a promuovere miglioramenti del rendimento energetico e i risparmi energetici ed a sostenere la ricerca e lo sviluppo, l'adozione di tecniche nuove, l'estensione dei mercati concorrenziali e la liberalizzazione degli scambi. I problemi ambientali a livello mondiale mostrano quanto sia necessario il proseguimento di politiche integrate che possano concorrere agli obiettivi di sicurezza energetica, di protezione ambientale e di crescita economica. Misure dovranno essere prese per lottare contro le emissioni di inquinanti classici e di gas ad effetto serra, sia a livello nazionale che internazionale. Riguardo al cambiamento climatico mondiale, conviene studiare in modo particolareggiato, le possibilità tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché i costi e vantaggi dei vari provvedimenti, strumenti economici in particolare, che consentano di attenuare le emissioni. Nell'elaborare politiche governative volte ai problemi ambientali, in particolare il cambiamento climatico mondiale, la necessaria integrazione degli approcci deve essere compatibile con i requisiti di diversificazione degli approvvigionamenti energetici e di libertà degli scambi internazionali di energia. Il buon esito delle politiche energetiche attuate per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente richiederà la partecipazione dell'industria e una maggiore sensibilizzazione dei consumatori. La convergenza sempre più marcata degli interessi dei Paesi membri dell'OCSE e dei paesi non membri nel settore energetico costituisce un aspetto essenziale della crescente interdipendenza e globalizzazione delle attività economiche. L'esperienza dei paesi dell'OCSE, nel settore delle politiche energetiche, può essere proficua per tutti i paesi non membri. E' il caso in particolare dei paesi dell'area asiatica e del Pacifico e dei paesi dell'America latina dove la richiesta energetica aumenta rapidamente, nonché dei paesi dei paesi dell'Europa centrale ed orientale nella loro evoluzione verso l'economia di mercato. Questi ultimi, così come l'Unione Sovietica, potranno usufruire dell'istituzione di nuove relazioni con i paesi dell'OCSE nel settore energetico, basate in particolare su scambi di energia liberi e senza distorsioni. I problemi affrontati dai settori del gas e del petrolio in Unione Sovietica richiedono una attenzione particolare dato il posto di primo produttore e consumatore mondiale di petrolio e di gas che questo paese occupa. I contatti tra tutti gli operatori del mercato dovrebbero essere maggiormente sviluppati per promuovere la comunicazione e la mutua comprensione. Tali contatti potrebbero contribuire a rafforzare l'efficienza del mercato che costituisce il miglior meccanismo di ripartizione delle risorse e di determinazione dei volumi di produzione e dei prezzi petroliferi. I Ministri preconizzano un'analisi/valutazione da parte della NEA dell'energia nucleare nell'Europa orientale, in particolare dal punto di vista delle questioni di sicurezza, in consultazione, ove necessario, con altri organismi specializzati quali l'AIEA.

COOPERAZIONE CON I PAESI NON MEMBRI

43. I Ministri si dichiarano soddisfatti del costante consolidamento delle relazioni con i paesi non membri che accompagna il sempre maggiore riconoscimento, a livello

mondiale, dei valori comuni ai paesi dell'OCSE : la democrazia pluralista, il rispetto dei diritti dell'uomo e un'economia concorrenziale di mercato. Questi valori si sono rivelati essere i più sicuri garanti dello sviluppo economico e sociale a lungo termine. I Ministri auspicano il proseguimento di questa azione, tenendo debito conto della diversità di situazioni, circostanze e politiche di ogni paese. La cooperazione con questi paesi, in tutte le regioni e a tutti i livelli di sviluppo, può rivestire svariate forme la cui scelta sarà guidata da un approccio pragmatico. In alcuni casi, essa potrebbe terminarsi con un'adesione all'OCSE dei paesi che condividono i valori e le caratteristiche comuni ai paesi dell'OCSE e che si dichiarano interessati e pronti ad accettare le regole e discipline dell'Organizzazione. I Ministri riaffermano contestualmente la loro determinazione ad accordare un elevato rango di priorità alla cooperazione con i paesi emergenti.

44. Paesi emergenti. La situazione economica, sociale e politica non ha seguito, in generale, la medesima evoluzione in tutti i paesi emergenti e, malgrado alcuni elementi incoraggianti, essa permane spesso preoccupante. Un certo numero di paesi, soprattutto in Asia, America latina e Africa, hanno messo in atto difficili misure d'aggiustamento strutturale e di riforma che cominciano a dare i loro frutti. Ma in molti altri paesi, la situazione economica e sociale continua a degradarsi. E' ovvio che, per giungere ad un vero e proprio sviluppo, sia compito dei paesi emergenti stessi di attuare, in primo luogo, le necessarie misure ma i paesi dell'OCSE devono, in conformità agli orientamenti definiti nel Comunicato del 1990, intensificare il loro sostegno a questi paesi, in particolare a quelli meno sviluppati e a quelli che adottano politiche efficaci per affrontare i loro difficili compiti. Tale sostegno deve prefiggersi di assistere le regioni emergenti nel superamento delle difficoltà indotte dall'aggiustamento delle rispettive economie ma anche di sostenere attivamente i processi di democratizzazione, di rispetto dei diritti dell'uomo e di transizione verso economie concorrenziali di mercato, che un crescente numero di paesi emergenti hanno avviato. Questo sforzo di cooperazione con i paesi emergenti sarà imperniato su politiche articolate sui seguenti obiettivi :

- promuovere una crescita economica duratura e l'integrazione nell'economia mondiale, in particolare per i paesi emergenti che rischiano di trovarsi sempre più emarginati ;
- ridurre le spese eccessive di armamento ;
- permettere una maggiore partecipazione, sia degli uomini che delle donne, alle attività di produzione consentendo al mercato e all'iniziativa privata di giocare il loro ruolo appieno e favorendo una ripartizione più giusta del frutto di tali attività ;
- incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e la democratizzazione, assicurare un funzionamento trasparente e responsabile delle pubbliche istituzioni e garantire l'osservanza della legge ;
- assicurare il rispetto dell'ambiente e frenare la crescita demografica laddove, essendo troppo elevata, essa ostacola uno sviluppo durevole ;

-- combattere la produzione, il traffico e il consumo illecito di droga.

45. Inoltre, le politiche adottate dai paesi dell'OCSE possono apportare un sensibile miglioramento alle prospettive dei paesi emergenti. In questa ottica, i Ministri riconoscono la necessità di una maggiore coerenza delle loro politiche di cooperazione con i paesi emergenti per permettere a questi paesi di superare le difficoltà. Razionali politiche macro-economiche, inducendo una crescita non inflazionistica e duratura, possono dare un rilevante contributo al risanamento della congiuntura economica mondiale. L'apertura dei mercati offre ai paesi emergenti migliori possibilità di espansione; ne deriva la particolare rilevanza di un esito favorevole dell'Uruguay Round. La trasparenza dei mercati è importante; scambi di vedute e d'informazioni tra consumatori e produttori di prodotti di base possono concorrervi. Misure concertate di alleggerimento del debito e l'apporto di nuove risorse nel contesto degli sforzi d'aggiustamento strutturale sono altamente auspicabili, soprattutto nel caso dei paesi emergenti più poveri. I Ministri sottolineano la necessità di portare avanti l'azione intrapresa per far fronte ai problemi di indebitamento che affliggono molti paesi emergenti e riaffermano il loro appoggio al rafforzamento della strategia del debito. Essi notano che i problemi d'indebitamento dei paesi a basso reddito restano particolarmente gravi e auspicano che le discussioni varate nella sede del Club di Parigi sulle nuove misure di alleggerimento del debito in favore dei paesi poveri più pesantemente indebitati si concludano rapidamente ed in modo appropriato. Essi stimano ugualmente che gli sforzi intrapresi per alleggerire il debito dei paesi a reddito intermedio della fascia inferiore, pesantemente indebitati, debbano essere proseguiti nella linea delle misure di ristrutturazione prese nell'ambito multilaterale del Club de Paris. I problemi debitori di molti di questi paesi deve essere seguita da vicino.

46. I Ministri riconoscono, visti gli immensi compiti di sviluppo dei prossimi anni e tenuto conto in particolare degli energici sforzi di democratizzazione e di riforma delle politiche economiche attualmente compiuti nei paesi emergenti, l'opportunità di stanziare uno sforzo d'aiuto molto più vasto sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Essi hanno preso atto dell'obiettivo già fissato dalle organizzazioni internazionali per il futuro livello dell'aiuto allo sviluppo (0,7 per cento del PNL). Essi ricordano che in occasione della recente Conferenza sui paesi meno avanzati, i partecipanti hanno convenuto sulla "necessità di prevedere un sensibile e sostanziale incremento del livello generale del finanziamento esterno" e hanno raccomandato, in questo senso, opzioni applicabili da parte di differenti categorie di paesi donatori. L'importante ruolo che potrebbe svolgere l'investimento diretto estero in questo senso deve essere anche notato. I Ministri riaffermano che la loro determinazione di accordare un'alta priorità alla loro cooperazione con i paesi emergenti non sarà intaccata né dal loro sostegno ai paesi dell'Europa centrale ed orientale né dagli avvenimenti del Golfo.

47. I Ministri insistono sulla necessità dello sviluppo partecipativo, che presuppone in effetti una crescita economica su larga scala, delle condizioni di equità, la protezione dei diritti dell'uomo e il miglioramento dell'efficacia del settore pubblico. Una ripartizione ottimale delle risorse pubbliche esige una oculata gestione.

48. Gli spettacolari cambiamenti che, in alcune parti del mondo, conducono alla democrazia pluralista, al rispetto dei diritti dell'uomo e ad una economia concorrenziale di mercato, rendono possibile nuovi approcci delle relazioni tra paesi sviluppati e paesi emergenti. I Paesi membri continueranno ad adoperarsi, nelle competenti istanze dell'OCSE, per definire gli aspetti di questo nuovo approccio. I Ministri si dichiarano soddisfatti dei risultati della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati. La prossima apertura dell'ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo permetterà di dimostrare la volontà d'approfondire il nuovo consenso sui requisiti per la realizzazione di progressi reali sulla via dello sviluppo e di un'espansione duratura dell'economia mondiale, nell'ambito di un vero e proprio partenariato tra paesi sviluppati e paesi emergenti.

49. Europa centrale ed orientale. L'evoluzione osservata nell'Europa centrale ed orientale sulla via della democrazia pluralista riveste una grande rilevanza storica. Il difficile e complesso processo di transizione da un'economia pianificata ad un'economia di mercato, iniziato nell'Europa centrale ed orientale, ne costituisce il necessario prolungamento. Soddisfatti di questo movimenti di riforma economica, i Ministri incoraggiano i paesi interessati a perseverare nel loro sforzo poiché dal suo successo dipendono il rinnovamento economico e la vitalità della crescita. Occorreranno sensibili aggiustamenti strutturali e profonde modifiche delle politiche e delle mentalità. Con tali poste in gioco, i paesi dell'OCSE e l'Organizzazione stessa devono sostenere al massimo questo processo e sviluppare i loro legami politici con questi paesi.

50. L'assistenza internazionale, nel sostenere attivamente lo sforzo di riforma, contribuirà anche a sostenere la necessaria volontà politica. Questa azione richiede una concertazione degli sforzi dei governi e delle grandi istituzioni multilaterali, compresa l'OCSE, la EBRD, appena creata, l'IMF, la IBRD, il meccanismo del Gruppo dei 24, presieduto dalla Commissione delle Comunità europee, la CSCR, la Commissione economica per l'Europa, e l'ILO e deve essere concepita in modo da promuovere la disciplina del mercato. I Ministri convengono sull'importanza di appoggiare la transizione di questi paesi verso istituzioni democratiche e l'economia di mercato nel modo più efficiente, efficace e trasparente possibile. Essi approvano, a questo proposito, una conclusione dei partecipanti all'Accordo relativo ai crediti all'esportazione con sostegno pubblico, in virtù della quale questi si adopereranno per evitare il ricorso, nel caso dei paesi dell'Europa centrale ed orientale, a crediti d'aiuto legato ad eccezione dei doni puri e semplici, dell'assistenza alimentare e dell'aiuto umanitario. Essi convengono che l'Organizzazione dovrebbe seguire attivamente questa pratica allo scopo di discutere e risolvere i problemi fondamentali che potrebbero sorgere.

51. Considerata l'entità e la complessità dei problemi da risolvere, e la fondamentale limitatezza e temporaneità dell'aiuto alla bilancia dei pagamenti offerto dai paesi del Gruppo dei 24, vi è spazio per molteplici forme di assistenza di cui alcune soltanto richiedono un sostegno finanziario diretto. In particolare, un accesso ai mercati dei paesi dell'OCSE e una crescita economica sostenuta nell'area dell'OCSE possono dare un sensibile contributo al buon esito del processo di riforma. L'OCSE seguirà attivamente gli scambi tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e i Paesi membri, al fine di identificare le restrizioni che potrebbero esistere al riguardo e di

facilitare così la loro rimozione, favorendo nel contempo la trasparenza del commercio. I Ministri attendono con interesse i rapporti su questi argomenti alla loro riunione del 1992. L'investimento privato deve svolgere un ruolo essenziale e dovrebbe essere attivamente incoraggiato. I Ministri riaffermano la comune volontà dei loro paesi di assumere una giusta quota dello sforzo d'aiuto internazionale. Ma, qualunque siano l'entità e le modalità di questo sforzo, tocca ai paesi sulla via della riforma di determinare, in primo luogo, i mezzi più efficaci per realizzare una riforma di largo respiro, sulla base dei principi dell'economia di mercato.

52. I Ministri approvano senza riserve il ruolo svolto dall'OCSE, che fornisce assistenza tecnica nella formulazione di politiche estese ad una vasta gamma di attività, aventi per obiettivo principale la creazione di istituzioni pubbliche e private e la mobilitazione delle risorse umane necessarie al successo della transizione. Questo ruolo potrebbe venire ulteriormente rafforzato. Essi sottolineano il contributo del Centro per la cooperazione con le economie europee in transizione all'organizzazione di un coerente e completo programma d'assistenza. Essi insistono in modo particolare sull'importanza dei programmi "Partners per la transizione" del Centro, predisposti dall'OCSE per fornire un'assistenza e servizi speciali ai paesi che hanno dato prova di un risoluto impegno di passare rapidamente a un'economia di mercato e a una democrazia pluralista, e che hanno espresso il desiderio d'intrattenere legami privilegiati con l'Organizzazione.

53. I Ministri esprimono la loro preoccupazione per gli andamenti economici nell'Unione Sovietica e le loro conseguenze negative sugli scambi e, in particolare, quelli tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Essi si richiamano al messaggio dello studio *L'économie de l'URSS* realizzato dal IMF, dalla IBRD, dall'OCSE e dalla EBRD conformemente al mandato del Vertice economico di Houston : una riforma in profondità è il solo mezzo di rispondere ai problemi strutturali fondamentali che affliggono l'economia sovietica. Questo messaggio resta valido. I Ministri auspicano che l'Unione Sovietica e le Repubbliche procedano senza indugio a mettere in atto tutte le riforme macro e micro-economiche necessarie per passare all'economia di mercato, così come viene raccomandato dallo studio. Essi notano che il dialogo sulle politiche da seguire, l'assistenza tecnica e l'aiuto umanitario possono sostenere le riforme e considerano che, ogniqualevolta possibile, tale sostegno dovrebbe essere fornito tramite le esistenti istituzioni multilaterali. Nel riconoscere le particolari competenze dell'OCSE, essi si rallegrano della fornitura da parte dell'Organizzazione di un'assistenza tecnica all'Unione Sovietica e, ove necessario, alle diverse Repubbliche. Essi chiedono all'Organizzazione di continuare a seguire le politiche e le riforme economiche in Unione Sovietica, alla luce delle raccomandazioni dello studio e delle evoluzioni da allora avvenute e di quelle in corso. Essi si felicitano ugualmente dell'instaurazione di regolari scambi d'informazione nell'Organizzazione sulle politiche e le relazioni economiche con l'Unione Sovietica. Essi incoraggiano l'Organizzazione a continuare a stabilire contatti tecnici adeguati con l'Unione Sovietica, approfittando dell'esperienza acquisita.

54. Economie dinamiche dell'Asia. Le economie dinamiche dell'Asia hanno confermato i loro notevoli risultati economici anche se il ritmo della loro espansione è leggermente sceso nei confronti degli anni precedenti. Il loro rilevante contributo alla crescita economica mondiale rende quanto mai necessario l'approfondimento del

dialogo informale iniziato tra anni fa. Questo dialogo ha condotto ad una migliore comprensione delle relazioni economiche tra i paesi dell'OCSE e le DAE, ad una convergenza di opinioni sulla cooperazione che concorrerà ad un'intensificazione delle relazioni economiche tra le due aree, ed a una volontà comune di rafforzare il sistema multilaterale nel campo degli scambi e degli investimenti. Per Ciò che riguarda quest'ultimo aspetto, i Ministri esprimono una particolare soddisfazione per le discussioni di politica commerciale in corso tra le Economie Dinamiche dell'Asia e i paesi dell'OCSE.

55. I Ministri chiedono all'OCSE, tenendo conto della diversità delle aspettative e delle situazioni delle DEA e in stretta collaborazione con queste economie, di intensificare il dialogo. Essi sperano che tale dialogo dia luogo nel prossimo futuro alla instaurazione di vincoli più stretti e più strutturati tra l'Organizzazione e le DEA per rispondere all'auspicio di ambedue.

56. America latina e più particolarmente Messico. I paesi dell'America latina che si sono impegnati sulla via di un sensibile riorientamento delle riforme politiche verso il mercato, hanno migliorato la loro situazione economica e rafforzato la loro posizione per giocare un ruolo più attivo nell'economia mondiale. Tale evoluzione consente di sperare che la popolazione di questa area saprà trarre maggior profitto dal suo vasto potenziale economico. Il Messico, in particolare, sta attuando vigorose riforme articolate sul mercato. Soddisfatti dell'auspicio, recentemente espresso dalle autorità messicane, di una più stretta cooperazione con l'OCSE, i Ministri invitano il Segretario generale a seguire attentamente questa evoluzione ed a fornire un resoconto dei progressi compiuti nella prossima riunione del 1992.

° ° °

Yugoslavia

I Ministri si richiamano alla lunga associazione della Jugoslavia ai lavori dell'Organizzazione. Essi formulano l'auspicio che le condizioni del proseguimento delle riforme di questo paese verso l'economia di mercato vengano migliorate, consentendo quindi progressi economici duraturi e sostenuti e un nuovo ampliamento dei legami con l'Organizzazione.

**DICHIARAZIONE
SULLA TECNOLOGIA E L'ECONOMIA**

Quadro d'azione generale

1. I Ministri riaffermano il fermo convincimento dei governi dei paesi dell'OCSE relativamente al ruolo cruciale e centrale dell'impresa nello sviluppo tecnologico. I Ministri ricordano anche che compete ai governi la creazione di un clima favorevole allo sviluppo tecnologico, fissando un quadro di politiche macro-economiche e micro-economiche imperniate sul mercato, impostando efficaci infrastrutture e coordinando azioni mirate all'insieme dei problemi che incidono sull'innovazione e la diffusione tecnologica.

Rafforzare il potenziale d'innovazione

Sostenere la ricerca fondamentale

2. I Ministri ribadiscono il loro impegno a sostenere la ricerca fondamentale. A tal fine, sarebbe forse necessario, in alcuni paesi, accrescere le risorse pubbliche consacrate alla ricerca fondamentale e facilitare e migliorare i rapporti tra le attività di R-S del settore pubblico ed il mercato.

Diffusione della tecnologia nelle economie e nella società

3. I Ministri riaffermano l'importanza di un'azione in favore della diffusione della tecnologia e di una sua vasta accettazione nelle loro economie e nelle loro società. I governi dovrebbero prevedere l'elaborazione di misure destinate a facilitare la diffusione della tecnologia, tramite cioè servizi di consigli tecnologici, in particolare destinati alle piccole e medie imprese, e rimuovere gli ostacoli al mercato, quali l'eccessivo peso delle normative. Essi dovrebbero anche promuovere l'informazione e il pubblico dibattito su una vasta gamma di argomenti tecnologici, sostenere la valutazione di tecnologie a livello nazionale e internazionale e favorire l'instaurazione nelle loro società di un clima favorevole al cambiamento tecnologico.

Valorizzazione delle risorse umane

4. I Ministri sottolineano la primaria importanza della valorizzazione e della mobilità delle risorse umane per la competitività delle imprese e dei paesi. Di conseguenza, i Ministri mettono in rilievo la necessità di fare in modo che le politiche dell'insegnamento, della formazione e dell'occupazione siano coordinate e che si rafforzino a vicenda. Essi notano altresì l'importanza particolare del sostegno dello Stato e del settore privato allo sviluppo delle competenze sull'intero arco della vita attiva, tramite un sistema educativo migliorato e programmi di formazione permanente, e una riqualificazione della popolazione attiva adulta, in associazione con le imprese,

i sindacati e gli enti locali.

Globalizzazione della scienza e della tecnologia

Sostegno della R-S privata e accesso internazionale alla scienza e alla tecnologia

5. I Ministri riconoscono che il sostegno pubblico alla ricerca delle imprese e alle "tecnologie strategiche" può suscitare attriti a livello internazionale e incidere sull'accesso internazionale alla scienza e alla tecnologia. In tale contesto, i Ministri chiedono all'OCSE di approfondire la sua analisi del sostegno pubblico alla R-S del settore privato e alle "tecnologie strategiche" per meglio circoscrivere le implicazioni a livello di azione politica e le possibili distorsioni degli scambi e dell'investimento. Tale attività potrebbe ricoprire l'elaborazione preliminare di una classifica delle varie fasi del processo di ricerca e delle differenze tra paesi dell'OCSE circa le pratiche nel campo della scienza e della tecnologia -- con una terminologia di base definita in maniera più precisa. Partendo da questa analisi, si potrebbe esaminare l'eventuale necessità di stabilire linee direttive sull'aiuto pubblico alla ricerca-sviluppo. I Ministri chiedono anche all'OCSE di studiare più in profondità la questione dell'uguaglianza d'accesso delle imprese nazionali e delle imprese straniere alla ricerca su fondi pubblici, e in particolare, l'opportunità di garantire un'accesso ai consorzi e programmi che usufruiscano di un finanziamento pubblico.

Pratiche nazionali e convergenza internazionale

6. I Ministri riconoscono il rischio di un incremento delle frizioni internazionali, frutto di talune differenze tra le politiche nazionali, e annunciano la loro intenzione di trattare tali questioni a livello multilaterale. A tal fine, i Ministri chiedono all'OCSE, tenuto conto dei negoziati in corso al GATT e in altre istanze internazionali, d'approfondire la sua analisi delle politiche connesse alle posizioni concorrenziali dei paesi, in particolare per ciò che attiene all'innovazione, ai mercati pubblici, alla proprietà pubblica delle imprese, alla fiscalità, alla concorrenza, all'investimento finanziario e all'investimento diretto estero, nonché alle interrelazioni di queste politiche per limitare i rischi di frizioni internazionali grazie ad una accresciuta trasparenza. In particolare, questo studio dovrebbe chiarire il ruolo dei fattori culturali e istituzionali e le loro incidenze sulla performance industriale e commerciale. Tenuto conto di questa analisi, e al fine di ridurre le divergenze occasionate dalle frizioni in queste aree dell'azione governativa, i Ministri chiedono all'OCSE, se necessario, d'esaminare la necessità di migliorare gli esistenti strumenti multilaterali e di vedere se sia auspicabile elaborare "regole del gioco" supplementari.

Miglioramento della cooperazione internazionale nelle principali aree della scienza e della tecnologia

7. I Ministri chiedono all'OCSE di esaminare in quale misura e secondo quali modalità una cooperazione internazionale benefica per tutti, nei grandi settori della ricerca scientifica, possa essere migliorata in seno ai governi e negli ambienti della ricerca, sulla base di un'adeguata ripartizione delle responsabilità. Questa questione potrebbe essere riesaminata in occasione della riunione dei Ministri della scienza e della tecnologia dei paesi dell'OCSE che dovrà svolgersi nel marzo 1992.

8. Il Gruppo propone che, tenuto conto della difficile situazione dei paesi emergenti, i Ministri ribadiscano il loro impegno non solo di facilitare l'accesso di questi paesi alle nuove tecnologie ma di appoggiare anche gli sforzi da essi compiuti per costituirsi i mezzi per assorbire, gestire e sfruttare il cambiamento tecnologico.

**Scambio di note del 20 e 26 agosto 1991 tra
il Direttore generale del Fondo monetario internazionale
e il Capo del DFF riguardo alle consultazioni
sulle facilitazioni d'adeguamento strutturale rafforzate
(FASR)**

Otto Stich
Consigliere federale
Capo del Dipartimento federale
delle finanze

Berna, 20 agosto 1991

M. Michel Camdessus
Direttore generale
del Fondo monetario internazionale

Washington D.C.

Egregio Signor Direttore,

Conformemente alla procedura di consultazione istituita tra il Fondo monetario internazionale e la Confederazione svizzera riguardo alle Facilitazioni d'adeguamento strutturale rafforzate (FASR), si sono svolti due incontri dopo il nostro ultimo scambio di note del 27/28 giugno 1990. Le due consultazioni tra la delegazione del Fondo e i rappresentanti della Svizzera si sono svolte a Washington il 28 settembre 1990 e a Berna il 14 maggio 1991.

Come in passato, la delegazione svizzera mi ha presentato un rapporto molto positivo sul contenuto di tali consultazioni. Le discussioni con i rappresentanti del Fondo sono sempre un importante elemento di valutazione che ci permette di seguire l'evoluzione del Fondo.

Mi permetta ora di affrontare alcuni problemi riguardanti le operazioni delle FASR. Dati i risultati del programma generale, ci piace constatare che, malgrado la tendenza sfavorevole delle condizioni di scambio, la crescita si è confermata nei Paesi al beneficio di un sostegno delle FAS/FASR. Il fatto che taluni Paesi, dopo aver commesso gravi errori di politica economica, ottengano risultati deludenti ci conferma che gli adeguamenti macro-economici e strutturali connessi con i programmi delle FASR sono essenziali. Sosteniamo dunque

¹⁾ Dal testo originale inglese.

risolutamente il Fondo nelle sue intenzioni di concedere maggior attenzione all'attuazione di mutamenti strutturali essenziali all'inizio del processo, come pure di definire chiaramente le priorità e l'assistenza tecnica indispensabili per l'applicazione delle misure strutturali previste.

Siamo pure fermamente convinti che eventuali circostanze avverse inattese non dovrebbero compromettere totalmente gli sforzi d'adeguamento prodigati da un Paese. In tale prospettiva, la modificazione della politica d'accesso alle FASR intesa a permettere un adeguamento della durata e dell'aumento del numero d'accesso alle FASR al momento delle riviste intermedie, nonché la possibilità di stipulare accordi quadriennali nell'ambito delle FASR, ci sembrano opportuni. Riguardo agli accordi, le autorità svizzere ritengono che un loro utilizzo non dovrebbe essere limitato ai casi nei quali la situazione è direttamente legata alla crisi del Vicino Oriente. In molti altri casi, in particolare riguardo ai membri per i quali il servizio del debito costituisce un onere importante, la proroga di un aiuto delle FASR può rivelarsi indispensabile al fine di attuare il processo d'adeguamento.

A nostro parere, i fattori responsabili del ritmo relativamente lento constatato nel ricorrere alle risorse delle FSAR non sono mutati. Per questo ci permettiamo di ricordare la nostra posizione al riguardo. Condividiamo l'opinione dei dirigenti del Fondo, secondo la quale i criteri attuali per ottenere FASR debbano essere mantenuti. Nondimeno, riteniamo che si potrebbe estendere l'elenco dei Paesi suscettibili di beneficiarne, in modo da estendere ragionevolmente l'utilizzo delle FASR, tenuto conto delle risorse disponibili.

In quanto fiduciario delle FASR, La prego di trasmettere questa nota al Consiglio d'amministrazione del Fondo.

Voglia gradire, egregio Signore, l'espressione della mia massima stima.

Otto Stich

Michel Camdessus
Direttore generale
del Fondo monetario internazionale

Washington, 26 agosto 1991

Onorevole
Otto Stich
Consigliere federale
del Dipartimento federale
delle finanze

Berna

Onorevole Consigliere federale,

La ringrazio della Sua nota del 20 agosto 1991, relativa alle due consultazioni sulle Facilitazioni d'adeguamento strutturale rafforzate che hanno riunito lo stato-maggiore del Fondo e i rappresentanti della Svizzera nel settembre del 1990 a Washington e nel maggio del 1991 a Berna. Come in passato, comunicherò il presente scambio di note al Consiglio d'amministrazione che il 4 settembre 1991 esaminerà le operazioni riguardanti le FAS e le FASR.

Sono lieto di sapere che le consultazioni Le siano apparse utili. Dal canto nostro, consideriamo estremamente fruttuoso lo scambio d'opinioni avuto con i vostri rappresentanti. L'appoggio costante che date al Fondo è consacrato a una politica d'adeguamento macro-economico e strutturale mediante programmi delle FASR e posso confermarle che i criteri di concessione delle FASR saranno mantenuti.

Le sono grato per l'interesse riservato ai problemi connessi con le misure di riforma strutturale. Come Lei ha sottolineato, l'esperienza acquisita con accordi FAS/FASR mostra che bisogna dedicare maggiore attenzione, nel programma, al momento in cui devono avvenire i cambiamenti strutturali, ovvero all'inizio del programma stesso. Al riguardo, daremo maggiore importanza all'identificazione delle priorità adeguate e al seguito logico di attuazione delle riforme strutturali. Rilevo con soddisfazione anche il vostro appoggio ai recenti adeguamenti riguardanti l'accesso alle FASR, in reazione agli eventi del Vicino Oriente, al fine di consentire una modifica della durata e l'aumento del numero d'accordi in occasione di riviste intermedie. Parimenti, ho preso atto dell'importanza che assegnate agli accordi FASR quadriennali per aiutare i membri ad affrontare circostanze sfavorevoli e attuare il processo d'adeguamento.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Il Fondo continuerà ad incoraggiare i membri suscettibili di beneficiare delle FASR che necessitano di un riadeguamento, ad adottare programmi che consentano loro di sollecitare tali facilitazioni. Abbiamo inoltre preso atto del vostro accordo riguardo un'eventuale estensione dell'elenco dei membri candidati potenziali alle FASR, in modo da ampliare implicitamente l'impiego delle FASR, considerate le risorse disponibili.

Da ultimo, mi permetta di esprimerle la riconoscenza del Fondo per l'interesse costante che la Svizzera manifesta alle FASR e per l'appoggio concesso.

Voglia gradire, onorevole Consigliere federale, l'espressione della massima stima.

Michel Camdessus

Ripercussioni economiche dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo

1. Nel 1990, l'aiuto pubblico allo sviluppo concesso dalla Confederazione ammontava a 990 milioni di franchi (1989: 878,4 milioni). Per lo stesso anno, gli acquisti realizzati in Svizzera raggiungevano 861,8 milioni di franchi (1989: 906,6). Aggiungendo a tale importo i beni e i servizi destinati a progetti e programmi che i Paesi in sviluppo finanziano grazie a prestiti della Banca mondiale - 1990: 448,6 milioni di franchi (1989: 518,6 milioni) - si ottiene un importo totale di 1310,4 milioni di franchi.
2. Secondo la forma d'aiuto (cooperazione tecnica; aiuto finanziario; misure di politica economica e commerciale; aiuto umanitario e aiuto alimentare) che può essere concesso a livello bilaterale e multilaterale, la parte degli acquisti effettuata in Svizzera varia fortemente:

Forma d'aiuto	Prestazioni pubbliche (in milioni di franchi)		Acquisti in Svizzera	
	1990	(1989)	1990	(1989)
Cooperazione tecnica	461,3	(396,6)	245,8	(205,2)
Aiuto finanziario	159,8	(155,7)	218,4	(290,7)
Misure economiche	144,3	(102,1)	175,0	(196,8)
Aiuto alimentare	63,4	(61,3)	31,0	(32,2)
Aiuto umanitario	127,0	(133,1)	168,6	(160,9)
Altri	34,2	(29,6)	23,0	(20,8)
Totale	990,0	(878,4)	861,8	(906,6)

Come già abbiamo rilevato nella nostra risposta al Postulato Generali e nei precedenti rapporti sulla politica economica esterna, riguardo a questi valori è opportuno osservare che non esiste necessariamente un rapporto diretto tra gli importi versati per un anno determinato e il pagamento degli acquisti effettuati nello stesso periodo; i versamenti previsti in preventivo, soprattutto riguardo l'aiuto multilaterale, non sempre coincidono con i pagamenti degli acquisti effettuati.

¹⁾ Dati più dettagliati sono ottenibili presso l'Ufficio federale dell'economia esterna.

Parte II: Allegati 14.1-14.2

Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)

Messaggio relativo al Protocollo di proroga dell'Accordo concernente il commercio internazionale dei tessuti

del 15 gennaio 1992

1 In generale

11 Situazione iniziale

L'Accordo multilaterale concernente il commercio internazionale di tessuti (in seguito Accordo multifibre o AMF), al quale fa riferimento il presente Protocollo, è stato negoziato alla fine del 1973, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), ed è entrato in vigore il 1974 (RS 0.632.251). In seguito, l'Accordo è stato prorogato tre volte (1977, 1981 e 1986) restando così in vigore fino al 31 luglio 1991 (RU 1987 1812). Per il resto, il Protocollo di proroga del 1986 fu modificato nel 1989 per permettere alla Cina di ottenere un seggio nell'Organo di sorveglianza dell'AMF. Obiettivo prioritario dell'AMF è il disciplinamento, su basi multilaterali, delle politiche commerciali nell'ambito dei tessuti al fine di assicurarne la trasparenza e realizzare progressivamente una liberalizzazione di tali politiche. A tal fine, l'Accordo disciplina le condizioni, le modalità e lo smantellamento in buona e debita forma dei provvedimenti di salvaguardia transitori convenuti bilateralmente tra Paesi importatori ed esportatori. Inoltre, la sorveglianza multilaterale di tali misure è garantita da un'istanza appositamente istituita (Organo di sorveglianza dei tessuti). La Svizzera è membro dell'AMF sin dall'inizio, ma non ha mai fatto uso delle possibilità di restrizione delle importazioni che l'Accordo offre.

Con il primo Protocollo di proroga del 1977, fu necessario conferire una maggiore flessibilità nell'applicazione dell'Accordo in seguito alle pressioni di taluni Paesi importatori. Fu così che si tollerarono «irregolarità ragionevoli» poco conformi alle regole determinanti dell'AMF. Il protocollo di proroga del 1981 permise in seguito di sopprimere buona parte di tali disposizioni d'eccezione.

Per quanto i negoziati di proroga dell'Accordo del 1986 coincisero con la preparazione del ciclo dell'Uruguay, la nuova proroga dell'AMF, sostanzialmente nella sua versione originale, sembrava ormai acquisita. Tuttavia, il terzo Protocollo di proroga ha implicato talune modifiche, da un lato sotto forma d'applicazione più rigida del dispositivo di protezione, e d'altro lato, sotto forma di allargamento del campo d'applicazione dell'Accordo.

I negoziati volti a prorogare l'Accordo si sono svolti tra il mese di maggio e il mese di luglio dello scorso anno, parallelamente alla ripresa dei negoziati del ciclo dell'Uruguay. In quest'ultimo ambito, i negoziati riguardanti il settore tessile hanno come obiettivo l'integrazione del settore dei tessili e dell'abbigliamento e le regole ordinarie dell'Accordo generale. I negoziati hanno già permesso di raggiungere un progetto d'accordo transitorio destinato a sostituire l'AMF, dopo la conclusione del ciclo dell'Uruguay, nell'intento di trasferire il settore dei tessili nel GATT ordinario durante un periodo transitorio da 5 a 10 anni. Il dispositivo di protezione garantito per ora dall'AMF sarebbe in tal modo smantellato e il commercio internazionale del settore ne risulterebbe considerevolmente liberalizzato.

In simili condizioni, Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo hanno convenuto una proroga dell'AMF fino al termine del ciclo dell'Uruguay. Riguardo alle modalità di proroga, fu raggiunto un consenso soltanto qualche ora prima dello spirare dell'Accordo, il 31 luglio 1991. Il problema essenziale scaturiva dal fatto che i Paesi industrializzati non erano disposti a fare concessioni prima del termine del ciclo dell'Uruguay e chiedevano una proroga dell'AMF e del Protocollo di proroga del 1986, secondo le modifiche del 1989, senza ulteriore cambiamento (statu quo). Inversamente, i Paesi in sviluppo chiedevano l'adozione di misure di liberalizzazione concrete, già prima della conclusione dei negoziati sui tessili nell'ambito del ciclo dell'Uruguay. La maggior parte di loro ha tuttavia capito molto rapidamente che avanzando esigenze troppo rigide a favore di un rinegoziato del Protocollo di proroga del 1986, avrebbero compromesso la conclusione dei negoziati sui tessili del ciclo dell'Uruguay e conseguentemente una liberalizzazione effettiva del commercio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento.

2 Contenuto ed estensione dei risultati dei negoziati

Grazie al presente Protocollo, l'AMF è prorogato di 17 mesi, ossia fino al 31 dicembre 1992, in attesa che il ciclo dell'Uruguay sia terminato. La proroga concerne il rinnovamento dell'AMF stesso, nonché il Protocollo di proroga del 1986 e il Protocollo del 1989, che modifica il precedente. Altrimenti detto, il regime attuale è stato prorogato senza modifica alcuna fino al 1992.

L'intesa raggiunta riguardo alla proroga dell'AMF garantisce una relativa stabilità del commercio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento nei prossimi mesi, anche se, implicitamente, le possibilità di restrizione esistenti permangono. Nondimeno, si sono create condizioni favorevoli onde permettere la conclusione dei negoziati sui tessili nell'ambito del ciclo dell'Uruguay. È dunque possibile a lungo termine realizzare una liberalizzazione reale del commercio mondiale in questo settore; dopo la conclusione del ciclo dell'Uruguay, l'AMF attuale sarà il punto di partenza per tale liberalizzazione. È vero che le richieste dei Paesi in sviluppo, favorevoli ad una liberalizzazione immediata e concreta, non sono state esaurite; tuttavia, essendo la proroga dell'AMF di corta durata,

tali Paesi hanno la possibilità di chiedere, già alla fine del 1992, un nuovo negoziato dell'Accordo, qualora il ciclo dell'Uruguay non fosse terminato a tale data.

3 Valutazione dal punto di vista della Svizzera

31 La posizione della Svizzera nei negoziati sull'AMF

La posizione della Svizzera non ha subito modifiche rispetto al 1986; il suo atteggiamento liberale continua ad essere unanimemente riconosciuto dagli altri partecipanti. Basandosi su questo atteggiamento di fondo, la Svizzera ha approvato il mantenimento dello statu quo fino al termine del ciclo dell'Uruguay, in modo da non compromettere i risultati positivi già ottenuti nell'ambito degli stessi negoziati e aprire reali prospettive di liberalizzazione durevole, favorendo la creazione di condizioni di concorrenza eque in questo settore. Per il resto, una relazione implicita con il ciclo dell'Uruguay è stata stabilita limitando la durata d'applicazione dell'Accordo a 17 mesi. Si può dunque legittimamente credere che la quarta proroga dell'AMF sarà anche l'ultima.

32 Gli interessi della Svizzera

La partecipazione della Svizzera all'AMF V è auspicabile per diverse ragioni:

- L'AMF V manterrà un sistema di commercio internazionale dei tessili che finora ha avuto effetti positivi sulle possibilità d'esportazione della nostra economia, anche se soltanto indirettamente.
- Finora, la Svizzera non ha mai dovuto ricorrere ai diritti che l'AMF le conferisce. Non possiamo tuttavia escludere che in futuro essa venga a trovarsi in una situazione tale da rendere vantaggiosa un'applicazione dei diritti derivanti dall'AMF. Anche se questo attualmente sembra improbabile, una rinuncia globale a questo strumento, prima della conclusione del ciclo dell'Uruguay, sarebbe inopportuna.
- L'AMF V non soddisfa pienamente i Paesi in sviluppo esportatori; questi Paesi hanno tuttavia accettato la sua proroga poiché i vantaggi impliciti in un'adesione sono manifestamente superiori agli svantaggi. Qualora il ciclo dell'Uruguay non fosse concluso entro la fine del 1992, tali Paesi potranno chiedere un nuovo negoziato dell'AMF già alla fine del 1992.
- Sebbene l'AMF V non corrisponda agli obiettivi liberali della Svizzera, bisogna rilevare positivamente che le richieste a favore di una liberalizzazione del sistema di commercio internazionale dei tessili è una componente importante e integrante del ciclo dell'Uruguay. Risultati intermedi positivi sono già acquisiti, non solo per i negoziati sui tessili, ma anche per altri ambiti di negoziati che direttamente o indirettamente concernono questo settore (protezione dei disegni e modelli nell'ambito dei negoziati sulla proprietà intellettuale, sussidi all'esportazione, riduzioni e consolidamento delle tariffe doganali, adesione da parte di taluni Paesi in sviluppo al principio di consolidare nel GATT misure di liberalizzazioni adottate in modo autonomo).

- Fino al termine del ciclo dell'Uruguay e all'entrata in vigore dei risultati relativi, le richieste svizzere potranno essere difese più efficacemente in un ambito contrattuale del tipo dell'AMF. In effetti, la posizione liberale di un Paese membro dell'AMF sarà sicuramente più convincente che un suo incomprendibile ritiro dopo 17 anni di partecipazione e nel pieno svolgimento di un ciclo di negoziati.

4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La proroga dell'accordo riguardante il commercio internazionale dei tessuti non avrà alcuna conseguenza finanziaria o ripercussione sull'effettivo del personale.

5 Programma di legislatura

Il presente disegno non figura nel programma di legislatura 1991-1995; al momento della sua elaborazione, non era infatti possibile prevedere una nuova proroga dell'AMF.

6 Relazioni con il diritto europeo

Le misure previste non concernono il diritto europeo. L'AMF non offre un quadro giuridico adeguato per risolvere le divergenze che oppongono la Svizzera alla CE nell'ambito del perfezionamento passivo dei tessuti.

7 Costituzionalità e conformità alla legislazione in vigore

La base costituzionale del presente decreto federale è offerta dall'articolo 8 della Costituzione, che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. L'Assemblea federale ha la competenza di approvare tale accordo secondo i disposti dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'accordo è temporaneo; non prevede un'adesione a un organismo internazionale, né richiede un'armonizzazione multilaterale del diritto, giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera c della Costituzione federale. Per tali ragioni, il decreto federale che approva l'accordo non sottostà al referendum facoltativo.

Conformemente all'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, il Consiglio federale ha deciso di applicare provvisoriamente il Protocollo di proroga dell'Accordo riguardante il commercio internazionale dei tessuti, in modo da garantire un funzionamento ottimale dell'AMF e implicitamente un interesse economico essenziale del nostro Paese.

**Decreto federale
che approva il Protocollo di proroga dell'Accordo
concernente il commercio internazionale dei tessuti**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio contenuto nel Rapporto del 15 gennaio 1992¹⁾ sulla politica economica esterna 91/1 + 2,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo di proroga dell'Accordo concernente il commercio internazionale dei tessuti è approvato (allegato 2).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

4722

Protocollo di proroga dell'Accordo concernente il commercio internazionale dei tessili

Fatto a Ginevra il 31 luglio 1991

Applicato a titolo provvisorio dal 1° ottobre 1991

Le Parti all'Accordo concernente il commercio internazionale dei tessili (in seguito «Accordo» o «AMF»)²⁾, conformemente all'articolo 10 paragrafo 5 dell'Accordo, riconfermando la validità delle disposizioni dell'Accordo sulla competenza del Comitato dei tessili e dell'Organo di sorveglianza dei tessili, e con riserva delle conclusioni adottate dal Comitato dei tessili il 31 luglio 1991, hanno convenuto che:

1. L'Accordo, ivi comprese le conclusioni del Comitato dei tessili adottate il 31 luglio 1986, modificato dal Protocollo del 1989 in emendamento del Protocollo del 1986 per la proroga dell'Accordo concernente il commercio internazionale dei tessili, è nuovamente prorogato di 17 mesi, fino al 31 dicembre 1992.

2. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. Esso sarà aperto all'accettazione delle Parti all'Accordo, tramite firma o in altro modo, come pure di altri governi che vorranno accettarlo o accedervi, conformemente alle disposizioni del suo articolo 13, e della Comunità economica europea.

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° agosto 1991 per le Parti che l'avranno accettato a questa data e, per le Parti che l'avranno accettato in data ulteriore, entrerà in vigore alla data di tale accettazione. Sarà applicato a titolo provvisorio nei limiti delle rispettive procedure costituzionali e/o legislative a partire dal 1° agosto 1991, per le Parti che l'avranno firmato con riserva di conclusione delle rispettive procedure costituzionali, o che avranno notificato al depositario la loro intenzione di applicarlo a titolo provvisorio entro tale data, e, dalle altre Parti, a partire dalla data della firma o della notifica relativa alla sua applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Ginevra il trentun luglio millenovecentonovantuno in un solo esemplare in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.

4723

¹⁾ Dal testo originale francese.

²⁾ RS 0.632.251; RU 1987 1812

Messaggio concernente un Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia

del 15 gennaio 1992

1 Parte generale

11 Compendio

L'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia si prefigge innanzitutto di creare, riguardo alla circolazione delle merci tra la Svizzera e la Turchia, condizioni identiche a quelle che definiranno in futuro le relazioni commerciali tra la Comunità europea (CE) e la Turchia. L'Accordo comprende tanto il settore industriale quanto i prodotti agricoli trasformati e taluni prodotti della pesca. È prevista la sua entrata in vigore il 1° aprile 1992.

Per un periodo transitorio, che si concluderà il 31 dicembre 1995, l'Accordo sarà asimmetrico; da un lato, i Paesi dell'AELS concederanno esenzioni doganali ai prodotti turchi a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, eccezione fatta per taluni prodotti tessili sottoposti ad un calendario di riduzioni tariffali. D'altro lato, la Turchia s'impegna a ridurre i dazi rispettivamente del 60 e 70 per cento a partire dal 1° aprile 1992, e a sopprimerli il più tardi al termine del periodo transitorio (31 dicembre 1995). Salvo un'eccezione, la Turchia agirà in modo identico anche riguardo alle tasse con effetti analoghi.

L'istituzione definitiva della zona di libero scambio avverrà dunque il 1° gennaio 1996. A partire da questa data, le concessioni delle due Parti poggeranno su una nozione di completa reciprocità, salvo rarissime eccezioni. Oltre alle clausole usuali, l'Accordo contiene anche prescrizioni riguardanti la proprietà intellettuale, gli ostacoli tecnici agli scambi e i mercati pubblici; vi figura pure una clausola definita evolutiva.

Attualmente, la Svizzera concede alla Turchia il medesimo sistema di preferenze tariffali concesso ai Paesi in sviluppo. La maggior parte delle concessioni svizzere equivarrà dunque a un consolidamento del sistema esistente concesso alla Turchia.

Nel Protocollo d'intesa che integra l'Accordo, è compreso un insieme di disposizioni riguardanti soggetti diversi. Tra queste, possiamo citare l'impegno della Turchia di concedere all'AELS tutti i nuovi vantaggi già garantiti alla CE.

Il settore agricolo è trattato in un Accordo separato, nel quale è disciplinato il commercio dei prodotti agricoli tra la Svizzera e la Turchia. Le concessioni svizzere sono essenzialmente tariffali e riguardano prodotti per i quali gli interessi turchi sono sostanziali. Le conseguenze sulla nostra agricoltura saranno

limitate. Al momento opportuno e conformemente ai suoi obblighi nei confronti del GATT, la Svizzera prevede di estendere le preferenze tariffali concesse alla Turchia alla totalità dei suoi partner commerciali. Questo Accordo comprende inoltre una Dichiarazione d'intenti in materia di cooperazione tecnica in ambito agricolo.

12 Origine dell'Accordo: relazioni tra la CE e la Turchia

I ministri dell'AELS hanno deciso nel dicembre del 1989 di stabilire i necessari contatti con la Turchia al fine d'avviare negoziati su un Accordo di libero scambio. Svolti i primi contatti esplorativi nel febbraio del 1990 ad Ankara, i negoziati formali sono iniziati nell'autunno dello stesso anno. Dopo molteplici incontri, l'Accordo è stato parafato il 17 ottobre 1991; la sua firma è avvenuta il 10 dicembre 1991 in occasione di un incontro ministeriale dell'AELS. L'entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 1992.

L'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia si prefigge di garantire, in taluni casi di ristabilire, la parità di trattamento tra i Paesi dell'AELS e la CE sul mercato turco. Questo fine è stato definito in funzione delle relazioni tra la Comunità e la Turchia.

I sei Stati firmatari del Trattato di Roma e la Turchia hanno stipulato un Accordo d'associazione il 12 settembre 1963. Tale Accordo prevede la creazione di un'unione doganale intesa a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra le due Parti. Il preambolo dell'Accordo precisa che in tal modo l'entrata della Turchia nella CE dovrebbe risultare facilitata.

L'attuazione dell'Accordo ha incontrato difficoltà di ogni genere e in particolare politiche. La Turchia ha differito a più riprese la riduzione dei dazi doganali e gli aiuti finanziari della CE a favore della Turchia sono stati sospesi. Nondimeno, il fine dell'Accordo - ovvero la libera circolazione delle merci e la creazione dell'unione doganale - non è mai stato messo in causa.

Secondo l'attuale calendario, la CE e la Turchia intendono realizzare una zona di libero scambio entro il 31 dicembre 1995. I prodotti industriali della Comunità potranno contare su un diritto preferenziale corrispondente a 30 o 40 per cento della tariffa normale a partire dal 1° gennaio 1992. Salvo i tessili e i prodotti petroliferi, le esportazioni turche godranno comunque già del libero accesso sul mercato della Comunità. I prodotti agricoli sono ammessi liberamente su questo mercato, mentre la Turchia dovrà concedere un regime preferenziale a taluni prodotti agricoli provenienti dalla Comunità.

Finora, le riduzioni tariffali a favore dei prodotti industriali della CE hanno avuto un impatto limitato sui Paesi dell'AELS. Le loro esportazioni sono infatti svantaggiate solo marginalmente rispetto a quelle della CE. Questa situazione trova origine nel fatto che la Turchia ha deciso di estendere, autonomamente, la maggior parte delle concessioni già garantite alla Comunità anche alla totalità dei suoi partner commerciali. Nei confronti dei Paesi dell'AELS, le autorità turche possono tuttavia aumentare in qualsiasi momento i dazi attualmente in vigore; non possono invece farlo nei confronti dei Paesi della CE, dato il carattere contrattuale delle loro concessioni.

Le autorità di Ankara hanno preannunciato che le prossime ed ultime fasi di riduzione tariffale saranno applicate soltanto su base preferenziale. Per i nostri esportatori potrebbero derivarne svantaggi sul mercato turco, rispetto agli esportatori della CE. Tale svantaggio sarebbe ulteriormente aggravato dal fatto che i diritti d'importazione in Turchia e gli altri oneri equivalenti sono ancora elevati. L'Accordo qui in esame ha lo scopo di evitare che una simile situazione si produca.

A partire dal 1° gennaio 1996, la CE e la Turchia intendono attuare un'unione doganale. Questa realizzazione presuppone da parte turca una ripresa della politica economica estera della Comunità, ivi compresi gli accordi che disciplinano le sue relazioni commerciali con i Paesi dell'AELS. Tuttavia, ci si può chiedere se la Turchia sarà in grado di adempire tale condizione, e in particolare di applicare la tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1996. Altrimenti detto, per i Paesi dell'AELS la realizzazione di un'unione doganale CE-Turchia non è di fatto una garanzia quanto al ripristino della parità di trattamento rispetto alla CE.

13 Situazione economica della Turchia

A partire dalla prima metà degli anni ottanta, la Turchia ha praticato una politica economica d'apertura, basata su principi d'economia di mercato. Le misure di liberalizzazione hanno provocato un forte aumento del commercio esterno tra il 1980 e il 1989. Da un lato, le importazioni sono raddoppiate, passando da 7,9 a 15,8 miliardi di dollari; d'altro lato, le esportazioni sono quadruplicate, passando da 2,9 a 11,6 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, la struttura delle esportazioni si è notevolmente modificata. La quota dei prodotti industriali è passata da 36 a 78 per cento, mentre quella dei prodotti agricoli si è ridotta dal 57 al 18 per cento¹⁾. Questa evoluzione riflette gli sforzi prodigati dalla Turchia in materia industriale, nonché la sua crescita economica (1990: +8,2%). Ad eccezione del 1989, negli ultimi anni la Turchia ha potuto registrare un tasso di crescita superiore alla media dei Paesi dell'OCSE.

Le prospettive economiche della Turchia sono incoraggianti; le sue risorse abbondanti e la sua situazione geopolitica rende attrattivo il suo mercato. Le sue imprese godono dei vantaggi offerti dai mercati limitrofi del vicino Oriente. I costi molto vantaggiosi della sua manodopera, uniti ad una migliore padronanza tecnologica la rendono competitiva. Inoltre, la Turchia è un mercato promettente in termini di potenziale. I suoi bisogni sono considerevoli e la sua popolazione, attualmente di 56 milioni, è destinata ad aumentare fino a 70 milioni di abitanti entro la fine del secolo. Lo sfruttamento di questo potenziale demografico sarà tanto più attrattivo quanto le autorità turche riusciranno a proseguire la loro politica economica liberale. Da ultimo, la volontà turca di impegnarsi risolutamente verso l'Europa contribuirà alla creazione di un clima di fiducia per i potenziali investitori.

¹⁾ I prodotti tessili costituiscono il 40 per cento delle esportazioni turche di beni industriali.

Ciononostante, la Turchia attuale è confrontata a diversi fattori suscettibili di frenare il suo sviluppo: il servizio del debito estero assorbe una parte ingente delle sue entrate (il debito totale raggiunge i 43 miliardi di dollari, e il servizio del debito costituisce il 34% delle entrate d'esportazione); l'inflazione resta alta (circa 70% su base annuale) a causa degli oneri passivi dei bilanci pubblici in costante aumento; i movimenti migratori interni, in particolare l'esodo rurale, aggravano i problemi sociali e dell'impiego (il tasso di disoccupazione per il 1990 è stato dell'8,3%); la crisi del Golfo e le sue ripercussioni hanno generato perdite considerevoli per l'economia turca.

14 Relazioni economiche tra la Svizzera e la Turchia

La Turchia è un interlocutore importante per la Svizzera e la sua economia. Le nostre esportazioni hanno subito un'evoluzione incoraggiante nel corso degli ultimi anni (1990: 811 milioni di franchi); sono praticamente raddoppiate a partire dal 1984, sebbene siano nuovamente diminuite nei primi mesi del 1991 per ragioni legate alla crisi del Golfo. La loro struttura è sostanzialmente simile a quella della totalità delle nostre esportazioni, ovvero una predominanza dei prodotti chimici, delle macchine, strumenti e apparecchi. Le vendite svizzere verso la Turchia sono paragonabili a quelle realizzate in Canada e in Danimarca; la sola Svizzera effettua la metà delle esportazioni dei Paesi dell'AELS verso la Turchia. Gli impegni della garanzia contro i rischi all'esportazione (GRE) a favore della consegna di prodotti svizzeri in Turchia sono relativamente elevati. Le importazioni svizzere provenienti dalla Turchia, sebbene in aumento, sono ancora modeste (1990: 236 milioni di franchi). Esse sono composte innanzitutto di prodotti agricoli, tessili e prodotti in cuoio. I beni turchi importanti in Svizzera godono del nostro sistema autonomo di preferenza tariffale a favore dei Paesi in sviluppo.

La Svizzera si situa tra i primi investitori stranieri sul mercato turco. Secondo le fonti statistiche turche, la Svizzera ha occupato nel 1989 il secondo posto dopo la Gran Bretagna. Nel marzo del 1988, la Svizzera e la Turchia hanno stipulato un Accordo bilaterale riguardante la promozione e la protezione reciproca degli investimenti. La Svizzera è membro del Consorzio dell'OCSE per la Turchia e in tale qualità ha preso parte alla fine degli anni settanta a diverse azioni di aiuto finanziario in favore della Turchia. La Svizzera e la Turchia sono Parti contraenti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) da cui derivano per entrambi determinati obblighi contrattuali nelle relazioni commerciali bilaterali.

2 Parte speciale

21 Svolgimento dei negoziati

Sin dall'inizio dei negoziati sull'accordo di libero scambio, la Turchia si è dimostrata sensibile alle preoccupazioni dei Paesi dell'AELS di garantire sul suo mercato condizioni d'entrata identiche a quelle riservate alla Comunità. In controparte, essa ha chiesto che i suoi prodotti - salvo i prodotti tessili, che subi-

scono restrizioni quantitative da parte dei Dodici – siano ammessi liberamente nell'AELS, come già avviene nella CE. Data l'esistenza di queste due condizioni, ammesse da entrambe le Parti, diviene comprensibile che l'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia segua in larga misura i disposti e le modalità che disciplinano le relazioni tra la CE e la Turchia. Inoltre, le autorità di Ankara si sono impegnate ad estendere all'AELS le nuove concessioni garantite in futuro alla CE nei diversi ambiti coperti dall'Accordo.

I Paesi dell'AELS e la Svizzera in particolare, hanno cercato di elaborare un accordo moderno, detto «della seconda generazione», capace di superare le relazioni CE-Turchia. Ricordiamo che tali relazioni si basano su un Protocollo aggiuntivo vecchio di vent'anni circa. Il presente Accordo è dunque stato esteso anche ad ambiti come gli acquisti pubblici, gli ostacoli tecnici agli scambi e la protezione della proprietà intellettuale. Inoltre, vi sono menzionati gli scambi di servizi e gli investimenti diretti stranieri. Le principali difficoltà negoziali sono sorte per i cosiddetti prodotti sensibili, ovvero gli aiuti pubblici e la proprietà intellettuale. Un Protocollo d'intesa («Record of Understanding») ha reso necessarie lunghe discussioni.

Le due Parti si sono accordate per trattare l'ambito agricolo al di fuori dell'Accordo e di stipulare per questa materia accordi bilaterali separati. Questo approccio permette di considerare meglio le specificità di ogni Paese dell'AELS – in assenza di una politica agricola comune in seno all'AELS – e gli importanti interessi della Turchia in ambito agricolo. Per quanto riguarda la Svizzera, la parte dei prodotti agricoli sulla totalità delle importazioni provenienti dalla Turchia costituisce circa il 35 per cento.

22 Contenuto degli Accordi

221 Accordo di libero scambio AELS-Turchia

L'Accordo riguarda il *settore industriale*, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e altri prodotti della pesca (art. 2). Nelle relazioni intra-AELS, le due ultime categorie di prodotti già sono trattate nell'insieme delle disposizioni di libero scambio.

Per i prodotti industriali, i *Paesi dell'AELS* s'impegnano a eliminare i *dazi d'importazione* (art. 4), ad eccezione di quelli riguardanti i prodotti tessili, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Tali prodotti seguiranno uno specifico calendario di riduzioni tariffali in tre fasi (30, 30 e 40%). Si prevede l'eliminazione dei dazi entro il 31 dicembre 1995 (allegato III dell'Accordo). La prima fase dovrebbe riflettere il livello attuale dei contingenti concessi dalla Comunità agli esportatori turchi. L'attuazione della seconda e della terza fase di tale calendario avverrà in funzione dell'apertura del mercato della CE ai prodotti tessili provenienti dalla Turchia.

Gli elenchi svizzero e austriaco di prodotti tessili definiti sensibili sono disciplinati da un piano speciale di demobilizzazione tariffale. Questa diversità, rispetto ad altri Paesi dell'AELS, è dovuta al fatto che la Svizzera e l'Austria già applicano ai tessili turchi una preferenza tariffale – rispettivamente una ri-

duzione del 50 e del 35 per cento del dazio normale – giusta il sistema preferenziale concesso ai Paesi in sviluppo. Dando seguito a ripetute richieste turche, volte ad ottenere una concessione supplementare con l'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera e l'Austria hanno deciso di consolidare il trattamento preferenziale concesso alla Turchia e di ridurre ulteriormente i dazi doganali del 10 per cento. La preferenza tariffale concessa alla Turchia sarà dunque del 60 per cento, da parte svizzera, e del 45 per cento da parte austriaca, a partire dal 1° aprile 1992. Gli oneri doganali residui del 40 per cento sulle importazioni in Svizzera saranno smantellati al termine del periodo transitorio (1° gennaio 1996), come in tutti i Paesi dell'AELS.

Per la Svizzera, l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti turchi che seguirà l'applicazione dell'Accordo, provocherà, di regola, soltanto un consolidamento del trattamento attualmente concesso alla Turchia (dazio zero), in base al sistema autonomo di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo. Le riduzioni ed eliminazioni effettive dei dazi doganali riguarderanno dunque essenzialmente i prodotti tessili.

Dal canto suo, la *Turchia* si impegna a smantellare entro il 31 dicembre 1995 la totalità dei suoi *dazi doganali* prelevati sulle importazioni AELS di prodotti industriali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, essa applicherà una riduzione del 60 per cento degli oneri doganali per una serie di prodotti debitamente specificati (allegato V) e del 70 per cento sulla totalità degli altri prodotti. Le riduzioni che dovranno essere attuate tra il 1993 e il 1995 saranno specificate entro la fine del 1992. I prodotti coperti dai Trattati della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e della Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM) originari da un Paese dell'AELS saranno sottoposti a smantellamento dei dazi doganali, degli oneri equivalenti, nonché all'abolizione delle restrizioni quantitative soltanto quando saranno inclusi in un Accordo tra la Turchia e la CE. La Turchia è pure disposta ad eliminare entro la fine del periodo transitorio (31 dicembre 1995) gli *altri oneri con effetto equivalente ai dazi doganali*, eccettuato il «Mass Housing Fund». Questo fondo, destinato essenzialmente a finanziare la costruzione di alloggi, sarà eliminato gradualmente entro il 31 dicembre 1998, conformemente a una decisione adottata dalle autorità turche nei confronti della Comunità. Nell'eventualità di una modifica di tale decisione a favore della CE, la Turchia si dichiara pronta ad estenderla automaticamente all'AELS. Questo Fondo è di fatto un onere importante alle importazioni, talvolta addirittura del 40 per cento del valore dei prodotti importati.

Per i *prodotti agricoli trasformati* (art. 2 cpv. 1 lett. b), i Paesi dell'AELS hanno concesso alla Turchia un trattamento identico a quello previsto dall'Accordo di libero scambio stipulato con la CE nel 1972 (Protocollo A). I prodotti turchi beneficeranno dunque dell'eliminazione della produzione industriale, mentre l'elemento variabile per la protezione agricola sarà prelevato conformemente alla legislazione di ogni Paese dell'AELS e il rispettivo elenco di concessioni (per la Svizzera, tavola VI del Protocollo A). In assenza di un regime d'importazione paragonabile a quello dell'AELS, la Turchia ha accettato di estendere anche all'AELS le concessioni garantite in ambito agricolo alla CE. Tali concessioni riguardano per ora soltanto taluni prodotti agricoli trasformati

(tavola VIII del Protocollo A). Inoltre, la Turchia si dichiara pronta ad estendere all'AELS ogni ulteriore concessione garantita alla Comunità in materia di prodotti agricoli trasformati.

Riguardo al *pesce e agli altri prodotti della pesca* (art. 2 cpv. 2 lett. c), i Paesi dell'AELS hanno presentato due elenchi sostanzialmente diversi (allegato II). Il primo, di carattere offensivo, riguarda i Paesi nordici e persegue un miglioramento delle possibilità d'accesso al mercato turco. Il secondo risponde invece ad interessi prevalentemente difensivi dei Paesi alpini (Austria, Svizzera). Con l'entrata in vigore dell'Accordo, le autorità turche applicheranno una riduzione tariffale del 60 per cento ai prodotti di questi due elenchi, mentre i Paesi dell'AELS concederanno a tali prodotti il libero accesso al loro mercato.

Le *regole d'origine* contenute nel Protocollo B dell'Accordo e i metodi di cooperazione amministrativa (art. 3) corrispondono ai disposti che già reggono le relazioni interne dei Paesi dell'AELS (allegato B della Convenzione di Stoccolma), in questa materia. Nell'ambito del libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la CE, le regole d'origine sono sostanzialmente le stesse; tuttavia, non si possono utilizzare prodotti semifiniti originari della CE per conferire origine preferenziale al prodotto finito (assenza di cumulo diagonale nelle relazioni con la CE). Inoltre, sono necessarie specifiche prescrizioni di marcatura per i certificati d'origine (art. 24 del Protocollo B).

I *dazi di natura fiscale* (art. 5), eccettuati quelli debitamente notificati, saranno sottoposti allo stesso trattamento che i dazi doganali d'importazione. Le Parti possono tuttavia trasformare la componente fiscale prelevata all'importazione in una tassa interna. I *dazi doganali all'esportazione e gli altri dazi con effetti equivalenti* (art. 6) saranno pure eliminati; nessun nuovo diritto potrà essere prelevato. La Svizzera può avvalersi di due elenchi d'eccezioni: il primo gli permette di mantenere i suoi dazi di natura fiscale (allegato VI), l'altro i suoi dazi d'esportazione (allegato VII). Queste eccezioni pongono la Turchia sullo stesso piano dei nostri partner commerciali, CE compresa.

In ambito di *restrizioni quantitative* (art. 7), la Svizzera mantiene il diritto di applicare le sue restrizioni in materia d'esportazione (allegato VIII, tavola B). La Turchia, dal canto suo, s'impegna a concedere all'AELS lo stesso trattamento riservato alla CE. In tal modo, essa si riserva la possibilità di introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni in provenienza dall'AELS, per un elenco di prodotti determinati (allegato VIII, tavola C). Essa è inoltre pronta ad eliminare entro il 31 dicembre 1995 ogni restrizione quantitativa all'importazione introdotta prima di tale data e ad evitare simili restrizioni a partire dal 31 dicembre 1995. Essa mantiene parimente la possibilità di ricorrere anche in futuro a restrizioni quantitative alle esportazioni in modo da promuovere lo sviluppo della propria economia, o far fronte ad eventuali penurie d'approvvigionamento. Attualmente, la Turchia non applica restrizioni quantitative, né all'importazione, né all'esportazione. Qualora i suoi obblighi nei confronti della CE fossero modificati, sarà il Comitato misto ad occuparsene.

Il *Comitato misto*, composto di rappresentanti di tutte le Parti contraenti, è incaricato di amministrare l'Accordo e la sua applicazione. In particolare, il Comitato avrà la possibilità di esaminare l'opportunità di eliminare gli ostacoli

agli scambi (art. 25 e 26). Il Comitato misto dovrà riunirsi regolarmente, almeno una volta all'anno.

La Svizzera s'impegna affinché i *monopoli di Stato* del sale e della polvere per munizioni (art. 9) siano conformi all'Accordo (non-discriminazione tra nazionali riguardo all'acquisto d'armi e la commercializzazione), per quanto essa assuma obblighi equivalenti in base all'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la CE volto ad istituire lo Spazio economico europeo (vedi n. 7 del Protocollo d'intesa).

Le Parti contraenti devono informarsi mutualmente sui progetti di *disciplina-mento tecnico* (art. 10), conformemente alla procedura contenuta nell'allegato IX dell'Accordo. Tale procedura è praticamente identica a quella che i Paesi dell'AELS e della CE applicano tra loro. Essa implica obblighi che oltrepassano i disposti accettati nell'Accordo corrispondente del GATT, in vigore.

Per quanto attiene agli scambi di *prodotti agricoli* (art. 11), le normative veterinarie, sanitarie e fitosanitarie devono essere applicate in modo non discriminante. Inoltre, si fa riferimento agli accordi bilaterali conclusi fra i singoli Paesi dell'AELS e la Turchia.

I *mercati pubblici* (art. 14) devono essere liberalizzati. Il Comitato misto è incaricato di stabilire le modalità pratiche destinate a garantire la realizzazione di tale obiettivo. Esso è pure invitato a considerare le soluzioni decise nell'ambito del GATT, nonché con i Paesi terzi, in particolare gli obblighi giuridici contrattuali che ne derivano. La Turchia e ogni altro Paese interessato dell'AELS sono dunque invitati ad aderire agli accordi stipulati nell'ambito del GATT. Tale disposizione dell'Accordo non implicherà nuovi obblighi reali per i Paesi dell'AELS; inversamente la Turchia dovrà d'ora in poi liberalizzare i suoi mercati pubblici, sebbene gli stessi siano ancora relativamente importanti per l'economia turca.

La Turchia non possiede ancora una legislazione adeguata nell'ambito della *protezione della proprietà intellettuale*, in particolare nel settore dei brevetti e della lotta contro le contraffazioni. Di fronte all'insistenza dei Paesi dell'AELS, e particolarmente della Svizzera, la delegazione turca ha accettato una disposizione in tal senso nell'Accordo (art. 15), che la impegna ad adottare misure specifiche per una protezione efficace ed adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, essa si impegna a concedere ai cittadini dei Paesi dell'AELS lo stesso trattamento riservato a quelli dei Paesi terzi.

L'Accordo comprende un insieme di disposizioni quadro (art. 16-22) volti a garantire il funzionamento ottimale e la realizzazione degli obiettivi perseguiti. Gli ambiti disciplinati sono i seguenti: *rispetto degli obblighi contenuti nell'Accordo, regole di concorrenza, aiuti pubblici, anti-dumping, misure urgenti e misure in caso di penuria grave e difficoltà della bilancia dei pagamenti*. Queste prescrizioni corrispondono in larga misura ai disposti analoghi contenuti nell'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la CE. L'articolo riguardante gli aiuti pubblici (art. 18) ha suscitato aspre discussioni. Un accordo è stato infine raggiunto tramite la concessione di un periodo transitorio alla Turchia. Entro il 31 dicembre 1995, le autorità turche dispongono in tale modo di un certo margine di tempo per adeguare le loro pratiche, in particolare ri-

guardo agli aiuti alle esportazioni, ai disposti dell'Accordo e segnatamente al suo allegato X.

Una *clausola evolutiva* (art. 27) conferma la volontà delle Parti contraenti di esaminare le possibilità di estendere le loro relazioni ad ambiti non ancora coperti dall'Accordo. Le Parti hanno convenuto di discutere regolarmente in seno al Comitato misto l'eventualità di un ampliamento delle relazioni reciproche ai campi degli investimenti diretti stranieri e degli scambi di servizi. Particolare attenzione sarà riservata all'evoluzione dei rapporti rispettivi con la Comunità in questi due ambiti.

222 Protocollo d'intesa

Durante i negoziati, la Turchia ha espresso il desiderio che diversi argomenti, definiti delicati, siano contenuti in un Protocollo piuttosto che nell'Accordo stesso. I Paesi dell'AELS hanno accolto favorevolmente tale desiderio non appena si è stabilito che il Protocollo fosse parte integrante dell'Accordo. In quest'ultimo figurano infatti l'impegno della Turchia di consentire all'AELS nuove preferenze, da accordarsi in futuro anche alla CE, nonché la volontà di entrambe le Parti di considerare la politica della Comunità in previsione delle riduzioni tariffali che saranno applicate ai prodotti tessili turchi definiti sensibili. I piani speciali di demobilizzazione tariffale che l'Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein riserveranno a tali prodotti sono pure contenuti nel Protocollo d'intesa. Lo stesso vale per i prodotti coperti dai trattati della CECA e dell'EURATOM, dell'attuazione da parte svizzera dell'articolo sui monopoli di Stato e infine dell'estensione eventuale dell'Accordo al settore degli investimenti diretti stranieri e degli scambi di servizi.

223 Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli

Come già indicato, si è poi deciso che i prodotti agricoli siano esaminati al di fuori dell'accordo di libero scambio, fatta eccezione per i prodotti agricoli trasformati, il pesce e gli altri prodotti della pesca. Accordi bilaterali distinti sono dunque stati stipulati tra i singoli Paesi dell'AELS e la Turchia. L'Accordo riguardante la Svizzera ha un impatto limitato sulla nostra agricoltura; le concessioni fatte alla Turchia riguardano unicamente un'eliminazione o una diminuzione dei dazi per un certo numero di prodotti agricoli. Nessuna concessione riguarda i provvedimenti non tariffali. Quanto alle concessioni tariffali, si è prevista una loro entrata in vigore il 1° aprile 1992; esse riguardano prodotti per i quali gli interessi della Turchia sono predominanti o essenziali. Inoltre, per i prodotti agricoli turchi non coperti dall'Accordo bilaterale, la Svizzera si è detta pronta a mantenere immutato il livello dei dazi doganali che risultano dall'applicazione del suo sistema tariffale preferenziale nei confronti dei Paesi in sviluppo. A tempo debito e conformemente agli obblighi contratti nell'ambito del GATT, la Svizzera intende ampliare le concessioni tariffali garantite alla Turchia alla totalità dei suoi partner commerciali. Tale decisione dipende dall'evoluzione dei lavori nel quadro del GATT. Questo Accordo bila-

terale, stipulato mediante scambio di lettere, contiene anche una dichiarazione d'intenti tra le due Parti in materia di cooperazione tecnica in ambito agricolo. Considerata l'importanza sostanzialmente diversa dell'agricoltura nell'economia dei due Paesi, questo Accordo genera vantaggi essenzialmente per la Turchia. Agli occhi delle autorità turche, esso permetterà di controbilanciare l'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia, vantaggioso in primo luogo per l'AELS, data l'entità del suo settore industriale negli scambi.

3 Ripercussioni finanziarie e altre conseguenze

Gli introiti doganali sulle importazioni svizzere in provenienza dalla Turchia hanno raggiunto nel 1990 6,15 milioni di franchi; sono destinati a diminuire di circa 1,85 milioni di franchi durante l'anno consecutivo all'entrata in vigore dell'Accordo (prodotti agricoli: 1 milione di franchi; prodotti industriali: 0,85 milioni di franchi). A partire dal 1° gennaio 1996 verranno a mancare anche gli introiti doganali dovuti all'eliminazione dei dazi residui del 40 per cento, prelevati sull'importazione di taluni prodotti tessili definiti sensibili. A quel momento, la perdita accumulata supererà leggermente i 5 milioni di franchi; questo importo, relativamente limitato, trova spiegazione nel fatto che la Turchia beneficia già attualmente di un sistema generalizzato di preferenze tariffali concesso ai Paesi in sviluppo.

Gli accordi che sottoponiamo alla vostra approvazione non necessitano modifiche dell'effettivo del personale né oneri ulteriori per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

4 Programma di legislatura

Il presente disegno è menzionato nel programma di legislatura 1991-1995.

5 Relazioni con il diritto europeo

Il decreto federale che proponiamo è perfettamente compatibile con il diritto europeo.

6 Validità per il Principato del Liechtenstein

Essendo membro dell'AELS a tutti gli effetti, il Principato del Liechtenstein è Parte contraente all'Accordo. Quest'ultimo si applica dunque anche al Principato del Liechtenstein fintanto che lo stesso si troverà in unione doganale con la Svizzera, che pure è Parte contraente all'Accordo. Lo stesso dicasi per l'Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli.

7 Pubblicazione degli allegati dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia

Gli allegati che accompagnano l'Accordo contengono circa 750 pagine, di cui 400 riguardanti la Svizzera e la Turchia; principalmente trattasi di disposizioni di natura tecnica. Siccome non sussiste un obbligo di pubblicare questi allegati nel Foglio federale (vedi art. 14 cpv. 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali; RS 170.512), contiamo presentarli separatamente alle Camere federali. Per le stesse ragioni, non si è previsto di pubblicarli nelle Raccolte ufficiale e sistematica (vedi art. 4 della legge precitata).

8 Costituzionalità

Il decreto federale proposto trova fondamento nell'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare tali accordi discende dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia può essere denunciato in ogni tempo, con preavviso di 6 mesi. Sebbene il Protocollo d'intesa e l'Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli non contengano clausole di denuncia, sono tuttavia parte integrante dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia e, conseguentemente, possono essere denunciati (si veda in merito anche l'art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; RS 0.111). Gli accordi menzionati non prevedono un'adesione a un organismo internazionale, né un'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà dunque al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

**Decreto federale
sull'approvazione dell'Accordo
tra i Paesi dell'AELS e la Turchia**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 1992¹⁾ sulla politica economica esterna 91/1+2,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti accordi sono approvati:

- a. Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (allegato 2);
- b. Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (allegato 3);
- c. Accordo amministrativo sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Turchia sul commercio dei prodotti agricoli (allegato 4).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo, il Protocollo d'intesa e l'Accordo amministrativo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

4725

Accordo tra i Paesi dell'AEELS e la Turchia²⁾

Conchiuso a Ginevra il 10 dicembre 1991

Preambolo

La Repubblica d'Australia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (in seguito definiti Paesi dell'AEELS), da un lato, e la Repubblica di Turchia (in seguito Turchia) d'altro lato,

Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d'integrazione economica in Europa e pronti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo;

Vista la Convenzione istitutiva dell'Associazione Europea di libero scambio (AEELS);

Visti gli Accordi stipulati tra i Paesi dell'AEELS e le Comunità europee;

Visto l'Accordo che istituisce un'associazione tra la Turchia e la Comunità economica europea;

Considerati gli insegnamenti tratti dalla cooperazione venuta a crearsi mediante le relazioni anzidette, nonché la cooperazione tra i diversi Paesi dell'AEELS e la Turchia;

Desiderosi di adottare provvedimenti volti a promuovere uno sviluppo armonico dei loro scambi commerciali, di incrementare e diversificare la loro mutua cooperazione nei settori d'interesse comune, compresi quelli non coperti dal presente Accordo, in modo da creare un quadro globale e un ambiente stimolante, basato sulla parità di trattamento, la non discriminazione e un insieme equilibrato di diritti ed obblighi;

Richiamato l'interesse che i Paesi dell'AEELS e la Turchia ripongono nel consolidamento permanente di un sistema multilaterale di scambi, nonché la loro qualità di Parti contraenti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, le cui clausole e strumenti costituiscono il fondamento della loro politica commerciale esterna;

Risoluti ad adottare a tal fine disposizioni volte ad abolire progressivamente gli ostacoli agli scambi tra i Paesi dell'AEELS e la Turchia, conformemente alle prescrizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, in particolare alle clausole relative alla creazione di zone di libero scambio;

¹⁾ Dal testo originale inglese.

²⁾ Gli allegati all'Accordo sono ottenibili presso Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali;

Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:

Articolo 1 Obiettivi

Il presente Accordo si prefigge:

- a) di promuovere, mediante espansione dei mutui scambi commerciali, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra i Paesi dell'AELS e la Turchia;
- b) di garantire agli scambi tra i Paesi dell'AELS e la Turchia condizioni eque di concorrenza;
- c) di contribuire allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale con l'eliminazione degli ostacoli agli scambi;
- d) di migliorare la cooperazione tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.

Articolo 2 Campo d'applicazione

1. L'Accordo si applica:

- a) ai prodotti considerati nei capitoli 25 a 97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell'allegato I;
- b) ai prodotti menzionati nel protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
- c) al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell'allegato II;

originari di uno Stato parte al presente Accordo.

2. Le disposizioni riguardanti il commercio di prodotti agricoli non considerate nel paragrafo 1 si trovano nell'articolo 11.

3. Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra, da un lato, i singoli Paesi dell'AELS e, d'altro lato, la Turchia. Non si applica alle relazioni tra Paesi dell'AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Articolo 3 Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano le misure, ivi compresi gli accordi di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4 a 7, 12 e 21, considerando la necessità di ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

Articolo 4 Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti

1. Nessun nuovo dazio d'importazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi dell'AELS aboliranno, per tutti i prodotti in provenienza dalla Turchia, tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente in vigore al 1° gennaio 1991, ad eccezione di quelli riguardanti i prodotti elencati negli allegati III e IV, per i quali i dazi d'importazione e i gravami con effetto equivalente saranno aboliti progressivamente, secondo i disposti contenuti in tali allegati.
3. Riguardo ai prodotti provenienti da un Paese dell'AELS, la Turchia abolirà progressivamente tutti i dazi d'importazione in vigore il 23 novembre 1970 e i gravami con effetto equivalente vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, come prescritto negli allegati II, IV e V, conformemente agli accordi e ai calendari stabiliti in tali allegati.
4. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicheranno le riduzioni successive previste nei paragrafi 2 e 3 sarà la tassa della nazione più favorita, esigibile alle date indicate negli stessi paragrafi.

Articolo 5 Dazi fiscali

1. Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 dell'articolo 4 sono pure applicabili ai dazi fiscali, con riserva delle disposizioni dell'allegato VI.
2. Gli Stati parte al presente Accordo possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.

Articolo 6 Dazi d'esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d'esportazione e nessun gravame con effetto equivalente ostacoleranno in futuro gli scambi tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, i dazi d'esportazione e i gravami con effetto equivalente saranno aboliti, con riserva dei disposti dell'allegato VII.

Articolo 7 Restrizioni quantitative e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potrà ostacolare in futuro gli scambi tra i Paesi dell'AELS e la Turchia, con riserva dei disposti dell'allegato VIII.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente saranno aboliti, con riserva dei disposti dell'allegato VIII.

3. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «restrizioni quantitative e provvedimenti con effetto equivalente» designa i divieti o le limitazioni delle importazioni o delle esportazioni, in un Paese dell'AELS in provenienza dalla Turchia o in Turchia in provenienza da un Paese dell'AELS, sotto forma di contingenti, di licenze d'importazione o d'esportazione, o altre misure e prescrizioni amministrative tali da ostacolare gli scambi.

Articolo 8 Motivazioni non economiche delle restrizioni

Il presente Accordo non si oppone ai divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, o di protezione della proprietà industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia essere uno strumento di discriminazione o di restrizione mascherata nel commercio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.

Articolo 9 Monopoli di Stato

1. Gli Stati parte al presente Accordo operano affinché i monopoli di Stato con carattere commerciale siano strutturati in modo da escludere, nelle condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione, ogni forma di discriminazione tra cittadini dei Paesi dell'AELS e cittadini turchi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano sensibilmente, in modo diretto o indiretto, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati.

Articolo 10 Procedura d'informazione sui progetti di regolamenti tecnici

I Paesi dell'AELS e la Turchia si comunicano mutuamente senza indugio e conformemente ai disposti dell'allegato IX il testo dei regolamenti tecnici e le relative modifiche che intendono promulgare.

Articolo 11 Scambio di prodotti agricoli

1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, nel rispetto delle rispettive politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. Per raggiungere tale obiettivo, tra i singoli Paesi dell'AELS e la Turchia è stato stipulato un accordo bilaterale che prevede misure adeguate a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.

3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano l'introduzione di nuove misure tali da ostacolare inopportunosamente gli scambi.

Articolo 12 Dazi interni

1. Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi misura o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di un Paese dell'AELS e i prodotti analoghi provenienti dalla Turchia.

2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi di cui sono stati oggetto direttamente o indirettamente.

Articolo 13 Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra un Paese dell'AELS e la Turchia, nonché il trasferimento di tali pagamenti verso lo Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono sottoposti a restrizione alcuna.

2. Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa riguardo alla concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali in cui partecipa un residente.

Articolo 14 Mercati pubblici

1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi parte integrante degli obiettivi dell'Accordo.

2. Gli Stati parte al presente Accordo adeguano progressivamente le condizioni che disciplinano la partecipazione ai mercati offerti dalle autorità o dalle imprese pubbliche e da imprese private al beneficio di privilegi esclusivi o speciali, in modo da garantire la trasparenza e la non discriminazione tra i fornitori provenienti da Stati parte al presente Accordo.

3. L'elaborazione delle modalità pratiche è affidata al Comitato misto. Tali modalità sono stabilite in funzione dell'equilibrio tra diritti ed obblighi esistenti tra gli Stati parte al presente Accordo. Il Comitato misto determina l'estensione, il calendario e le regole applicabili, considerando le soluzioni decise in questo ambito dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, nonché le soluzioni decise con Paesi terzi.

4. Gli Stati parte al presente Accordo si sforzano di aderire agli accordi stipulati in questo settore nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Articolo 15 Protezione della proprietà intellettuale

1. Al fine di garantire un funzionamento ottimale del presente Accordo e il raggiungimento dei suoi obiettivi e di evitare una distorsione negli scambi, gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari per istituire e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti relativi alla proprietà intellettuale.
2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano tutti i provvedimenti per proteggere tali diritti da ogni pregiudizio, in particolare dalla contraffazione.
3. Conformemente agli obblighi derivanti dalla legislazione e dagli accordi internazionali in ambito di diritti di proprietà intellettuale, la Turchia non impone ai cittadini dei Paesi dell'AELS un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di altri Stati. Il trattamento al quale i Paesi dell'AELS sottopongono i cittadini turchi nello stesso ambito non sarà meno vantaggioso di quello che la Turchia accorda ai cittadini di Paesi dell'AELS.
4. Ogni Paese dell'AELS può stipulare con la Turchia accordi complementari più estesi rispetto al campo d'applicazione del presente Accordo, purché tali accordi siano accessibili in termini equivalenti a tutti i Paesi dell'AELS e che le Parti siano disposte a partecipare in buona fede ai relativi negoziati.
5. Il Comitato misto si occupa del rispetto dei diritti della proprietà intellettuale. A richiesta di uno Stato parte al presente Accordo, si organizzano in seno allo stesso Comitato, consultazioni su qualsiasi argomento riguardante tali diritti.
6. Su richiesta di uno Stato parte, gli Stati parte al presente Accordo s'impegnano ad organizzare consultazioni d'esperti su qualsiasi attività in relazione con accordi bilaterali o convenzioni esistenti o future in materia d'armonizzazione, amministrazione e rispetto della proprietà intellettuale, nonché sulle attività svolte in seno ad organizzazioni internazionali e nelle loro relazioni con Paesi terzi nel campo della proprietà intellettuale.

Articolo 16 Attuazione degli obblighi

1. Gli Stati parte al presente Accordo adottano tutti i provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi dell'Accordo e adempiere agli obblighi che l'Accordo impone loro.
2. Se un Paese dell'AELS ritiene che la Turchia, o se la Turchia ritiene che un Paese dell'AELS, non ha ottemperato ad un obbligo dell'Accordo, lo Stato parte implicato può adottare provvedimenti adeguati nei termini e secondo le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 17 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra un Paese dell'AELS e la Turchia:

- a) tutti gli accordi tra aziende, tutte le decisioni d'associazione di aziende e tutte le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
 - b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie aziende di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale dei territori degli Stati parte al presente Accordo.
2. Queste disposizioni si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d'ordine pubblico.
 3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare adeguati provvedimenti, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 18 Aiuti governativi

1. Per quanto ostacoli gli scambi tra un Paese dell'AELS e la Turchia, qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata su risorse statali, che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni, è incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo.
2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell'allegato X.
3. Riguardo l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Turchia può, fino al 31 dicembre 1995 e nel rispetto dei suoi impegni nei confronti della Comunità economica europea:
 - a) concedere un aiuto più vantaggioso di quello tollerato dai Paesi dell'AELS, mediante i provvedimenti elencati nel paragrafo c) dell'allegato X;
 - b) concedere un aiuto indiretto all'esportazione, al fine di promuovere il proprio sviluppo economico. Queste forme d'aiuto sono considerate compatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, purché non alterino le condizioni degli scambi al punto da pregiudicare gli interessi degli Stati parte al presente Accordo.
4. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d'aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell'allegato XI. Il Comitato misto, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, adotta le norme necessarie all'applicazione del presente paragrafo.
5. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con i paragrafi 1 a 3, può prelevare un diritto compensatorio secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 19 Dumping

1. Qualora uno Stato al presente Accordo constati pratiche di dumping nelle relazioni commerciali sottoposte al presente Accordo, può adottare contro tali pratiche i provvedimenti necessari, conformemente all'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, nonché alle regole stabilite dagli accordi relativi a tale articolo, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

2. Gli Stati parte al presente Accordo direttamente implicati si sforzano di aderire agli accordi stipulati in questo settore, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Articolo 20 Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di una determinata merce proveniente da un Paese dell'AELS avvenga in proporzioni o in condizioni che causano o rischiano di causare:

- a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali sul territorio di un altro Stato parte,
o
- b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

lo Stato parte implicato può adottare i provvedimenti necessari secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 21 Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione dei disposti degli articoli 6 e 7 renda possibile:

- 1) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi d'esportazione, o provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure,
- 2) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore parte al presente Accordo, o minacci una simile penuria,

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest'ultimo può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

Articolo 22 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo incontri o minacci di incontrare gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, può derogare ai disposti degli articoli 4 e 7 e prendere i provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23.

2. Ogni Stato parte al presente Accordo notifica al Comitato misto qualsiasi provvedimento preso in applicazione del paragrafo 1 prima della sua entrata in vigore e, se le circostanze lo consentono, lo fa esaminare dal Comitato misto prima di tale data.

3. L'applicazione di simili provvedimenti da parte di uno Stato parte al presente Accordo è sottoposta alle condizioni previste nei pertinenti articoli dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, alla Dichiarazione del 1991 dello stesso Accordo sui provvedimenti commerciali adottati per equilibrare la bilancia dei pagamenti, nonché agli strumenti pertinenti in fieri che le Parti adotteranno sotto gli auspici dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

4. Il Comitato misto segue l'evoluzione della situazione, in particolare al fine di prevenire qualsiasi disfunzione grave del presente Accordo. In simili occasioni, o su richiesta di uno Stato parte, il Comitato misto si esprime sulla necessità di mantenere le misure in atto.

Articolo 23 Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciati nel presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette, informando gli altri Stati parte.

2. Nei casi considerati negli articoli 16 a 22, uno Stato parte al presente Accordo che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio al Comitato misto. Le Parti in causa comunicano a questo Comitato ogni informazione utile e lo assistono nell'esame del problema. Le consultazioni tra le Parti avvengono senza indugio dinnanzi al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

3. Se, entro 3 mesi a partire dal giorno in cui il Comitato misto è stato consultato, lo Stato parte implicato non ha posto fine alla pratica incriminata o alle difficoltà notificate, e in assenza di una decisione del Comitato misto al riguardo, lo Stato parte leso può adottare i provvedimenti di salvaguardia che ritiene necessari per rimediare alla situazione.

4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati al Comitato misto. In ampiezza e durata, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Turchia nei confronti di un atto o di un'omissione di un Paese dell'AELS o quelli che un Paese dell'AELS adotta per osteggiare un atto o un'omissione della Turchia devono essere limitati agli scambi con lo Stato implicato.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità d'alleviamento, sostituzione o soppressione nei termini più brevi.

6. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludessero la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte al presente Accordo implicato può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 a 22, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi strettamente indispensabili per rimediare alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio al Comitato misto, in seno al quale avvengono consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo.

Articolo 24 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari:

- a) per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- b) per proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o avviare politiche nazionali:
 - i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, e al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l'approvvigionamento di uno stabilimento militare;
 - ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari;
 - iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale.

Articolo 25 Istituzione di un Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto in seno al quale ogni Stato parte del presente Accordo è rappresentato. Al Comitato misto compete la gestione e l'esecuzione dell'Accordo.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell'ambito del Comitato misto. Quest'ultimo valuta in permanenza la possibilità di ridurre ulteriormente gli ostacoli agli scambi tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.

3. Conformemente ai disposti del paragrafo 3 dell'articolo 26, il Comitato misto può adottare decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può presentare raccomandazioni.

Articolo 26 Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce al livello adeguato ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Stato parte al presente Accordo può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
3. Qualora un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione, in seno al Comitato misto, con riserva di compimento delle formalità costituzionali, la decisione stessa entra in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.
4. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno disciplinando in particolare la convocazione delle sue riunioni, nonché la designazione e il mandato del suo presidente.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 27 Clausola evolutiva

1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga opportuno nell'interesse dell'economie degli Stati parte incrementare le relazioni sancite dall'Accordo estendendole ad ambiti non coperti dallo stesso, sottopone loro una domanda motivata.

Gli Stati parte al presente Accordo possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale domanda e presentare eventuali raccomandazioni.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione degli Stati parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.

Articolo 28 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo - eccettuati quelli menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 25 - approvati dal Comitato misto sono sottoposti agli Stati parte per accettazione ed entrano in vigore una volta accettati da tutte le Parti. Gli strumenti d'accettazione sono consegnati al Governo depositario.

Articolo 29 Protocolli e allegati

I protocolli A, B e C come pure gli allegati I a XI al presente Accordo ne sono parte integrante. Il Comitato misto può deciderne la modifica.

Articolo 30 Relazioni commerciali rette da altri Accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica il mantenimento o l'attuazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o accordi relativi agli scambi frontalieri, per quanto gli stessi non abbiano conseguenze negative sul regime degli scambi e in particolare sulle disposizioni riguardanti le regole d'origine contenute nel presente Accordo.

Articolo 31 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati parte.

Articolo 32 Adesione

1. Qualsiasi Paese membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione nei termini e alle condizioni esposte nella decisione. Lo strumento d'adesione è consegnato al Governo depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d'adesione.

Articolo 33 Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario.
2. Se la Turchia si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti i Paesi dell'AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell'ultimo preavviso ricevuto.
3. Qualsiasi Paese membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Articolo 34 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 1992, purché tutti gli Stati firmatari abbiano trasmesso al Governo depositario il loro strumento di ratifica o d'accettazione.
2. Qualora il presente Accordo non fosse divenuto effettivo conformemente ai disposti del paragrafo 1 e a condizione che la Turchia abbia depositato il proprio strumento di ratifica o d'accettazione, i rappresentanti degli Stati firmatari che hanno depositato lo strumento s'incontreranno il 1° maggio 1992 e potranno decidere la data d'entrata in vigore dell'Accordo per quanto li riguarda. Se nessuna decisione in merito fosse adottata, una riunione dedicata allo stesso problema si svolgerà entro un termine massimo di 30 giorni dopo che un nuovo Stato firmatario avrà depositato il proprio strumento.
3. Nei confronti di uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o d'accettazione dopo la riunione menzionata nel paragrafo 2, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna di tale strumento al Governo depositario, ma in nessun caso prima della data stabilita conformemente ai disposti del paragrafo 2.

Articolo 35 Governo depositario

Il Governo di Svezia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi altro atto o notifica relativi al presente Accordo, nonché la sua scadenza.

In fede di ciò, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 10 dicembre 1991, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Svezia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia

Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1991 .

1. La Turchia, nell'adempimento dei propri obblighi verso la CEE, ha convenuto di non operare alcuna discriminazione nei confronti dei Paesi dell'AELS, in particolare per quanto concerne i dazi all'importazione e tasse analoghe, dazi fiscali, restrizioni quantitative e misure analoghe nonché procedure o formalità imposte al commercio. La Turchia comunicherà al Comitato misto ogni modifica dei propri obblighi nei confronti della CEE, nei settori interessati dall'Accordo.

I Paesi dell'AELS e la Turchia convengono di studiare, nell'ambito del Comitato misto, i miglioramenti introdotti dalla CEE nei suoi rapporti commerciali con la Turchia allo scopo di esaminare la possibilità di introdurre anche nella Zona di libero scambio i miglioramenti nei settori citati.

2. In applicazione del calendario di riduzione dei dazi, di cui all'Allegato III paragrafo 2 dell'articolo 4, sarà presa in considerazione la tendenza positiva o negativa alla liberalizzazione sottoscritta dalla CEE nel settore tessile e in quello dell'abbigliamento, soggetti a contingentamento nei confronti della Turchia e, successivamente, potrebbero essere adeguati gli obblighi dei Paesi dell'AELS in merito a tali prodotti, dopo consultazione in seno al Comitato misto.

In simili casi sarà tenuto conto dello sviluppo del commercio di tali prodotti. Se la CEE dovesse abolire totalmente le restrizioni innanzi il 1° gennaio 1996, il Comitato misto si occuperà della questione onde esaminare la possibilità di accelerare l'abolizione dei dazi.

3. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato III già citate nel paragrafo 2 dell'articolo 4, l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera accettano di applicare le seguenti riduzioni dei dazi:

Austria:

alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo	45 per cento
1° gennaio 1994	15 per cento
1° gennaio 1996	40 per cento

Liechtenstein e Svizzera:

alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo	60 per cento
1° gennaio 1996	40 per cento

4. I prodotti interessati dai Trattati CECA ed EURATOM, citati nell'Allegato IV e originari di uno dei Paesi dell'AELS, soggiacciono a riduzioni doganali

e a tasse analoghe nonché all'abolizione delle restrizioni quantitative in Turchia, non appena inclusi in un accordo Turchia-CEE. Le norme speciali che potrebbero essere applicate a questi prodotti negli interscambi Turchia-CEE saranno applicate a Paesi dell'AELS, ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera, dopo consultazione in seno al Comitato misto, nel cui ambito verranno fissate le modalità di applicazione.

5. È inteso che i Paesi dell'AELS e la Turchia coordineranno strettamente i loro sforzi per istruire il personale che si occuperà della procedura semplificata enunciata nel Protocollo B concernente la produzione, il controllo e la verifica della prova d'origine, per l'applicazione della procedura. La data e le modalità d'introduzione di quest'ultima saranno definite mediante delibera in seno al Sottocomitato per le questioni d'origine e doganali.

6. La Turchia ha comunicato ai Paesi dell'AELS, in merito alla nota esplicativa 7 dell'Allegato I al Protocollo B relativa alla nozione di «prodotti d'origine» e alle modalità di collaborazione amministrativa, che l'Accordo concernente l'applicazione dell'Articolo VII del GATT, a cui la Turchia è partecipe, sarà applicato in questo Paese a decorrere dal 12 febbraio 1994. È quindi convenuto che sino a tale data la Turchia definirà il «valore in dogana» in conformità della Convenzione sulla valutazione in dogana.

7. L'articolo 9 dell'Accordo si applica alla Svizzera e al Liechtenstein per quanto concerne i monopoli di Stato del sale e della polvere da sparo soltanto se questi Paesi sono tenuti a soddisfare gli obblighi corrispondenti in virtù dell'Accordo sullo SEE concluso tra l'AELS e la CEE e i suoi Stati membri.

L'articolo 9 sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1995 per quanto riguarda il monopolio austriaco del sale e islandese dei concimi.

8. Le Parti hanno convenuto di avviare, su richiesta di una di esse, negoziati per migliorare le disposizioni dell'Accordo relative ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare alla luce dei risultati delle trattative Turchia-CEE.

9. Tenuto conto dell'evoluzione verificatasi in seno ad altre organizzazioni internazionali e nei loro rapporti con la CEE, nonché della notevole importanza di taluni settori strettamente legati al commercio delle merci, i Paesi AELS e la Turchia esamineranno periodicamente in seno al Comitato misto, la possibilità di estendere le loro relazioni al settore degli investimenti esteri diretti e agli scambi di servizi. Le Parti si comunicheranno tempestivamente le proposte formulate in merito, in particolare nei loro rapporti con la CEE.

**Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e la Turchia
relativo al commercio dei prodotti agricoli**

Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1991

Ambasciatore Silvio Arioli

Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali
Delegazione Svizzera
presso l'AEELS e il GATT
Ginevra

Ginevra, 10 dicembre 1991

A Sua Eccellenza
l'Ambasciatore Taner Baytok
Direttore Generale per gli Affari della CE
presso la Missione permanente della Turchia
Ginevra

Eccellenza,

Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili ai prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Repubblica di Turchia (dappresso: la Turchia) svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AEELS e la Turchia.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia nel quadro del Sistema generalizzato delle preferenze, alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. una dichiarazione d'intenti relativa alla cooperazione tecnica nel settore agricolo tra la Svizzera e la Turchia, ai sensi dell'Allegato IV alla presente lettera.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera:

S. Arioli

Ambasciatore Taner Baytok
Direttore generale degli Affari della CE
Missione permanente della Turchia
Ginevra

Ginevra, 10 dicembre 1991
A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Silvio Arioli
Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali
Delegazione svizzera presso l'AELS
e il GATT
Ginevra

Eccellenza,

Mi prego di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili ai prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Repubblica di Turchia (dappresso: la Turchia) svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia nel quadro del Sistema generalizzato delle preferenze, alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. una dichiarazione d'intenti relativa alla cooperazione tecnica nel settore agricolo tra la Svizzera e la Turchia, ai sensi dell'Allegato IV alla presente lettera.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l'Accordo del Governo della Turchia in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica di Turchia:

T. Baytok

Proroga delle preferenze tariffali sui prodotti agricoli

Ambasciatore Silvio Arioli
Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali
Delegazione svizzera
presso l'AELE e il GATT
Ginevra

Ginevra, 10 dicembre 1991
A Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Taner Baytok
Direttore Generale per gli Affari della CE
presso la Missione permanente della Turchia
Ginevra

Eccellenza,

Il Consiglio federale svizzero, a motivo delle ottime relazioni commerciali esistenti tra i nostri Paesi, intende continuare ad accordare alla Repubblica della Turchia, per un periodo iniziale di due anni, le agevolazioni tariffali dello Schema svizzero di preferenze tariffali concernente i capitoli 1-24 della tariffa doganale. Nel periodo citato verrà esaminata la possibilità di una nuova proroga tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi.

Tale intento è subordinato alle seguenti riserve:

- la conclusione dell'unione doganale tra la Repubblica della Turchia e le Comunità europee comporterà il ritiro di dette preferenze alla Turchia;
- lo strumento legislativo che autorizza attualmente il Consiglio federale ad accordare preferenze ai Paesi in sviluppo scade il 29 febbraio 1992. Il Parlamento ha approvato, il 4 ottobre 1991, una proposta intesa a prorogare tale autorizzazione per un nuovo periodo di cinque anni. Se non sarà lanciato nessun referendum entro il 13 gennaio 1992 lo Schema svizzero di preferenze tariffali resterà in vigore.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera:

S. Arioli

Allegato II**Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera alla Repubblica di Turchia**

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i paesi dell'AELS e la Repubblica di Turchia, la Svizzera⁸⁾ accorderà a quest'ultima, su base autonoma, le seguenti⁹⁾ concessioni tariffali per i prodotti originari della Repubblica di Turchia.

A. Soppressione del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0207.5000	Fegati di volatili, congelati
0603.1011	Garofani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1012	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0713.3190	Fagioli, secchi, sgranati, decorticati o spezzati
0802.2200	Nocciole, fresche o secche, sgusciate
0802.3200	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate
0809.1010	Albicocche, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.1090	Albicocche, fresche, in altro imballaggio
0809.4010	Prugne e prugnone, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.4090	Prugne e prugnone, fresche, in altro imballaggio
0810.1000	Fragole, fresche
0813.1000	Albicocche, secche
ex 1106.3000	Farine, semolini e polveri di nocciole, non atti per l'alimentazione di animali
1202.2000	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate

8) Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923, stipulato tra la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein.

9) Per le voci assoggettate a dei provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva di adattare le concessioni al fine di tener conto degli eventuali risultati dei negoziati sull'Uruguay Round.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
1212.1000	Carrube, compresi i semi di carrube, fresche o essiccate, anche polverizzate
1212.3000	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
ex 2001.9029	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2007.9919	Pasta di castagne e di nocciole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009.3011	Succo di limone, greggio (anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrato

B. Riduzione tariffale del 50 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
0207.3100	Fegati grassi di oche o di anatre	22.50
0208.2000	Cosce di rane	15.00
0703.9000	Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	5.00
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	5.00
ex 0709.3000	Melanzane, fresche o refrigerate, importate nel periodo dal 1° aprile al 30 ottobre	5.00
ex 0709.9090	Olive e zucchine, fresche o refrigerate	5.00
0710.2000	Olive, temporaneamente conservate (per esempio con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	5.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
ex 0711.9000	Funghi e pimenti dei generi "Capsicum" o "Pimenta", temporaneamente conservati (per esempio con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5.00
0713.2090	Ceci, secchi, sgranati, decorticati o spezzati	2.25
0713.4090	Lenticchie, secche, sgranate, decorticate o spezzate	2.25
0804.2020	Fichi, secchi	7.50
0805.1000	Arance, fresche o secche	5.00
0805.2000	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	5.00
0805.4000	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	1.50
0807.1000	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	5.00
ex 1509.1000	Olio d'oliva, vergine, diverso da quello per usi tecnici	5.50
ex 1509.9000	Olio d'oliva, diverso da quello vergine e da quello per usi tecnici	5.50
ex 2001.9029	Pimenti del genere "Capsicum" e funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	25.00
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:	
2002.1010	- pomodori, interi o in pezzi:	6.50
2002.1020	-- in recipienti eccedenti 5 kg	11.50
	- altri	
2002.9010	-- in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.9029	--- altri (diversi dalle polpe, puree e concentrati della voce 2002.9021)	11.50

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
ex 2005.9010	Pimenti del genere "Capsicum" , capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti eccedenti 5 kg	25.00
ex 2005.9090	Pimenti del genere "Capsicum" , capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti non eccedenti 5 kg	35.00
2008.1190	Arachidi, altrimenti preparati o conservati	6.00
ex 2008.1900	Nocciole e pistacchi, altrimenti preparati o conservati	7.50
ex 2008.9200	Miscugli, diversi da quelli della voce 2008.19, esclusi quelli a base di cereali	20.00
ex 2009.1110	Succhi d'arancia, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.1910	Succhi d'arancia, diversi da quelli congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.2010	Succhi di pompelmo o di pomelo, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.3019	Succhi di altri agrumi (escluso quello di limone, greggio, anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
2009.6020	Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva), concentrati	50.00
2204.2920	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità eccedente i 2 l	15.00
ex 2208.9090	Raki	37.50

C. Riduzione tariffale del 20 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
2204.1000	Vini spumanti di uve fresche	104.00

D. Altri prodotti d'esportazione dai quali la Turchia trae un interesse

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0603.1019	Fiori, recisi, freschi, (diversi dai garofani e dalle rose), importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1021	Tulipani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1022	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1029	Altri fiori, recisi, freschi, (diversi dai tulipani e dalle rose), importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile

Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti menzionati nel presente Accordo

1. (1) Per l'applicazione dell'Accordo, un prodotto è considerato originario della Turchia qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
 - (2) Sono considerati interamente ottenuti in Turchia:
 - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
 - c) i prodotti provenienti da animali viventi che fanno parte di un allevamento;
 - d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti sotto le lettere (a)-(c).
 - (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto, non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Turchia e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempite le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento preferenziale previsto nell'Accordo sarà concesso unicamente ai prodotti che dalla Turchia sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari della Turchia che costituiscono un solo invio, non frammentato, possono essere trasportati attraverso altri territori, all'occorrenza con transbordo o deposito temporaneo su detti territori, purché l'attraversamento di questi sia giustificato da questioni geografiche e che i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico oppure ogni altra operazione destinata a garantirne la conservazione.
 - (2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni di cui al paragrafo (1) qui innanzi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 capoverso 6 del Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Turchia.
4. I prodotti originari, ai sensi del presente accordo, sono importati in Svizzera conformemente all'Accordo su presentazione sia di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia di una fattura corredata di una dichiarazione dell'e-

sportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Turchia.

5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Turchia relativo al ristorno o all'esenzione dei dazi, i certificati d'origine e la cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dei dazi che contengono queste disposizioni diviene esecutivo soltanto in caso di prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Turchia.

Appendice dell'Allegato III

Lista dei prodotti citati alla cifra 2 per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale

Capitoli 07 - 19

Voce della tariffa doganale 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3
ex 0711	Olive, capperi, funghi, pimenti del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta" temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Lavorazione nella quale i capperi, funghi, pimenti del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta" devono essere originari
ex 1106	Farine, semolini e polveri di nocciolo macinate, non atti per l'alimentazione di animali	Lavorazione nella quale le nocciole utilizzate devono essere originarie
1108	Amidi e fecole; inulina	Lavorazione a partire da materie originarie dei capitoli 7 e 10
ex 1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici	Lavorazione a partire da materie originarie dei capitoli 2 e 3
ex 1506	Grassi di ossa, olio di ossa e olio di piedi di bue, per usi tecnici	Lavorazione nella quale tutte le materie di origine animale del capitolo 2 utilizzate devono essere originarie
1508 a 1514 e ex 1515	Olio di cocco, olio di palmisti ed altri oli vegetali (escluso l'olio di lino), per usi tecnici	Lavorazione nella quale tutte le materie vegetali utilizzate devono essere originarie
ex 1509	Olio d'oliva, non per usi tecnici	Lavorazione a partire da olive originarie
ex 1519	Acidi grassi, monocarbossilici industriali	Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce
ex 1519	Alcoli grassi industriali	Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, compresi gli acidi grassi monocarbossilici della voce 1519
ex 1602	Preparazioni e conserve a base di fegato d'oca	Lavorazione a partire da materie originarie del capitolo 2
1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Lavorazione a partire da materie che non rientrano nel capitolo 17. Comunque tutte le materie aromatizzanti o coloranti devono essere originarie
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 % in peso, non nominati né compresi altrove, non addizionati di materie delle voci da 0401 a 0404	Lavorazione a partire da materie che sono classificate in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati zuccheri della voce 1701
ex 1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciatura o in forme simili, ad eccezione di quelli ottenuti con fecola di patate	Lavorazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere originarie
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes")	Lavorazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere originarie

Commercio dei prodotti agricoli

Chapitres 19 - 22

Voce della tariffa doganale 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essicate di farina, di amido o di fecola addizionate di zucchero o di altre materie edulcoranti, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Lavorazione a partire da materie che sono classificate in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzate materie del capitolo 11
ex 2001	Capperi in recipienti non eccedenti 5 kg e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Lavorazione a partire da materie originarie dei capitoli 7 e 8
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Lavorazione a partire da materie originarie del capitolo 7
ex 2004	Olive e asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati	Lavorazione a partire da materie originarie del capitolo 7
ex 2005	Olive, asparagi, pimenti del genere "Capsicum", capperi e carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	Lavorazione a partire da materie originarie del capitolo 7
ex 2007	Paste di castagne e di nocchie, non addizionate di zucchero o di altre materie edulcoranti	Lavorazione a partire da materie originarie del capitolo 8
ex 2008	Arachidi, nocchie, pistacchi e miscugli, diversi da quelli della voce 2008.19, non a base di cereali, altrimenti preparati o conservati	Lavorazione a partire da materie originarie dei capitoli 7, 8 e 12
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Lavorazione a partire da polpa di pomodoro il cui valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2103	Senape preparata	Lavorazione a partire da farina di senape
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, escluse le materie delle voci 2002, 2003, 2004 e 2005
ex 2106	Angostura Aromatic Bitter	Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, sempreché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009	Lavorazione nella quale tutte le materie utilizzate devono essere classificate in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i succhi di frutta utilizzati devono essere originari
ex 2204	Vini dolci, specialità e mistele, in recipienti di capacità eccedente 2 l	Lavorazione nella quale tutte le uve e le materie derivanti dalle uve devono essere originarie
ex 2204	Vini spumanti di uve fresche	Lavorazione nella quale tutte le uve devono essere originarie
ex 2208	Raki	Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, escluse le voci 2207 e 2208

**Dichiarazione d'intenti
sulla cooperazione tecnica nel settore agricolo
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica di Turchia**

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Turchia:

- desiderosi di stabilire e sviluppare tra i due Paesi la cooperazione tecnica nel settore agricolo;
- allo scopo di promuovere il processo di sviluppo economico nel settore agricolo della Turchia;
- tenuto conto della volontà comune di appoggiare questo processo con azioni concrete,

hanno convenuto quanto segue:

1. Settori di cooperazione

Le due Parti intendono appoggiare e agevolare nel quadro di progetti concreti:

- 1.1. Il reciproco scambio di informazioni e documentazione tecnico-scientifica;
- 1.2. Lo scambio di periti;
- 1.3. La cooperazione tra gli enti pubblici di ricerca dei due Paesi;
- 1.4. L'organizzazione di seminari, conferenze e altri convegni.

2. Modalità d'esecuzione

- 2.1. Allo scopo di promuovere lo svolgimento delle azioni allestite nel quadro della cooperazione agricola, i due Governi agevoleranno, per quanto possibile, la loro attuazione e manterranno i propri contatti a un livello adeguato.
- 2.2. L'elenco dei settori di cooperazione oggetto dei diversi progetti non è limitativo. Potrebbe subire modifiche a seconda delle necessità e delle possibilità delle Parti, come anche per tener conto d'azioni condotte a livello multilaterale.
- 2.3. Il problema del finanziamento di progetti concreti sarà disciplinato di volta in volta.

Ciascuna Parte assumerà le spese di viaggio dei propri cittadini.

3. Disposizioni finali

3.1. Le seguenti autorità saranno responsabili del coordinamento della cooperazione:

a) da parte svizzera

Ufficio federale dell'Agricoltura

Dipartimento federale dell'Economia pubblica della Confederazione Svizzera

Berna-Svizzera

b) da parte turca

Ministero dell'agricoltura e degli Affari rurali della Repubblica di Turchia
Ankara-Turchia

3.2. Questo strumento non istituisce nessun obbligo giuridico, bensì testimonia l'intenzione delle Parti di cooperare nel settore agricolo. Le due Parti affermano inoltre che il presente strumento tiene conto della rispettiva legislazione e non impone nessun obbligo alle autorità legislative.

Riguardo ai soggiorni sarà tenuto conto della legislazione di ciascun Stato in merito al lavoro e al soggiorno degli stranieri.

3.3. La presente dichiarazione d'intenti avrà effetto a decorrere dalla data della firma. Sarà oggetto di un riesame al momento dell'entrata in vigore dell'unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia.

Fatto a Ginevra il 10 dicembre 1991

Per il Governo della
Confederazione Svizzera:
S. Arioli

Per il Governo
della Repubblica di Turchia:
T. Baytok

Elenco delle abbreviazioni

ADB	Banca asiatica di sviluppo
ADF	Fondo asiatico di sviluppo
AELS	Associazione europea di libero scambio
AID	Associazione internazionale per lo sviluppo
AIE	Agenzia internazionale dell'energia
AMGI	Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti
ASEAN	Associazione dei Paesi del sud est asiatico
BAD	Banca africana di sviluppo
BC-NET	Business Cooperation Network
BERD	Banca europea di ricostruzione e di sviluppo
BID	Banca interamericana di sviluppo
BIRD	Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
CAD	Comitato di aiuto allo sviluppo (dell'OCSE)
CAEM	Comitato di mutua assistenza economica
CE	Comunità europea
CECA	Comunità europea del carbone e dell'acciaio
CEE	Comunità economica europea
CEE/ONU	Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
CEN	Comitato europeo di normalizzazione
CENELEC	Comitato europeo di normalizzazione elettronica
CMIT	Comitato per il movimento di capitali e le transazioni invisibili
CNUCED	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
COCO	Commissione di coordinazione per la presenza della Svizzera all'estero
CoCom	Comitato di coordinamento per il controllo multilaterale delle esportazioni
COMECON	Consiglio di reciproca assistenza economica
COST	Cooperazione europea nell'ambito della ricerca scientifica e tecnica
CREST	Comitato della ricerca scientifica e tecnica
CSCE	Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
DTS	Diritti d'emissione speciali
EEE	Spazio economico europeo
EIC	Euro-Info-Center
EPER	Aiuto protestante delle chiese riformate
ERASMUS	Programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti
ETSI	Istituto europeo per la normalizzazione nelle telecomunicazioni
EURATOM	Comunità europea dell'energia atomica

EUREKA	Cooperazione europea di ricerca nell'ambito dell'alta tecnologia per l'aumento della produttività e della competitività delle industrie ed economie europee sul mercato mondiale
FAD	Fondo africano di sviluppo
FASR	Facilitazioni d'adeguamento strutturale rafforzate
FMI	Fondo monetario internazionale
G-24	Gruppo di coordinamento dei 24 Paesi occidentali membri dell'OCSE per la valutazione dei provvedimenti di sostegno in favore dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale
GATS	Accordo generale sul commercio dei servizi
GATT	Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
GNS	Organo esecutivo dei negoziati sui servizi
GRE	Garanzia contro i rischi all'esportazione
GRI	Garanzia contro i rischi dell'investimento
ICCP	Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle comunicazioni
IIC	Società interamericana d'investimento
MIF	Fondo multilaterale d'investimento
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
ONUSI	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
OPEP	Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio
OSEC	Ufficio svizzero per l'espansione commerciale
PMA	Piccole e medie aziende
SA	Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
SPA	Programma speciale d'assistenza all'Africa sub-sahariana
TEP	Programma tecnologia/economia

Rapporto sulla politica economica esterna 91/1 + 2 Messaggi concernenti accordi economici internazionali del 15 gennaio 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	08
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	92.002
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.03.1992
Date	
Data	
Seite	841-1022
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 973

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.